8 Maggio 1952

# DCCCXII SEDUTA

# GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1952

# Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE	nomi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):
Oisegni di legge:  (Trasmissione)	MILLLO Pag. 33199; 33206, 33208, 33209 TARTUFOLI, relatore 33202, 33207, 33209 RUBINACCI, Ministro del lavoro e della pre- videnza sociale 33203, 33207, 33209 RICCI Federico
Disegno di legge d'iniziativa del senatore Tissi (Presentazione)	Disegno di legge: « Ulteriori autorizzazioni di spesa per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 » (2314) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):
discussione):  Magrì, relatore 33160, 33181, 33186, 33187, 33188, 33189. 33190, 33192  Sapori	MUSOLINO
del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare » (2301) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione):  BRACCESI, relatore	Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del- la Convenzione n. 88, concernente l'organiz- zazione del servizio d'impiego, adottata a San Francisco dalla Conferenza generale del- l'Organizzazione internazionale del lavoro, il 9 luglio 1948 » (2123) (Approvazione) 33214 Disegno di legge: « Approvazione ed esecu-
Disegno di legge: « Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura» (2245) (D'iniziativa dei deputati Bo-	zione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bre- tagna concernente i beni italiani in Libia concluso a Londra, a mezzo scambi di Note, il 28 giugno 1951 » (2124) (Approvazione) . 33222

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1951: a) Accordo di immigrazione e relativi annessi; b) Protocollo di firma; c) Accordo amministrativo relativo all'immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani; d) Accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di operai italiani per le barbabietole; e) Accordo amministrativo relativo alle spese delle operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e delle loro famiglie; f) Scambio di Note» (2187) Disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles I'll gennaio 1951: Convenzione sulla nomenciatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea» 33264 (2190) (Approvazione) . . . . . . . . . Disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la creazione di una Unione europea di pagamenti e del Protocollo concernente la sua applicazione provvisoria, firmati a Parigi il 19 settembre 1950 » (1857) (Approvazione) . . . . Disegno di legge: « Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli inscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi » (2208) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione): Interrogazioni: (Per lo svolgimento) . . . . . . . . . Relazioni (Presentazione) . . . . 33159, 33193, 33199 Votazione per la nomina di un componente della Commissione parlamentare consultiva per l'Ente per la colonizzazione del delta padano, proveduta dalla legge 21 ottobre 

(Risultato di votazione) . . . . . . . . .

33335

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Trasmissione e assegnazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso oggi il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1952, n. 114, col quale è fissato al 30 giugno 1952 il termine per la liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica" (F.I.M.), istituito col decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889 » (2328).

Poichè il disegno di legge è pervenuto dalla Camera dei deputati a mezzogiorno e il termine per la conversione in legge scadrà mercoledì 14 corrente, mi sono permesso, prima di darne comunicazione all'Assemblea, di assegnare il disegno di legge alla Commissione competente, e cioè alla Commissione finanze e tesoro, previo parere della Commissione dell'industria, commercio interno ed estero e turismo; e, poichè la Commissione dell'industria e commercio a mezzogiorno era convocata, l'ho pregata di dare il suo parere, il quale è stato dato in senso favorevole, per modo che la Commissione finanze e tesoro, nella riunione straordinaria che terrà nella mattinata di domani, potrà esaminare il disegno di legge in sede referente e presentare la relazione entro la seduta pubblica di domani. Così il disegno di legge stesso potrà essere inscritto nell'ordine del giorno della seduta di martedì 13 corrente.

Ritengo che il Senato approvi questa procedura di urgenza seguita in linea eccezionale. (Così rimane stabilito).

#### Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Facilitazioni per il rimborso dei titoli di debito pubblico al portatore e per il pagamento

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

degli interessi sui titoli al portatore e nominativi » (2327);

- « Nuova assegnazione di spesa per l'attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, concernente provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Puglie e Campania » (2330);
- « Istituzione della facoltà di agraria presso l'Università di Catania » (2331);
- « Determinazione dei contributi a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia", Esposizione internazionale d'arte, per il quadriennio 1º luglio 1950-30 giugno 1954 » (2332);
- « Istituzione della facoltà di economia e commercio presso l'Università di Messina » (2333);
- « Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per le pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato » (2334);
- « Concessione di un contributo straordinario di lire 112.500.000 a favore dell'Associazione nazionale combattenti e reduci » (2335);
- « Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione » (1065-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e assegnati alle Commissioni competenti.

# Presentazione di disegno di legge di iniziativa del senatore Tissi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Tissi ha presentato il seguente disegno di legge:

« Misure tecniche di prevenzione contro le malattie professionali della silicosi e dell'asbestosi e per l'igiene dei lavori in sotterraneo » (2329). Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e assegnato alla Commissione competente.

# Approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nella riunione di stamane la 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), ha esaminato ed ha approvato il seguente disegno di legge: « Risanamento dei "Sassi" di Matera » (2262) (Approvato dalla Camera dei deputati).

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Bosco ha presentato, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali » (1869).

Comunico altresì che il senatore Merlin Umberto ha presentato, a nome della Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni, la relazione sul disegno di legge: « Provvidenze a favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dalle alluvioni del 1950-51 » (2170).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e i relativi disegni di legge saranno inscritti nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

#### Per lo svolgimento di interrogazione urgente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro competente ha fatto sapere che risponderà alla interrogazione presentata nella seduta di ieri dal senatore Ghidetti, con richiesta di urgenza, nella prima seduta destinata allo svolgimento delle interrogazioni.

8 Maggio 1952

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero
della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1952 al 30 giugno 1953 »
(2146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1952 al 30 giugno 1953 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAGRì, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, mi si consenta che, iniziando il mio dire, io compia il gradito dovere di ringraziare quanti colleghi, di tutti i settori di questa alta Assemblea, hanno avuto parole di cortese apprezzamento per la mia relazione. Senza alcun dubbio molte di queste parole di lode, che sono state rivolte al mio modesto lavoro, sono state dettate esclusivamente dalla benevolenza dei colleghi. Tuttavia permettete che, senza troppe reticenze, vi dichiari che vi è un riconoscimento, al quale sono particolarmente sensibile e che io accetto senz'altro: il riconoscimento dell'amore, della passione, che ispira ogni mia attività nei confronti della scuola.

Sono ormai quattro anni, e mi sembra che siano tanti di più, da che alti motivi ideali ed il senso di doverosa responsabilità, alla quale la mia coscienza non poteva permettermi di sottrarmi, mi hanno staccato dalla modesia aula del mio liceo e mi hanno condotto in questa Aula solenne ed augusta. Ora, se qualche cosa può attenuare in me la nostalgia della cattedra, la nostalgia di quella comunione spirituale coi giovani, alla presenza e nella intimità dei nostri grandi, questo qualche cosa è la convinzione che anche qui io posso continuare a servire la scuola e la speranza, che non mi abbandonerà fino agli ultimi giorni di questa legislatura, che mi sarà possibile contribuire e collaborare alla soluzione di alcuni dei problemi, che assillano ancora la scuola italiana, di alcuni problemi che non sempre incidono gravemente sulle possibilità del nostro bilancio, ma che, come per esempio il problema dei programmi, quello degli esami e quello della selezione e della preparazione degli insegnanti, più che disponibilità di fondi, esigono competenza, comprensione, ed anche una ragionevole audacia. Ho constatato con piacere che anche molti dei colleghi dell'opposizione di estrema sinistra, si sono posti, durante la discussione, su quel terreno di obiettività sul quale, doverosamente, senatore Giua, mi sono sforzato di pormi quale relatore della Commissione. Infatti, come i colleghi hanno potuto constatare, io, pur mettendo in rilievo, naturalmente, il molto che si è fatto e il molto che gli accresciuti stanziamenti del bilancio del prossimo esercizio consentiranno di fare, non ho sottaciuto il moltissimo che resta ancora da fare perchè la nostra scuola, perchè la nostra arte, perchè la nostra cultura, la nostra scienza, siano messe in condizioni di poter rispondere all'altezza delle nostre tradizioni e alle esigenze del nostro presente e del nostro avvenire.

La mia relazione, come gli onorevoli colleghi avranno visto, si imposta anzitutto su tre problemi di fondo: primo problema quello dei servizi, secondo problema quello dell'edilizia, terzo problema quello, diciamo così, della organizzazione dei docenti.

Quanto ai servizi una constatazione è stata già fatta: in questo esercizio, dalla percentuale di 3,68 passiamo alla percentuale di 5,33. È un passo avanti, anche se altri passi dovranno ancora essere fatti.

Il collega Giardina mi mosse cortese appunto perchè, nella mia relazione, avrei rilevato che la caratteristica del bilancio della Pubblica istruzione giustifica la sproporzione enorme tra la spesa per il personale e la spesa per i servizi. In verità quelle parole, che sono nella mia relazione, non sono mie; io riproduco le parole che sono nella relazione del Ministero, le riproduco in parte per accettarle, in parte per limitarne la portata, perchè ancora la sproporzione tra i fondi destinati al personale e i fondi destinati ai servizi è notevole nel nostro bilancio.

Servizi, gli onorevoli colleghi sanno di che si tratta, per la scuola secondaria sono i gabinetti scientifici, le biblioteche scolastiche, tutti i sussidi didattici; per la scuola superiore e universitaria è tutta l'attrezzatura anche per la ricerca scientifica. Ora, di fronte a un bilancio, che nel corso di questi 4 anni si è net-

8 Maggio 1952

tamente triplicato, perchè è passato dagli 89 miliardi del primo bilancio di questa nostra legislatura ai 205 miliardi attuali, che nel corso del prossimo esercizio, indubbiamente, passeranno almeno a 220 miliardi in seguito agli aumenti che sono stati già concessi agli statali, di fronte a un bilancio di questa portata non conviene che l'Amministrazione lesini sui servizi. Bisognerà far sentire questo ai Ministri dei dicasteri finanziari. Io mi permetto di fare qui un paragone, che forse sembrerà banale, ma che mi sembra pur significativo: lesinare eccessivamente sulla spesa per i servizi della scuola, quando lo Stato deve affrontare il sacrificio ingente di 220 miliardi, mi sembra ingiustificato, così come ingiustificato sarebbe l'agire di quel proprietario il quale chiamasse nei suoi fondi 400 contadini per lavorare e poi lesinasse nel fornire loro gli strumenti di lavoro e per 400 contadini mettesse a disposizione 300 zappe; è chiaro che, in questo modo, sprecherebbe il suo denaro, metterebbe i suoi operai, malgrado la buona volontà, in condizioni di non poter rendere quello che pur dovrebbero rendere.

Ora, altrettanto avviene nella nostra scuola: il professore che insegna scienze nella scuola media superiore, se non ha la possibilità di condurre i suoi alunni, e questo putroppo ancora avviene, nel gabinetto scientifico, di far loro le dimostrazioni sperimentali, è chiaro che vede dimezzato il profitto delle sue lezioni e questo torna a danno della scuola.

Ecco perchè conviene formulare il voto che il passo avanti, che è stato fatto, per il prossimo esercizio possa essere seguìto ancora da un altro passo più decisivo e che i servizi possano raggiungere quel volume che metta la scuola in condizioni di piena efficienza. In questo modo la nostra democrazia e questa nostra legislatura potranno avere veramente la soddisfazione di aver fatto per la scuola quello che mai era stato fatto.

Secondo problema di fondo, l'edilizia. Non voglio soffermarmi a lungo su questo, perchè tutti i colleghi di ogni parte hanno parlato del problema, che è, dunque, universalmente sentito. Io ho voluto sottolineare quel che è stato fatto in Val d'Aosta e quel che è stato fatto nella mia Sicilia per segnalare che queste regioni autonome, appena hanno avuto a disposizione dei

fondi sufficienti, pur avendo molti problemi sul tappeto, pur avendo molte esigenze da fronteggiare, hanno sentito che esigenza basilare era quella della scuola ed hanno quindi impegnato senz'altro la parte necessaria dei fondi messi a loro disposizione per fronteggiare in pieno il problema dell'edilizia scolastica. Solo nella mia città di Catania sorgeranno nel corso di questo anno ben 39 edifici scolastici destinati tutti alle scuole primarie, e questo costituisce veramente un primato che ci dà soddisfazione. Dal senatore De Luca, dal senatore Ciasca e da altri sono state avanzate delle proposte e presentati dei progetti, sia pure ancora appena accennati. Io non voglio presentare alcuna proposta, non voglio avanzare alcun progetto, io mi limito a quel che è detto nella mia relazione.

Se è giusto che gli enti locali nella loro autonomia, che deve essere confermata e rafforzata, debbono preoccuparsi della scuola e quindi dell'edilizia scolastica, il problema attuale della edilizia esige un rimedio straordinario, eroico, che non può essere affrontato dagli enti locali e per cui non può bastare l'ordinaria legislazione, non può bastare la legge Tupini.

E allora? È necessaria una legge apposita, un piano. Siamo nel periodo delle pianificazioni e non sempre queste pianificazioni dànno risultati deludenti. Abbiamo in corso il vasto piano per il Mezzogiorno, la Cassa per il Mezzogiorno; abbiamo il piano Fanfani-case, che ci dà già dei risultati concreti e, diciamolo pure, soddisfacenti. E allora perchè non impostare un piano per l'edilizia scolastica, che, mentre tenda a fronteggiare la disoccupazione, tenda nello stesso tempo a risolvere questo grande e mortificante problema della nostra vita nazionale?

Terzo punto, lo stato giuridico degli insegnanti, l'organizzazione e la selezione. Il collega Tonello con la sua ironica bonomia disse che nella mia relazione avevo troppo insistito sul fatto che agli insegnanti elementari era stato dato il grado IX e il grado VIII, agli insegnanti medi il VI e così via.

Senatore Tonello, si tratta di vere conquiste. Pensiamo che gli insegnati elementari all'avvento della nostra nuova democrazia arrivavano al grado IX in una percentuale minima; 3000 in tutto, erano gli insegnanti, o poco più, che raggiungevano il grado IX. Ebbene, con

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

un provvedimento saggio e giusto, furono aperte le porte del grado IX e da 3.000 passarono a 46.000 gli insegnanti, che andarono a quel grado.

Ma gli insegnanti chiedevano di più. Ebbene, noi parlamentari italiani del primo Parlamento della Repubblica italiana, che ha al suo attivo molte realizzazioni, me lo consenta il senatore Conti pur nel suo appassionato pessimismo, registriamo anche questa, abbiamo fatto giustizia per gli insegnanti, abbiamo dato loro il grado VIII a ruolo aperto. Gli insegnanti medi erano stati veramente mortificati dalla riforma Gentile e poi dal fascismo; per un ventennio avevano chiesto un grado, che era stato sempre loro negato. Questo grado è stato dato. Ma. dicendo questo, non dico che si sia fatto tutto, anzi nella relazione dico che molto resta da fare, molto e sostanziale. Il senatore Giua ha trovato forse di dubbio buon gusto il fatto che io mi sia riferito ai magistrati; egli ha detto che, se questo riferimento ai magistrati deve significare che gli insegnanti vogliono aggrapparsi a loro per ottenere un qualche miglioramento economico, tutto ciò pare in questo momento poco opportuno.

Senatore Giua, il miglioramento economico gli insegnanti lo richiedono e lo richiedono giustamente, perchè ancora nei gradi medi non si è potuto raggiungere quell'equilibrio che permetta anche agli insegnanti di attendere alla loro alta missione con tutta tranquillità, con tutta serenità. Dei passi di avvicinamento sono stati fatti, ma tutti riconosciamo che ancora qualche cosa deve essere fatto. Ma non si tratta solo di un problema economico e la mia relazione, del resto, che l'onorevole Giua ha mostrato di aver letto con molta attenzione, perchè l'ha analizzata nei suoi punti, diceva chiaramente che si tratta anche della impostazione di un problema morale. Io non starò a dire se la funzione degli insegnanti sia più alta o meno alta di quella degli altri impiegati dello Stato. Non starò a dire se sia più semplice o più complessa, ma senza dubbio è un'altra cosa.

Io ho detto e qui ripeto, che non si può mettere sullo stesso piano, collocare nei rapporti di una equivalenza di gradi l'impiegato, che ha una sua funzione delicata ed importante nella vita dello Stato, ma che ha dinanzi a sè delle pratiche, complesse quanto si voglia, e l'insegnante che non ha pratiche dinanzi a sè ma degli esseri umani, delle anime di cui in un certo senso è responsabile, che deve plasmare e indirizzare non solo nel sentiero della cultura, ma anche della vita e quindi dell'educazione in forma più piena.

D'altro canto, quale corrispondenza ci può essere di gradi fra l'insegnante e l'impiegato burocratico? L'impiegato burocratico passa da un grado all'altro e il passaggio determina un passaggio di funzioni: da segretario passerà a capo sezione, poi diventerà capo divisione e poi direttore generale e così via; il passaggio dei gradi significa quindi un passaggio da una funzione all'altra; ma per l'insegnante questo non avviene. Noi abbiamo insegnanti di grado X, che sono insegnanti di liceo, ed insegnanti del grado VI che sono del pari insegnanti di liceo con una funzione identica.

Terzo concetto: non è possibile che la carriera degli insegnanti continui ad essere così automatica, così piatta come è attualmente; ci vuole qualche cosa che stimoli l'insegnante, qualche cosa che significhi premio, riconoscimento della sua attività, che significhi possibilità per coloro, i quali mostrano di vivere più intensamente la vita della scuola, di aggiornarsi nella cultura. Quindi tutta la carriera degli insegnanti deve essere impostata in modo radicalmente diverso; questo è quello che il sindacato giustamente chiede, questo è quello che la Commissione per mia bocca si permette di chiedere ancora, perchè venga messo allo studio il problema e, possibilmente, ne venga predisposta la risoluzione.

Il problema dell'organizzazione si collega con quello della selezione, della preparazione degli insegnanti. È stato rilevato, mi pare dal senatore Giardina, la sproporzione che attualmente c'è tra insegnanti di ruolo ed insegnanti non di ruolo, ed il senatore Mancini, se non erro, ha rilevato che c'è anche un numero notevole, diciamo pure un numero enorme, di insegnanti non abilitati, i quali insegnano nella scuola di Stato ed anche più largamente nella scuola non di Stato. Sì, questa è la situazione, ma dobbiamo guardare in faccia la realtà, guardarla con coraggio per predisporre i rimedi. Per la strada che si è battuta in passato e che ancora oggi si batte, questo problema non si risolve. Onorevoli colleghi, sono stati banditi dei concorsi

8 Maggio 1952

con esami di abilitazione: ebbene, abbiamo appreso dal competente ufficio del Ministero che ci sono circa 200.000 domande. Una massa quindi di domande e di documentazione che importa, solo per la cernita preliminare, qualche anno di lavoro, a cui seguirà poi il lavoro delle Commissioni. L'ultimo concorso durò circa tre anni, il concorso bandito adesso probabilmente durerà altri tre anni. Ma i concorsi sono collegati con l'abilitazione. Ora, signori, lo Stato dice: non ha diritto di chiamarsi professore, non ha diritto di insegnare chi non è abilitato. Bene! Ma lo Stato allora ha il dovere di fare esami di abilitazione e di farli ogni anno, per permettere ai giovani laureati di affrontare anno per anno la prova. Ma questo non avviene.

Per tutto il periodo bellico e nell'immediato dopoguerra non vi furono concorsi ed esami di abilitazione; si bandì un primo concorso ed esame di abilitazione, che fu naturalmente pletorico (l'ho detto, si è svolto in tre anni e quello adesso bandito si svolgerà almeno in altri tre anni). Questo significa che un giovane laureato deve aspettare anche sei anni, e in qualche caso nove anni, prima di conseguire il titolo di abilitazione: ed allora ne nasce un disordine e quindi il dovere di rimediare con audacia facendo quello che non è stato fatto durante il ventennio, in cui imperò il mito della riforma Gentile, operando cioè anzitutto lo sganciamento delle abilitazioni per gli insegnanti dai concorsi. Ebbi a dirlo in un mio intervento precedente: non capisco perchè per gli insegnanti l'abilitazione debba essere un sottoprodotto del concorso. L'abilitazione è un'altra cosa, sganciatela e decentratela. Perchè l'abilitazione deve far confluire tutti gli insegnanti d'Italia a Roma? Si decentri presso le sedi delle Università d'Italia o almeno presso alcune di esse e poi si chiarisca che il concorso è una cosa, che esso ha un suo fine particolare, e l'abilitazione è cosa diversa ed ha un altro fine. Il concorso significa accertamento di un approfondimento, di una specializzazione, che lo Stato deve fare prima di assumere personale in pianta stabile; ma l'abilitazione deve essere una dimostrazione di attitudine ad insegnare. Essa ha questo significato: quella cultura, che tu hai appreso nell'Università, non resta in te stesso inerte, ma si traduce in una capacità di trasmetterla ad altri, tu quindi sei

atto ad insegnare. Ed allora è chiaro che la abilitazione non può essere il concorso, perche l'abilitazione deve essere non tanto accertamento di cultura, quanto accertamento di attitudine maturata attraverso la cultura. (*Interruzione del senatore De Luca*).

Il problema della abilitazione mi richiama ad un brevissimo accenno all'esame di Stato. Io non intendo entrare nel merito dell'esame di Stato, come non ha voluto entrare nel merito il senatore Della Seta, ma devo dire che anche qui si chiede e si aspetta un atto di coraggio. Noi abbiamo in corso un disegno di legge sull'esame di Stato. Mi auguro che, superando difficoltà, a mio avviso, non insormontabili, noi uomini di scuola del Senato, mettiamo in grado la scuola di fare quest'anno gli esami con un meccanismo, che sia migliore di quello che c'è stato negli anni precedenti, perchè, man mano che ci allontaniamo dalla guerra, bisogna che noi veniamo normalizzando la situazione. Mi auguro che quel disegno di legge, che del resto non ha altra pretesa che quella di servire agli esami di quest'anno, possa essere rapidamente varato nell'interesse supremo della scuola. Ma è chiaro che se vogliamo risolvere definitivamente il problema dell'esame di Stato - e qui dichiaro che parlo a mio nome personale, perchè non posso impegnare in questo i colleghi della Commissione - dobbiamo tentare altra via, giacchè per oltre 20 anni la scuola italiana è stata prigioniera della formula gentiliana dell'esame di Stato, vittima di una curiosa illusione, che esame di Stato dovesse necessariamente significare esame secondo la formula gentiliana. Ma questa formula era tutt'altro che perfetta ed ecco che, durante 20 anni, si sono fatte continue riforme nella riforma, che l'hanno trasformata tanto da renderla irriconoscibile, ma che non sono riuscite a spezzare il cerchio magico della formula gentiliana dell'esame di Stato concepito come controllo sugli alunni e sulla scuola, concepito contraddittoriamente come esame di maturità, di accertamento sintetico, e come esame analitico affidato a specialisti. E vi è un'altra difficoltà ricorrente: da chi debbono essere fatti gli esami: dai professori che hanno preparato gli alunni o da quelli che non li hanno preparati? E infine in questo spinoso problema si è venuto ad inserire il problema non meno arduo della

8 Maggio 1952

parità prevista dalla Costituzione. Ne è nato un groviglio, un nodo gordiano. Mi auguro che il signor Ministro trovì la spada di Alessandro per tagliare questo nodo che ha logorato le energie di tutti coloro che durante 20 anni si sono provati a scioglierlo senza riuscirvi.

Vengo, onorevoli colleghi, ad alcune osservazioni di dettaglio che mi sono state mosse. Anzitutto alla questione degli asili. Parecchi colleghi si sono occupati di questi che io amo chiamare, anche se è soltanto questione di nome, giardini d'infanzia, perchè la parola asili mi fa pensare a rifugi, ad assistenze per malati. Se ne è occupata la senatrice Merlin, se ne sono occupati i senatori, Musolino, Grava ed altri.

All'onorevole Musolino debbo dire una parola. La dirò con la massima serenità, in modo da dargli il minore dispiacere possibile. L'onorevole Musolino ha detto: in Russia se vedeste che begli asili, che bei nidi! Senta, onorevole Musolino, non metto in dubbio che in Russia ci siano degli asili belli, dei nidi perfettamente organizzati; ma, mi creda, ce ne sono anche in Italia e, se in Russia fosse permesso mettere per le strade dei bei quadri murali ed in quei quadri esporre le fotografie di quello che di bello noi abbiamo in Italia, così come in Italia è permesso di mettere in via XX Settembre o altrove dei quadri murali, in cui si espongono le fotografie delle belle cose che ci sono in Russia, creda pure, potremmo mandare delle magnifiche fotografie ai Russi ed essi potrebbero ammirare le nostre cose belle, mentre oggi, purtroppo, qualcuno che va al di là della cortina non mette in rilievo le cose belle che sono tra noi, mette in rilievo — e questo è male, e male più per voi (rivolto all'estrema sinistra) che per noi, e comunque è male per la Patria nostra — le deficienze che ci sono o che anche non ci sono in Italia e non quello, che questo popolo italiano ha fatto e sta facendo per risollevarsi, per riorganizzarsi ... (Vivi applausi dal centro e dalla destra).

Ora, anche per gli asili stiamo facendo qualche cosa: 800 milioni sono stanziati nel nostro bilancio e non sono una piccola cosa, anche perchè abbiamo fiducia che, come sono cresciuti, così ancora cresceranno negli anni che verranno. Poi non è vero che i Comuni non gestiscano asili. Nella mia città, a Catania, ci sono gli asili comunali e vi è tutta una organizzazione. Sono

stato per un anno e mezzo assessore alla pubblica istruzione del mio Comune e mi sono occupato degli asili. Ce ne sono di belli e di meno belli, ma comunque il Comune gestisce i suoi asili.

La senatrice Merlin, a proposito di asili, fece un'osservazione, così di passaggio, sulle vesti delle monache. Trovò che quelle vesti nere, quelle vesti bigie delle monache rattristano i fanciulli. Mi dispiace che la senatrice Merlin non sia presente, ma lei certamente mi ascolterà se non altro attraverso il resoconto. Non conviene fermarsi ai rozzi abiti bigi o neri delle suore: spesso, molto spesso, sotto quegli abiti rozzi o di foggia antiquata, vibra un sentimento di maternità spirituale che non è inferiore ai più elevati sentimenti che ispira la maternità naturale, e spesso da quegli abiti rozzi raggia una luce di amore che gli occhi limpidi dei bambini sanno vedere meglio che noi grandi.

Problema dell'assistenza scolastica. Vi si è fermato in modo particolare il senatore Mancini. Onorevole Mancini, la giornata dei patronati scolastici c'è in Italia. Naturalmente non dappertutto viene celebrata così come dovrebbe, ma qui a Roma qualcosa si fa. La mia bambina, che frequenta una scuola pubblica di Roma, è venuta l'altro giorno e mi ha detto appunto che c'era' la giornata del patronato, e che si chiedeva ai padri dei bambini, che possono disporre di qualcosa, di dare per quei bambini che non hanno libri nè vestiti. Siamo sulla strada, anche per questo problema, se gli stanziamenti del nostro bilancio in tre anni si sono triplicati, passando dai 180 milioni ai 500 di quest'anno. Si cammina e con un certo ritmo. I patronati scolastici sono una istituzione tipicamente democratica e quindi esigono il contributo dei cittadini. Questa nostra democrazia è rinata da poco, è ancora giovane, deve fare dei passi avanti, li fa rapidamente, ma diamo tempo al tempo e diamo anche, onorevole Ministro. se è possibile, una nuova legge organica ai patronati, che permetta loro di funzionare in maniera più efficiente.

Lotta contro l'analfabetismo. L'onorevole Musolino ha posto a me relatore una domanda, mi ha chiesto qualche dato sui corsi popolari. Erano 12.283 classi nel 1947-48, sono più di 24 mila nel 1951-52, il che significa che nel

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

volgere di questi tre anni si sono più che raddoppiate. Gli alunni erano 270 mila nel 1947-48, sono oltre 500 mila nel 1951-52. Inoltre il nostro bilancio porta quest'anno una somma doppia: da un miliardo si è passati a due miliardi. Questo ci fa pensare che un aumento sensibile ci sarà ancora nel numero delle classi e degli alunni. L'onorevole Musolino osserva che questi corsi funzionano male, che gli insegnanti mirano solo a prendere i tre punti che servono loro per la carriera e che poi è tutto un imbroglio. No, non dobbiamo giudicare in maniera così pessimistica. Ci sono delle deficienze e l'abbiamo detto in Commissione ed io l'ho accennato nella relazione: una grande macchina nuova non può essere perfetta di primo acchito, ma il nostro è un grande sforzo che si fa per venire incontro al problema dell'analfabetismo e anche alla disoccupazione della classe degli insegnanti.

Non si fanno corsi di qualificazione, cantieri di lavoro, di rimboschimento per andare incontro alla disoccupazione? Ma dobbiamo andare incontro anche alla disoccupazione intellettuale e due miliardi sono a disposizione degli insegnanti che non possono trovare posto e che intanto sono messi in condizione di esercitarsi dirozzando quella massa che costituisce la dolorosa piaga dell'analfabetismo. Ma a questi insegnanti delle scuole popolari sono da aggiungere 35 mila nuovi insegnanti, che sono stati immessi in classi regolari. Se vogliamo essere pessimisti a tutti i costi, siamolo pure, ma altrimenti diciamo una cosa fra noi, diciamo che se i Governi che si sono susseguiti in Italia dal 1860 ad oggi avessero fatto la decima parte ciascuno di quello che il Governo della Repubblica italiana ha fatto in questi anni, certamente oggi ci occuperemmo di altri problemi, ma non del problema dell'analfabetismo.

Il senatore Cosattini ha proposto che si dia un certo aiuto all'istruzione popolare artistica. Credo di potergli rispondere a nome della Commissione che siamo senz'altro d'accordo. Abbiamo discusso ed approvato in Commissione la legge sui biglietti d'ingresso ai musei e alle gallerie. Nell'approvare questo disegno di legge abbiamo introdotto degli emendamenti e siamo stati tutti concordi nel decidere di aprire i musei e le gallerie a tutti gli studenti universitari, alle comitive degli studenti delle scuole secondarie e ai lavoratori organizzati, che vogliono visitare i nostri tesori d'arte. Abbiamo anche accolto ed approvato con piacere un provvedimento che riguarda la pinacoteca di Brera proprio a questo fine e non possiamo quindi non essere d'accordo col senatore Cosattini.

Quanto al senatore Boeri, non ho niente da dire sull'argomento del bilancio della Consulta didattica. Posso dire solo che la pubblicazione, di cui il senatore Boeri parlava, si è fatta con fondi di altri bilanci. Io posso parlare solo sul bilancio del 1952-53, perchè questo è il mio compito.

Un problema, che è diventato centrale nella nostra discussione, è quello della scuola non statale, che pur non dovrebbe essere un problema centrale. Io sottoscrivo in pieno le parole sagge, che pronunziò il senatore Platone ieri sera, quando disse: « Non è questione di scuola statale o non statale, laica o confessionale, è questione di scuola buona o non buona ». Perfettamente d'accordo, onorevoli colleghi. Oh se riuscissimo, dai principi poi scendendo alla pratica, a trovare questo accordo nell'aderenza ai principi!

Anche il senatore Della Seta è stato molto misurato nel suo discorso e particolarmente nel punto che si riferisce alla scuola non statale; ma a proposito dell'intervento del senatore Della Seta mi consentano, onorevoli colleghi, che io esprima (come ho già espresso in una mia interruzione, che mi permisi di fare meglio mentre egli parlava) esprima ora apertis verbis la mia preoccupazione per un documento, che egli non presentò ma accennò al Senato, preoccupazione che è diventata mia e credo che sia diventata di tutti i colleghi, perchè il documento, come dissi in quella interruzione, è grave, e noi dobbiamo sapere quale sia la portata di questo documento; se esso è, come è augurabile che sia, come è pensabile che sia, solo il gesto di uno squilibrato, di un irresponsabile o se coinvolga più vaste responsabilità.

Comunque, il Senato a cui questo documento è stato accennato, la scuola italiana, che è parte in causa, credo che abbiano il diritto di sapere con esattezza dove, come questo documento è venuto fuori, affinchè tutto si possa

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

accertare; ed io sono certo che il senatore Della Seta, che è perfetto gentiluomo, non mancherà di fare i doverosi accertamenti e di portare a nostra conoscenza i risultati delle sue indagini.

DELLA SETA. Credo di potere contare sulla vostra collaborazione; 10 ho parlato di un fatto realmente avvenuto.

Voci dal centro. Ma in quale scuola? Fuori il nome!

DELLA SETA. Sono due problemi: uno riguarda il fatto materiale che questo documento è stato distribuito in una scuola pubblica e l'altro il fatto di sapere chi ha compilato questo documento. (Commenti dal centro).

MAGRÌ, relatore. Onorevoli colleghi, è un dato di fatto, sul quale dovremo ritornare.

Dagli atteggiamenti, che ho detto, del senatore Platone e del senatore Della Seta nella discussione siano passati ad atteggiamenti diversi, che culminarono nelle dichiarazioni assolutamente intransigenti del senatore Giua, il quale affermò che, secondo lui, non può esistere altra scuola che non sia la scuola di Stato. Per converso da altri settori del Senato sono venute affermazioni in difesa della libertà della scuola e il senatore Giardina in particolare ed il senatore Grava hanno insistito perchè alla scuola non statale si diano gli aiuti, se non altro in relazione a quello che - come risulta anche da ciò che ho scritto nella mia relazione - la scuola non statale fa risparmiare allo Stato.

Il senatore Musolino si riferì a dati statistici della mia relazione per parlare di una larghezza nelle promozioni che ci sarebbe nella scuola non statale in rapporto alla scuola statale. Senatore Musolino, i dati sono qui a disposizione davanti a me! In essi noi vediamo che, se guardiamo l'insieme delle scuole non statali, la percentuale dei promossi è inferiore alla percentuale dei promossi nella scuola statale. Se invece guardiamo ad un tipo particolare di scuole non statali — che l'Istituto di statistica considera a parte, e che credo meriti di essere considerate a parte, perchè si tratta di scuole che hanno una antica tradizione, cioè delle scuole non statali gestite da enti ecclesiastici — si nota in qualche punto una lieve differenza in più: per l'abilitazione magistrale 80 nelle scuole statali, 80,2 nelle scuole non statali di enti

religiosi; maturità scientifica 82,3 nelle scuole statali e 82,6 nelle scuole gestite da enti non statali di enti religiosi. C'è effettivamente un dato in aumento nelle scuole di avviamento. Ma questo si capisce, perchè le scuole di avviamento non statali sono molto poche e sono selezionate e fra queste ci sono gli istituti professionali, per esempio, tenuti dai Salesiani.

Ora, signori miei, a parte ogni discussione di carattere politico, non c'è dubbio che questi istituti professionali tenuti da Ordini religiosi, e particolarmente dai Salesiani, anche perchè hanno alunni tutti interni, che stanno nei collegi e che vengono seguiti quindi non solo nella scuola ma anche durante la giornata, rispondono benissimo. C'è stata qui l'altro giorno una discussione, se cioè San Giovanni Bosco sia stato o no l'antesignano dell'istruzione professionale in Italia. Non facciamo questioni di precedenza, ma riconosciamo che San Giovanni Bosco fu senza dubbio un insigne pedagogista, oltre che un gran cuore e un grande apostolo della gioventù. Egli sentì vivamente il problema dell'istruzione professionale dei giovani delle classi più povere e diseredate, e non lo sentì semplicemente questo problema, ma lo tradusse in opere, senza aiuti di Governo, con i propri mezzi, col proprio genio. Queste opere sono gli istituti professionali sparsi non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo, e che servono bene soprattutto il popolo che lavora.

Ha detto il senatore Giua: ma perchè la scuola non statale si ferma al campo classico, al campo magistrale e non va nel campo tecnico e professionale in più larga misura? Perchè, onorevole Giua, queste scuole che, come dice la mia relazione, fanno economizzare 15 miliardi al bilancio dello Stato, non hanno sussidi (e qui c'è tutta una questione che non voglio affrontare, cioè l'interpretazione della norma costituzionale in merito); inoltre, come accennò il senatore Giardina, esse pagano le tasse a diversi e vari titoli. Adesso voi dite: e perchè non trovano i milioni o le decine di milioni necessari per fare le scuole professionali tecniche che esigono costose attrezzature di laboratori? Ma questo può essere fatto in una certa misura e non oltre. quando non ci sia l'aiuto o l'intervento dello Stato. Comunque il problema della scuola pari-

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

taria non è il caso di affrontarlo adesso. Bisogna guardarlo nella sua realtà, non possiamo ogni volta risalire alle origini o affrontare sempre la questione di principio. Realtà sono le norme costituzionali che dicono che l'insegnamento è libero e che esiste una scuola, che si chiama appunto scuola di parità. La realtà di fatto è che esiste accanto alla scuola di Stato, con le sue tradizioni e con la sua organizzazione, una scuola non di Stato, che in parte ha delle tradizioni, in parte è nuova, una scuola non di Stato, che deve essere sorvegliata come la scuola di Stato, che dà risultati buoni, meno buoni, non buoni, come tutte le scuole di questo mondo e che bisogna tendere a migliorare. Ma nessuno pensa a negare allo Stato, neanche in linea teorica, il diritto e conseguentemente il dovere di occuparsi e di preoccuparsi della educazione, della formazione dei suoi cittadini. Nessuno tende ad attaccare, a combattere, a minare la scuola di Stato, perchè questa nostra discussione e questo nostro bilancio parlano piuttosto di una cura amorosa per la scuola statale, per cui si vorrebbe fare di più di quanto in realtà non venga fatto, ma per cui pure non poco si riesce a fare.

Il senatore Platone, nel suo intervento di ieri, prometteva qualcosa di più di quello che in realtà non ci ha detto. Egli ha detto: « noi ci atteniamo ai fatti, per dimostrarvi che la scuola di Stato è attaccata, è minata ». Io ho ascoltato con molto interesse il discorso del senatore Platone e mi aspettavo in verità un ampio sviluppo di questa parte; ma egli è venuto alla questioncella del dettato, alla questioncella del prete con la porpora o senza porpora, dell'intervento del provveditore per la porpora del prete. Se mi fossi trovato a quel banco di opposizione, prima di parlare del prete e della porpora, avrei voluto accertarmi un po' meglio. Certo in questo mondo gente strana ce n'è, e non è possibile eliminarla: ma insomma l'atmosfera che spira nella scuola italiana e nei nostri Provveditorati, che io conosco, non mi pare che permetta che per una sciocchezza del genere arrivi una mazzata sulla testa di un insegnante. Il Governo potrà fare tutte le indagini in proposito, quando gli saranno forniti i dati, come per l'altra questione fatta presente dal senatore Della Seta. Ma io voglio qui fare un'altra considerazione. Am-

mettiamo pure che un maestro, che in un dettato commetta una svista, attribuendo la porpora a tutti i preti, venga redarguito dal Provveditore; ma, ammesso questo fatto, ecco che c'è un senatore, che dal banco del Parlamento, può denunciarlo, come può denunciare anche fatti eventualmente più seri, e vi è un Ministro che ascolta, che assumerà le informazioni, che potrà vedere come le cose in realtà stanno ed in ogni caso potrà dire a chi di ragione la parola della reprimenda. Questo significa. onorevoli colleghi, che siamo in regime di libera democrazia. Voi sapete che ci fu un tempo in cui in Italia questo non si poteva fare, e vorrei dire che ci sono dei Paesi, in cui questo oggi non si può fare ancora. (Commenti dalla sinistra). Come nessuno nega allo Stato il diritto ed il dovere dell'insegnamento, onorevoli colleghi — mi riferisco alle parole del senatore Grava — nessuno neghi ai genitori il diritto naturale di vedere educate le anime dei propri bambini, secondo il proprio sentimento, secondo la propria responsabilità. Nessuno neghi, onorevole Giua, che mi fa segni di dissenso, agli educatori, il diritto di plasmare la scuola secondo la loro coscienza e la loro esperienza. Senatore Giua, mi appello ad un esempio dinanzi al quale sono sicuro lei non farà cenni di diniego. Vorrei qui presente uno dei più insigni senatori, che onora il Senato: Benedetto Croce, il quale pubblicò i due volumi dei « Quaderni della prima scuola » di De Sanctis. La prima scuola che fu, consentite questo richiamo personale, l'oggetto dei miei studi giovanili e della mia prima pubblicazione, la « prima scuola » di De Sanctis non era una scuola di Stato, non era una scuola organizzata, non aveva i suoi programmi prestabiliti, ma era quella scuola da cui uscì un Luigi La Vista, da cui uscirono Pasquale Villari, De Meis e i più nobili ingegni che abbiano illustrato la letteratura italiana della seconda metà dell'800. Non mortifichiamo dunque questa libertà d'insegnamento, che deve essere anche liberata dagli schemi troppo rigidi dei programmi e delle impostazioni troppo statalistiche.

Ma il senatore Sapori, a proposito della scuola non statale e particolarmente della scuola confessionale, ha detto parole gravi, che risuonarono nel mio cuore, e vi hanno lasciato,

8 Maggio 1952

onorevole collega, una eco di amarezza. Lei sa di quanta deferenza noi la circondiamo nella Commissione. Lei si professa religioso, cristiano: una invocazione che uscì dalle sue labbra in una giornata storica del nostro Parlamento, mi ha fatto pensare che lei aderisca a certe forme, diciamo, devozionali, alle quali aderisco io e che portano una sigla precisa, perchè si chiamano cattolicesimo. Ma lei ha gettato sui fratelli di fede un'accusa grave. ribadita, indiscriminata: lei ha parlato di una falsificazione della storia, che viene sistematicamente e volontariamente perpetrata nelle scuole di ispirazione confessionale, cattoliche. Mi consenta, senatore Sapori; lei lo sa, per un cattolico, che sia veramente tale, la verità è cosa sacra perchè la verità è Dio...

DELLA SETA. Non solo per un cattolico! MAGRì relatore. Io parlo come cattolico: la verità è cosa sacra perchè essa ha la sua sintesi e la sua massima espressione in Dio stesso. Ricorderò a lei i versi di Dante: « Nel suo profondo vidi che s'interna, legato con amore in un volume, quel che per l'universo si squaderna...».

Qui si è parlato di doppia verità, ne parlò Giua e fece eco il senatore Platone. Ne parlò a proposito di Leonardo. Io non entro in questa discussione; il genio di Leonardo fu luminoso, ma non sistematico. Ma Leonardo, lei lo sa, senatore Giua, sentì profondamente il senso del divino e la nobiltà dello spirito. Una parola ricordo di Leonardo: « La terra è sottoposta al cielo e il cielo è sottoposto allo spirito ». Ma quando lei, l'altra sera, da Leonardo passò a Galileo, o io non ho ben sentito, o la memoria la ha tradita, a proposito della lettera a Cristina di Lorena. No, per Galileo niente doppia verità. Lei ricorderà la lettera a Elia Diodati, in cui Galileo dice esplicitamente: « Non può darsi che due verità contrastino, cozzino tra di loro». Non doppia verità, ma un doppio ordine di verità, l'ordine delle verità naturali, a cui soccorre la ragione e l'esperienza, l'ordine delle verità soprannaturali, a cui soccorre la rivelazione. Ma l'uno e l'altro ordine di verità per Galileo, come per noi, vanno lungo una unica via, in fondo alla quale c'è la luce di quella verità somma, di quella verità che è Dio.

Ora, senatore Sapori, a lei che ha volto agli studiosi cattolici questa accusa di falsificazione della storia, dovrò ricordare il cattolico Manzoni che fu, se non storiografo, appassionato religiosamente alla storia; debbo ricordare il discorso sul romanzo storico e sui componimenti misti di storia e di invenzione, laddove il cattolico Manzoni rinnegò tutta la sua opera di poeta, le sue tragedie storiche, il suo romanzo storico, perchè, egli disse, la storia è il disegno di Dio, e chi può osare di ritoccare il disegno di Dio? Chi falsifica la storia non è degno di chiamarsi cristiano, come non è degno di chiamarsi galantuomo e lei, senatore Sapori, nel dire quella parola grave forse dimenticò per un istante che in questa nostra aula seggono due uomini di fede cattolica nel cui conio, come direbbe Dante, nulla ci si inforsa, cultori severi della scienza storica, il nostro presidente Aldo Ferrabino ed il venerando Gaetano De Sanctis maestro di scienza e maestro di vita, per cui la verità è, come dicevo, cosa sacra, perchè cosa divina.

Dunque, non generalizziamo, senatore Sapori, anche se può accadere che qualche testo sia mal fatto, come accade che sia mal fatto, per esempio, qualche testo di altra ispirazione. Io ebbi a parlare in un mio discorso su un altro bilancio della storia di Pepe, che non è un capolavoro, e non è poi molto obiettiva, di Pepe che si impanca a combattere una religione che non conosce, perchè in un suo libro confonde miseramente il dogma dell'Immacolata Concezione con la Verginità di Maria, confusione che non fa neppure un bambinello. Ammetto che si possano commettere degli errori, ma dire che sistematicamente la scuola cattolica falsa la verità storica, non è giusto. No, senatore Sapori, protesto in nome della mia fede, protesto anche in nome non dell'alta scienza, ma dei diligenti ed onesti compilatori dei libri scolastici. Anche io ho compilato dei modesti corsi di storia per le nostre scuole secondarie inferiori e superiori, ma ho sentito di farlo con coscienza di cattolico e di galantuomo, inchinandomi a rispettare la storia in cui anche io, come Manzoni, vedo il disegno di Dio. (Applausi dal centro).

SAPORI. Lei ha aggiunto una parola alle mie. Io non ho parlato di sistematica volontà di falsificazione, ho dato alcune prove di fal-

DISCUSSION

8 Maggio 1952

sificazioni. Non ho mai pensato che uomini come Ferrabino e De Sanctis abbiano compiuto delle falsificazioni. Il mio discorso di questa volta va inchiavardato con l'altro, in cui dicevo che quando si crea un clima politico come l'attuale, gli episodi di falsificazione diventano tanti che poi la falsificazione diventa sistematica. Non ho detto, ripeto, che oggi è sistematica. D'altra parte, la verità religiosa è tale per lei e per me, ma appunto perchè è verità, non c'è bisogno di falsificare la storia per sostenere questa verità.

MAGRì, relatore. C'è un altro punto sul quale debbo con ogni riguardo polemizzare con il senatore Sapori, e qui mi pare che la frase sia chiara alla mia memoria. Ha detto il senatore Sapori: se si volesse fare una scuola per sagrestani, lo Stato avrebbe il dovere di impedirlo. Siamo d'accordo, senatore Sapori, la libertà non può essere libertà indiscriminata, la libertà deve avere in sè i suoi limiti, i limiti che pone la coscienza, i limiti che pongono le nostre più valide e vitali tradizioni, che si traducono poi nella nostra legge positiva. Lei dice: non una scuola di sagrestani! D'accordo, perchè lei per sagrestani evidentemente intende dei tartufi, dei bigotti, degli ipocriti. Riferendomi a certe uguaglianze da lei negate, io le dico: bigotto uguale cristiano, no; cristiano uguale galantuomo, sì, perchè chi vive in sè quella sublime morale non può non essere galantuomo. Il che non significa, senatore Sapori, che io non ammetta che ci possano essere dei galantuomini che non sono cristiani.

Tertulliano lo diceva: anima naturaliter Christiana; e poi dopo venti secoli di Cristianesimo, il Cristianesimo si respira nell'aria, si succhia con il latte materno e tanti che gridano contro il Cristianesimo sono impastati col Cristianesimo più profondamente di quanto essi stessi non vogliano confessare. Dunque d'accordo; lo Stato ha il diritto e il doverè di dire: se volete fare un popolo di sagrestani. no; ma lasciate che vi dica allora che lo Stato ha il diritto e il dovere di dire: se volete fare un popolo di senza Dio, no. E se dei fanatici, i quali portano alle estreme conseguenze la loro torbida passione, volessero creare delle scuole organizzate o no, scuole in forma o scuole informi, nelle quali si tentasse di sradicare l'idea di Dio dalle coscienze sia pure attraverso la bestemmia, sia pure appannando nell'anima dei fanciulli o dei giovanetti quel senso della purezza su cui l'idea di Dio riposa, allora, onorevoli colleghi, vi dico che voi dovete dire con me: se c'è questo, lo Stato ha il diritto e il dovere di dire: no, questo no. (Applausi dal centro).

Entro questi limiti difendiamo e difenderemo la libertà di insegnamento, che è garantita dalla nostra Costituzione, la difendiamo e la difenderemo come un aspetto di quella più generale libertà democratica, che interpretiamo, senatore Platone, senza troppe sottigliezze. Lei ieri sera quando si parlò di libertà, indubbiamente con acutezza che diventò sottigliezza, prese in mano « il saggiatore » di Galilei. Lasci che, invertendo le parti, io prenda questa volta la grossa bilancia del padre Grassi e che le dica grossolanamente, senza sottigliezze: per noi la libertà democratica, di cui la libertà di insegnamento è un aspetto, significa niente partito unico, possibilità di affermazione per le idee e i programmi attraverso una libera discussione e il libero consenso. Siamo profondamente convinti che la libertà, non diciamo si corrompe perchè essa è incorruttibile, ma si appanna, diventa opaca, si mortifica in regime di tirannia; siamo convinti che la libertà si affina, risplende nella lotta, quando questa sia leale e non nasconda l'insidia o il sottinteso ricorso alla violenza. Quanto più alti e più nobili saranno i nostri dibattiti, senatore Sapori, e senatore Platone, quanto più essi saranno sinceramente ispirati dal proposito di tendere verso la verità, verso la giustizia e verso il progresso, tanto più questi dibattiti meriteranno di trovare un'eco e di trovare un riflesso nella nostra scuola perchè — e qui sono d'accordo con voi — la scuola non deve essere avulsa dalla vita, ma la vita deve rispecchiare nella sua essenza migliore.

Come l'uomo affaticato e stanco trova conforto affisandosi nello sguardo dei suoi figli e pensa con ragione che ogni fatica merita di essere affrontata se egli potrà ad essi trasmettere un nome onorato, se potrà spianare loro se non altro i primi passi nel duro cammino della vita, così noi, generazione tormentata e martoriata, che pur sente, nei suoi uomini migliori, il privilegio di essere stata chia-

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

mata a vivere questa età così densa di eventi e di destini, così noi dobbiamo guardare e guardiamo alla nostra scuola, con la speranza cioè di potere trasmettere alle prossime generazioni il tesoro delle nostre tradizioni intatto, anzi arricchito del meglio di noi; con l'impegno di poter preparare ai nostri figli una vita più umana, cioè una vita più degna di questa nostra umanità, che fra tante miserie conserva tuttavia in sè indelebile e inconfondibile il sigillo di Dio. (Vivi applausi dal centro e dalla destra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della pubblica istruzione.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la discussione anche quest'anno è stata ampia ed elevata; il Senato vi ha portato una passione sincera, un desiderio di verità, dico anche un desiderio di libertà e questo desiderio di verità e di libertà non possono non essere nel cuore di tutti noi perchè appunto quello che noi vogliamo difendere, anche nel campo della scuola, è la libertà che è garanzia delle minoranze, e vogliamo la libertà non tanto per noi quanto per le minoranze. Questa libertà naturalmente deve essere considerata in relazione alla situazione storica attuale, deve essere valutata in relazione ai sentimenti del popolo italiano; ma è lontano da noi, e l'ho dichiarato io stesso lo scorso anno (e ricordo qui le magnifiche parole del senatore Ferrabino) è proprio lontano da noi il fatto di volere una scuola di fazione o di partito. Vogliamo una scuola che sia adatta il più possibile a tutti gl'italiani, vogliamo che tutti abbiano in Italia una scuola adatta a loro, e mai è stata più lontana da noi la volontà di diminuire l'importanza della scuola statale proprio in questo momento. E poichè ci siamo sforzati, e l'ha notato l'onorevole relatore, di aumentare notevolmente gli stanziamenti nel bilancio della Pubblica istruzione che è squisitamente un bilancio della scuola statale, come può esserci rimproverato di volerla offuscare e diminuire?

Ma in pari tempo dobbiamo riaffermare quel principio di libertà della scuola che è nella Costituzione e più ancora che nella Costituzione è nel cuore e nel sentimento di noi tutti, maggioranza e minoranza. Che cosa si è detto contro questo principio della libertà scolastica

che è garanzia di vita, che è un principio che non è discusso presso Nazioni che sono squisitamente democratiche come l'Olanda, l'Inghilterra, e in cui la maggior parte delle scuole sono scuole private? Si è fatto un processo alle intenzioni, in fondo. Io non voglio fare un altro processo alle intenzioni ma voglio chiarire e delucidare i capi di accusa che ci sono stati prospettati, perchè in realtà di fronte ad una scuola la quale comprende 157.000 classi di scuole elementari statali, che comprende migliaia e migliaia di classi di scuola media statale e non statale, ha 5.000 ed oltre insegnanti universitari, di ruolo, incaricati ecc., i casi che sono stati prospettati al Senato di faziosità od altro, sono casi pochissimo numerosi, quattro o cinque casi in tutto, casi di minima importanza e che sono soprattutto dimostrazione di errori personali, che se vi sono stati verranno anche riveduti, e anche evitati nel futuro.

Non vi è quindi atteggiamento nè dello Stato, nè del regime politico, nè del Governo, che induca minimamente a pensare che se vogliamo la libertà della scuola, vogliamo una libertà che vada a danno della scuola statale. Accanto a questo dobbiamo riconoscere l'ampio contributo che ha sempre dato all'Italia, anche prima del 1946, la scuola privata. L'onorevole relatore ha ricordato dei casi illustri di scuole private che in Italia hanno funzionato egregiamente. Alcune di queste scuole furono religiose, altre, scuole che possiamo chiamare laiche; ma la scuola privata anche in Italia ha una sua tradizione nobilissima, una tradizione che io posso affermare continua oggi, anche se vi sono dei casi magari eccezionalmente deplorevoli che si verificano però in ogni Paese ed in ogni categoria di scuole, anche purtroppo nelle scuole statali. Il problema quindi non mi pare che abbia questa importanza pratica quale si è voluto affermare. E mi pare che, giustamente, il senatore Conti, come lo stesso senatore Platone, abbiano finito per riconoscere la importanza di avere molte scuole, che rispondano anche ad uno scopo pratico non solo per dare una istruzione (che può creare degli spostati) ma che abbiano connessione con la vita. che promuovano uno sviluppo non solo della educazione ma anche della vita attiva di tutta la Nazione. Invitiamo a collaborare tutti gli

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

uomini di buona fede. Ammettiamo che accanto alla scuola di Stato la scuola privata abbia la sua vita. Alcune cifre possono dire che nella condotta politica di tutti questi anni non vi è stata faziosità alcuna. Le scuole non statali riconosciute sono aumentate ma molto di più sono aumentate quelle non statali laiche che quelle non statali dirette da religiosi. Se vi fosse stata faziosità sarebbe avvenuto il contrario. Dal 1946 al 1951 abbiamo un aumento di oltre il 130 per cento nelle scuole non statali secondarie laiche di fronte ad un aumento di appena il 25 per cento delle scuole non statali tenute da enti religiosi, ciò che dimostra la piena indipendenza di questa politica da ogni preconcetto di partito, da ogni presupposto ideologico.

Ma, fatta questa affermazione generale, vediamo come è stata documentata l'accusa di voler abbassare la dignità della scuola statale, l'accusa di volerla minimizzare, l'accusa di interferenze nella scuola statale stessa a favore della scuola privata. I casi citati sono pochi, alcuni li citerò ora, qualche altro caso lo citerò nel corso dei vari problemi attinenti al bilancio.

L'onorevole Della Seta ha comunicato all'Assemblea un documento di cui io lo pregherei di farmi avere la copia con più precise indicazioni per riservarmi di fare a proposito di questo documento un'indagine che accerti la sua provenienza, a quale scopo sia stato rivolto, che accerti se proviene da un mentecatto o da un agente provocatore. Esaminata questa situazione, se risultando esatto quanto ha affermato l'onorevole Della Seta della cui buona fede nessuno ha mai dubitato, vi saranno provvedimenti da prendere, credo che nessuno in nessun campo avrà da obiettare.

Come già feci nel caso di analoghi interventi l'anno scorso, chiedo che mi siano forniti i dati necessari per esaminare la questione e prendere i provvedimenti del caso.

Il senatore Platone ha accennato a due questioni; una la esaminerò più oltre quando parlerò del problema generale dei libri di testo, un'altra questione è quella, ricordata già dall'onorevole relatore, del rimprovero rivolto al maestro per aver formulato quella famosa frase: « il prete ha la porpora ». Non credo che ci sia stato un provveditore agli studi in Italia, che possa aver minacciato di gravi sanzioni per

questa formula, che conteneva un errore di fatto. Posso ritenere che fosse una frase innocente; può anche darsi che essa fosse incastonata in tutta un'altra serie di frasi o fatti, forse rivelatori di una certa mentalità, di una certa attitudine o situazione. Anche su questo punto...

PLATONE. Le sarà data una documentazione.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Sarò ben lieto, anche su questo punto, di svolgere un'indagine per veder di appurare quale sia l'esatta situazione e la verità.

Sono questi i due episodi, mi pare, di rilievo, a sostegno della pretesa faziosità. E sono gli unici! Se qualche errore è stato commesso, esso riguarda pochi casi, i quali mi riprometto di esaminare per ricondurre nella piena legalità e — diciamolo pure — nella piena onestà, la vita della scuola. Ma non possiamo drammatizzare: siamo tutti animati da un'eguale passione per la scuola e le passioni, qualche volta, sono anche pericolose, perchè ci inducono in errori di visuale, appunto perchè la passione stessa non ci dà quella freddezza di giudizio che è necessaria. Questa passione perciò può scusare delle intemperanze che, io spero, sono dettate dall'amore e non da astiosità o partigianeria, dall'amore per la verità e per la libertà che è sacra a noi tutti. Proprio per questo, mi riprometto di fare sui singoli casi quelle indagini i cui risultati mi permetterò poi di esporre successivamente al Senato. Ma negare, per questi piccoli casi, che un articolo della Costituzione debba avere la sua piena e leale applicazione, mi pare che sarebbe andare al di là di ciò che è consentito dalla libertà e dai principi comuni del nostro ordinamento.

D'altronde i problemi che assillano questo campo scolastico sono tanti, così molteplici, che forse è meglio, fatta questa premessa sull'indispensabile tutela che noi vogliamo dare alla scuola nella sua piena libertà (libertà della scuola e libertà nella scuola) con garanzia di tutti, esaminare le questioni che sono state prospettate. Il punto centrale è quello della scuola elementare.

L'onorevole Banfi, l'anno scorso, sostenne proprio questa tesi ed io condivido la sua opinione che il punto fondamentale per l'educazione, in uno Stato, è proprio l'organizzazione

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

della scuola elementare. E, a questo proposito, gravi critiche sono state fatte alla politica svolta in questi anni, che sarebbe stata insufficiente nel campo della lotta contro l'analfabetismo. È vero che i provvedimenti presi ed applicati da alcuni anni, proprio per rinvigorire questa lotta contro l'analfabetismo sono stati anche essi criticati senza, peraltro, che ci si accennasse una soluzione concreta. Bisogna pensare che, in questi anni, dal 1946 al 1951, le scuole elementari statali (quelle di enti pareggiati sono poche migliaia) ad opera del ministro Gonella, sono aumentate di oltre 30.000; una cifra non indifferente, che rappresenta il 25 per cento delle scuole esistenti nel 1946. Accanto a queste, si sono istituiti nel 1947 i corsi popolari, che hanno avuto uno sviluppo molto notevole. Essi sono stati oggetto di critiche, ma queste critiche sono state esaminate e si è cercato, in questi ultimi anni, attraverso una indagine e servizi di ispezione, di poter rimediare agli errori che potevano essere stati commessi nell'organizzare un sistema nuovo nell'ordinamento scolastico italiano. Il successo di questi corsi è innegabile: l'onorevole relatore ha ricordato come si sia passati da 12 mila corsi nel primo anno ai 24 mila di quest'anno. Io ricorderò come gli scolari, che hanno frequentato questi corsi e i corsi di lettura, che sono complementari dei corsi popolari, siano passati da 250 mila circa ad oltre mezzo milione, come vi sia veramente un entusiasmo da parte di coloro che sono beneficiati da questi corsi, il che ha portato a far sì che in questi corsi non si impartiscano solamente lezioni elementari, ma che in essi si dia luogo ad un attivo scambio di idee, di consigli tra gli insegnanti e gli studenti, in maniera che, attorno a questi corsi si sta svolgendo una attività intensiva che porta veramente a contatto la scuola con questi uomini, con queste donne che già si erano allontanati dalla scuola e che alla scuola non chiedono più il fatto materiale dell'insegnamento della lettura o della scrittura, ma chiedono consiglio in tutte le contingenze della vita, chiedono aiuto in tutte le circostanze. I questionari che ci vengono da questi corsi a centinaia ogni giorno, dimostrano la grande influenza che questi corsi hanno nella vita delle classi popolari

e la grande partecipazione a questi corsi dimostra una evoluzione nella cultura.

È perciò che molto volentieri accetto la proposta dell'onorevole Cosattini di integrare i corsi stessi (come si è già fatto in una prima fase, con i corsi di lettura) con delle visite a tutti i monumenti artistici.

I corsi di lettura sono qualche cosa di diverso dalle solite biblioteche popolari, sono una cosa veramente diversa, perchè i maestri — ed abbiamo scelto maestri non tra i giovani, ma tra insegnanti già provati — porgono direttamente l'insegnamento agli allievi attraverso letture formative, il che dimostra il gusto per la cultura, il gusto per una educazione più civile che io spero poter allargare nel campo artistico, diffondendolo sempre più, attraverso questi corsi, nelle classi italiane più umili che si poteva ritenere avessero abbandonato, per necessità economiche, ogni alimento intellettuale.

Profonda è quindi l'influenza di tutti questi corsi di istruzione popolare e sono stato lieto di aver ottenuto di raddoppiare la somma che è destinata a ciò, in modo che questo strumento possa meglio perfezionarsi, possa accrescere la sua attività non solo nel numero, ma agendo sempre più in profondità, allargando il campo delle cognizioni utili a tutte le classi popolari. In questi due settori noi abbiamo fatto in cinque anni un passo gigantesco, un passo che non si era fatto nei decenni precedenti. Siamo passati da 125 mila a 157 mila insegnanti elementari; siamo passati da zero a circa 24 mila classi popolari. Un progresso gigantesco che diventa tanto più imponente quando si consideri la situazione economica disastrosa che l'Italia ha attraversato in questi ultimi anni, quando si considerino gli sforzi che l'Italia ha dovuto fare per la sua ricostruzione materiale. Accompagnare a questa ricostruzione materiale una ricostruzione intellettuale, è stato un passo notevole, che non deve in nessun modo essere sottovalutato. Nel bilancio attuale, oltre all'aumento di un miliardo per i nuovi corsi popolari, abbiamo un aumento di circa 3 miliardi per le nuove classi elementari, aumento che ci permetterà di aprire 4 mila classi elementari. Allora nella distribuzione di queste nuove classi potremo tener conto di quelle necessità che sono più impellenti, nelle regioni meridionali e nelle regioni montane. Lo sdoppiamento di classi

8 Maggio 1952

sarà fatto tenendo conto delle maggiori necessità dell'ambiente, in modo da operare una nuova distribuzione di queste scuole elementari secondo i bisogni delle singole regioni.

Purtroppo di fronte a questo aumento di classi non si è potuto avere un adeguato aumento delle direzioni didattiche, perchè mentre col bilancio c'è consentito di aumentare il numero delle classi, siamo ancora legati ad un vecchio ruolo per le direzioni didattiche. Mentre cercherò di studiare una migliore distribuzione delle direzioni didattiche, sono anche in corso conversazioni col Ministero del tesoro per aumentare il numero dei direttori didattici. Nel frattempo noi abbiamo cercato di integrare la forza di queste direzioni, distaccando presso di esse dei maestri competenti in modo che ad un maggior numero di scuole attribuite a ciascuna direzione didattica corrisponda anche un rafforzamento degli uffici stessi.

Un problema particolare è stato sollevato a questo proposito dalla senatrice Palumbo e dal senatore Tignino. La senatrice Palumbo ha ricordato un problema che è certamente delicato ed importante, quello delle scuole che lo Stato dedica ai militari ed ai carcerati. Queste scuole non hanno forzatamente il numero di studenti e di ore di scuola normali alle scuole elementari comuni. Ecco perchè la retribuzione è stata commisurata diversamente; mentre normalmente gli insegnanti elementari fanno venticinque ore settimanali, questi insegnanti per lo scarso numero di allievi fanno un numero di ore ridotto. Ho già chiesto che se non si vuole modificare la base della corresponsione in tanti venticinquesimi dello stipendio quante sono le ore svolte, si voglia calcolare ogni venticinquesimo non sullo stipendio come è attualmente ma anche sulle altre integrazioni, caro vita, presenza ecc. Il cinque maggio ho sollecitato il Ministero del tesoro perchè si metta su questo piano che migliorerebbe notevolmente le retribuzioni di questa categoria di insegnanti.

Il problema dell' E.N.P.A.S. sarebbe più di competenza del Ministero del tesoro dal quale dipende questo Istituto. Comunque esso non lascia indifferente il Ministero della pubblica istruzione. Debbo rilevare anzitutto che, in base agli elenchi fornitimi, le cifre indicate dall'onorevole Tignino non sembrano esatte. Assicuro che, per quanto il problema sia di com-

petenza di altri Ministeri e particolarmente del Tesoro e riguardi situazioni economiche contabili della vecchia cassa pensioni e dell'attuale E.N.P.A.S., tuttavia non è sfuggito alla mia attenzione, come ho già detto. Si deve ritenere che gli insegnanti che sono passati da un sistema di previdenza a un nuovo sistema molto più favorevole, non possano di colpo passare a godere di tutti i benefici dei funzionari statali, e perciò una molto limitata aliquota di questi funzionari benemeriti dovrà sopportare una lieve decurtazione; tuttavia abbiamo fatto formale richiesta perchè le differenze vengano ridotte al minimo possibile. La questione è trattata dai sindacati ed è seguìta dal Ministero.

Ma il problema grosso della scuola elementare è quello dell'assistenza. Su tale punto si sono intrattenuti parecchi senatori e debbo ricordare come uno sforzo si sia fatto in questi anni per aumentare il contributo che lo Stato dà ai patronati. È certo che occorrerebbe raddoppiarlo, ma in due esercizi l'abbiamo triplicato. È bene fare la scala gradino per gradino e non pretendere di fare dei voli che potrebbero essere pregiudizievoli. Riconosco che il problema è di grandissima importanza e mi sono infatti preoccupato di aumentare lo stanziamento, ma anche da parte dei Comuni dovrebbe venire una migliore integrazione delle nostre possibilità.

PALUMBO GIUSEPPINA. Ma lei sa le condizioni dei bilanci dei Comuni meridionali?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Vi sono però dei Comuni che pur potendo non fanno quello che potrebbero. Ad ogni modo lo Stato ha compiuto uno sforzo notevole e noi aumenteremo questo sforzo, ma esso sarà sempre insufficiente se anche da altre parti non sarà coadiuvato.

È perciò che noi dobbiamo ritenere e vedere di buon occhio tutti coloro i quali fuori dello Stato si occupano della scuola e se ne occupano non solo con l'aprire delle altre scuole ma con l'aiutarci a mantenere le scuole statali. Sono infatti molti gli enti non statali e molti i privati che contribuiscono volontariamente ai Patronati e danno una linfa vitale, necessaria per la scuola perchè la scuola statale non ha soltanto bisogno dei fondi dello Stato, ma anche degli aiuti di tutti i privati che si interessano della

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

scuola, perchè altrimenti sarebbe una scuola avulsa dalla vita.

E allora ritornando al vecchio problema è proprio nel campo della qualità che dovremo mettere in parallelo le varie scuole e sarà la libera scelta che farà valere le scuole migliori a scapito delle non buone.

L'assistenza scolastica nella scuola elementare è essenziale; non possiamo ritenere di aver adempiuto all'obbligo dell'insegnamento da parte dello Stato, se non diamo a coloro che devono frequentare la scuola i mezzi necessari e questo significa allargare l'assistenza, come è stato suggerito da molti onorevoli senatori.

È necessario aumentare il numero delle scuole specie nelle campagne. Sono perfettamente d'accordo sul problema delle scuole nelle campagne perchè ho sott'occhio alcune regioni che io ben conosco, nelle quali la scuola non viene frequentata perchè molto distante. L'onorevole Conti, l'onorevole De Luca, l'onorevole Ciasca ed altri hanno accennato a questo problema.

Dobbiamo cercare nel problema della scuola anche di semplificare e di portare a soluzione il problema dell'edilizia che è più importante per la scuola elementare che non per gli altri ordini e del quale parlerò a parte.

La scuola materna è stata oggetto vivace di discussioni anche pittoriche perchè si è parlato da parte dell'onorevole Merlin Angelina del colore dei vestiti delle suore ed all'onorevole senatrice io ho osservato che non tutte le suore vestono di nero, ma vestono anche di bianco, di azzurro, quindi di colori gradevoli. Ma, soprattutto, dobbiamo sfatare qui una leggenda che si sta creando che cioè tutte le scuole materne o giardini d'infanzia — questa formula è più bella della attuale formula — siano gestiti da enti religiosi. No! La massima parte di questi asili sono opere pie soggette al controllo dello Stato, sono tenuti da comuni, da orfanatrofi, da asili che costituiscono per sè stessi un'opera pia; quindi le suore hanno la funzione di essere le insegnanti alle dipendenze dell'opera pia. Perciò, non confondiamo le persone che prestano la loro opera in questi asili con la natura stessa di questi enti.

Gli asili che conosco e quelli che ho potuto visitare hanno tutti il carattere di opere pie, oppure dipendono dal comune o da altre opere pie che sono enti di natura laica, diciamo così, che sono controllati dallo Stato e che quindi non dovrebbero dare preoccupazioni di nessuna sorta. D'altronde la scuola materna è anche un problema di cuore, non è solo un problema di denaro, non è solo un problema di organizzazione, è soprattutto un problema di cuore e riconosco la profonda comprensione del relatore quando ha ricordato che bisogna concepire l'insegnamento di queste scuole come una missione, missione faticosa, missione poco remunerata. Solo certi ordini possono dedicarsi con pienezza di affetto e di carità a questa santa missione. Questo non significa che lo Stato non debba intervenire: interviene con i suoi contributi ed interviene con controlli rivolti a tutte queste opere. Quando si parla di scuola materna gestita da privati, si commette il grosso errore di confondere coloro che normalmente insegnano nella scuola materna perchè hanno lo slancio naturale, con la natura degli enti che gestiscono la scuola materna stessa.

Il problema della scuola secondaria è stato affrontato dottamente nei suoi vari punti ed io non posso rispondere a tutte le questioni che sono state poste a questo proposito: vi è probabilmente, come notava il senatore Lovera, una cattiva distribuzione di queste scuole secondarie, vi è anche magari un cattivo indirizzo di talune scuole. Dobbiamo dire però che in questi anni si è lavorato per abbandonare le vecchie tradizioni e per creare in taluni settori delle scuole secondarie perfettamente nuove. (Uso ancora il termine di scuola secondaria anche se questo può essere passato un po' di moda). Si è creata, per esempio, nel campo dell'insegnamento professionale, un'organizzazione nuova che si va costituendo momento per momento, possiamo dire, secondo le necessità e che ha proprio la caratteristica di essere un'organizzazione elastica ed adatta alle singole esigenze e località. A parte gli schemi di queste vecchie scuole tradizionali, si sono create in questi anni delle nuove scuole di cui non possiamo ancora dare un giudizio definitivo ma i cui risultati sino ad ora sono eccellenti. Nel campo dell'istruzione professionale agraria, campo che ha formato sempre oggetto di ampie ed appassionate discussioni nel Senato, ho potuto costituire una Commissione composta non solo di insegnanti ma anche di tecnici e di fun-

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

zionari provenienti da altri Ministeri, in modo da poter creare anche in questo campo dei nuovi tipi di scuola professionale, nuovi tipi che possono essere anche un ritorno alle vecchie scuole pratiche che dimostrano una miglior adeguatezza di quelle scuole alle esigenze di un mondo che è sempre in movimento e che è il mondo più importante — come mi pare abbia detto giustamente l'onorevole Conti nella nostra compagine economica-sociale. È certo che la scuola secondaria sta soffrendo in conseguenza della guerra di gravi disturbi, diciamo così. Alcuni si stanno liquidando con l'allontanarsi della guerra stessa, altri rimangono. Le scuole sono cresciute di numero perchè le esigenze della popolazione sono aumentate, ma di pari passo non è cresciuto il numero degli insegnanti statali di ruolo; e questo numero non è cresciuto per le difficoltà insite nella scelta degli insegnanti stessi, ed è stato qui lamentato autorevolmente l'eccessivo numero di incaricati, di supplenti, in queste scuole secondarie. Tuttavia qualcosa si è fatto anche in questo campo attraverso infinite difficoltà: si è creato un ruolo transitorio che ha trasformato, forse con qualche errore, dei supplenti in professori di ruolo, sia pure transitorio, e così 10.500 insegnanti sono passati professori di ruolo. È stato già fatto un concorso e se ne farà un altro. Anche questo secondo concorso darà origine a gravi difficoltà per l'eccessivo numero di concorrenti, e qui concordo perfettamente con l'onorevole relatore e posso assicurare il Senato che sto predisponendo un progetto di legge per separare il concorso dall'abilitazione, per poter decentrare le abilitazioni regionalmente presso le Università o i Provveditorati. Questa mi pare questione secondaria ma il principio da affermare è questo: esame di abilitazione da eseguire regionalmente, nettamente distinto dall'esame di concorso. Attraverso questo principio ed attraverso due progetti di legge che saranno discussi in questi giorni dal Consiglio dei ministri e che verranno presto in Parlamento, per cui gli incarichi anzichè biennali divengono triennali, e per l'anno venturo verranno confermati quelli dell'anno corrente, lo snervante lavoro dei Provveditorati per le supplenze nelle scuole secondarie sarà ridotto ad un livello tollerabile e potrà compiersi qualche ulteriore passo eli-

minando i Provveditorati e provvedendo nei comitati dei Presidi alla scelta degli insegnanti supplenti che saranno ridotti al minimo numero possibile.

Della Università si è già parlato ampiamente ed è un problema che ci appassiona tutti, è un problema del quale a voler parlare a fondo occorrerebbe un intero discorso. Chi vive o ha vissuto nelle Università sa bene quali sono i punti neri e quali sono i punti di merito della Università italiana, perchè quando noi facciamo la critica del nostro ordinamento universitario dimentichiamo i nostri studiosi che nel campo della scienza, delle lettere, della giurisprudenza, ecc. hanno illustrato l'Italia e che qualche volta sono più noti fuori d'Italia che nell'Italia stessa. Quindi non demoliamo la nostra Università, riconosciamo con affetto di figli quelli che sono i suoi difetti e cerchiamo di correggerli. Intanto due punti essenziali del problema universitario erano allo studio e sono stati risolti. L'uno si riferisce alle ristrettezze economiche in cui versava l'Università tutta ed in particolare la ricerca scientifica. Gli onorevoli senatori sanno che nel bilancio si provvede con uno stanziamento di 2.000 milioni per quanto riguarda la ricerca scientifica e credo che questo sia un punto positivo della politica dello Stato italiano. Ma in forza della legge proposta dall'onorevole Ermini abbiamo avuto un altro notevole incremento dei contributi dello Stato verso l'Università che è rappresentato dall'aumento delle dotazioni ordinarie per il mantenimento delle Università passate da 250 milioni a 1200 milioni già nell'esercizio finanziario in corso, aumento che viene ripetuto anche nel nuovo esercizio. Sono circa tre miliardi che l'Università ha avuto di incremento per il suo sviluppo. A questo notevole stanziamento si uniscono i due miliardi (aumento di un miliardo e mezzo rispetto ai 500 milioni dello scorso esercizio) per l'Istituto delle Ricerche.

L'onorevole Panetti ha parlato molto bene, con la sua nota competenza, del problema della ricerca scientifica. Ho avuto l'onore di costituire un Comitato interparlamentare presieduto dall'indimenticabile prof. Guido Castelnuovo. Questo comitato continuerà a funzionare, anche per potere, d'accordo con il Ministero e con il Consiglio delle Ricerche, stabilire un programma organico per la ricerca

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

scientifica in Italia, nel quale si terrà conto dei vari desideri, delle varie proposte (una di queste è stata illustrata ieri anche dall'onorevole Zelioli) che possono essere avanzate nel campo stesso.

Ma un problema, che sembra ed è grave, che è stato sollevato, e sul quale non posso qui tacere, è il problema dell'aumento del numero degli studenti universitari, e soprattutto dell'aumento del numero degli studenti fuori corso. Vi è stata qui una polemica sulle cause di questo fenomeno, che non è più transitorio, per il quale circa un terzo degli studenti iscritti nelle Università italiane, 75.000 su 225.000, è costituito da studenti fuori corso. È un fenomeno grave, e non è inutile soffermarcisi. L'onorevole Giua ha attribuito questo fenomeno al disagio economico; forse in parte esso dipende dal disagio economico, ma il fatto che vi siano degli studenti che devono lavorare per poter vivere e studiare, è un fatto che, se si è intensificato in questi anni, è pur sempre avvenuto: ognuno di noi ha avuto compagni di Università che erano impiegati mentre studiavano. Il fenomeno può essersi sviluppato, ma non può essere decisivo per spiegare che, mentre ieri la percentuale dei fuori corso era minima, oggi rappresenta oltre il 33 per cento degli studenti iscritti nelle Università. Credo che le difficoltà dei corsi universitari siano sempre maggiori, specialmente nelle discipline scientifiche. Il crescente numero delle materie che diventano obbligatorie (ogni giorno si hanno nuove proposte di materie obbligatorie), i nuovi sbarramenti del passaggio da un biennio all'altro, rendono il fenomeno da patologico a fisiologico e di una fisiologia, direi, malsana, che ci deve conturbare e preoccupare. Ecco perchè vedo sempre con molta preoccupazione le proposte di nuove materie obbligatorie in certe Facoltà in cui il numero degli studenti fuori corso raggiunge il 40 per cento e per alcune Università il 50 per cento. È un problema che non posso qui illustrare ampiamente, ma di cui intendo investire il Consiglio superiore della pubblica istruzione ed il Parlamento, per vedere se non convenga, per certi corsi di cinque o sei anni, per non avere un eccessivo gravame, impossibile a sopportarsi, e che aumenta il numero degli studenti fuori corso, riconoscere come realtà della ricerca moderna che ciò che si poteva fare

in certi limiti di tempo, data la maggiore ampiezza dell'insegnamento oggi non può compiersi normalmente nello stesso periodo. È un problema al quale ho già dedicato la mia attenzione e che è connesso ad un altro problema su cui poi mi soffermerò, dei programmi delle scuole secondarie.

Alcuni problemi particolari sono stati toccati anche per le Università; voglio dare una breve risposta. Il numero degli aiuti ed assistenti è inferiore al fabbisogno; il numero dei professori è cresciuto, invero in misura molto limitata, ma, specialmente negli insegnamenti pratici, come la medicina e l'ingegneria, occorre che, accanto all'aumentato numero di professori, cresca il numero degli aiuti e degli assistenti senza il quale l'insegnamento non può svolgersi con efficacia, sia scientifica che didattica. Questo è un problema che è stato sottolineato con molta acutezza da molti oratori ed al quale avevo dedicato la mia attenzione; potremo risolverlo facilmente perchè non mancano coloro che hanno la capacità tecnica e la cultura per essere dei buoni assistenti: è solamente una questione di finanziamento che dobbiamo gradualmente risolvere.

In quanto ad un problema particolarissimo, che è stato accennato qui, quello della mancanza di zelo di certi insegnanti universitari, debbo dire che normalmente l'efficacia dell'insegnamento universitario è notevole, che non conosco che qualche rarissimo caso di insegnanti universitari che non fanno il loro dovere. Voglio assicurare l'onorevole Ciasca, che mi sembra abbia ricordato uno di questi casi, che contro questo professore è aperto un procedimento disciplinare per accertare se per il passato ed il presente abbia compiuto con la dignità necessaria il suo dovere di insegnante.

Da qualche oratore si è chiesta una riduzione del numero delle Università, da qualche altro invece, se non un aumento del numero, che si compia un potenziamento di talune Università come l'Università di Camerino, minacciata di morte se lo Stato non interviene. Dissi l'anno scorso che non mi sembra, per quanto troppe volte sia stato affermato in Italia, che il numero delle Università sia eccessivo, non mi sembra opportuno che alcuna fiaccola di cultura si debba estinguere: si tratterà di dare a queste Università un migliore sviluppo, di coordinarle meglio,

8 Maggio 1952

ma non bisogna estinguere nessuno di questi centri di cultura che, essendo di antica data, rappresentano una tradizione per le Regioni, tradizione che non dobbiamo certamente dimenticare nè sottovalutare. Bisogna ammirare questo sforzo di Regioni anche povere, di fare istruire alla alta cultura i propri figliuoli; è uno sforzo questo che va potenziato e al quale dobbiamo dare il necessario aiuto.

Edilizia scolastica: è la tragedia della scuola italiana, possiamo pure dichiararlo. Scuole distrutte dalla guerra, scuole occupate da sfollati, scuole occupate da altri uffici: purtroppo 10 ho dovuto lamentare, anche recentemente, che la scuola serve a tutto: serve per le votazioni, per gli sfollati e via dicendo. Quando si ha bisogno di locali, la prima cosa che si fa è di chiudere una scuola ed immettervi le persone. Io ho protestato contro questo sistema. Ma questo è un particolare di poca importanza rispetto al fenomeno generale per cui, mentre noi abbiamo avuto una larga distruzione di scuole, in pari tempo abbiamo registrato un notevolissimo aumento di studenti. Tutto questo fa sì che il disagio dell'edilizia scolastica, soprattutto per la pessima distribuzione geografica di questa edilizia in Italia, sia venuto sempre aumentando.

Come risolvere questo problema? Ho sentito suggerimenti molto interessanti da parte degli onorevoli Ciasca, Conti, De Luca, come da altri senatori. Posso dare queste notizie al Senato: ho costituito un ufficio il quale sta facendo una rilevazione della situazione dell'edilizia scolastica in Italia per accertare il numero delle aule disponibili, non solo ma anche lo stato di queste aule, la loro ubicazione al fine di formulare un piano di ricostruzione. Non ho niente contro i piani di ricostruzione: ne ho sempre fatti di piani, ad esempio per la bonifica, quindi non ho niente contro di essi. Naturalmente, in questo campo, la necessità di una programmazione — se non vogliamo parlare di pianificazione — è indispensabile. Ma è indispensabile anche una migliore comprensione di tutti i Ministeri interessati nella questione. L'onorevole Giardina ha accennato alle difficoltà che sono create all'edilizia scolastica dal fatto che non vi è una perfetta coordinazione tra il Ministero della pubblica istruzione — che ha pochissima ingerenza nell'edilizia — ed il Ministero dei lavori pubblici, che è l'organo che dispone, secondo le richieste dei Comuni, i programmi e poi l'esecuzione delle opere stesse. Credo che dovremmo cercare di raggiungere una coordinazione senza la quale noi continueremo a costruire, forse, dei doppioni, e a lasciare molti centri privi di scuole. Questa coordinazione si potrà attuare non appena il censimento che noi stiamo conducendo sulle scuole esistenti, e che sarà completato entro giugno, ci darà un quadro dell'esatta situazione italiana; ed allora sapremo quante sono le aule che ci mancano, perchè i calcoli che noi abbiamo finora fatto, provenienti da fonti diverse, ci danno dati eterogenei: probabilmente la realtà è forse più brutta di quella che noi possiamo anche pensare, o forse potrà essere migliore. In ogni modo, nel mese di giugno, avremo una statistica precisa e completa, perchè da molte regioni ci sono già pervenute informazioni dettagliate che noi stiamo cercando sempre più di affinare. E allora vedremo di compilare dei programmi e vedremo di attuarne l'esecuzione.

Per l'esecuzione di un programma è certo che bisogna abbandonare il concetto dell'edificio fastoso. Noi abbiamo possibilità limitate economicamente e quindi dobbiamo cercare di sfruttarle nel miglior modo possibile. Abbiamo bisogno di opere utili e non semplicemente decorative. Perciò ho indetto un concorso per scuole tipo, basate non solo sul concetto della funzionalità, ma sul concetto della economia connesso con la funzionalità per la migliore utilizzazione dei fondi assegnati per la scuola, in relazione al numero degli alunni che la scuola stessa deve ospitare. Ho questa idea, ed ho già avuto modo di esporla al collega onorevole Rubinacci: che, attraverso una deliberazione del Ministero del lavoro e dei Comuni, si potranno ottenere risultati molto importanti. Del resto so che il Ministero del lavoro si è indirizzato, anche per merito del solerte Ministro, verso molti campi. Bisogna costruire opere utili che poi non siano abbandonate, e le scuole non saranno abbandonate. Anche dei cantieri di lavoro, se i Comuni contribuiranno con materiali, potrà aversi un'utile applicazione nel campo della scuola.

Sono perfettamente d'accordo col relatore che occorre una nuova legge particolare come si fece nel 1911, che eviti gli errori del passato

8 Maggio 1952

e giovi a creare una situazione pratica per cui non siano sempre i Comuni più ricchi a continuare ad approfittare delle provvidenze statali, ma possa esser fatta la loro parte anche ai Comuni più poveri. Dobbiamo impedire che vi siano delle Regioni con scuole dotate di una aula per venti alunni e un'altra regione con scuole dotate di una aula per settanta alunni come in provincia di Nuoro e di Sassari, tanto più che quest'ultimo fatto, oltre a significare due o tre turni di lezioni e ridurre l'efficacia dell'insegnamento, significa che la scuola non viene neanche frequentata perchè troppo lontana da chi ne ha bisogno.

Il problema dell'edilizia occorre che sia studiato sempre in relazione alle possibilità finanziarie. Un problema che sia studiato senza tener conto delle possibilità del credito e del bilancio è destinato a restar privo di attuazione, ma una volta che avremo i dati confido nella collaborazione del Ministero dei lavori pubblici e del tesoro per arrivare all'inizio di una soluzione di un problema che ormai è sul tappeto in maniera imponente. Non sarà risolto in pochi anni. comunque, tenendo conto degli incrementi successivi della popolazione scolastica, dovremo poter dire: a un certo momento il problema sarà risolto e non ci saranno più turni che rendono veramente la scuola elementare uno sperpero inutile di denaro.

Grosso problema che ha dato luogo a censure particolari, è stato quello dei libri di testo. Ho sott'occhio un foglio fornitomi dal senatore Lovera nel quale sono diffuse tutte le critiche che ha ricevuto il Ministero per aver cercato di eliminare il cambio vertiginoso dei libri di testo, grave preoccupazione per molti padri di famiglia. Qui dovrei esaminare le possibilità che abbiamo di intervenire per una migliore regolamentazione. Io sono lontanissimo dall'idea del libro statale, ma dobbiamo studiare d'accordo con gli stessi editori un sistema per cui l'aggravio delle famiglie non continui ad aumentare sempre più eccessivamente, in modo che, mentre le tasse scolastiche sono ancora una piccola cifra, il costo dei libri non rappresenti 30, 40 volte le tasse pagate nel corso dell'anno, e in modo che questo continuo alternarsi di libri di testo trovi un freno che spero possa aversi richiamando gli insegnanti al buon senso, richiamando soprattutto alla collaborazione tra insegnanti e Ministero, fra Ministero e categorie produttrici di libri.

Non è un problema semplicemente economico, come ho visto scritto in quella circolare, ma è anche un problema di serietà della scuola, perchè non possiamo ammettere facilmente che un libro ritenuto buono nel 1952 venga poi scartato per essere sostituito da un altro nell'anno successivo. Questo rappresenta un fenomeno non soltanto spiacevole, ma anche un fenomeno che denota una certa leggerezza nella scelta dei libri di testo. E qui io rispondo anche all'onorevole Platone il quale ha censurato un circolare dell'onorevole Zoli del gennaio di quest'anno, con la quale si vietava l'adozione di un'antologia del professore Natalino Sapegno. Il divieto è stato motivato non da ragioni settarie, ma soprattutto da ragioni morali.

Io ho potuto leggere soltanto qualche brano, fra i tanti brani di cui questa antologia si dice che sia ricca, e non tutti questi brani furono riferiti al Senato dall'onorevole Platone; sono brani che interessano la morale. È un libro destinato alla scuola media, vale a dire un libro per ragazzi e adolescenti dai 10 ai 12 anni, nei quali insinuare certi fermenti di malizia un libro di testo proprio non deve fare.

A pagina, per esempio, 115 di questo libro vi è quel brano ricordato dall'onorevole Platone, ma vi sono anche tanti altri brani; in altri punti del libro vi è, per esempio, a pagina 45, una sconcia allusione ai rapporti sessuali che proprio non deve capitare nelle mani dei ragazzi di quell'età.

DELLA SETA. Per tutti questi motivi vi ho parlato di quel documento da me citato.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Su quel documento, le ho già detto, onorevole Della Seta, che faremo una severa inchiesta, ed è per lo stesso motivo che se troveremo il colpevole e il responsabile di quel documento anche a quello sarà data la sanzione che spetta.

Non possiamo lasciare che un libro che ha un'efficacia molto più larga divulghi quei semi di malizia che sono in quello stesso scritto enunciati e ricordati dall'onorevole Della Seta.

Non voglio leggere al Senato, perchè mi fa veramente ripugnanza, le parole della pagina 49 del libro in cui si parla di Plutone, non si parla di nessun sacerdote, non vi è un'offesa alla religione ma vi è un'offesa alla morale.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

Non voglio neanche leggere i brani contenuti nelle pagine 127 e 137 in cui oltre all'offesa alla religione si apportano delle gravi offese alla morale tanto più gravi in quanto quel libro andava indiscriminatamente in mano a ragazzi e adolescenti di ambo i sessi, quindi tanto più grave il carattere, quanto più perfida e maliziosa è stata la scelta degli autori fatta. Ciò si potrebbe forse tollerare in un libro per i licei ma io sono convinto che l'onorevole Zoli ha fatto sacrosantamente bene ad impedire la diffusione di questo libro che urta contro la morale comune, contro la morale del popolo italiano. Niente motivi preconcetti, dunque, di natura politica! Non è lo scritto di Gramsci che ha provocato la disposizione di Zoli, sono una infinità di altri brani, che non riesco a capire come e perchè siano stati inseriti in un libro, dato che non hanno nessun valore istruttivo. Ecco quindi un altro degli argomenti, che sono stati adottati a sostegno di una nostra politica confessionale nella scuola, che perde di contenuto. Invito gli onorevoli senatori ad acquistare tale libro, a leggerlo e si convinceranno che quel che ho detto è stato troppo poco.

Un altro punto che è stato autorevolmente trattato è quello dei programmi. I programmi scolastici hanno sempre formato oggetto di discussione: io non credo che un programma possa mai essere esente da censure ed anche il programma meglio formulato avrà sempre dei difetti. Ma voglio assicurare il Senato relativamente ai programmi così accuratamente e lodevolmente formulati dalla Consulta didattica, come ho già rassicurato il senatore Croce che si era rivolto a me per avere dei chiarimenti ed al quale ho risposto dicendo che si trattava di semplici proposte, le quali sarebbero state vagliate dal Ministero e non sarebbero state sottratte all'esame del Parlamento. L'onorevole Croce, l'uomo illustre, che aveva creduto di rivolgersi a me, si è dichiarato con la sua lettera del 28 aprile scorso, perfettamente soddisfatto delle mie dichiarazioni e mi ha ringraziato « della lettera così esplicita e chiara che ho ricevuto stamattina », tanto da pregarmi di pubblicarla e io ne ho fatto un sunto dopo che ne ho avuta l'autorizzazione dal destinatario.

Quindi questi programmi rispetto ai quali sono state fatte riserve da tante parti — ne faccio anch'io di riserve — sono degli schemi su cui la discussione sarà certo ampia e mi auguro che per l'anno scolastico 1953-54 — e non certo per l'anno scolastico 1952-53 — coll'approvazione della riforma Gonella, questa discussione possa essere chiusa. Ho perciò fatto stampare e pubblicare i programmi stessi in modo che essi abbiano la massima possibile diffusione e vengano consultati facilmente dal Parlamento che può darci il maggior contributo.

In questa materia ed a questo proposito, voglio dare una precisa risposta all'onorevole Boeri riguardo alla Consulta didattica alla quale si è richiamato con il suo ordine del giorno. La Consulta didattica fu istituita con compiti puramente di studio, con ordinanza ministeriale, il 1º dicembre 1950 poichè si ritenne giustamente che vi fosse la necessità di un organismo che studiasse taluni problemi generali in relazione soprattutto al progetto di legge sulle norme generali sull'istruzione che è stato presentato poi al Parlamento il 13 luglio dell'anno scorso, progetto che io mi propongo, ora che sono stati nominati i relatori, di discutere prestissimo alla Commissione della Camera dei deputati. La Consulta ha trovato perciò un addentellato sia in questo progetto di riforma che prevede una consulta nazionale didattica, sia nell'articolo 15 della legge 30 novembre 1942 che aveva istituito i centri didattici nazionali e un organo di coordinamento tra i centri stessi. La Consulta didattica aveva tra i suoi compiti precipui la formulazione dei programmi per le scuole secondarie ed elementari ed era stata concepita nella stessa ordinanza come un organo provvisorio. Ritengo perciò che, avendo adempiuto egregiamente al principale suo compito, cioè alla formulazione dei programmi, abbia adempiuto il suo ufficio e ritengo che possa essere sostituita con altro organo permanente, che il Parlamento potrà anche discutere quale dovrà essere. Credo di aver risposto con chiarezza alla domanda postami dall'onorevole Boeri e questo posso fare con tanta maggiore sicurezza in quanto il progetto di norme generali sull'istruzione presentato alla Camera che io intendo sostenere confido che possa essere nei prossimi mesi, essen-

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

do già stati nominati i relatori, ampiamente discusso e venire infine al Senato.

Il Senato mi consentirà di dire qualche parola sulle questioni attinenti al problema artistico qui trattato con grande competenza da vari oratori, l'onorevole Cosattini, l'onorevole Ceschi ed altri. È certo che io penserei di chiamare il Ministero della pubblica istruzione con un nome diverso, dargli il nome di Ministero dell'istruzione e delle belle arti: ho pregato l'onorevole Casati di presiedere il Consiglio superiore delle belle arti proprio per marcare l'importanza del problema artístico in Italia. Non è solo un problema di turismo, ma un problema di rieducazione di importanza essenziale per un popolo che ha il gusto dell'arte come lo ha il popolo italiano, gusto che dobbiamo coltivare proprio per l'elevazione del livello della cultura italiana e poi perchè sono persuaso che l'arte sanamente concepita non può che elevare intellettualmente e moralmente coloro che l'ammirano, coloro che hanno la possibilità, che noi vogliamo sempre più estendere, di ammirare i grandi capolavori. Quindi problema di primo piano dal punto di vista della conservazione, problema artistico ma anche problema dello sviluppo dell'arte in Italia. Dal punto di vista della conservazione dei musei, dei monumenti abbiamo fatto un qualche progresso rispetto al passato, aumentando notevolmente lo stanziamento per la ricostruzione dei monumenti danneggiati dalla guerra. È un incremento di 400 milioni circa, e se sarebbe stato desiderabile un incremento maggiore, nelle strettoie della situazione generale costituisce un incremento di notevole portata. Ritengo che, profittando della legge votata in questi giorni dal Parlamento per l'aumento delle tasse d'ingresso nei Musei, qualche maggiore provento possa essere destinato al mantenimento dei musei stessi e delle gallerie più importanti in Italia, mantenimento che si rivela, in certi casi, come elemento di assoluta necessità per la conservazione delle opere d'arte contenute nei musei, mantenimento il quale dovrebbe permettere un più facile accesso in tutti i musei e le gallerie, specialmente nelle ore in cui coloro che hanno necessità di lavoro possono frequentare i musei, che non servono soltanto per i turisti, per coloro che viaggiano per diletto, ma anche per coloro che vogliono elevarsi al disopra della vita quotidiana, in una

atmosfera più alta e che vogliono elevare il proprio spirito nella visione dei grandi capolavori che conserviamo nei musei e nelle gallerie. È per questo che ho accettato ben volentieri la proposta di emendamento del senatore Cosattini. È perciò che assicuro l'onorevole Ceschi e l'onorevole Russo che cercherò di aumentare nel corso dell'esercizio quello stanziamento che è certo insufficiente per l'acquisto delle opere d'arte moderna. Non voglio entrare in merito ai problemi artistici che l'onorevole Ceschi ha trattato con grande competenza. Ritengo però che se in altri periodi di tempo la pittura e la scultura hanno fatto grandi progressi in Italia, se nel '300, '400 e '500 abbiamo avuto un grande sviluppo artistico, ciò è dipeso oltre che dalla materia prima, dagli artisti, anche dal fatto che vi era una maggiore propensione di tutte le classi dirigenti dello Stato, in quel periodo, verso le arti. Noi non possiamo ritenere che negli ultimi 500 anni il livello intellettuale degli italiani, il loro genio artistico si sia così modificato: dobbiamo ritenere che ci siano state delle cause estranee allo stesso temperamento artistico, che sia venuto a mancare qualche condizione indispensabile perchè l'arte potesse fiorire. Dobbiamo non solo rimpiangere la mancanza dei grandi artisti, ma dobbiamo temere che la mancanza di un clima adatto faccia mancare gli artisti. Non so se questa idea sarà accolta da tutti, ma è certo che il grado di importanza sociale e la posizione economica degli artisti, cinque, sei, sette secoli or sono, erano molto maggiori degli attuali. Non possiamo ritornare a quell'epoca, dobbiamo però uscire dalle strettoie dell'ordinamento attuale, per cercare, favorendo le condizioni economiche, di favorire lo sviluppo delle arti.

RICCI FEDERICO. Vi è il totocalcio.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Non è detto che ciò debba escludere che ci sia una parte di italiani che non giochi al totocalcio e che si interessi di altri problemi come questi, o che si interessi di questi e del totocalcio.

RUSSO. Il senatore Ricci voleva dire questo. SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ad ogni modo il problema artistico deve essere di nuovo esaminato. L'istruzione artistica che noi veniamo potenziando potrà giovare, insieme al rinnovato ambiente economico, per sviluppare sempre più questo importante settore

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

della nostra vita, perchè vi sono delle cose in cui possiamo aver dissensi ed indirizzi diversi; cerchiamo i punti in cui siamo d'accordo, cerchiamo di far convergere l'attenzione di tutti perchè non basta che lo Stato aumenti i suoi acquisti nelle varie esposizioni, occorre veramente creare un'atmosfera più rispondente a quello che è il compito di una civiltà moderna, e non dobbiamo abbassarci a considerare la nostra civiltà come una civiltà meccanica; ecco perchè ho sostenuto che l'attività dello Stato nel campo dell'istruzione e dell'arte, è una attività fondamentale e altrettanto necessaria per la vita della Nazione, quanto lo sviluppo dell'industria e dell'agricoltura.

Onorevoli senatori, vi ho trattenuto troppo a lungo e vi ringrazio della vostra attenzione. Ho esaminato i problemi principiali; si sarebbero potuti esaminare molti problemi di dettaglio, ma sarei andato troppo lontano; chiedo scusa se non ho risposto a qualche oratore; cercherò di rispondere quando parleremo degli ordini del giorno. Prego gli onorevoli senatori di considerare questo bilancio come una prova di volontà di libertà, come una prova sincera di volontà di difesa di tutto quello che abbiamo di comune nella nostra civiltà, senza volontà di sopraffazione di alcuna idea. La libertà tutela coloro che credono in essa e tutela anche coloro che non ci credono; è questo il grande vantaggio della libertà democratica: noi vogliamo una scuola libera per tutelare coloro che non credono in essa, vogliamo una libertà della scuola e una scuola conforme alla nostra Costituzione, conforme ai principi della nostra democrazia, e in questa democrazia, di un popolo come l'italiano in cui ci sono sentimenti generali diffusi come il patrimonio della nostra fede religiosa, è giusto che ci preoccupiamo che questa fede non venga offesa, come del resto non vogliamo imporre minimamente con la forza una fede per coloro che non la vogliono. La libertà della scuola tutela la nostra libertà; ma tutela la libertà anche di coloro che non credono in questi principi di sana democrazia ai quali non possiamo decampare. La scuola deve essere fatta per tutti gli italiani, non per una parte di essi, la scuola deve essere libera in modo che tutti gli italiani, che non siano contenti di un determinato ordinamento scolastico, possano trovare l'ordinamento loro confacente. Difendendo questa libertà, onorevoli senatori, difendiamo le minoranze, non la maggioranza, e crediamo di difendere qualcosa di più grande della democrazia, di difendere cioè una nostra civiltà due volte millenaria. (Vivi applausi dal centro e dalla destra).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore a dare l'avviso della Commissione sui ventidue ordini del giorno presentati.

MAGRì, relatore. L'ordine del giorno della senatrice Merlin e del senatore Mancinelli si può prendere in considerazione solo come raccomandazione, perchè importa problemi finanziari non indifferenti. Comunque afferma un principio sul quale ritengo che tutti siamo d'accordo.

Quello del senatore Russo si può accettare senz'altro. L'ordine del giorno dei senatori Panetti, Ciasca, Russo e Lovera può essere accettato in quanto l'onorevole Ministro ha già detto che è allo studio un provvedimento per venire incontro a queste esigenze.

Quello del senatore Molè Salvatore può essere accettato come raccomandazione.

Il primo ordine del giorno del senatore Ciasca può essere accettato. Il secondo, quello riferentesi alla Facoltà di scienze politiche e sociali, poichè proprio in questi giorni è all'esame un disegno di legge che tratta di questa materia, riteniamo che non possa in questo momento esser preso in considerazione, perchè in certo qual modo significherebbe far pronunciare il Senato in anticipo su un disegno di legge che la Commissione ha già in esame in sede referente.

Accetto inoltre il terzo, il quarto e il quinto degli ordini del giorno del senatore Ciasca.

Quanto all'ordine del giorno dei senatori De Luca e Gerini, l'accetto, perchè nella sostanza è una raccomandazione.

Circa il primo ordine del giorno del senatore Tignino, il Ministro ha già fatto delle dichiarazioni in proposito e fra l'altro ha detto che i dati indicati dal senatore Tignino non rispondono alle informazioni che risultano al Ministero e che comunque il problema è già all'esame del Ministero su sollecitazione dei sindacati interessati. Quindi possiamo accettarlo a titolo di raccomandazione.

Il secondo ordine del giorno del senatore Tignino pone un problema troppo impegnativo: quello dello sviluppo della carriera dei maestri

8 Maggio 1952

elementari. Ho già detto nella mia risposta quanto in questa legislatura è stato fatto per gli insegnanti elementari. Non ritengo che si possa immediatamente predisporre un altro provvedimento di questa portata. Pertanto non l'accetto.

Accetto invece l'ordine del giorno dei senatori Ceschi e Russo.

Quanto all'ordine del giorno del senatore Ciampitti, esso tratta in forma più vasta un problema che con riferimento a un singolo caso è accennato nell'ordine del giorno del senatore Molè; quindi anche questo si può accettare come raccomandazione perchè importa un provvedimento di più vasta portata.

PRESIDENTE. Sono due i provvedimenti che invoca.

MAGRì, relatore. Per quanto riguarda l'assegnazione delle classi di nuova istituzione si può senz'altro accettare, ma non così per quanto riguarda le sezioni staccate perchè il provvedimento è più complesso.

In merito all'ordine del giorno del senatore Boeri, l'onorevole Ministro ha già detto che di fatto la Consulta ha finito i lavori; quindi posso accettare quest'ordine del giorno.

Si può del pari accettare l'ordine del giorno del senatore Conti perchè già il Ministro, rispondendo, ha detto che il Governo è in questo ordine di idee.

L'ordine del giorno dei senatori Silvestrini, Alberti Giuseppe ed altri tratta di un problema più delicato perchè si vorrebbe aggiungere nella Facoltà di medicina ancora un'altra cattedra come insegnamento obbligatorio; si complicherebbe così quella situazione, che è stata denunciata qui e per cui il numero dei fuori corso ha destato tante preoccupazioni. Se si tratta quindi di istituire una cattedra con l'insegnamento a carattere obbligatorio ritengo che la Commissione non può dare parere favorevole.

La Commissione accetta l'ordine del giorno Zelioli, quello del senatore Gasparotto e anche quello del senatore Di Rocco.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Carelli non assumo un impegno, ma lo accetto come raccomandazione. Del resto proprio ieri la nostra Commissione ha votato un contributo per l'università di Camerino.

Anche l'ordine del giorno Palumbo si può accettare, ma a titolo di raccomandazione. Già

l'onorevole Ministro ha detto di aver richiesto dei provvedimenti al Tesoro per venire incontro alle esigenze prospettate dalla senatrice Palumbo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego di dare il suo avviso sugli ordini del giorno.

Accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Merlin Angelina, che la Commissione accetta come raccomandazione?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Lo accetto anch'io come raccomandazione. Accetto l'ordine del giorno Russo, l'ordine del giorno Panetti; l'ordine del giorno del senatore Molè Salvatore, che riguarda l'istituzione del liceo classico autonomo a Vittoria, lo accetto come raccomandazione.

Accetto il primo ordine del giorno del senatore Ciasca; non accetto il secondo, ma accetto il terzo, il quarto e il quinto.

PRESIDENTE. Accetta l'ordine del giorno del senatore De Luca?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Mi impegno di esaminare la questione e quindi l'accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accetta il primo ordine del giorno del senatore Tignino, che la Commissione ha accettato come raccomandazione?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Lo accetto anche io come raccomandazione. Non accetto, invece, il secondo.

Accetto l'ordine del giorno del senatore Ceschi; accetto l'ordine del giorno del senatore Ciampitti come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accetta l'ordine del giorno Boeri?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. È superato dalle dichiarazioni da me già fatte circa la Consulta didattica.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo parere sull'ordine del giorno Conti.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Accetto tale ordine del giorno che sottoporrò al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Accetta l'ordine del giorno dei senatori Silvestrini e Alberti Giuseppe?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Anche per quanto riguarda tale ordine del giorno lo sottoporrò al Consiglio superiore

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

della pubblica istruzione che dovrà dare il suo parere in merito.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accetta l'ordine del giorno Zelioli?

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sottoporrò anche questo al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno formulato dal senatore Gasparotto?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Lo accetto.

PRESIDENTE. E l'ordine del giorno Di Rocco?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Accetto anche quello.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accetta l'ordine del giorno del senatore Carelli?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Posso accettare tale ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Palumbo Giuseppina?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono perchè i rispettivi ordini del giorno siano messi in votazione.

CASTAGNO. Faccio mio l'ordine del giorno dell'onorevole Merlin Angelina, che è assente, e trasformo l'ordine del giorno stesso in raccomandazione.

RUSSO. Insisto.

CIASCA. Come secondo firmatario dell'ordine del giorno Panetti, non insisto perchè sia messo in votazione.

MOLÈ SALVATORE. Non insisto.

CIASCA. Dei miei cinque ordini del giorno desidero che sia messo in votazione solo il quarto e cioè quello riguardante la « Dante Alighieri ».

DE LUCA. Non insisto.

TIGNINO. Non insisto.

RUSSO. Come secondo firmatario dell'ordine del giorno Ceschi, insisto perchè sia messo in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Ciampitti, ella ha già dichiarato di non insistere perchè il suo ordine del giorno sia messo ai voti. Mantiene questa sua dichiarazione?

CIAMPITTI. Sì.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai successivi ordini del giorno.

BOERI. Insieme al collega Parri io chiedo la soppressione della Consulta didattica. Il Ministro mi ha detto che essa verrà abolita; quindi non c'è più ragione perchè il mio ordine del giorno sia messo ai voti.

CONTI. Insisto perchè il mio ordine del giorno sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Non essendo presenti i senatori Alberti Giuseppe, Silvestrini e Pieraccini, chiedo al quarto firmatario senatore Ciasca se insiste nel chiedere che questo ordine del giorno sia messo ai voti.

CIASCA. No, lo trasformo in raccomandazione.

ZELIOLI. Anch'io trasformo il mio in raccomandazione.

GASPAROTTO. Insisto perchè il mio ordine del giorno sia messo ai voti.

DI ROCCO. Anch'io.

CARELLI. L'onorevole Segni ha dichiarato di accettare il mio ordine del giorno come raccomandazione. Come il Ministro intende considerare questa raccomandazione?

PRESIDENTE. Con benevolenza. Onorevole Ministro, si associa a questa mia interpretazione del suo parere?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Sì.

CARELLI. Non insisto allora perchè l'ordine del giorno sia messo ai voti.

PALUMBO GIUSEPPINA. Io trasformo il mio ordine del giorno in raccomandazione, ma mi permetto far presente all'onorevole Ministro, che il problema dei maestri nelle carceri non è uguale a quello dei maestri nelle caserme, per la qualità degli allievi e per il luogo dove si svolge la scuola.

Dunque, raccomando una particolare attenzione per questo problema.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Russo. Se ne dia lettura.

CERMENATI. Segretario:

« Il Senato della Repubblica, riconosciuta la importanza nazionale della funzione scientifica ed applicativa svolta dall'Istituto italiano di speleologia istituito nel 1928 e finito per esaurimento di fondi nel 1946, invita il Governo a ricostituirlo sollecitamente, tenendo presente la necessità di riattivare un centro propulsore e coordinatore delle esplorazioni e

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

delle ricerche scientifiche nelle regioni carsiche italiane, che nell'Italia meridionale hanno tale sviluppo ed importanza da poter competere con la Venezia Giulia, come è esempio il complesso mirabile di Castellana (Bari) ».

PRESIDENTE. Chi approva quest'ordine del giorno, accettato dalla Commissione e dal Governo, è pregato di alzarsi.

#### (È approvato).

Passiamo all'ordine del giorno presentato dai senatori Ciasca, Persico e Parri. Se ne dia lettura.

#### CERMENATI, Segretario:

« Il Senato fa voti che la Società nazionale « Dante Alighieri », tanto benemerita per la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, possa trovare anche nel bilancio della Pubblica istruzione, e non soltanto nella generosità dei privati, i mezzi idonei per conseguire la sua alta finalità culturale e patriottica ».

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ordine del giorno, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

#### (È approvato).

Si dia ora lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Ceschi e Russo.

#### CERMENATI, Segretario:

« Il Senato della Repubblica, rilevata l'esiguità dello stanziamento previsto nel capitolo 201 — mentre aderisce alla proposta della Commissione di elevarlo da lire 25.000.000 a lire 35.000.000 — richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di incrementarlo ulteriormente per soddisfare con minori ristrettezze alle esigenze molteplici del vasto mondo dell'arte;

in particolare richiama l'attenzione del Ministro della pubblica istruzione sulla opportunità di assistere gli artisti con l'istituzione di organismi di tutela professionale e con l'organizzazione di un'attrezzatura su base regionale e provinciale che permetta, attraverso un vaglio graduale, l'ascesa dei migliori alle esposizioni nazionali e internazionali ».

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ordine del giorno, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'ordine del giorno Conti. Se ne dia lettura.

# CERMENATI, Segretario:

« Il Senato della Repubblica, ritenendo necessario un energico intervento del potere centrale presso i Comuni d'Italia, per la revisione e la rettifica dei criteri generalmente seguiti dagli enti locali nel provvedere alla costruzione di edifici scolastici;

invita il Ministro della pubblica istruzione a svolgere la più vigorosa azione per l'adozione di nuovi criteri di distribuzione e di costruzione, intesi:

- 1) ad avversare, anche per le grandi città, la costruzione di grandi edifici, spesso, ad onta della loro grandiosità, insufficienti e, nei riguardi dell'igiene e della salubrità, deficienti;
- 2) a vietare nei medi e piccoli Comuni la costruzione di grandi edifici e con maggiore decisione quelli progettati con eccesso di esigenze architettoniche, e a prescrivere, in certi casi, la costruzione, in luogo di uno, di due edifici;
- 3) a stabilire per le campagne la distribuzione di molte modeste case per la scuola, con annessa abitazione per l'insegnante e con campicello per esercitazioni coltivatrici, affinchè i fanciulli possano accedere alla scuola senza percorenza di chilometri di strada».

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ordine del giorno, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

#### (È approvato).

Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Gasparotto.

# CERMENATI, Segretario:

« Il Senato si affida alla promessa, già data dal Governo, di presentare all'approvazione del Parlamento il disegno di legge sulla difesa del paesaggio, insistentemente reclamata dalla pubblica opinione e dalle organizzazioni arti-

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

stiche del Paese, e, secondo le notizie già date al Senato, da tempo predisposto dai competenti organi ministeriali ».

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ordine del giorno, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia infine lettura dell'ordine del giorno del senatore Di Rocco.

#### CERMENATI, Segretario:

#### « Il Senato, considerato:

- a) che nelle scuole e negli istituti tecnici agrari l'insegnamento delle discipline agrarie ha assoluta prevalenza su ogni altro insegnamento:
- b) che per tale esigenza è indispensabile che il capo d'istituto sia persona d'indiscussa competenza specifica e perciò in possesso di laurea in scienze agrarie anche perchè egli è, di norma, il direttore della azienda agraria annessa alla scuola;
- c) che per tali motivi si manifestano nocive alla finalità e al razionale sviluppo dei suddetti tipi di scuole le disposizioni del regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, e quelle del decreto ministeriale 10 agosto 1947 che ammettono alla direzione e alla presidenza delle scuole considerate i professori in possesso di altre lauree tecniche;

invita il Ministro della pubblica istruzione a ripristinare la norma della legge organica sull'istruzione tecnica 15 giugno 1931, n. 889, nella interpretazione fornita dal successivo regio decreto 25 settembre 1934, n. 1680 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ordine del giorno, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni, passo ora all'esame dei 270 capitoli dello stato di previsione, dei quali 240 relativi alla spesa ordinaria e 30 alla spesa straordinaria, con l'intesa che la semplice lettura di essi equivarrà ad approvazione qualora nessuno chieda di parlare e non siano presentati emendamenti.

Avverto che con l'approvazione del capitolo 1 si intenderà approvato anche l'allegato 1, con quella del capitolo 27 anche l'allegato 2, con quella del capitolo 58 anche l'allegato 3, con quella del capitolo 72 anche l'allegato 4, con quella del capitolo 82 anche l'allegato 5, con quella del capitolo 92 anche l'allegato 6, con quella del capitolo 95 anche l'allegato 7, con quella del capitolo 104 anche l'allegato 8; con l'approvazione del capitolo 113 si intenderà altresì approvato anche l'allegato 9, con quella del capitolo 116 anche l'allegato 10, con quella del capitolo 126 anche l'allegato 11, con quella del capitolo 130 anche l'allegato 12, con quella del capitolo 142 anche l'allegato 13, con quella del capitolo 164 anche l'allegato 14, con quella del capitolo 181 anche l'allegato 15, con quella del capitolo 182 anche l'allegato 16 e, infine, con l'approvazione dei 61 capitoli indicati nell'allegato 17 si intenderà approvato anche quest'ultimo allegato, concernente gli stanziamenti che devono essere considerati come spese di investimento per i fini specificamente indicati.

Fo presente che da parte della Commissione sono stati presentati 15 emendamenti a 15 capitoli dello stato di previsione. Due di tali emendamenti concernono la sola denominazione dei capitoli, mentre gli altri 13 concernono mutamenti negli stanziamenti; di questi mutamenti 9 sono in aumento per un complesso di 100 milioni e 4 in diminuzione per un pari importo: gli aumenti e le diminuzioni proposte si compensano quindi tra di loro.

Il relatore inoltre a titolo personale ha presentato due emendamenti, uno relativo allo spostamento di 50 milioni del capitolo 40 al capitolo 45 ed uno relativo alla denominazione del capitolo 94. Il senatore Cosattini, poi, unitamente ai senatori Momigliano e Filippini, ha proposto un emendamento alla denominazione del capitolo 253, emendamento già illustrato dal senatore Cosattini nel corso del suo intervento nella discussione generale.

(Senza discussione, sono approvati i capitoli da 1 a 39).

Si dia lettura del capitolo 40. CERMENATI, Segretario:

Cap. 40. — Spese per stipendi, assegni ed altre competenze di carattere generale al per-

8 Maggio 1952

sonale insegnante nelle scuole elementari. — Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiarie (*Spese fisse*) lire 81 miliardi.

PRESIDENTE. Il senatore Magrì ha proposto di diminuire lo stanziamento da lire 81 miliardi a lire 80 miliardi e 950 milioni.

Il senatore Magrì ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

MAGRì, relatore. Si tratta dello spostamento di 50 milioni dallo stanziamento, maggiorato di 3 miliardi. Si diminuisce di 50 milioni questo stanziamento per poter andare incontro alle esigenze prospettate da varie parti ed anche in sede sindacale per gli insegnanti delle scuole sussidiarie di enti pubblici, dato che ad essi non si sono potuti estendere i miglioramenti già votati per legge per gli insegnanti dipendenti dallo Stato. Mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo avviso su questo emendamento.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il capitolo 40 con l'emendamento proposto dal senatore Magrì, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(Senza discussione sono approvati i capitoli da 41 a 44).

Si dia lettura del capitolo 45. CERMENATI, Segretario:

Cap. 45. — Contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate, lire un miliardo.

PRESIDENTE. Il senatore Magrì ha proposto di aumentare questo stanziamento a lire 1.050.000.000. Con questo emendamento si compensa la diminuzione già apportata allo stanziamento del capitolo 40.

Metto ai voti il capitolo 45 con questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(Senza discussione, sono approvati i capitoli dal 46 al 67).

Si dia lettura del capitolo 68. CERMENATI, Segretario:

Cap. 68. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'articolo 85 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, lire 90 milioni.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto di diminuire tale stanziamento a 70 milioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per illustrare questo emendamento.

MAGRì, relatore. Questa riduzione da 90 a 70 milioni viene proposta perchè alle esigenze qui previste si può provvedere largamente anche con i due miliardi stanziati per la istruzione popolare. Di conseguenza si ravvisa l'opportunità di decurtare questo capitolo di venti milioni, dato che, purtroppo, dobbiamo fronteggiare il bisogno di altri capitoli e non ci è dato di attingere ad altri bilanci.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il suo avviso.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il capitolo 68 con questo emendamento. Coloro i quali sono favorevoli, sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

(Senza discussione, sono approvati i capitoli da 69 a 88).

Si dia lettura del capitolo 89. CERMENATI, Segretario:

Cap. 89. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche — Spese per l'acquisto di pubblicazioni da distribuirsi ai licei scientifici — Spese per l'acquisto di quadri, stampe ed altro per l'adornamento e il decoro, a fine educativo, dei locali scolastici — Spese per le esercitazioni pratiche e per proiezioni luminose di carattere didattico e scientifico, lire 40 milioni.

PRESIDENTE. A questo capitolo la Commissione propone un maggiore stanziamento di 10 milioni.

Onorevole relatore, la prego di illustrare questo emendamento.

8 Maggio 1952

MAGRì, relatore. La Commissione ha creduto di proporre l'aumento di 10 milioni nella spesa per l'acquisto di materiale scientifico e didattico per la istruzione classica, scientifica e magistrale, perchè la cifra era rimasta invariata dal bilancio dell'anno scorso in 40 milioni; ma, purtroppo, le necessità in questo campo sono molto gravi e perciò la Commissione pensa di utilizzare 10 dei milioni tolti ad altro capitolo per accrescere questo stanziamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accetta l'emendamento della Commissione?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il capitolo 89 con l'emendamento proposto dalla Commissione e accettato dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

(Senza discussione, sono approvati i capitoli da 90 a 93).

Si dia lettura del capitolo 94. CERMENATI, Segretario:

Cap. 94. — Sussidi e spese per l'educazione fisica, lire 1.000.000.

PRESIDENTE. I senatori Magrì ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere nella denominazione del capitolo le parole: « e per le accademie di educazione fisica ».

MAGRì, relatore. La Commissione propone di modificare la dicitura del capitolo 94 solo per affermare la sua buona volontà e affinchè il Ministero possa in un successivo bilancio o con una nota di variazione provvedere alle Accademie di educazione, fisica, cioè provvedere alla preparazione dei futuri insegnanti di educazione fisica. Attualmente questa materia è rimasta dal dopoguerra molto in disordine. La Commissione insiste quindi sull'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego di dare il suo avviso.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Quindi la denominazione del capitolo 94 resterebbe formulata così: « Sussidi e spese per l'educazione fisica e per le Accademie di educazione fisica ».

Metto ai voti il capitolo 94 così emendato. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

(Senza discussione, sono approvati i capitoli da 95 a 149).

Si dia lettura del capitolo 150. CERMENATI, Segretario:

Cap. 150. — Indennità alle Commissioni degli esami di Stato per l'abilitazione professionale, lire 30.000.000.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto che allo stanziamento di questo capitolo siano sostituite le parole: « per memoria ».

Onorevole Ministro, accetta questo emendamento?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. L'accetto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il capitolo 150 con l'emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

(Senza discussione, sono approvati i capitoli da 151 a 173).

Si dia lettura del capitolo 174. CERMENATI, Segretario:

Cap. 174. — Assegni alle accademie ed ai corpi scientifici e letterari, alle società e agli enti culturali — Deputazioni e Società di storia patria — Unione accademica nazionale — Spese inerenti ai fini dei detti istituti lire 75.000.000.

PRESIDENTE. La Commissione propone un aumento nello stanziamento di 25 milioni. Il senatore Magrì ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

MAGRì, relatore. Mantengo questo emendamento e nello stesso tempo vorrei fare una dichiarazione. Mentre insistiamo per questo aumento dello stanziamento per le accademie, i corpi scientifici e letterari, le società e gli enti culturali, vogliamo rivolgere raccomandazione al signor Ministro perchè si tenga conto in questo momento che l'Istituto di studi filosofici, che ha avuto sinora l'assegna-

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

zione di un milione, ha necessità di un ulteriore aumento, possibilmente nella misura di 4 milioni.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accetta l'emendamento proposto dalla Commissione?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Accetto l'emendamento ed anche la raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il capitolo 174 con l'emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del capitolo 175. CERMENATI, Segretario:

Cap. 175. — Contributi a favore della Giunta centrale per gli studi storici, dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, per il funzionamento del Museo centrale del Risorgimento, dell'Istituto italiano per la storia antica e scuola annessa, dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e scuola annessa, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e scuola annessa e dell'Istituto italiano di numismatica lire 19.450.000.

PRESIDENTE. La Commissione propone un aumento di 10 milioni.

Domando alla Commissione se insiste in questo emendamento.

MAGRì, relatore. La Commissione insiste nel suo emendamento. Si tratta di cinque istituti storici di grande importanza che devono affrontare l'onere di pubblicazioni costosissime e di grande interesse scientifico.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accetta questo emendamento?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il capitolo 175 con l'emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al capitolo 176. Se ne dia lettura. CERMENATI, Segretario:

Cap. 176. — Assegno a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei (decreto legislativo 27

marzo 1948, n. 472 e legge 4 luglio 1950, numero 570) lire 55.000.000.

PRESIDENTE. La Commissione propone un aumento di 5 milioni.

Domando alla Commissione se insiste su questo emendamento.

MAGRì, relatore. Insistiamo su questo emendamento. Si tratta di un aumento relativamente modesto che deve permettere anche di fronteggiare le spese relative ad un disegno di legge approvato in Commissione per l'aumento di spese per premi ai professori delle scuole secondarie.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accetta questo emendamento?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il capitolo 176 con l'emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

(Senza discussione, sono approvati i capitoli dal n. 177 al n. 186).

Si dia lettura del capitolo 187. CERMENATI, Segretario:

Cap. 187. — Indennità di missione e rimborso di spese di trasporto al personale non di ruolo, lire 8.000.000.

PRESIDENTE. La Commissione propone di aggiungere alla denominazione del capitolo le parole: « Rimborso spese agli ispettori onorari dei monumenti e degli scavi (art. 51, legge 27 giugno 1907, n. 386).

Domando alla Commissione se insiste su questo emendamento.

MAGRì, relatore. Insistiamo nell'emendamento. Esso tende a superare le difficoltà che incontra l'amministrazione per rimborsare agli ispettori onorari le spese, che devono affrontare per particolari missioni.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro se accetta l'emendamento.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il capitolo 187 con l'emendamento proposto dalla Commissione

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(Senza discussione, sono approvati i capitoli 188 e 189).

Si dia lettura del capitolo 190. CERMENATI, Segretario:

Cap. 190. — Accademie di belle arti e licei artistici — Spese per fitto e manutenzione di locali — Spese per riscaldamento, stampati, cancelleria e varie di ufficio — Saggi scolastici — Acquisto e conservazione di mobili, di strumenti e del materiale artistico, didattico e librario — Spese per mostre artistiche — Spese per modelli viventi, lire 35.000.000.

PRESIDENTE. La Commissione propone di aumentare lo stanziamento di cinque milioni. Chiedo all'onorevole relatore se la Commissione insiste su questo emendamento.

MAGRì, relatore. La Commissione insiste nel proporre lo stanziamento. Si tratta di fronteggiare spese inderogabili, tra l'altro per il riscaldamento.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro se accetta l'emendamento.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il capitolo 190 con l'emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del capitolo 191. CERMENATI, Segretario:

Cap. 191. — Conservatori di musica e biblioteche annesse — Fitto e manutenzione di locali — Spese per riscaldamento, stampati, schede e varie di ufficio — Spese per saggi scolastici — Acquisto e conservazione di mobili, di strumenti musicali e di materiale didattico, artistico e librario — Spese per le esercitazioni orchestrali e vocali, lire 40 milioni.

PRESIDENTE. La Commissione propone un aumento di stanziamento di 5 milioni.

Insiste la Commissione nell'emendamento? MAGRì, *relatore*. Insiste per la ragione già detta per il capitolo precedente.

PRESIDENTE, Domando all'onorevole Ministro se accetta l'emendamento.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il capitolo 191 con l'emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(Sonza discussione, sono approvati i capitoli da 192 a 200).

Si dia lettura del capitolo 201. CERMENATI, Segretario:

Cap. 201. — Arte contemporanea — Spese per acquisti di opere d'arte e per il loro collocamento; per aiuti e premi di incoraggiamento ad artisti; per borse di perfezionamento; per il pensionato artistico; per contributi a mostre, esposizioni e raccolte pubbliche; per aiuti ad istituzioni, fondazioni, enti e comitati; per la vigilanza su esposizioni in Italia e all'estero, sull'industria artistica e sull'artigianato, sull'attività edilizia e degli artisti viventi; per studi e ricerche sull'urbanistica; per sovvenzioni e pubblicazioni sull'arte e sugli artisti contemporanei: per la istituzione e il funzionamento dell'archivio bibliografico e iconografico dell'arte contemporanea; per l'organizzazione di concorsi per la progettazione e l'esecuzione di opere d'arte, lire 25.000.000.

PRESIDENTE. La Commissione propone che lo stanziamento sia aumentato di 10 milioni. Domando alla Commissione se insiste.

MAGRì, relatore. Insistiamo nell'emendamento a favore dell'arte contemporanea, perchè è necessario dare maggiore disponibilità al Ministero per l'acquisto di opere d'arte e per concedere premi agli artisti.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro se accetta l'emendamento.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il capitolo 201 con l'emendamento proposto dalla Commissio-

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

ne ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(Senza discussione, sono approvati i capitoli 202 e 203).

Si dia lettura del capitolo 204. CERMENATI, Segretario:

Cap. 204. Musei gallerie, pinacoteche e sedi delle collezioni archeologiche e artistiche statali — Spese per la manutenzione e lo adattamento dei locali — Spese per l'acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica e spese per la loro conservazione; spese per l'attività didattica dei musei e delle gallerie e per le mostre d'arte antica. lire 80.000.000.

PRESIDENTE. A questo capitolo la Commissione propone un aumento nello stanziamento di 20 milioni.

Domando alla Commissione se insiste nello emendamento.

MAGRÌ, relatore. La Commissione insiste. PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di esprimere il suo proposito.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il capitolo 204 con l'emendamento proposto dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del capitolo 205. CERMENATI, Segretario:

Cap. 205. Spese per acquisti per l'esercizio del diritto di prelazione, ed espropriazioni per pubblica utilità di immobili di interesse archeologico e monumentale, per memoria.

PRESIDENTE. La Commissione propone di aggiungere alla denominazione le parole: « e di cose mobili di interese artistico (legge 1º giugno 1939, n. 1089).

Domando alla Commissione se insiste nell'emendamento. MAGRÌ, relatore. La Commissione insiste. PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se è favorevole all'emendamento.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il capitolo 205 con l'emendamento proposto dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(Senza discussione, è approvato il capitolo 206).

Si dia lettura del capitolo 207. CERMENATI, Segretario:

Cap. 207. — Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione degli edifici e monumenti scoperti - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Esplorazioni archeologiche all'estero - Pubblicazione delle « Notizie degli scavi » - Spese inerenti agli studi ed alla compilazione della Carta archeologica d'Italia - Rilievi, piante, disegni - Sussidi per scavi non governativi lire 50.000.000.

PRESIDENTE. La Commissione propone di aumentare lo stanziamento di 10.000.000.

Domando alla Commissione se insiste nello emendamento.

MAGRì, relatore. Insistiamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro è favorevole all'emendamento?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il capitolo 207 con l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(Senza discussione, sono approvati i capitoli dal 208 al 237).

Si dia lettura del capitolo 238. CERMENATI, Segretario:

Cap. 238. — Contributo alla Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica lire 20.000.000.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

PRESIDENTE. Su questo capitolo ha chiesto di parlare il senatore Lamberti. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Non illustrerò per l'ennesima volta l'importanza della cinematografia scolastica. Voglio sottolineare la mia soddisfazione perchè alla dizione « per memoria » si comincia a sostituire nei bilanci della Pubblica istruzione qualche assegnazione concreta per la Cineteca. Se sarà possibile, nel corso dell'anno finanziario, reperire altri fondi per migliorare questo servizio, sarà cosa desiderabile. Sarà certamente necessario anche un nuovo strumento legislativo, di cui prego il Ministro di voler prendere l'iniziativa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il capitolo 238. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(Senza discussione, sono approvati i capitoli da 239 a 252).

Si dia lettura del capitolo 253. CERMENATI, Segretario:

Cap. 253. — Spese per la retribuzione e assegni vari agli insegnanti dei corsi e nuclei di scuola popolare - Assistenza agli alunni bisognosi - Indennità di missione e rimborso spese di trasporto - Contributo agli Enti gestori di corsi popolari - Spese per i centri di lettura, corsi di aggiornamento, convegni didattici, centri informativi - Sussidi ad insegnanti - Commissioni di studio per la lotta contro l'analfabetismo - Spese per pubblicazioni e materiale didattico, acquisto e stampa manuali e opuscoli e spese di trasporto lire 2.000.000.000.

PRESIDENTE. Su questo capitolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Cosattini, che l'ha già svolto in sede di discussione generale; emendamento tendente ad aggiungere alla denominazione le seguenti parole: « Emolumenti e spese per lo svolgimento di attività didattiche popolari mediante corsi e visite guidate nelle pinacoteche e nei musei ».

Il relatore ed il Ministro si sono già dichiarati favorevoli, Metto quindi ai voti il capitolo 253, con lo emendamento proposto dal senatore Cosattini ed accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del capitolo 254. CERMENATI, Segretario:

Cap. 254. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico, di proprietà dello Stato o degli enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili lire 1.500.000.000.

PRESIDENTE. La Commissione propone una diminuzione di 30.000.000.

Il Ministro ha dichiarato di accettare questo emendamento.

Metto pertanto ai voti il capitolo 254, con questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(Senza discussione, sono approvati i capitoli da 255 a 266).

Si dia lettura del capitolo 267.

CERMENATI, Segretario:

Cap. 267. — Rimborsi ad enti, istituti, associazioni e comitati per le prestazioni presso convitti e collegi, a favore di alunni appartenenti alle categorie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 (articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27) lire 180.000.000.

PRESIDENTE. La Commissione propone una diminuzione di 20.000.000.

L'onorevole Ministro ha dichiarato di accettare anche questo emendamento.

- 33192 --

8 Maggio 1952

Metto ai voti il capitolo 267 con questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(Senza discussione, sono infine approvati i capitoli da 268 a 270, il riassunto per titoli e il riassunto per categorie).

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Fo presente che la Commissione ha proposto di modificare gli ultimi due capoversi dell'articolo 2, diminuendo lo stanziamento previsto nel primo di essi da lire 1 miliardo e 500 milioni a lire 1 miliardo e 470 milioni e lo stanziamento contenuto nel secondo da lire 265 milioni a lire 245 milioni.

Avverto inoltre che nel penultimo capoverso del testo proposto dalla Commissione, deve essere corretto l'errore di stampa in esso contenuto: alla cifra stampata di lire 1.470.000 deve essere cioè sostituita la cifra di lire 1.470.000.000.

La Commissione insiste nei suoi emendamenti?

MAGRì, relatore. Sì, onorevole Presidente. PRESIDENTE. Quale è l'avviso del Governo sui predetti emendamenti?

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Li accetto.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dei due articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione, con la correzione da me indicata.

CERMENATI, Segretario:

#### Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

### Art. 2.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1952-53 le seguenti assegnazioni:

lire 100.000.000, quale concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da

Comuni e da Corpi morali per la ricostituzione e la riparazione dell'arredamento e del materiale didattico delle Scuole elementari, distrutti o danneggiati da eventi bellici;

lire 500.000.000, per la concessione di un contributo straordinario per il funzionamento dei Patronati scolastici;

lire 2.000.000.000 per la concessione di contributi straordinari agli Istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle Università, degli istituti di istruzione superiore, degli osservatori astronomici, delle scuole di ostetricia e degli altri istituti scientifici speciali per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico;

lire 2.000.000.000 per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, nonchè per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo stesso e per diffondere l'istruzione nel popolo;

lire 1.470.000.000 quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi, e loro suppellettili;

lire 245.000.000, di cui ai capitoli dal n. 266 al n. 270, quali spese per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Sapori. Ne ha facoltà.

SAPORI. Onorevole Presidente. L'altro giorno, nel tenere un discorso, politico, in occasione del dibattito sul bilancio della Pubblica istruzione lo impostai su premesse culturali, pensando che non esista antitesi tra politica e

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

cultura e tanto meno tra politica e storia; anzi, ritenendo che una più sicura conoscenza del passato faciliti la comprensione del presente e getti un fascio di luce addirittura sull'avvenire.

L'onorevole Ciasca, che è di diverso parere, ha creduto di superare l'imbarazzo delle molte domande che avevo imperniato su una documentazione da nessuno invalidata come inesatta — da nessuno e quindi nemmeno da lui — paragonandomi al famoso Orlando sulla groppa del famoso cavallo.

Forse il dotto umorismo può avere efficacia se si abbia davanti agli occhi la gran mole del mio corpo panciuto. Allora, si può pensare, povero cavallo! Altrimenti, però, povero Ciasca...

Comunque oggi, non disarcionato da nessuna impennata equina, torno con i piedi sulla terra per dichiarare il mio voto sul bilancio.

Premesso che il persistere nella linea di condotta dell'onorevole Gonella avrebbe significato portare la scuola a sicura rovina, riconosco che il ministro Segni se ne è allontanato: nei limiti, si intende, della correttezza verso il suo predecessore, e per quanto glielo consentono le direttive politiche governative nel loro complesso.

Di tale sua buona volontà gli do atto da avversario leale, e da cristiano — (ammesso che dopo la disquisizione teologica dell'onorevole Magrì vogliate ancora ammettermi nella comunità cristiana) — che rispetta la massima « non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te », e nulla avrebbe più caro che fosse applicata anche nei suoi confronti.

In questo caso, per esempio, l'onorevole Lovera non avrebbe detto, come ha detto: « l'onorevole Sapori non ha bisogno, secondo ha affermato la "Civiltà Cattolica", di attendere ordini da Mosca: li previene ».

Citai, senza insorgere, il testo della « Civiltà Cattolica » a commento del Congresso della Scuola di Livorno da me presieduto. Ricordo ora, ugualmente senza risentimento, l'espressione ancor più maliziosa del collega Lovera.

Trenta anni di ininterrotta esperienza — e non conta se ieri al posto di Mosca si parlava di Londra o di Washington — mi hanno insegnato che lo slogan politico si ripete, piuttosto che con la volontà di offendere diretta-

mente una persona, con il proposito di colpire, genericamente, l'avversario.

Non per nulla, del resto, nel mio discorso di giorni or sono mi attardai a distinguere tra la costituzione mentale del *dogmatico* e la costituzione mentale del *laico*. L'onorevole Lovera ha confermato, proprio con quella sua infelice espressione, la verità della distinzione da me fatta.

E torno al voto. Come uomo credo che l'onorevole Segni avverta che è dovere del Ministro dirigere la scuola nell'interesse non di un partito ma dello Stato. Come parlamentare, comunque, non posso, fin da questo momento, accordargli piena fiducia. Pertanto egli voglia interpretare la mia astensione dal voto come l'attesa di un avversario sereno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

## Presentazione di relazione.

LAMBERTI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della maggioranza della 6ª Commissione permanente, la relazione sul disegno di legge:

« Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori » (2230).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Lamberti della presentazione della predetta relazione che sarà stampata e distribuita. Il relativo disegno di legge sarà inscritto nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Votazione per la nomina di un componente della Commissione parlamentare consultiva per l'Ente per la colonizzazione del delta padano, preveduta dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Votazione per la nomina di un componente della Commissione parlamentare consultiva

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

per l'Ente per la colonizzazione del delta padano, preveduta dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841 ».

Estraggo a sorte i nomi dei Senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

(Sono estratti i nomi dei senatori Giacometti, Ferrari, Ceschi, Picchiotti e Cavallera).

Dichiaro aperta la votazione. Avverto che le urne rimarranno aperte. (Segue la votazione).

Discussione del disegno di legge: « Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C/1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti della imposta complementare » (2301) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C/1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti della imposta complementare » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Dalla Commissione finanze e tesoro è stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

## CERMENATI, Segretario:

« Il Senato invita il Governo a presentare un disegno di legge il quale disponga facilitazioni ed esenzioni fiscali tendenti a favorire il sorgere e lo sviluppo del sano movimento cooperativistico, che abbia e conservi caratteri di socialità sanciti nella Costituzione ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per svolgere questo ordine del giorno.

BRACCESI, relatore. La Commissione, in occasione della discussione di questo disegno di legge, non ritenendo di poter accogliere un emendamento presentato dal senatore Giacometti, di tenore del tutto simile a quello presentato in questa sede dal senatore Castagno,

ha stilato l'ordine del giorno testè letto del quale raccomanda l'approvazione.

La legge, all'articolo 1, prevede particolari agevolazioni fiscali per le piccole cooperative ed aziende di lavoro, quelle cioè che si sostengono esclusivamente con l'opera manuale dei propri soci, ora non è possibile prendere in considerazione l'estensione delle agevolazioni stesse a tutta la massa cooperativistica che compie ben più complesse attività di natura commerciale e industriale. La Commissione, che sente e valuta il grande problema della cooperazione, ha formulato questo ordine del giorno, invitando il Ministro a prendere in considerazione disposizioni adeguate a favore di questo importante movimento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il suo avviso in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Accetto l'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

CERMENATI, Segretario:

## Art. 1.

A decorrere dal 1º luglio 1952, l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria C-1 accertati al nome di persone fisiche è stabilita nella misura dell'8 per cento.

Ferma restando l'esecuzione fino a 240.000 dire a norma dell'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, l'aliquota stabilita nel comma precedente è ridotta dalla medesima data alla metà, per la parte di reddito eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.000. È parimenti ridotta alla metà l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B, accertati al nome di persone fisiche, per la parte eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.000.

Ove concorrano redditi di categoria B e di categoria C-1, la riduzione dell'aliquota viene applicata prima ai redditi di categoria C-1 e

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

poi ai redditi di categoria B, sempre nel limite complessivo di lire 960.000.

L'esenzione fino a lire 240.000 di reddito annuo e la riduzione delle aliquote previste nel presente articolo spettano, a decorrere dal 1º luglio 1952, anche alle cooperative di lavoro comunque costituite ed alle società non costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata od in accomandita, quando hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi e l'attività sociale è esercitata prevalentemente mediante prestazioni di lavoro da parte di soci.

PRESIDENTE. I senatori Castagno e Salvagiani hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel quarto comma, alle parole « anche alle cooperative di lavoro comunque costituite » le altre: « anche alle imprese cooperative legalmente costituite e loro consorzi inscritti rispettivamente nei Registri prefettizi e nello Schedario generale della cooperazione e che abbiano nei loro statuti le tre clausole mutualistiche di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, convertito, con modifiche, in legge 2 aprile 1951, n. 302 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Castagno per svolgere questo emendamento.

CASTAGNO. L'approvazione che abbiamo dato all'ordine del giorno proposto dalla Commissione parrebbe dover assorbire l'emendamento che io ho presentato. Però non credo che questo sia giusto, in quanto un semplice ordine del giorno che invita il Governo a proporre delle condizioni particolari in materia tributaria e fiscale per le cooperative lascia le cose in una situazionie molto vaga e noi crediamo che invece proprio nell'articolo 1 si debba dare immediatamente una precisazione. Ha detto il collega Braccesi che questo emendamento era già stato proposto in sede di Commissione dal collega Giacometti. Io potrei andare più in là e dire che un emendamento analogo era già stato predisposto per essere presentato alla Commissione della Camera. Se noi insistiamo ancora su questo emendamento, che non ha più la stessa dizione ma è diversamente formulato. è proprio perchè intendiamo ancora una volta difendere il movimento cooperativo da tutte le ostilità e da alcune diffidenze tenaci ed anche dalla scarsa conoscenza di quello che è effettivamente il movimento stesso. Io leggo nell'articolo al quarto comma: « alle cooperative di lavoro comunque costituite »: è proprio questo « comunque costituite » che noi non possiamo approvare. Il sano movimento cooperativo, che è retto dai principi mutualistici, ha sempre insistito in passato perchè vi fosse una legge che tutelasse la cooperazione, ma che vigilasse nel contempo su di essa; perchè il « comunque costituite » ha permesso in Italia, dopo la caduta del regime fascista, ed in conseguenza anche dalla lunga pratica del regime fascista, la creazione di cooperative così dette spurie, le quali sotto la denominazione di cooperativa nascondono semplicemente la difesa di interessi speculativi.

Il nostro emendamento specifica quali sono le cooperative buone, sane: quelle tutelate e riconosciute attraverso la legge che il movimento cooperativo stesso ha richiesto e che il Governo coi suoi poteri legislativi, durante la Costituente, ha emanato. La legge del 14 dicembre 1947, n. 1577, specifica gli scopi delle cooperative e come queste debbono essere rette e indirizzate perchè rispondano effettivamente all'indirizzo mutualistico che regge tutto il movimento. Quindi, non « comunque costituite » ma costituite in base alle legge e soggette alla vigilanza continua degli organi delle Commissioni provinciali e centrali, delle Prefetture e del Ministero del lavoro.

Una cooperativa per essere veramente tale deve avere queste caratteristiche: Articolo 26 - Requisiti mutualistici: « Agli effetti tributari si presume la sussistenza di requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contemplate le seguenti clausole: a) divieto di distribuzione dei dividendi ecc:; b) divieto di distribuzione delle riserve ecc.; c) devoluzione in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale versato, a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico. In caso di controversia decide il Ministero del lavoro di intesa con quello delle finanze e del tesoro; udita la Commissione centrale per le cooperative ».

Dunque tutto è ben definito dalla legge e non possiamo ammettere che si parli ancora in una legge di cooperative « comunque costituite », perchè ancora oggi malgrado le disposizioni DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

che vi ho letto vi sono cooperative di fatto non inscritte nei registri prefettizi nè riconosciute dagli organi centrali di tutela e vigilanza del Ministero del lavoro, le quali — con quanto proposto — avrebbero gli stessi diritti di quelle altre che esercitano la loro attività secondo la legge e secondo quei principi morali e sociali che reggono la Cooperazione e che sono riconosciuti dall'articolo 45 della Costituzione.

Sono motivi di precisazione e di moralizzazione che noi, rappresentanti del Movimento cooperativo, intendiamo sempre difendere. Evidentemente l'accettazione dell'emendamento da me proposto porta al rinvio della legge alla Camera. Mi rendo tanto conto di questa difficoltà che vorrei che almeno da parte del Ministro — sono anche disposto a ritirare l'emendamento — venissero due precisazioni: primo, come avverrà l'applicazione del comma quarto allo stato delle cose, cioè secondo la dizione della legge, per togliere a noi ogni dubbio quanto all'interpretazione di quel « comunque costituite»; secondo, che l'ordine del giorno votato poco fa non resti solo una buona e pia intenzione, ma si traduca rapidamente nei fatti. Mi spiego. Di fronte alla Camera esiste un progetto (che giace ormai da tre anni) presentato da due deputati che sono rispettivamente il presidente ed il segretario della Lega nazionale delle cooperative e mutue: gli onorevoli Cerreti e Grazia.

Questo disegno di legge dorme i sonni del giusto e non procede nelle discussioni della Commissione perchè non sono sotto una determinata spinta da parte del Governo, ma anzi sotto una spinta contraria.

Chiedo all'onorevole Ministro delle finanze se le sue intenzioni, visto che egli ha accettato l'ordine del giorno della Commissione, si tradurranno rapidamente in un disegno di legge che possa migliorare od assorbire, comunque, il disegno di legge dei nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento, Cerreti e Grazia. Dico qualcosa di più: è in corso una raccolta di firme da parte dei cooperatori italiani (e le firme sono già centinaia di migliaia) per una petizione al Parlamento al fine di sollecitarlo a discutere rapidamente il problema del trattamento fiscale delle cooperative.

Evidentemente, il trattamento fiscale non è tutto compreso in questa piccola legge, ma ri-

guarda il complesso della parte tributaria e fiscale del movimento cooperativo; è un trattamento che deve essere informato ai principi della Costituzione e che oggi ha la sua base proprio in quella legge di vigilanza e di tutela cui prima ho accennato, la legge del 14 dicembre 1947.

Se il Ministro ritiene di poter dare delle precise assicurazioni in proposito, posso anche acconsentire a ritirare l'emendamento; in caso contrario sono obbligato a chiedere un voto al Senato; si tratta essenzialmente di un voto di principio, in quanto vogliamo che le cooperative sane siano le sole riconosciute come « cooperative » e non vengano confuse con quelle spurie.

MENGHI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Onorevoli colleghi, come rappresentante di un largo movimento cooperativistico non posso non associarmi, se non alla lettera, alla sostanza dell'emendamento testè illustrato. Senonchè io vedo che la stessa Commissione di finanze e tesoro ha richiamato l'attenzione dell'onorevole Ministro su questa materia con un appropriato ordine del giorno.

Se, come ritengo, l'onorevole Ministro dà l'assicurazione che effettivamente quell'ordine del giorno sarà tradotto in termini di legge, io non farò mio l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo a dare il loro avviso sull'emendamento dei senatori Castagno e Salvagiani.

BRACCESI, relatore. La Commissione è contraria.

VANONI, Ministro delle finanze. Devo chiarire all'onorevole Castagno che la materia cooperativistica in questa legge c'entra soltanto incidentalmente. Con questa legge abbiamo voluto ridurre l'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile a favore delle imprese individuali che abbiano dei redditi estremamente bassi e siamo arrivati a questa conclusione - oltre che per tutte le considerazioni svolte nella relazione, che certamente l'onorevole Castagno ha letta — anche per il fatto che, da tempo, il Ministro delle finanze veniva sollecitato a prendere in considerazione la situazione delle imprese individuali nelle quali concorrono alla produzione del reddito, non solo il titolare dell'impresa, ma anche i membri della

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

sua famiglia, e si chiedeva di fare un trattamento differenziato ai familiari operanti nelle singole imprese individuali, perchè si obiettava che, se le imprese fossero costituite in forma di società, il reddito di lavoro di tutti i membri della famiglia del titolare verrebbe assoggettato alla tassazione di ricchezza mobile in categoria C/2 e, quindi, con una aliquota notevolmente ridotta. Ora, effettivamente. in quel rilievo c'era una notevole parte di verità, ma non è men vero che, se il legislatore avesse riconosciuto la possibilità di dedurre dal reddito di ricchezza mobile delle imprese individuali il complesso per l'opera della moglie e dei figli minori del titolare, noi avremmo trasformato ogni accertamento in una serie di contestazioni per appurare se veramente questi familiari lavorano nell'impresa, con quella continuità che è richiesta da un rapporto di lavoro subordinato.

Per eliminare queste complicate indagini si è venuti nella determinazione di considerare, in linea generale e presuntiva, che alla formazione dei redditi più bassi concorra prevalentemente il lavoro del titolare dell'impresa e dei suoi familiari, onde appare giustificata l'adozione di una aliquota ridotta rispetto all'aliquota normale applicabile all'impresa, diremo capitalistica, nella quale il concorso del capitale per la produzione del reddito è prevalente rispetto al lavoro.

Affermato questo principio, si presentava immediatamente la necessità di esaminare un'altra situazione che è in pratica più ricorrente di quanto non si possa ritenere, cioè la situazione di due, tre o quattro operatori economici che si uniscono per realizzare con il loro lavoro determinati risultati in forma associativa, costituita, talvolta, regolarmente in forma di cooperativa o di società di persone, talvolta in forma di società di fatto. Questo è il significato della espressione « cooperativa comunque costituita o società di persone anche non regolarmente costituita ». Una delle lamentele più gravi che ho ricevuto dopo la dichiarazione dei redditi dell'ottobre dell'anno scorso è proprio rappresentata dalla situazione di artigiani, spesse volte semplici lavoratori manuali, che si sono messi insieme, costituendo anche una regolare società, per assumere il cottimo di una determinata opera e che poi, avendo presentato regolarmente la loro dichiarazione di cittadini onesti, sono stati tassati come società, senza la deduzione di 240.000 lire — prevista dalla legge di perequazione soltanto a favore delle persone fisiche — e che, come società, non potrebbe neppure beneficiare — senza un'espressa disposizione — della riduzione dell'aliquota disposta dalla legge in esame. Ho voluto accennare a questa situazione per chiarire che, quando noi parliamo di cooperative o di società di persone, intendiamo proprio riferirci a questi casi pratici che non sono in diretta relazione con l'ordinamento delle cooperative, così come è previsto dall'attuale legislazione che regola la particolare materia.

Non posso, quindi, accettare un emendamento, come quello proposto dall'onorevole Castagno, che tende ad introdurre, incidentalmente, una regolamentazione che non si vuol fare con questa legge, mentre sono stato molto lieto di accettare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, perchè questo invita il Governo a riordinare ed eventualmente a completare tutta la legislazione che c'è oggi in materia fiscale per le cooperative regolarmente costituite ed operanti entro i limiti della legge, che l'onorevole Castagno e l'onorevole Menghi hanno ricordato. Riconfermo l'impegno di riordinare tutta questa materia ed, al riguardo, posso assicurare che ho già fatto raccogliere dagli uffici del mio Ministero tutte le diverse norme concernenti la cooperazione sparse nelle varie leggi, proponendomi di coordinarle in un testo unico, in maniera da realizzare due concetti fondamentali: sostenere la cooperazione, ma nello stesso tempo tassare il reddito ove esista, perchè non vi è, a mio giudizio, alcuna giustificazione per applicare un trattamento tributario diverso, in materia di imposte dirette, a seconda del soggetto che produce il reddito. Per quel che riguarda le imposte indirette ritengo, invece, che, in omaggio ai criteri politici che abbiamo accolto nella Costituzione, si debba adottare un regime fiscale specifico per le organizzazioni cooperative e per i loro consorzi, soprattutto per quel che riguarda le imposte di registro e di bollo relativamente a tutte le formalità che interessano il movimento cooperativo. Del resto, qualche cosa è stata già fatta con l'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, che ha esentato le cooperative agricole dal

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

pagamento dell'imposta sull'entrata per i conferimenti di prodotti da lavorarsi per conto dei soci. Con quella norma non si è concessa una esenzione, ma si è riconosciuto in via legislativa un fatto economico evidente: che il piccolo coltivatore si mette in comunione con altri coltivatori per operare nel modo tecnicamente più opportuno la trasformazione dei prodotti del suo fondo, dopo di che riprende la disponibilità del prodotto così elaborato.

In questo caso non vi è un vero e proprio trasferimento definitivo dal proprietario del fondo alla cooperativa e dalla cooperativa di nuovo al proprietario del fondo, ma soltanto una lavorazione in comune dei propri prodotti. È su questa strada che mi propongo di muovermi nel riordinare tutta la legislazione tributaria in materia di cooperative, perchè credo estremamente pericoloso fare quello che qualcuno si illude si possa fare concedendo privilegi fiscali indiscriminati.

So che i più seri e sereni cooperatori sono contrari per principio al privilegio fiscale in materia di cooperazione, perchè questo giustifica la campagna degli avversari della cooperazione. Ma un regime di giustizia fiscale, che tenga conto della minore potenzialità economica delle organizzazioni cooperative rispetto alle organizzazioni puramente capitalistiche e delle maggiori difficoltà che dal punto di vista fiscale sorgono per il solo fatto della regolare costituzione in società delle cooperative, è giustificato: e questo vogliamo attuare con un ordinamento ben architettato ed organico di tutta la materia. Ecco perchè prego l'onorevole Castagno di non insistere sul suo emendamento. Riepilogando, due sono i motivi essenziali che mi spingono a non accettare il suo emendamento: primo, perchè esso è estraneo alla materia che vogliamo disciplinare, la quale concerne tutti i redditi che derivano prevalentemente da attività di lavoro, anche se prodotti da imprese industriali o artigiane, ovvero da attività professionali; secondo, perchè il Governo ha già accettato la proposta della Commissione di finanza di riordinare in maniera definitiva tutta la materia fiscale che riguarda la cooperazione.

Credo che questi chiarimenti possano soddisfare le richieste dell'onorevole Castagno e che il disegno di legge vada approvato così come è stato presentato, evitando il ritardo nell'approvazione, che avrebbe delle conseguenze pratiche notevoli per lo Stato e per gli enti locali. Se dovessimo, infatti, ancora tardare quindici giorni nell'approvare il disegno di legge, mi troverei di fronte all'alternativa di far compilare i ruoli (che vanno in riscossione nell'agosto 1952) con le vecchie aliquote, oppure di sospendere la formazione dei ruoli stessi, con notevole ritardo nella riscossione, non solo per lo Stato, ma anche per gli enti locali.

PRESIDENTE. Senatore Castagno, mantiene il suo emendamento?

CASTAGNO. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni e delle delucidazioni date dal Ministro. Ci tengo però, mi permetta onorevole Ministro, a fare una dichiarazione: che noi, dirigenti del Movimento cooperativo italiano organizzato nella Lega nazionale delle cooperative, non abbiamo mai chiesto e non chiediamo dei privilegi nè di carattere fiscale nè di altro genere. Ripeto, siamo stati noi che abbiamo provocato, attraverso ad un movimento delle nostre società cooperative, la legge del 1947, che non è solo una legge di tutela, ma è essenzialmente di controllo e di vigilanza. Non vogliamo privilegi, vogliamo soltanto il riconoscimento di quella funzione sociale, ed aggiungerei anche di quel carattere morale che ha la cooperazione: riconoscimento che è stato dato dalla Carta costituzionale.

Accetto l'invito dell'onorevole Ministro di ritirare l'emendamento, dando il massimo valore al suo impegno di una certa rapidità nella congegnazione del nuovo progetto di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dei successivi articoli. CERMENATI, Segretario:

#### Art. 2.

A decorrere dal 1º luglio 1952, non sono soggetti ad imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non ecceda le lire 480.000 annue.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

L'importo dovuto a titolo di imposta complementare progressiva non può superare, in alcun caso, la differenza tra il reddito complessivo determinato ai sens. del comma precedente e la somma fissa di 480.000 lire.

A decorrere dalla stessa data la ritenuta dell'1,50 per cento sui redditi di lavoro classificati in categoria C-2 si opera, per la parte eccedente le 480.000 lire ragguagliata ad anno, a titolo di acconto dell'imposta complementare progressiva dovuta dal prestatore d'opera sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione.

Le ritenute operate dai datori di lavoro a partire dal 1º gennaio 1951 hanno carattere di acconto dell'imposta progressiva dovuta per l'esercizio 1952-53, escluso ogni rimborso.

Il prestatore d'opera deve allegare alla propria dichiarazione annua un certificato del datore di lavoro, attestante l'ammontare del reddito percepito nell'anno precedente e delle imposte di ricchezza mobile e complementare su esso trattenute.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, è sostituito dal seguente:

« Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione, limitatamente ai redditi di terreni, ai redditi agrari ed ai redditi tassabili per rivalsa, coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare non superi, al lordo della quota esente di lire 240.000 e della detrazione per carichi di famiglia, le 480.000 lire ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Presentazione di relazione.

SACCO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCO. A nome della 10<sup>a</sup> Commissione permanente, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1952 al 30 giugno 1953 » (2150).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Sacco della presentazione della predetta relazione, che sarà stampata e distribuita. Il relativo disegno di legge sarà inscritto nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura » (2245) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È inscritto a parlare il senatore Milillo. Ne ha facoltà.

MILILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giova premettere alcuni cenni sui precedenti e sulla portata di questo disegno di legge. Fino al 1947 i contributi unificati venivano riscossi con il sistema di riscossione delle imposte dirette, ma con decreto legislativo del 13 maggio 1947 n. 493, allo scopo di facilitare la riscossione e di non far pesare sulle ditte l'aggio esattoriale, si ritenne di consentire che il pagamento avvenisse mediante versamento su uno speciale conto corrente designato dal Ministero del lavoro.

Questo sistema fu poi prorogato con successivi provvedimenti legislativi del 1948, 1949 e 1950 ed oggi il disegno di legge che ci accingiamo a discutere propone una ulteriore proroga anche per il 1952. Ora noi abbiamo chiesto che questo disegno di legge dalla Commissione dell'agricoltura, che ne era investita in sede legislativo, venisse portato in discussione dinanzi all'Assemblea plenaria. Perchè lo abbiamo fatto? Non lo abbiamo fatto perchè ostili in linea di principio al disegno di legge, giacchè noi non siamo solo favorevoli alla con-

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

cessione di queste facilitazioni, ma siamo favorevoli a che queste facilitazioni siano estese a tutte le ditte tenute al pagamento dei contributi e non soltanto, come avviene attualmente, a quelle che vi sono tenute per somme superiori alle 10 mila lire. Se abbiamo ritenuto nostro dovere portare innanzi al Senato questo disegno di legge, è perchè la sua applicazione ha dato e continua a dar luogo ad abusi che io non esito a definire scandalosi. (Commenti). Aspettate prima di commentare. Che cosa è accaduto fin dal primo momento in cui questo sistema di riscossione entrò in vigore? È accaduto che alcune organizzazioni sindacali, e propriamente la Federazione coltivatori diretti e le associazioni provinciali degli agricoltori, chiesero ed ottennero dal Ministro del lavoro di essere autorizzate a provvedere direttamente alla riscossione dei contributi unificati, cioè gli uffici provinciali dei contributi unificati delegarono a queste associazioni, per disposizione del Ministro, la pubblica funzione della riscossione dei contributi unificati. Ma le associazioni sindacali che chiesero ed ottennero questo provvedimento da parte del Ministro non lo avevano fatto senza una ragione: lo avevano fatto perchè intendevano abbinare alla riscossione dei contributi unificati la riscossione dei contributi sindacali volontari dei loro associati. Allora che cosa si è verificato per le ditte cui era consentito di ricorrere alla forma di pagamento con versamento su conto corrente? Si è verificato questo. La Federazione coltivatori diretti e le associazioni provinciali degli agricoltori si fanno dare dagli uffici provinciali dei contributi unificati l'elenco delle ditte tenute al pagamento per oltre 10.000 lire e provvedono direttamente ad inoltrare ad esse i bollettini di conto corrente; ma vi provvedono con una piccola aggiunta, aggiungendo a tali bollettini altri bollettini (il più delle volte dello stesso colore) di un altro conto corrente — intestato alle stesse associazioni - con la indicazione di altra cifra, che rappresenta la quota associativa volontaria destinata alle proprie casse.

Il Ministro disse alla Camera che questo sistema non presentava, secondo il suo giudizio, alcun inconveniente perchè, egli diceva, i destinatari dei bollettini sanno pur distinguere fra i contributi obbligatori e quelli sindacali volontari e anzi si compiacque della collaborazione in tal modo instaurata fra le associazioni sindacali e il Ministero.

Ma è evidente che ciò costituisce, al contrario, un'insidia tesa all'altrui buona fede, perchè e chiaro che non sempre chi riceve l'uno e l'altro bollettino ha l'avvedutezza di rendersi conto di quale sia il pagamento obbligatorio e quale quello associativo volontario. Si dice: se qualcuno confonde, la colpa non è del sistema; ma il rilievo non è esatto, poichè evidentemente un sistema ufficialmente autorizzato in base a precise disposizioni ministeriali non deve essere congegnato in modo tale da consentire a delle associazioni senza scrupoli di approfittarne per ottenere dei pagamenti di loro diretto interesse che probabilmente non riuscirebbero ad ottenere altrimenti; e ciò tanto più che spesso chi riceve il doppio bollettino non risulta nemmeno associato alle organizzazioni stesse. Dunque non esageravo quando definivo scandaloso un simile fatto, anche se in genere esso si verifica, come osservava il Ministro alla Camera, in danno di grossi o medi proprietari. È chiaro che, grossi o piccoli che siano i danneggiati, un provvedimento legislativo creato per venire incontro alle esigenze di una categoria di cittadini non deve mutarsi in uno strumento per soprendere la loro buona fede. Non si tratta di accertare chi siano le vittime designate dell'insidia, ma di vedere se, per ovvie ragioni di moralità politica, quel provvedimento meriti di essere conservato nella forma che ha consentito gli abusi o non debba quanto meno essere modificato e circondato dalle cautele necessarie ad impedire la continuazione dello sconcio.

Ma c'è di peggio, onorevoli senatori; c'è un altro abuso ancora peggiore, cui le stesse organizzazioni sindacali hanno fatto ricorso sempre allo scopo di conseguire attraverso l'inganno il pagamento delle quote associative volontarie.

Già, nell'altro ramo del Parlamento, furono segnalati alcuni casi. Si trattava di casi in cui i contribuenti avevano ricevuto dalla esattoria delle cartelle di pagamento che, nella elencazione dei pubblici tributi da loro dovuti, comprendevano appunto le quote associative volontarie destinate alle due sunnominate organizzazioni sindacali.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

La cosa era troppo grave perchè il Ministro del lavoro non se ne rendesse conto e nella discussione che si svolse alla Camera egli non potè fare altro che dire di trattarsi di qualche caso isolato. Egli aggiunse che senza dubbio il Ministero delle finanze avrebbe fatto le indagini necessarie per stabilire le responsabilità dell'accaduto.

La verità è che il sistema, tuttora in atto in molte provincie, e in modo particolare neila mia, non è dovuto ad abusi di questo o di quell'esattore, ma deriva da una specifica ed esplicita autorizzazione concessa dal Ministero delle finanze alle esattorie a riscuotere codesti crediti privati delle due ripetute associazioni sindacali elencati in veri e propri ruoli. Alla Camera il Sottosegretario alle finanze, onorevole Castelli, negò l'esistenza di tale autorizzazione, ma sta di fatto che, rispondendo ad una interrogazione presentata nel 1948 dal senatore Grieco, il Sottosegretario alle finanze del tempo, onorevole Malvestiti, riconobbe esplicitamente che l'autorizzazione era stata accordata ed era stata solo accompagnata dal divieto agli esattori di inserire le quote volontarie nell'elenco delle imposte effettive e cioè dall'invito a riportarle su separate cartelle di pagamento.

Senonchè, come era naturale, il divieto non è stato per niente osservato, e resta il fatto che comunque questa autorizzazione assolutamente inammissibile e ingiustificabile, per cui alcune organizzazioni sono ammesse a servirsi dei poteri pubblici, di organi preposti a una pubblica funzione, quali sono le esattorie, per riscuotere i loro crediti privati, questa autorizzazione esiste. E che esista su larga scala possiamo provarlo documentalmente. Posso mettere a disposizione dell'onorevole Ministro, il quale alla Camera parlava di casi isolati, decine di cartelle esattoriali di pagamento dei più piccoli Comuni della mia Provincia, in cui queste quote sindacali volontarie sono elencate promiscuamente con le imposte erariali e con le imposte locali. Ed allora io non credo che anche per questi casi voi vorrete sostenere che non c'è niente di male e che gli interessati possono sempre rendersi conto che si tratta di versamenti volontari. Queste cartelle esattoriali sono dirette a piccoli coltivatori, a coltivatori diretti, modeste ditte agricole (quelle

che pagano per i contributi unificati meno di 10.000 lire), sono dirette a gente ignara, a gente indifesa, che già nel groviglio delle nostre disposizioni e della nostra procedura fiscale in genere ci capisce sempre poco, e che quindi non possiede in generale la necessaria avvedutezza per scoprire l'isidia.

Rimane così il fatto estremamente grave di due associazioni le quali, con il favore del Governo ed attraverso disposizioni ministeriali (del Ministero del lavoro e del Ministero delle finanze), riescono a conseguire l'obiettivo di un loro interesse privato che non ha nulla a che vedere con l'interesse pubblico a mezzo di un vero e proprio raggiro teso alla buona fede dei cittadini.

Ecco perchè noi abbiamo voluto che la legge si discutesse innanzi al Senato. Noi abbiamo presentato degli emendamenti a questo disegno di legge perchè riteniamo che sia nostro dovere, sia dovere di tutti noi, fare in modo che, pur rimanendo ferme e prorogandosi le facilitazioni concesse a coloro che devono versare i contributi unificati, la legge debba essere formulata in modo da impedire che simili scandali abbiano a ripetersi.

Riteniamo altresì che il Governo debba qui darci delle chiare spiegazioni sulle ragioni che possono averlo indotto a favorire così sfacciatamente talune organizzazioni sindacali ad esso politicamente legate e soprattutto che il Governo debba prendere impegno di impedire che per l'avvenire quello che è accaduto continui ad accadere. Signori senatori, mi sembra che i fatti siano di per sè eloquenti.

Qui non si tratta di abusi commessi al di fuori e contro la legge. Non si tratta solo di tolleranza da parte del Governo o di sua incapacità ad impedire gli abusi. Qui vi è qualcosa di più, vi è una legge che doveva servire a favorire i contribuenti e che invece, per colpa delle disposizioni emanate dal Governo per la sua attuazione, ha finito per ritorcersi in danno dei cittadini a favore dei quali era diretta. In queste condizioni io penso che il Senato debba, votando i nostri emendamenti. esprimere con chiarezza il suo pensiero, manifestare con decisione il proposito di far cessare simili esempi di malcostume ed immoralità. Se il Governo sino ad oggi poteva pensare che inconvenienti non vi fossero in queste

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

concessioni che esso aveva accordate alle sue organizzazioni sindacali favorite, da questo momento in poi, dal momento della denuncia pubblica che noi abbiamo fatta degli abusi che invece ne sono derivati, esso non ha più scusanti ed ha il dovere di ricredersi e di provvedere in conformità. Se questo non facesse, la sua connivenza e la sua diretta responsabilità politica e morale resterebbero definitivamente accertate. (Approvazioni dalla sinistra).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di un componente della Commissione parlamentare consultiva per l'Ente per la colonizzazione del delta padano, preveduta dalla legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Poichè nessuno degli scrutatori precedentemente estratti a sorte risulta presente, procedo ad una nuova estrazione a sorte.

(Sono estratti a sorte i nomi dei senatori Lepore, Gavina, Menghi, Voccoli e Ciampitti).

Invito i Senatori di cui sono stati testè estratti a sorte i nomi a procedere allo spoglio delle schede.

(Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adinolfi, Alberti Antonio, Anfossi, Armato, Asquini, Azara,

Baracco, Battista, Beltrand, Benedetti Luigi, Benedetti Tullio, Bergamini, Bertone, Bisori, Bo, Boccassi, Bocconi, Boeri, Boggiano Pico, Bosco, Bosco Lucarelli, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bruna, Buizza,

Caldera, Canevari, Caporali, Cappellini, Carbonari, Carboni, Carelli, Carmagnola, Caron, Casati, Castagno, Cemmi, Cermenati, Cermignani, Cerruti, Cerulli Irelli, Ciampitti, Ciccolungo, Coffari, Conci, Conti, Cornaggia Medici, Cortese, Cosattini,

D'Aragona, De Bosio, Della Seta, De Luca, Di Giovanni, Di Rocco, Donati,

Elia,

Fantuzzi, Farina, Filippini, Fiore, Focaccia.

Galletto, Gasparotto, Gavina, Genco, Gerini, Gervasi, Ghidini, Giardina, Giua, Gonzales, Gortani, Grava, Grieco, Guarienti,

Italia,

Lamberti, Lanzara, Lanzetta, Lazzarino, Lazzaro, Lepore, Lodato, Lopardi, Lorenzi, Lucifero,

Magliano, Magrì, Mancini, Marchini Camia, Manconcini, Mariotti, Martini, Mazzoni, Menghi, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Miceli Picardi, Milillo, Minio, Molinelli, Momigliano, Mott, Musolino;

Nacucchi, Nobili,

Origlia,

Page, Pallastrelli, Panetti, Pasquini, Pellegrini, Persico, Pezzini, Piemonte, Pieraccini, Pietra, Piscitelli, Platone, Pontremoli, Priolo,

Ricci Federico, Riccio, Ristori, Rizzo Domenico, Rocco, Rolfi, Romano Domenico, Rubinacci, Ruggeri, Russo,

Salomone, Salvagiani, Samek Lodovici, Sanmartino, Santero, Santonastaso, Sapori, Schiavone, Scoccimarro, Sinforiani, Spallicci, Spallino,

Tafuri, Tambarin, Tamburrano, Tartufoli, Tignino, Tomasi della Torretta, Tommasini, Tonello, Tosatti, Toselli, Troiano, Turco,

Uberti,

Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Varriale, Venditti, Vigiani, Voccoli,

Zanardi, Zane, Zelioli, Zoli).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TARTUFOLI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io mi limiterò solo a raccogliere le affermazioni contenute nella premessa dal collega Milillo, con la quale egli ha asserito che la sua parte è perfettamente consenziente al provvedimento, anzi auspica l'allargamento di questa modalità a tutta la quota dei contributi, anche per quelli che sono al di sotto delle 10.000 lire, e mi limito alle premesse perchè le questioni che egli ha agitato successivamente non sono pertinenti al disegno di legge che stiamo esaminando.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

In merito alla estensione alle quote sotto le diecimila lire delle modalità per il pagamento a mezzo conto corrente postale, comunico che gli organi cui è demandata l'esecuzione della legge hanno trovato difficoltà procedurali emergenti dalla organizzazione contabile non ancora adeguata alla registrazione attraverso conti correnti delle piccole quote relative a questi contributi rateizzati anche essi in quattro quote. In conseguenza, mentre la maggioranza della Commissione è consenziente nell'auspicare che gli uffici dei contributi unificati si organizzino rapidamente per poter estendere anche alle quote minori il vantaggio di non ricorrere alla procedura esattoriale e quindi sopportare gli oneri che essa comporta, riteniamo di non poter accogliere gli emendamenti che sono stati presentati dal collega Milillo, perchè si ritarderebbe ulteriormente e gravemente l'applicazione della legge, che è già in ritardo, perchè sia ben-chiaro che, fin dal 5 maggio, è in riscossione la prima rata. Evidentemente saranno state date disposizioni in questo frattempo, per il fatto della discussione in corso al Senato di questa legge già approvata dalla Camera con un testo preciso, per dare la possibilità della rateizzazione in quattro rate, e quindi qualche sospensiva di breve data sarà stata già adottata. Comunque, un ritardo sarebbe lesivo di quegli interessi che stanno a cuore a quella parte (indica la sinistra) come stanno a cuore a noi.

Con queste dichiarazioni, confermo che la maggioranza della Commissione non accetta i due emendamenti proposti dal collega Milillo. (Approvazioni dal centro e dalla destra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Onorevoli senatori, io debbo manifestarvi tutta la mia meraviglia per l'onore che ha avuto questo disegno di legge di una doppia discussione in Aula, prima alla Camera e poi al Senato, dovuta, secondo me, ad un equivoco fondamentale: gli onorevoli colleghi dell'opposizione che hanno chiesto questa discussione non si sono resi conto di quello che è l'oggetto di questo disegno di legge. Mi permetta l'onorevole Milillo di rilevare che tutte le cose che egli ha detto — per le quali

evidentemente darò i necessari chiarimenti unicamente perchè non intendo sottrarmi alla discussione - non hanno a che fare nella maniera più assoluta col disegno di legge che stiamo discutendo. Non ha niente a che fare il favore che egli manifesta alla proroga, anche per l'anno 1952, della legge del 1947 con cui si ammette la possibilità di pagamento diretto e volontario per le quote superiori a 10.000 lire, perchè la legge del 1947 è una legge la quale non ha termine, che è tuttora in vigore, che non si modifica con questo disegno di legge. È la legge del 1947 che stabilisce la possibilità per i contribuenti dei contributi unificati in agricoltura di versare le quote direttamente attraverso il conto corrente postale, se le quote stesse sono superiori a 10.000 lire. Con questa legge si fa un'altra cosa: con la legge del 1947 tuttora in vigore si stabilisce che il pagamento deve avvenire in due rate; con questa legge proroghiamo una legge precedente, che valeva soltanto per il 1951, con la quale, per andare incontro a coloro i quali debbono pagare i contributi unificati in agricoltura, si stabiliva che possono essere pagati in quattro rate anzichè in due. Talchè, se questa legge non fosse approvata, tutto si ridurrebbe a mantenere la legge del 1947 ed a porre a carico dei contribuenti l'onere di pagare in due rate soltanto se intendono avvalersi della facoltà del pagamento diretto.

Fatta questa precisazione sull'oggetto della legge, ho il dovere di respingere, mi permetta l'onorevole Milillo, l'apprezzamento che egli 1a di scandali, di connivenze, di insidie; niente di tutto questo: situazioni chiarissime, lampanti, alla luce del sole, che hanno avuto una loro continuità e che hanno una loro piena giustificazione nell'interesse del servizio, nell'interesse dei contributi unificati in agricoltura. Di che cosa si tratta? Si tratta di questo: io ho precisato che i contribuenti di quote superiori a 10 mila lire hanno il diritto, non l'obbligo, di pagare direttamente le loro quote al servizio dei contributi unificati, evitando in questo modo l'iscrizione nei ruoli, che implica il pagamento anche dell'aggio esattoriale. Quindi ci troviamo di fronte ad una facoltà che è concessa a questi contribuenti. L'ufficio non ha delegato nulla alle organizzazioni sindacali o ad altre organizzazioni alle quali si è riferito

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

l'onorevole Milillo. L'onorevole Milillo parla di una delegazione di una pubblica funzione di riscossione: niente di tutto questo. Innanzi tutto non vi è una riscossione, ma un pagamento volontario e questo pagamento volontario è fatto mercè versamento in un apposito conto corrente postale istituito dal servizio dei contributi unificati.

In che cosa vi è intervento delle organizzazazioni sindacali dei coltivatori diretti e degli agricoltori? Nessuna difficoltà a chiarirlo perchè tutto questo è di pubblica ragione e tutto questo è stato fatto e attuato dal servizio dei contributi unificati con l'approvazione del Ministero, con il parere favorevole della Commissione centrale che presiede al servizio dei contributi unificati e nella quale tutte le organizzazioni sindacali sono rappresentate.

Io leggerò la circolare che a questo proposito ho inviato: « Per il corrente esercizio 1951-1952, è pervenuta a questo Ministero la nota con la quale codesto servizio ha chiesto istruzioni in merito alla consegna alle organizzazioni sindacali dei bollettini di versamento in conto corrente relativi ai contributi unificati dell'agricoltura dovuti dagli associati all'organizzazione predetta. Al riguardo si fa presente che questo Ministero non è contrario a chè codesto servizio autorizzi i dipendenti uffici provinciali a consegnare alle organizzazioni sindacali, che ne facciano richiesta i bollettini di versamento di cui trattasi perchè ne curino la spedizione. Si ribadisce per altro il concetto che sono in vigore le disposizioni impartite da questo Ministero per gli anni precedenti e che pertanto debbono essere consegnati alle organizzazioni sindacali solo i bollettini di versamento riguardanti gli associati, da rilevarsi dagli appositi elenchi che dovranno essere emessi dalle organizzazioni stesse per gli eventuali controlli degli uffici provinciali dipendenti da codesto servizio».

Da questa circolare, molto chiara, credo che si possa desumere: primo, che non vi è una delega di un servizio di riscossione, ma puramente e semplicemente un affidamento per la distribuzione dei bollettini che possono o non possono essere utilizzati da coloro i quali sono tenuti a questo pagamento. In secondo luogo che questa circolare non menziona alcuna organizzazione sindacale, non attribuisce alcun

privilegio nè alla Confederazione dell'agricoltura, nè alla Confederazione coltivatori diretti, ma mette a disposizione questa possibilità di tutte le organizzazioni sindacali che possono avvalersene, compresa la Confederterra. Terzo, che intanto si consegna il bollettino di versamento alle organizzazioni sindacali, in quanto è fornita una documentazione che si tratta di associati. Se si aderisce ad una associazione sindacale, evidentemente è per essere assistiti e tutelati. L'associazione sindacale ha una rappresentanza dei propri inscritti e quindi l'esistenza del rapporto associativo fa pensare che l'organizzazione sindacale sia autorizzata a questo ritiro.

Comunque io debbo anche spiegare le ragioni per cui il Ministero del lavoro ha ritenuto opportuno di dare queste disposizioni che valgono per tutte le organizzazioni sindacali. Le ragioni sono fondamentalmente due: la prima è quella di assicurare il successo del pagamento diretto. Con questo sistema che dura da qualche anno noi abbiamo il pagamento di oltre il 90 per cento dei contributi unificati per tutte le quote superiori alle 10 mila lire, pagamento volontario e spontaneo, il che evidentemente rappresenta un vantaggio che in materia fiscale noi non possiamo assolutamente trascurare. Debbo rendere omaggio alle organizzazioni sindacali che collaborano col servizio, per l'apporto che dànno alla riscossione precisamente attraverso l'opera di chiarificazione, di spiegazione nei confronti dei coltivatori. Ma, come ebbi occasione di spiegare alla Camera, la ragione è anche un'altra, cioè la possibilità che hanno in questo momento le associazioni sindacali di fare anche un certo controllo sulle somme inscritte a ruolo nei confronti dei propri associati. Il vantaggio di questo controllo noi l'abbiamo precisamente nel fatto che oltre 600 mila ditte di coltivatori diretti sono state cancellate proprio per azione promossa dalle organizzazioni sindacali, perchè indebitamente tassate. Quindi al vantaggio della riscossione si aggiunge questo vantaggio di esame della posizione individuale di ciascuno degli associati, con la possibilità di correggere gli errori.

MILILLO. È di controllare se c'erano abusi non vi siete preoccupati?

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fino adesso non ho parlato di abusi. Lei mi dice che le associazioni sindacali nel mandare questi bollettini li accompagnano col bollettino di pagamento della propria quota associativa, ma io le ho osservato che il presupposto è che si tratti di associati e quindi non so come si possa considedare scandaloso che una associazione sindacale inviti il proprio inscritto a pagare. Le assicuro che non riesco a vederlo anche per quella certa esperienza che ho; spesso non è sul terreno della libertà e della assoluta spontaneità che si riscuotono tutte le quote. Mi pare che non ci sia nessuna forma di coazione. Questi bollettini sono destinati a contribuenti che pagano più di 10 mila lire e sono in condizione di rendersi conto che si tratta di due titoli diversi; quindi, ammettendo che il fatto da lei indicato sussista, non so trovare assolutamente gli estremi di quell'insidia, di quello scandalo cui lei ha ritenuto di fare riferimento. Io guardo al fatto fondamentale che è dato da questa collaborazione e utilità di servizi nell'interesse dei coltivatori diretti. Comunque posso anche dirle che non ho alcuna difficoltà, sempre che mi vengano segnalati de. casi in cui delle persone siano potute cadere in equivoco attraverso il fatto che siano pervenuti contemporaneamente due bollettini, ad intervenire nella maniera più energica perchè questi eventuali inconvenienti siano eliminati.

MILILLO. Sono state dette anche alla Camera queste cose, ma lei non ha fatto niente.

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ma non mi sono stati forniti elementi concreti, non ho avuta alcuna segnalazione. Io mi sono messo a disposizione; mi rendo conto che è difficile in sede di discussione parlamentare elencare dei casi, ma dichiaro che sono a sua disposizione e di tutti gli altri senatori per le segnalazioni che mi vorranno fare e non mancherò di intervenire per gli eventuali equivoci in base ai quali delle persone siano state indotte a fare dei versamenti che non ritenevano di fare. Sono sempre disposto a compiere questo intervento nella maniera più energica e debbo dirle che quanto ha ritenuto a proposito degli esattori è un'altra prova di quella confusione che si è fatta. In questa legge stiamo parlando non della 11-

scossione attraverso gli esattori ma del pagamento spontaneo e diretto che possono fare i contribuenti indipendentemente dalla, ricezione del bollettino da parte degli uffici dei contributi unificati. È una facoltà che attribuiva la legge e che ciascuno può esercitare nella maniera migliore. Non parliamo della riscossione attraverso i ruoli. Alla Camera l'onorevole Castelli che si trovava presente, ebbe ad escludere nella maniera più assoluta che si fossero potute inserire, nei ruoli di riscossione delle imposte dirette, delle partite per quote associative. Mi sembra una cosa che posso ripetere al Senato perchè, come ognuno sa, i ruoli delle imposte dirette sono soggetti a una determinata procedura ed è necessaria una legge per inserire determinati carichi tributari; inoltre sono soggetti all'approvazione dell'Intendenza di finanza, poi della Prefettura; sono pubblicati, vi sono delle possibilità di opposizione e non mi risulta che opposizioni di questo genere ci siano state; vi potranno essere, non lo escludo. Non lo consideri, come l'attribuisce all'onorevole Malvestiti, un riconoscimento. Io penso, in base alle cose che lei dice, cui debbo dare evidentemente un certo contenuto pratico, che forse ci sarà qualche esattore delle imposte dirette il quale non con la procedura della riscossione delle imposte, ma come persona, induca gli associati di questa associazione sindacale a pagare; questo può anche essere a titolo personale. Però confermo quello che disse l'onorevole Vanoni, che se anche qui vi sono delle confusioni, degli abusi, se vi sono delle persone che esercitano una pubblica funzione e che si servono di questa pubblica funzione anche per interessi particolari di associazioni sindacali, non abbiamo alcuna difficoltà, e credo di parlare anche a nome del Ministro delle finanze, a provvedere perchè tali abusi siano eliminati. Però anche qui devo fare una raccomandazione e cioè che non il fatto generico sia denunziato ma siano forniti anche elementi seri e concreti. Solo questi ci potranno mettere nella condizione di fare degli interventi che abbiano una certa serietà.

Onorevoli senatori, ho il dovere di ritornare sul punto da cui sono partito: c'è una legge la quale dà diritto di pagare in due rate. Noi abbiamo accettato il disegno di legge presentato dall'onorevole Bonomi con cui si stabilisce che

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

si può pagare in quattro rate, con beneficio dei coltivatori diretti.

La Camera aveva stabilito che la prima di queste quattro rate dovesse scadere il 5 maggio; purtroppo il rinvio inaspettato della discussione in Assemblea ha fatto sì che il 5 maggio passasse. Io mi sono assunta la responsabilità di fare una circolare con cui ho detto che i pagamenti volontari siano accettati fino al 5 giugno; ogni ritardo nella approvazione definitiva di questo disegno di legge sarebbe tale per cui non si sfuggirebbe a questo dilemma: o noi non mettiamo per niente in moto quest'anno il pagamento dei contributi unificati, in attesa che si stabiliscano le scadenze delle quattro rate, dopo che questa legge dal Senato sia tornata alla Camera (e quindi praticamente andremmo alla fine dell'anno e anche oltre) oppure, ed è un altro inconveniente, non si potrà mantenere per quest'anno, proprio per questa lunga procedura parlamentare che è stata seguita, il beneficio del pagamento in quattro rate.

Si tratta per il Senato di decidere su questo punto specifico.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

MOLINELLI, Segretario:

## Art. 1.

L'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, è ulteriormente prorogata per l'anno 1952 per tutti i contributi che debbono essere corrisposti per l'anno medesimo o per arretrati.

I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima entro il 5 maggio, la seconda entro il 5 agosto, la terza entro il 5 ottobre e la quarta entro il 5 dicembre 1952.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Milillo ha presentato insieme con i senatori Fantuzzi e Grisolia, un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« Gli uffici provinciali dei contributi unificati provvederanno direttamente ad inviare alle ditte agricole, tenute al pagamento, i relativi bollettini di versamento ».

Ha facoltà di parlare il senatore Milillo per illustrare questo emendamento.

MILILLO. Signor Presidente, questo emendamento costituisce, come ho detto nella discussione generale, il minimo delle cautele doverose che noi abbiamo il dovere di prendere per metter fine allo stato di cose da me lamentato. Non vedo per quale ragione dovrebbe continuarsi a consentire che siano le organizzazioni sindacali a curare la riscossione dei contributi unificati. L'onorevole Ministro diceva che questa non è la sede opportuna per discutere gli argomenti che io ho prospettato: ma la verità è che gli scandali da me denunziati devono discutersi proprio in questa sede, perchè essi sono stati resi possibili appunto dalla legge che stiamo esaminando o quanto meno dalle disposizioni ministeriali emanate in occasione e in riferimento a questa legge.

Per quale ragione l'onorevole Ministro ritiene di dover mantenere queste disposizioni anche oggi che egli viene a conoscenza (ammettiamo che lei onorevole Ministro ne abbia conoscenza solo oggi) che esse hanno provocato così gravi abusi? Quali ragioni ci dovrebbero consigliare dal far sì che l'invio dei moduli di conto corrente vengano effettuati a cura diretta degli uffici provinciali dei contributi unificati? Questa è l'unica maniera per estromettere dal procedimento di riscossione le associazioni sindacali, l'unica maniera per evitare che l'abuso del doppio modulo abbia a ripetersi, perchè quando l'onorevole Ministro ci dice che gli uffici provinciali dei contributi unificati forniscono alle associazioni sindacali solo gli elenchi dei contributi dovuti dagli associati, egli non può spiegare come fanno essi ad accertarsi se coloro che le associazioni portano come propri associati lo siano poi veramente.

Io credo che adottando questo emendamento, che non turba assolutamente il sistema della legge, noi compiremo il nostro dovere che è quello di evitare che la buona fede dei cittadini continui ad essere sorpresa e che il Ministro abbia poi solo a constatare che egli non ci può fare nulla se i cittadini sbagliano,

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

se pagano somme che non sono tenuti a pagare. Il Governo deve preoccuparsi delle conseguenze, anche non previste dei propri provvedimenti e deve, a dir poco, prendere le misure necessarie per impedirle, ritirando, quando occorra, i provvedimenti stessi.

Mantengo pertanto il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento del senatore Milillo.

TARTUFOLI, relatore. Sono contrario all'accettazione dell'emendamento aggiuntivo per tutte le considerazioni che il Ministro ha fatto: perchè introdurre una modifica a questa legge, a prescindere dal merito — riguardo al quale il Ministro ha risposto nella forma più ampia ed esauriente — porterebbe la legge di nuovo alla Camera e si verificherebbe quella alternativa che il Ministro stesso ha illustrato. Noi desideriamo invece rendere un servizio agli agricoltori, che hanno un onere cospicuo da fronteggiare, perchè si tratta di 37 miliardi, di cui ben 25 miliardi vengono incassati con il sistema dei conti correnti con una economia di 1.250.000.000 (rettifico la relazione stampata dove erroneamente si parla solo di 250 milioni.

Noi vogliamo rendere questo servizio agli agricoltori italiani e voi volete porre ostacoli, nel consueto tentativo di creare e propalare malcontenti e malumori. (*Interruzione del senatore Milillo. Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ho già detto le ragioni per cui non si può ravvisare una insidia per gli agricoltori italiani nell'applicazione amministrativa che ho creduto di autorizzare. Non conosco ancora i fatti che portano l'onorevole Milillo a dire che ci sarebbero degli scandali. Prego l'onorevole Milillo di darmi le indicazioni concrete e siccome sono nel campo dell'applicazione amministrativa io sono tanto indipendente nel giudizio, da riesaminare eventualmente le situazioni ove ravvisassi ciò che afferma l'onorevole Milillo. Invito perciò il Senato a respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. Si dia nuovamente lettura dell'articolo 1.

MOLINELLI, Segretario:

## Art. 1.

L'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, è ulteriormente prorogata per l'anno 1952 per tutti i contributi che debbono essere corrisposti per l'anno medesimo o per arretrati.

I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima entro il 5 maggio, la seconda entro il 5 agosto, la terza entro il 5 ottobre e la quarta entro il 5 dicembre 1952.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Io dichiaro che non posso votare a favore della legge proposta e che quindi voterò a favore dell'emendamento, non per le ragioni esposte dall'onorevole Milillo ma per un'altra ragione di indole generale, assorbente. Non approvo il sistema adottato che consiste nell'assegnare a sindacati o associazioni professionali o consorzi funzioni spettanti esclusivamente allo Stato. È evidente, ed i colleghi vorranno capirlo, che si mette in una condizione di favore e che si dà maggior credito a quella associazione alla quale si permette di sostituire lo Stato.

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Lo permettiamo a tutti.

RICCI FEDERICO. Anche se si dà a tutti è sempre male. Un giorno arriveremo a questo, che l'Associazione dei medici riscuoterà dai medici l'imposta della ricchezza mobile (interruzione del senatore Tartufoli), che l'Associazione degli avvocati riscuoterà l'imposta di ricchezza mobile dagli avvocati, ecc. E chi non appartiene ad una associazione, resterà pregiudicato. Con ciò ritorneremo al sistema corporativo. Già feci rilevare tale inconveniente allorchè venne proposto qualcosa di simile a proposito del censimento delle scorte. Allora si trattava di delegare la Confederazione dell'industria e la Confederazione del commercio perchè facessero il censimento delle scorte in luogo dello Stato.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

Tutti vedono come procedendo in tal modo si esautorano gli organi governativi e ci si incammina gradatamente verso il corporativismo, spianando la strada al fascismo.

MAGLIANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Dichiaro che voterò a favore della legge, così come è stata presentata. Evidentemente molti colleghi ignorano come si svolge questo servizio, e debbo dichiarare, proprio a nome degli agricoltori della zona che per il 90 per cento rappresento, che essi ne sono soddisfattissimi. (Commenti dalla sinistra). Anch'io personalmente ne sono soddisfatto, perchè questo sistema ha impedito, onorevole Milillo, proprio gli abusi degli esattori da lei denunziati, i quali moltissime volte non notificano, o lo fanno con ritardo, ai contribuenti le iscrizioni e molte volte nei Comuni gli albi sono affissi in modo illeggibile e gli agricoltori non sanno neppure quale somma debbono pagare. Le organizzazioni sindacali, e nella mia zona anche la Federterra, hanno soltanto questo compito: informare i loro associati della quota di contributo che debbono versare, e fornire ad essi i bollettini di conto corrente postale, come si usa in tanti altri casi. L'elenco degli associati è comunicato dalla rispettiva associazione all'Ufficio contributi prima che si spediscano i bollettini... (Interruzioni dei senatori Milillo e De Luca).

L'agricoltore non associato non manda la quota. Questi bollettini vanno all'ufficio postale. Onorevole Ricci, non corrisponde affatto a verità quello che lei ha detto, e cioè che le associazioni sindacali si sostituiscano allo Stato nella riscossione: non riscuotono niente! (Interruzione del senatore Ricci Federico). Quindi nè scandali nè abusi. Anzi, se scandali ed abusi si sono verificati, si sono verificati proprio ad opera delle esattorie comunali per evidenti interessi.

Invito i colleghi ad approvare l'articolo 1 nella formula proposta. (Approvazioni dal centro e dalla destra).

PRESIDENTE. Metto ai voti i due commi dell'articolo 1. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Milillo e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

MOLINELLI, Segretario:

« Gli uffici provinciali dei contributi unificati provvederanno direttamente ad inviare alle dite agricole, tenute al pagamento, i relativi bollettini di versamento ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

L'articolo 1 resta pertanto approvato nel testo del disegno di legge.

Il senatore Milillo, insieme con altri senatori, propone di inserire dopo l'articolo 1 il seguente articolo aggiuntivo:

« La facoltà di cui all'articolo 1 è estesa, con le stesse modalità, a tutte le ditte agricole, qualunque sia l'ammontare dei contributi dovuti ».

Il senatore Milillo lo ha già svolto. MILILLO, Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Vorrei però aggiungere questo rilievo, onorevole Presidente: se è vero che questa legge ha un suo aspetto positivo che noi in linea di principio abbiamo riconosciuto, per quale ragione non dovremmo estendere i suoi benefici ai coltivatori diretti, alle ditte agricole di minore importanza, che pagano meno di diecimila lire di contributi unificati e che quindi avvertono maggiormente l'aggravio dell'aggio esattoriale? Se è vero altresì, come diceva l'onorevole Magliano, che gli abusi avvengono ad opera degli esattori, maggior motivo per sottrarre questi piccoli coltivatori a codesti abusi.

Ho già detto che ho qui molte cartelle esattoriali in cui le quote volontarie sono elencate insieme con le imposte e sono cartelle riguardanti non soltanto piccoli coltivatori ma anche medi. Ed allora, se vogliamo che gli abusi cessino, non vi è altro modo che quello di estendere a tutte le ditte le modalità di pagamento in conto corrente, che la legge prevede per le sole ditte maggiori.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione in proposito.

TARTUFOLI, relatore. Debbo ripetere quello che ho già affermato: che abbiamo urgenza dell'approvazione di questa legge; nello stesso tempo ho anche dichiarato che attraverso informazioni dirette assunte dall'Ufficio centrale contributi unificati ho avuto l'assicurazione che ci si sta organizzando perchè in un tempo successivo possa essere esteso al disotto delle 10 mila lire la esazione attraverso i conti correnti. Nel momento presente l'organizzazione non sarebbe in grado di applicare questo sistema.

Nel mentre possiamo essere consenzienti con l'onorevole Milillo nell'auspicare al più presto che l'organizzazione dei contributi unificati possa mettersi in condizioni di poter estendere a tutte le categorie e per tutte le quote i benefici della legge, respingiamo questo articolo aggiuntivo per l'urgenza di approvare questa legge così come ci è venuta dalla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale per esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Aggiungerò alle considerazioni svolte dal senatore Tartufoli, il ricordo per gli onorevoli colleghi del fatto che il Consiglio dei ministri ha approvato pochi giorni or sono un disegno di legge che riordina tutta la materia dei contributi unificati in agricoltura in base a criteri di pereguazione, andando incontro soprattutto ai modesti agricoltori contribuenti in questo settore. Penso che l'occasione per discutere di questo problema sarà precisamente offerta dalla discussione di quel disegno di legge. È un problema piuttosto delicato sul quale anche il mio collega delle finanze, probabilmente, avrà occasione di intrattenervi; vorrei solo fare rilevare che approvare oggi questa disposizione significherebbe praticamente non poter riscuotere i contributi unificati per questo anno, con grave inconveniente per tutti coloro che sono i beneficiari della Previdenza sociale. Vorrei pertanto rivolgere l'invito all'onorevole Milillo, su questo punto, di non insistere, rinviando questa questione alla discussione che faremo sul riordinamento dei contributi unificati.

PRESIDENTE. Senatore Milillo, insiste nel suo emendamento?

MILILLO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Milillo ed altri, e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

MOLINELLI, Segretario:

« La facoltà di cui nell'articolo 1 è estesa, con le stesse modalità, a tutte le ditte agricole, qualunque sia l'ammontare dei contributi dovuti ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2. MOLINELLI, Segretario:

#### Art. 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

MILILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Signori senatori, ho già espresso il pensiero dei miei compagni di questa parte su questo disegno di legge. Noi affermiamo ancora una volta che in linea di principio consentiamo col criterio di concedere queste facilitazioni alle ditte agricole tenute al pagamento dei contributi, ma poichè di fatto l'applicazione che del principio si è fatta e si continua a fare finisce con l'essere dannosa ai contribuenti cui dovrebbe giovare, noi non possiamo approvare la legge nel suo complesso, cosa che avremmo fatto se fossero stati accolti i nostri emendamenti, che avrebbero migliorato la formulazione della legge ed avrebbero impedito il ripetersi degli abusi.

DISCUSSIONI

8 MAGGIO 1952

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi. (È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Ulteriori autorizzazioni di spesa per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge
10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende
agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 » (2314)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la dicussione del disegno di legge: « Ulteriori autorizzazioni di spesa per l'attuazione delle provvidenze previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. A nome del Gruppo comunista dichiaro il nostro voto favorevole alla legge. Colgo l'occasione per esprimere il desiderio dei coltivatori diretti alluvionati della zona di Reggio Calabria per la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere i contributi. Infatti il termine del 15 marzo è scaduto quando molti non avevano avuto il tempo di presentare l'istanza documentata.

Per questa ragione io chiedo che il Ministro accolga gli inviti rivoltigli dalle associazioni della mia provincia per una proroga di termini, che non fu concessa allora, in occasione di questa legge che stabilisce un ulteriore stanziamento di contributi. Io credo che sarebbe opportuno un nuovo termine di almeno 15 giorni.

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ho ricevuto dai coltivatori cui si riferisce il senatore Musolino un ordine del giorno nel quale si poteva, almeno nella forma, risparmiare delle insolenze nei riguardi del Governo, insolenze gratuite perchè per quanto riguarda gli alluvionati si è fatto tutto il possibile

e, pare, con generale soddisfazione. Comunque, onorevole Musolino, lei sa che in un primo momento fu fissato un termine, poi fu prorogato. Nella provincia di Reggio Calabria il numero delle domande è esorbitante. Esaminerò ancora, come mi ero proposto di fare, il problema; e, ove fosse necessario, data la situazione speciale di quella provincia, non avrò difficoltà a prorogare il termine come ho fatto in altri luoghi.

MERLIN UMBERTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, relatore. Siccome devo fare due raccomandazioni importanti al Ministro, mi si permetta di prendere la parola come presidente della Commissione per gli alluvionati e, poichè questa qualità è indissociabile all'altra, anche come rappresentante del Polesine. Devo anzitutto dichiarare che intendo a nome mio e anche a nome della Commissione sottolineare la prontezza con la quale il Governo è andato incontro alle nostre necessità. La promessa che il 13 dicembre 1951 il ministro Fanfani aveva fatto a me, relatore anche allora di questa legge, che ove i fondi stanziati e votati allora fossero stati insufficienti sarebbero stati prontamente integrati, è stata mantenuta con questo disegno di legge e io lo ringrazio a nome di tutte le popolazioni che sono interessate a queste provvidenze. Ma siccome in questa desolata terra le disgrazie non sono mai sole, ho ricevuto proprio ieri un telegramma di questo tenore, che è di un enorme importanza e lo segnalo: «infestazioni agrotidi estesa 20 mila ettari già allagati provoca grave danno bietole medicai ». Cosa è successo? Che abbiamo perduto completamente il raccolto del frumento e che su tutto questo terreno allagato e quindi per forza pregno d'acqua anche dopo il prosciugamento si sono seminate le bietole che costituiscono oggi l'unico raccolto su cui quelle disgraziate popolazioni possono fare assegnamento, e allora, mentre la foglia è alta e promettente, si comincia a temere del successo anche di questo raccolto, perchè un vermo che si chiama agrotide della famiglia dei lepidotteri attacca il frutto che sta sviluppandosi nel terreno.

Questo è conseguenza della alluvione perchè i tecnici dicono che il verme si sviluppa in modo più intenso nel terreno acquoso,

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

Quali provvidenze l'Ispettorato agrario ha preso? Per la verità con molta premura ha suggerito dei provvedimenti, ma questi provvedimenti, che potrei anche leggere, ma che certo il Ministro conosce, non sono giudicati sufficienti. Bisogna provvedere più rapidamente e in forma più efficace, come si è fatto (almeno per quanto io ne so) in provincia di Latina.

L'elicottero che può servire per tanti scopi e che per noi durante le alluvioni ha prodotto dei vantaggi considerevoli per salvare i naufraghi, deve essere impiegato per spargere un arseniato di piombo misto ad altre sostanze capaci di uccidere questo verme.

Se non si procede con la maggiore prontezza con uno o due elicotteri sull'esempio di quello che è avvenuto a Latina può darsi — non voglio mai fare il profeta di sventure, ma è tanta la tragedia in cui viviamo per cui siamo sempre in uno stato di allarme — può darsi che si perda questo raccolto, che è l'unico che ci rimane.

Ora, approfittando di questa legge, raccomando al ministro Fanfani che ha avuto tanto a cuore la nostra sorte, di provvedere più che subito, vorrei dire, immediatamente, perchè non c'è assolutamente un minuto da perdere, dando disposizioni concrete e immediate al suo ufficio, facendo a tutti notare la gravità della nostra situazione. Questa è la prima raccomandazione.

La seconda riguarda una cosa che lei conosce e che le voglio ancora segnalare. Quando a causa dell'alluvione i due terzi della provincia sono stati allagati nel modo che tutti ricordano, lei pensò di istituire un ufficio per le zone alluvionate a Monselice.

Quando io ho parlato nel dicembre, proprio in occasione di questa legge, lei gentilmente mi ha risposto che siccome la sorte di Rovigo era ancora incerta — e realmente le acque lambivano in quel momento la mia città e non si sapeva se questa poteva essere salvata — non si poteva mandare questo ufficio in una zona incerta.

Lei sa quali siano i compiti di questo ufficio. Alla distanza di sei mesi l'ufficio è ancora a Monselice. Ciò costituisce un disagio per gli agricoltori e siccome conosco il ministro Fanfani e so che è abituato a mantenere le promesse che fa, lo prego vivamente di fare in

modo che questo ufficio vada a Rovigo. Con queste due raccomandazioni propongo al Senato l'approvazione della legge. (Approvazioni).

MERLIN ANGELINA. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Desidero approfittare anch'io della discussione di questa legge per ricordare al signor Ministro che l'alluvione ha danneggiato particolarmente la zona del Basso Polesine. Lei, che l'ha visitata, sa quali sono stati i danni apportati soprattutto a Loreo, a Rosolina, a Donada, a Contarina, paesi che sono stati fondati sulla sabbia, dalla quale, attraverso il loro lavoro, quelle popolazioni sono riuscite a trarre del terreno fertile. Ma esistono ancora delle dune, che non sono mai state fissate da piantagioni. Solo dopo la sua legge, sui cantieri del lavoro, onorevole Fanfani, era stato istituito uno di tali cantieri. Avevano piantato dei pini, o dei pinastri, non so bene, su qualche duna: e quelle hanno resistito all'alluvione. Viceversa la sabbia delle altre dune è stata sparsa tutta in giro è stato coperto anche il terreno fertile. Lei sa che la più alta quota dell'acqua è andata a 3 metri e 90 tra Loreo e Cavarzere e la sabbia pure ha raggiunto alte quote, per esempio, fino a 3 metri e mezzo. Io avevo chiesto a quei contadini quanto sarebbe occorso per poter liberare il terreno dalla sabbia e fu il sindaco di Loreo, Guido Costa, che mi disse che sarebbero occorse 800.000 lire per ettaro. L'onorevole Rumor, suo Sottosegretario, mi ha detto viceversa la somma di un milione, facciamo la media e diciamo che serviranno 900.00 lire. Conviene, onorevole Ministro, spendere una somma tanto enorme per liberare tutti quegli ettari di terreno o non conviene piuttosto ridare la terra ai piccoli proprietari, ridarla al Paese, attraverso la bonifica delle valli? Questo le domando, questo problema sottopongo a lei. Se non è possibile togliere la sabbia, istituire dei cantieri di rimboschimento, in modo che la terra nuova sarà data dalla bonifica, mentre invece questa terra sabbiosa, che oggi non è fertile, possa essere naturalmente e un poco alla volta migliorata dalle piantagioni.

La prego di studiare il problema e di dare una risposta al più presto in modo da tranquillizzare quelle popolazioni che vivono nella mi-

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

seria, nella disperazione, nello sconforto, perchè non sanno quale sarà il loro domani.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Sono molto lieto di poter dire alla senatrice Merlin (se l'onorevole Umberto Merlin me lo consente risponderò prima all'onorevole senatrice Merlin e poi a lui) e al senatore Merlin che i problemi da loro rispettivamente sollevati non potranno essere messi prossimamente allo studio, perchè lo furono già, e sono in parte o risolti o in via di risoluzione. Onorevole senatrice Merlin, il problema che ha sollevato è non solo reale ma giusto, e riguarda non solo la zona di Loreo ma anche, per ragioni di analogia con quello che è successo, la zona di Occhiobello, per quanto riguarda l'insabbiamento (altra è l'origine, ma l'occasione è identica). Orbene, come giustamente disse il sottosegretario Rumor, fu fatto a tempo opportuno lo studio adatto ed arrivammo alla conclusione che occorreva assolutamente fare lo sforzo di liberare quelle terre dalle sabbie. Per agevolare queste operazioni si era pensato in un primo tempo ad un centro meccanico, poi si è visto che la cosa era complicata e non rendeva con quella prontezza necessaria, ed allora si è provveduto estendendo le possibilità di contribuire finanziariamente per il ripristino di questi terreni anche nel caso in cui il ripristino avrebbe dovuto richiedere, come nel caso da lei ricordato e negli altri casi che io stesso ho ricordato, la totale asportazione della sabbia sovrapposta. Stiamo camminando per questa strada.

La senatrice Merlin ha sollevato un altro problema, quello relativo al bisogno di nuove terre per quelle popolazioni. Forse non è a conoscenza dell'onorevole senatrice, ma lo diverrà adesso, che il Ministero dell'agricoltura ha autorizzato nelle settimane scorse (e già le operazioni preliminari sono state compiute), l'Ente di riforma per il Delta Padano all'acquisto di tre valli: finora abbiamo concluso per due. Per queste valli, con fondi del Ministero dell'agricoltura, e la spesa sarà di 500 milioni e forse più, si procederà alla bonifica auspicata.

MERLIN ANGELINA. Non è sufficiente.

FANFANI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Non ritengo con questo di aver risolto il problema delle valli, ma ritengo che, per la natura delle valli e del meccanismo messo in moto, si potrà procedere rapidamente a prezzi relativamente convenienti nel senso detto per conseguire quella estensione desiderata.

Terzo problema sollevato dalla senatrice Merlin è quello relativo al consolidamento delle dune attraverso apposite piantagioni. La legislazione vigente non consente sempre di andare a fare piantagioni sugli argini. Tuttavia, laddove la legislazione vigente, inspirata a determinati criteri tecnici, lo ha consentito, anche in occasione dell'alluvione si è proceduto. Come la senatrice sa, nei mesi scorsi, di questa incipiente primavera, è stata predisposta da parte degli uffici che risiedono a Rovigo la consegna e la piantagione di 40 mila pioppelle. Per gli arenili a mare esiste un duplice problema, che prima di essere di rimboschimento è di ripristino degli argini stessi. Dagli uffici competenti sono stati sollecitati gli uffici del Ministero dei lavori pubblici e ormai la questione sembra definita. Appena dal punto di vista tecnico gli argini saranno ripristinati, si farà di tutto perchè sugli argini sorgano le piantagioni.

Il senatore Merlin ha espresso due desideri, uno relativo alla ubicazione dell'Ufficio speciale per il Polesine. Per le ragioni ricordate dal senatore Merlin, l'Ufficio speciale per il Polesine fu in un primo tempo stabilito a Monselice. Come dissi nella seduta del 21 dicembre scorso, fu dato ordine che tutti i funzionari indispensabili per il ripristino della coltivabilità del Polesine si trasferissero da Monselice a Rovigo e questo è in grandissima parte già avvenuto salvo un piccolissimo numero inerente ai servizi tecnici, archivi, ecc., che per ragioni di comodità è dovuto restare a Monselice. Posso assicurare che venerdì scorso, ricevendo il capo dell'Ufficio speciale, ho dato disposizioni che al più tardi entro due mesi anche gli archivi passino a Rovigo. Anche da questo punto di vista il senatore Merlin sarà soddisfatto in pieno.

Secondo problema sollevato dall'onorevole Merlin, quello relativo all'infestazione che nei giorni scorsi si è avuta, non solo nel Polesine, DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

ma purtroppo anche in provincia di Verona, di Vicenza e nelle regioni contermini. La infestazione è conosciuta nella sua natura. Per quanto riguarda i mezzi di combattimento il senatore Merlin ha ricordato la possibilità di ricorrere ad arseniati e fare l'irrorazione dall'alto. I nostri uffici tecnici locali ritengono viceversa, per esperimenti fatti, che questo sistema non si presti. Cosicchè occorre procedere ad altri sistemi che sono stati sperimentati e sono già in atto; è stata così preparata una mistura solida a base di crusca. Per poter provvedere a questa operazione, ho già messo a disposizione dell'Associazione bieticoltori del Polesine, allo scopo di ovviare a certe complicate contabilità previste dagli attuali regolamenti, 5 milioni di lire che mi dicono siano sufficienti per un primo intervento, affinchè si provveda, al di fuori di ogni complicazione cartacea, ad intervenire per ovviare all'estensione (purtroppo non siamo arrivati in tempo per impedirla fin dall'inizio) del malanno che giustamente preoccupa l'onorevole Merlin.

Queste le risposte che dovevo agli onorevoli senatori e ringrazio l'onorevole relatore di aver raccomandato l'approvazione del provvedimento al Senato della Repubblica (Approvazioni).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

## Art. 1.

L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 14 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, successivamente modificata per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 2 della stessa legge è aumentata di altri 5 miliardi di lire.

Per l'esecuzione dei lavori di riparazione delle opere pubbliche di bonifica e delle opere di sistemazione dei bacini montani, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della ridetta legge, è aumentata di altri 3 miliardi di lire.

(È approvato).

## Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con il ricavato del prestito approvato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325. Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1951-1952.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di dollari U.S.A. 8.625, contributo per la partecipazione dell'Italia alla Conferenza internazionale per le materie prime » (2256) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di dollari U.S.A. 8.625, contributo per la partecipazione dell'Italia alla Conferenza internazionale per le materie prime », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

#### Art. 1.

E autorizzata la corresponsione della quota delle spese dovute per la partecipazione dell'Italia alla Conferenza internazionale per le materie prime.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla spesa di lire 5.400.000, corrispondente al controvalore in lire di dollari U.S.A. 8625, viene fatto fronte, per l'esercizio 1951-52, mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 88, concernente l'organizzazione del servizio di impiego, adottata a San Francisco dalla Conferenza generale della organizzazione internazionale del lavoro il 9 luglio 1948 » (2123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 88, concernente l'organizzazione del servizio di impiego, adottata a San Francisco dalla Conferenza Generale della Organizzazione Internazionale del Lavoro, il 9 luglio 1948 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione n. 88, concernente l'organizzazione del servizio di impiego adottata a San Francisco, dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del lavoro, il 9 luglio 1948.

(È approvato).

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

ALLEGATO.

## CONVENTION N. 88

## CONCERNANT L'ORGANISATION DU SERVICE DE L'EMPLOI (1)

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à San-Francisco par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session.

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'organisation du service de l'emploi, question qui est comprise dans le quatrième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le service de l'emploi, 1948:

#### Article 1.

- 1. Chaque Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit entretenir ou veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l'emploi.
- 2. La tâche essentielle du service de l'emploi doit être de réaliser, en coopération, s'il y a lieu, avec d'autres organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible du marché de l'emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu'à développer et à utiliser les ressources productives.

#### Article 2.

Le service de l'emploi doit être constitué par un système national de bureaux de l'emploi placé sous le contrôle d'une autorité nationale.

## Article 3.

- 1. Le système doit comprendre un réseau de bureaux locaux et, s'il y a lieu, de bureaux régionaux, en nombre suffisant pour desservir chacune des régions géographiques du pays et commodément situés pour les employeurs et les travailleurs.
  - 2. L'organisation du réseau:
    - a) doit faire l'objet d'un examen général:
- i) lorsque des changements importants se sont produits dans la répartition de l'activité économique et de la population active;

<sup>(1)</sup> Cette convention n'était pas entrée en vigueur le 1er janvier 1949.

## DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

- ii) lorsque l'autorité compétente considère qu'un examen général est souhaitable pour apprécier l'expérience acquise au cours d'une période d'essai;
- b) doit être revisée lorsqu'un tel examen aura fait apparaître la nécessité d'une revision.

#### Article 4.

- 1. Des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi.
- 2. Ces arrangements doivent prévoir l'institution d'une ou de plusieurs commissions nationales consultatives et, s'il y a lieu, de commissions régionales et locales.
- 3. Les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, là où de telles organisations existent.

#### Article 5.

La politique générale du service de l'emploi, lorsqu'il s'agit de diriger les travailleurs vers les emplois disponibles, doit être arrêtée après consultation de représentants des employeurs et des travailleurs par l'intermédiaire des commissions consultatives prévues à l'article 4.

#### Article 6.

Le service de l'emploi doit être organisé de manière à assurer l'efficacité du recrutement et du placement des travailleurs; à cette fin, il doit:

- a) aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs qui conviennent aux besoins des entreprises; plus particulièrement, il doit, conformément aux règles formulées sur le plan national:
- i) enregistrer les demandeurs d'emploi, prendre note de leurs qualifications professionnelles, de leur expérience et de leurs goûts, les interroger aux fins de leur emploi, contrôler, si besoin est, leurs aptitudes physiques et professionnelles, et les aider à obtenir, lorsqu'il y a lieu, une orientation, une formation ou une réadaptation professionnelles;
- ii) obtenir des employeurs des informations précises sur les emplois vacants notifiés par eux au service, et sur les conditions qui doivent remplir les travailleurs qu'ils rechercheront pour occuper ces emplois;
- iii) diriger vers les emplois vacants les candidats possédant les aptitudes professionnelles et physiques requises;
- iv) organiser la compensation des offres et des démandes d'emploi d'un bureau à un autre, lorsque le bureau consulté en premier lieu n'est pas en mesure de placer convenablement les candidats ou de pourvoir convenablement aux emplois vacants, ou lorsque d'autres circonstances le justifient;
  - b) prendre des mesures appropriées pour:
- i) faciliter la mobilité professionnelle en vue d'ajuster l'offre de maind'œuvre aux possibilités d'emploi dans les diverses professions;
- ii) faciliter la mobilité géographique en vue d'aider au déplacement de travailleurs vers les régions offrant des possibilités d'emploi convenables;

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

- iii) faciliter les transferts temporaires de travailleurs d'une région à une autre, en vue de pallier un déséquilibre local et momentané entre l'offre et la demande de main d'œuvre;
- iv) faciliter d'un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés;
- c) recueillir et analyser, en collaboration, s'il y a lieu, avec d'autres autorités ainsi qu'avec les employeurs et les syndicats, toutes les informations dont on dispose sur la situation du marché de l'emploi et son évolution probable à la fois dans l'ensemble du pays et dans les différentes industries, professions ou régions, et mettre systématiquement et rapidement ces informations à la disposition des autorités publiques, des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ainsi que du public;
- d) collaborer à l'administration de l'assurance—chômage et de l'assistance-chômage et à l'application d'autres mesures destinées à venir en aide aux chômeurs;
- e) aider, autant qu'il est nécessaire, d'autres organismes publics ou privés dans l'élaboration de plans sociaux et économiques de nature à influencer favorablement la situation de l'emploi.

#### Article 7.

Des mesures doivent être prises pour:

- a) faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par professions et par industries, telles que l'agriculture ou toutes autres branches d'activité où cette spécialisation peut être utile;
- b) répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides.

#### Article 8.

Des mesures spéciales visant les adolescents doivent être prises et développées dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle.

#### Article 9.

- 1. Le personnel du service de l'emploi doit être composé d'agents publics bénéficiant d'un statut et de conditions de service qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, et qui sous réserve des besoins du service, leur assurent la stabilité dans leur emploi.
- 2. Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres des services publics, les agents du service de l'emploi doivent être recrutés uniquement sur la base de l'aptitude du candidat à remplir les tâches qu'il aura à assumer.
- 3. Les moyens de vérifier ces aptitudes doivent être déterminés par l'autorité compétente.
- 4. Les agents du service de l'emploi doivent recevoir une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions.

## DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

## Article 10.

Toutes mesures possibles doivent être prises par le service de l'emploi, et, s'il y a lieu, par d'autres autorités publiques, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et avec d'autres organismes intéressés, pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire.

#### Article 11.

Les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour assurer une coopération efficace entre le service public de l'emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives.

#### Article 12.

- 1. Lorsque le territoire d'un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l'état de leur développement, l'autorité compétente estime impraticable d'appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l'application de la convention, soit d'une manière générale, soit avec les exceptions qu'elle juge appropriées à l'égard de certains établissements ou de certains travaux.
- 2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l'application de la présente convention en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d'avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose d'avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu'il aura ainsi indiquées.
- 3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.

## Article 13.

- 1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1946, à l'exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l'Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître:
- a) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification:
- b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
- c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

- d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
- 2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
- 3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), e) et d) du paragraphe 1 du présent article.
- 4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 17, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.

#### Article 14.

- 1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.
- 2. Une déclaration d'acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:
- a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;
- b) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l'égard de ce territoire.
- 3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article, doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
- 4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
- 5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 17, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.

#### Article 15.

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### Article 16.

- 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
- 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
- 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

#### Article 17.

- 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
- 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

## Article 18.

- 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
- 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

#### Article 19.

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

#### Article 20.

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

## Article 21.

- 1. Au cas joù la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entrainerait de plein droit, nonebstant l'article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
- b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
- 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

#### Article 22.

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente i beni italiani in Libia concluso a Londra, a mezzo scambi di Note, il 28 giugno 1951 » (2124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente 1 beni italiani in Libia, concluso a Londra, a mezzo scambi di Note, il 28 giugno 1951 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

#### Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente i beni italiani in Libia, concluso a Londra, a mezzo scambio di Note, il 28 giugno 1951.

(È approvato).

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

(È approvato).

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

## SCAMBIO DI NOTE

ED ANNESSO FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA CONCERNENTE I BENI ITALIANI IN LIBIA

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### EXCHANGE OF LETTERS

BETWEEN MINISTER OF STATE AND ITALIAN AMBASSADOR CONCERNING ITALIAN PROPERTY IN LIBYA

Foreign Office London, S. W. 1.

28th June, 1951

Your Excellency,

I have the honour to refer to the discussions which have taken place in London between representatives of the competent Italian Government Departments and of the Foreign Office regarding the procedure to be adopted for the disposal of Italian private property in Cyrenaica and Tripolitania, in accordance with Resolution No. 388/V which was adopted by the General Assembly of the United Nations on the 15th December, 1950. These discussions resulted in an Agreement, subject to the approval of the two Governments, of which the details are contained in the Annex to the present Note.

The terms of this Note and the Annex have been approved by the Government of the United Kingdom, and if they are also acceptable to the Italian Government I would propose that the present Note with its enclosures together with Your Excellency's reply in similar terms, shall constitute an Agreement between our two Governments for the settlement of the procedure for the disposal of Italian private property in Cyrenaica and Tripolitania.

I have the honour to be, with the highest consideration, Your Excellency's obedient Servant,

K. G. YOUNGER

His Eccellency
Signor Tommaso Gallarati Scotti
14 Three Kings Yard,
Davies Street,

LONDON, W. 1.

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

ANNEX

#### Article 1.

#### GENERAL.

- 1. The United Kingdom Government and the Italian Government agree to give effect to the provisions of this Agreement as soon as possible.
- 2. The Italian Government will use its good offices to facilitate the settlement of every question arising in connection with the release of Italian movable and immovable property in Tripolitania and Cyrenaica which is in official custody.
- 3. Any such immovable property will be released subject to any tenancies existing at the time of release.
- 4. In this agreement the expression «Italian juridical persons » means any public or private corporation, sole or aggregated, Institution or Association, incorporated, registered or recognised under the Italian law and which operates or formerly operated in Libya.

#### Article 2.

#### GENERAL PROVISIONS AS TO DISCHARGE AND INDEMNITY.

- 1. The property to which this article relates is movable and immovable property in Tripolitania and Cyrenaica of Italian national and Italian juridical persons.
- 2. The Government of the United Kingdom will, subject, as regards the property referred to in paragraph 1 of article 3, to the provisions of sub-paragraph (b) of paragraph 5 of that Article, cause the property to which this Article relates, if it is in official custody, to be released upon obtaining an appropriate discharge and indemnity in respect of the taking into custody of the property and in respect of things done or omitted in relation to the property during the custody.

#### Article 3.

## COST OF REHABILITATION.

- 1. The property to which this Article relates is immovable property in Tripolitania and Cyrenaica of Italian nationals or juridical persons other than the institutions, companies and associations referred to in paragraph 1 of Article 5 of this Agreement.
- 2. The expression «cost of rehabilitation» means, in relation to any property which has been damaged or destroyed or insufficiently cared for, any expenses incurred by the Government of the United Kingdom (including the British Administrations in Tripolitania and Cyrenaica) in renovating or reconstructing the property in whole or in part or restoring it to its former condition in whole or in part.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

- 3. The Government of the United Kingdom (including the British Administrations in Tripolitania and Cyrenaica) will waive its claim to not less than twenty-five per centum of the cost of rehabilitation of any property.
- 4. The Government of the United Kingdom will not claim payment of the cost of any additions or improvements.
- 5. If the whole or any part of the balance of seventy-five per centum or less of the cost of rehabilitation of any property is owing to the Government of the United Kingdom, the Government of the United Kingdom reserves the following rights:
- (a) to deduct the amount owing from any moneys in its hands which are due to any person (including a juridical person) by whom the amount is owing;
- (b) if the property is in official custody, to retain it in official custody until payment or until an arrangement to secure payment has been made to the satisfaction of the British Resident of the territory.

## Article 4.

### PROCEDURAL PROVISIONS.

- 1. This Article relates to property of Italian nationals and Italian juridical persons other than the institutions, companies and associations referred to in paragraph 1 of article 5 of this Agreement.
- 2. The owner of any immovable property which is in official custody, or his duly appointed representative, will be allowed to inspect the property at any time and will be supplied with a report on the administration of the property while it has been in custody and a note of the cost of rehabilitation, if any.
- 3. As regards movable and immovable property in Tripolitania which is in official custody, the Italian Government Representative in Tripolitania will, in appropriate cases, take steps to secure the nomination by the Court in Tripolitania of curators who will take over the property, subject to the provisions of Articles 2 and 3 of this Agreement relating to discharge and indemnity and cost of rehabilitation.
- 4. As regards property in Cyrenaica, the following action shall be taken by the Government of the United Kingdom and the Italian Government respectively, that is to say:
  - (a) the Government of the United Kingdom will:
- (i) arrange a procedure, which will be effective to the date of termination of the British Administration, for the owners or their duly appointed representatives to return to Cyrenaica for the purpose of taking over and disposing of their movable, or immovable property and will release such property, if it is in official custody, to the owners or their representatives, subject to the provisions of Articles 2 and 3 of this Agreement relating to discharge and indemnity and cost of rehabilitation.
- (ii) provide, in the case of movable property, for the release of the property, subject to the provisions of Articles 2 and 3 aforesaid, without the necessity for the owner or his representative to return personally to Cyrenaica;

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

- (b) the Italian Government will:
- (i) co-operate with the Government of the United Kingdom in putting into effect the procedure referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph and, for that purpose, arrange for the attendance in Cyrenaica of a person of Italian nationality who is fully qualified and duly authorised to undertake the legal formalities necessary in connection with the taking over and disposal of the movable or immovable property;
- (ii) establish in Cyrenaica an agent who will maintain a close liaison with the appropriate authorities for the purpose of facilitating the procedure for the release of movable or immovable property;
- (c) As regards property in Cyrenaica, before the termination of the British Administration the Governments of the United Kingdom and Italy will enter into an agreement for the purpose of arranging a procedure for the taking over of any property in official custody which has not then been released.

## Article 5.

# SPECIAL PROVISIONS REGARDING CERTAIN INSTITUTIONS, COMPANIES AND ASSOCIATIONS.

1 In this Article the expression «the specified institutions, companies and associations» refers to the following juridical persons:

Ente per la Colonizzazione della Libia (Entecol)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I. N. P. S.) (Colonisation Branch)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I. N. P. S.) (Insurance Branch)

Ala Littoria, S. A.

Sezione Autonoma per le Case Popolari in Libia (S. C. A. P. L. I.)

Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli (E. A. F. C.).

Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E. T. A. L.)

Società Agricola Coloniale della Stampa Emilio de Bono

Società Coloniale Italiana (S. C. I.)

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I. N. A. I. L.)

Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa Italiana (I. A. S. A. I.)

Reale Automobile Club d'Italia (R. A. C. I.)

Banco di Napoli

Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I. N. A.)

Società Anonima Petroli Libia (Petrolibia)

Banca di Sicilia

Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E. I. A. R.)

Società Anonima Trasporti Africa (S. A. T. A.)

Magazzini Generali di Tripoli (M. G.)

Società Italo Americana per Petrolio (S. I. A. P.)

Società Emulsione Bitumi Italiana Colas (S. E. B. I. C.)

Nafta Società Italiana per Petrolio ed Affini (N. A. F. T. A.)

Società Anonima Vacuum Prodotti Petroliferi

Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.)

Società Anonima Azienda Tabacchi Italiani (A. T. I.).

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

- 2. The Government of the United Kingdom will release the property of the specified institutions, companies and associations on receipt of a full discharge and indemnity as provided for in Article 2 of this Agreement.
- 3. Except as regards the specified institutions, companies and associations referred to in paragraphs 5 and 9 of this Article, the Italian Government will ensure that, at the time of release, the Government of the United Kingdom will receive from the specified institutions, companies and associations, the full discharge and indemnity referred to in Article 2 of this Agreement.
- 4. The Government of the United Kingdom will waive all claims of whatsoever nature which it may have against the specified institutions, companies and associations.
- 5. The property in custody of the following specified institutions, companies and associations, that is to say:

Sezione Autonoma per le Case Popolari in Libia (S. C. A. P. L. I.) Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli (E. A. F. C.) and Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E. T. A. L.)

will be released to duly appointed liquidators upon such liquidators giving the full discharge and indemnity referred to in paragraph 2 of this Article. The liquidation of the said institutions, companies and associations will be undertaken in accordance with the laws in force in the territory, including the Statutes governing the operations of such institutions, companies and associations.

- 6. In the course of the liquidation of the institutions, companies and associations referred to in paragraph 5 of this Article, any capital or property or share in any capital or property which would normally have passed to the Italian State shall instead pass to Libya in accordance with Article 1 (3) of the United Nations Resolution of 15th December, 1950.
- 7. The property of the undermentioned specified institutions, companies and associations will be handed over to duly appointed representatives:

Società Coloniale Italiana (S. C. I.)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Insurance Branch) (I. N. P. S.)

Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro (I. N. A. I. L.)

Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa Italiana (I. A. S. A. I.)

Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.)

Reale Automobile Club d'Italia (R. A. C. I.)

Banco di Napoli

Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I. N. A.)

Società Anonima Petroli Libia (Petrolibia)

Banca di Sicilia

Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E. I. A. R.)

Società Anonima Azienda Tabacchi Italiani (A. T. I.)

Società Anonima Trasporti Africa (S. A. T. A.)

Magazzini Generali di Tripoli (M. G.)

Società Italo Americana del Petrolio (S. I. A. P.)

Società Emulsione Bitumi Italiana Colas (S. E. B. I. C.)

Nafta Società Italiana pel Petrolio ed Affini (N. A. F. T. A.)

Società Anonima Vacuum Prodotti Petroliferi

Ala Littoria S. A.

Società Agricola Coloniale della Stampa Emilio de Bono

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

8. The property of the following specified institutions, companies and associations, that is to say:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Insurance Branch) Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa Italiana

will be released without prejudice to Article II of the United Nations Resolution of 15th December, 1950.

9. The final arrangements for dealing with the property of Ente per la Colonizzazione della Libia and the Colonization Branch of Istituto Nazionale della Previdenza Sociale will be made in due course in accordance with the terms of Article IX of the United Nations Resolution of 15th December, 1950.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### ITALIAN EMBASSY

No. 3575

Londra, 28 giugno 1951

Signor Ministro di Stato,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data odierna, in cui Ella fa riferimento alle recenti discussioni relative ai beni privati italiani in Cirenaica e in Tripolitania. Tali discussioni hanno portato ad un accordo provvisorio tra rappresentanti italiani e britannici, i cui termini sono contenuti nell'Allegato alla Sua Nota.

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che i termini dell'Allegato alla Sua Nota – di cui unisco il testo italiano – sono stati approvati dal Governo italiano il quale concorda con la proposta di Vostra Eccellenza di considerare detta Nota, insieme con la presente risposta, come costituenti un Accordo fra i nostri due Governi per la sistemazione dei beni privati in Cirenaica e in Tripolitania in conformità alla Risoluzione No. 388/V adottata in data 15 dicembre 1950 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Mi è gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

T. GALLARATI-SCOTTI

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

Translation

ITALIAN EMBASSY No. 3575

28th June, 1951

Mr. Minister of State,

I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's Note of the 28th June, 1951, in which you referred to recent discussions concerning Italian private property in Cyronaica and Tripolitania. These discussions have resulted in a provisional Agreement between British and Italian representatives, the terms of which are contained in the Annex to your Note.

2. I have the honour to inform Your Excellency that the terms of the Annex to your Note of which I enclose the Italian text, have been approved by the Government of Italy who accept Your Excellency's proposal that your Note and the present reply shall be regarded as constituting an Agreement between our two Governments for the disposal of Italian private property in Cyrenaica and Tripolitania in accordance with Resolution No. 388/V which was adopted by the General Assembly of the United Nations on the 15th December, 1950.

I avail myself etc. etc.

T. GALLARATI-SCOTTI

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

ALLEGATO

#### Art. 1.

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

- 1. Il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito convengono di dare esecuzione al più presto alle disposizioni del presente Accordo.
- 2. Il Governo italiano interporrà i suoi buoni uffici per facilitare la soluzione di ogni questione che possa sorgere in relazione al rilascio dei beni mobili ed immobili italiani in Tripolitania ed in Cirenaica, che si trovino sotto custodia ufficiale.
- 3. Il rilascio dei beni immobili non pregiudicherà i contratti di locazione esistenti al momento del rilascio stesso.
- 4. Nel presente Accordo l'espressione italiana « persone giuridiche » indica ogni Ente, pubblico o privato, individuale o collettivo, Istituzione od Associazione, costituita, registrata, o riconosciuta ai termini de la legge italiana e che eserciti o abbia esercitato la sua attività in Libia.

#### Art. 2.

## DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ

- 1. I beni cui il presente articolo si riferisce sono i beni mobili ed immobili in Tripolitania ed in Cirenaica appartenenti a cittadini italiani od a persone giuridiche italiane.
- 2. Il Governo del Regno Unito, ferme restando (per quanto si riferisce ai beni indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 3) le disposizioni di cui alla lettera b) del paragrafo 5 di tale articolo, darà istruzioni perchè i beni cui questo articolo si riferisce, qualora si trovino sotto custodia ufficiale, siano rilasciati dietro consegna di una apposita dichiarazione di esonero da responsabilità per la presa in custodia dei beni, e per le azioni compiute od omesse, nei confronti dei beni stessi durante la custodia.

#### Art. 3.

#### SPESE DI RIPRISTINO.

- 1. I beni cui si riferisce il presente articolo sono i beni immobili in Tripolitania ed in Cirenaica appartenenti a cittadini italiani e a persone giuridiche italiane, diverse dalle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni menzionate nel paragrafo 1 dell'articolo 5 del presente Accordo.
- 2. La espressione «spese di ripristino» indica nei confronti dei beni che siano stati danneggiati, distrutti, o insufficientemente curati, tutte le spese sopportate dal Governo del Regno Unito (nonchè dalla Amministrazione britannica in Tripolitania ed in Cirenaica) per rinnovare o ricostruire detti beni in tutto o in parte o nel rimetterli, in tutto o in parte, nelle loro primitive condizioni.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

- 3. Il Governo del Regno Unito (nonchè l'Amministrazione britannica in Tripolitania ed in Cirenaica) rinunzierà, in misura non minore del 25 per cento, ai suoi diritti per spese di ripristino di ogni bene.
- 4. Il Governo del Regno Unito non richiederà il pagamento del costo di aggiunte o miglioramenti.
- 5. Qualora il residuo del 75 per cento o meno delle spese di ripristino per tali beni sia dovuto, in tutto od in parte, al Governo del Regno Unito, il Governo del Regno Unito si riserva i seguenti diritti:
- a) di dedurre l'importo dovuto da eventuali somme di denaro che si trovino in suo possesso spettanti a persone (fisiche o giuridiche) da cui detto importo è dovuto;
- b) di trattenere, qualora il bene si trovi sotto custodia ufficiale, detto bene fino all'atto del pagamento o finchè non sia stato raggiunto un accordo per assicurare il pagamento, con soddisfazione del Residente britannico nel territorio.

#### Art. 4.

#### DISPOSIZIONI PROCEDURALI.

- 1. Il presente articolo si riferisce ai beni appartenenti a cittadini italiani od a persone giuridiche italiane diverse dalle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate nel paragrafo 1 dell'articolo 5 del presente Accordo.
- 2. Il proprietario di un bene immobile che si trovi sotto custodia ufficiale o il suo rappresentante debitamente nominato, sarà autorizzato a procedere in qualsiasi momento alla ricognizione dei beni e ad essi verrà rimessa una relazione sulla amministrazione del bene, per il periodo della custodia, ed il rendiconto delle eventuali spese di ripristino.
- 3. Per quanto si riferisce ai beni mobili ed immobili in Tripolitania che si trovino sotto custodia, il Rappresentante del Governo italiano in Tripolitania, svolgerà, se del caso, i passi necessari affinchè il Tribunale della Tripolitania nomini un Curatore che prenda in consegna il bene, ferme restando le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Accordo relative alla dichiarazione di esonero da responsabilità ed alle spese di ripristino.
- 4. Per quanto si riferisce ai beni in Cirenaica, il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito provvederanno ciascuno per la parte di sua spettanza, a quanto segue:
  - a) il Governo del Regno Unito:
- i) stabilirà una procedura, con effetto fino al giorno della cessazione dell'Amministrazione britannica, che consenta ai proprietari od ai loro rappresentanti debitamente nominati, di ritornare in Circnaica al fine di prendere in consegna e di disporre dei loro beni mobili ed immobili; il Governo del Regno Unito consegnerà tali beni, qualora essi si trovino sotto custodia, ai proprietari od ai loro rappresentanti, ferme restando le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Accordo relative alla dichiarazione di esonero da responsabilità ed alle spese di ripristino;
- ii) provvederà, nel caso di beni mobili, alla consegna di tali beni, ferme restando le disposizioni dei copracitati articoli 2 e 3, senza che il proprietario o il suo rappresentante debba tornare personalmente in Cirenaica;

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### b) il Governo italiano:

- i) coopererà col Governo del Regno Unito nel dare esecuzione alla procedura indicata alla lettera a) del presente paragrafo e a tal fine farà in modo che sia presente in Cirenaica una persona di nazionalità italiana pienamente qualificata e debitamente autorizzata a compiere le necessarie formalità legali, in relazione alla presa in consegna ed alla disposizione dei beni mobili ed immobili;
- *ii*) stabilirà in Circnaica un agente che assicuri uno stretto collegamento con le Autorità competenti allo scopo di facilitare la procedura per il rilascio dei beni mobili ed immobili;
- c) per quanto si riferisce ai beni in Cirenaica il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito concluderanno, prima della cessazione dell'Amministrazione britannica, un Accordo allo scopo di fissare una procedura per la presa in consegna dei beni sotto custodia che non siano stati ancora rilasciati.

#### Art. 5.

### DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AD ALCUNE ISTITUZIONI, COMPAGNIE ED ASSOCIAZIONI.

1. Nel presente articolo l'espressione «le Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicato » si riferisce alle seguenti persone giuridiche:

Ente per la Colonizzazione della Libia (Entecol);

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) (Ramo colonizzazione);

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) (Ramo assicurazione);

Ala Littoria S. A.;

Sezione Autonoma per le Case Popolari in Libia (S.C.A.P.L.I.);

Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli (E.A.F.C.):

Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.);

Società Agricola Coloniale della Stampa Emilio de Bono;

Società Coloniale Italiana (S.C.I.);

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.);

Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa Italiana (I.A.S.A.I.);

Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.);

Banco di Napoli;

Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.);

Società Anonima Petroli Libia (Petrolibia);

Banca di Sicilia;

Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.);

Società Anonima Azienda Tabacchi Italiani (A.T.I.);

Società Anonima Trasporti Africa (S.A.T.A.);

Magazzini Generali di Tripoli (M.G.);

Società Italo-Amoricana del Petrolio (S.I.A.P.);

Società Emulsione Bitumi Italiana Colas (S.E.B.I.C.);

Nafta Società Italiana per Petrolio ed Affini (N.A.F.T.A.);

Società Anonima Vacuum Prodotti Petroliferi;

Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.).

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

- 2. Il Governo del Regno Unito rilascerà i bem appartenenti alle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate, dietro ricevuta di una dichiarazione di pieno esonero da responsabilità, come previsto dall'articolo 2 del presente Accordo.
- 3. Ad eccezione delle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni menzionate nei paragrafi 5 e 9 del presente articolo, il Governo italiano provvederà affinchè, al momento della consegna dei beni, il Governo del Regno Unito riceva dalle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate la dichiarazione di pieno esonero da responsabilità di cui all'articolo 2 del presente Accordo.
- 4. Il Governo del Regno Unito rinunzierà ad ogni pretesa di qualsiasi natura che esso possa avere nei confronti delle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate.
- 5. I beni sotto custodia appartenenti alle seguenti Istituzioni, Compagnie ed Associazio :

Sezione Autonoma per le Case Popolari in Libia (S.C.A.P.L.I.);

Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli (E.A.F.C.) e

Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.);

saranno rilasciati ai liquidatori debitamente nominati dietro consegna, da parte di detti liquidatori, della dichiarazione di pieno esonero da responsabilità, indicata nel paragrafo 2 del presente articolo. La liquidazione di tali Istituzioni, Compagnie ed Associazioni sarà eseguita in conformità alle leggi in vigore nel territorio, nonchè alle disposizioni degli Statuti regolanti l'attività di tali Istituzioni, Compagnie ed Associazioni.

- 6. Nel corso della liquidazione delle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni, cui fa riferimento il paragrafo 5 del presente articolo, ogni capitale o bene, o partecipazione in un capitale o bene, che sarebbe normalmente spettato allo Stato italiano, sarà invece trasferito alla Libia, in conformità all'articolo 1 (3) della Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950.
- 7. I beni delle sottoindicate Istituzioni, Compagnie ed Associazioni verranno consegnati ai rappresentanti debitamente nominati:

Società Coloniale Italiana (S.C.I.);

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Ramo assicurazione) (I.N.P.S.);

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.);

Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa Italiana (I.A.S.A.I.);

Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.);

Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.);

Banco di Napoli;

Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.):

Società Anonima Petroli Libia (Petrolibia);

Banca di Sicilia;

Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.);

Società Anonima Azienda Tabacchi Italiani (A.T.I.);

Società Anonima Trasporti Africa (S.A.T.A.);

Magazzini Generali di Tripoli (M.G.);

Società Italo Americana del Petrolio (S.I.A.P.);

Società Emulsione Bitumi Italiana Colas (S.E.B.I.C.);

Nafta Società Italiana pel Petrolio ed Affini (N.A.F.T.A.);

Società Anonima Vacuum Prodotti Petroliferi;

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

Ala Littoria S. A.;

Società Agricola Coloniale della Stampa Emilio de Bono.

Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950.

8. I beni appartenenti alle seguenti Istituzioni, Compagnie ed Associazioni:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Ramo assicurazione); Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro; Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa Italiana; saranno rilasciati senza pregiudizio di quanto disposto dall'articolo 2 della

9 Gli accordi definitivi relativi ai beni dell'Ente per la Colonizzazione della Previdenza Sociale saranno conclusi a suo tempo, in conformità alle disposizioni dell'Articolo IX della Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

FOREIGN OFFICE London, S W. 1.

#### FURTHER EXCHANGE OF LETTERS

BETWEEN MINISTER OF STATE AND ITALIAN AMBASSADOR CONCERNING ITALIAN PROPERTY IN LYBIA.

J. T. 1461/25

28th June, 1951

My dear Ambassador,

Discussions have recently taken place in London between representatives of the competent Italian Government Departments and of the Foreign Office which have resulted in our two Governments concluding an Agreement regarding the procedure to be adopted for the disposal of Italian private property in Cyrenaica and Tripolitania.

It is understood between us that this Agreement is without prejudice to any rights of the Libyan Government to refer any question to the Arbitral Tribunal in accordance with Article X of the United Nations Resolution No. 388/V of the 15th December 1950, and in particular any question relating to the institutions, companies and associations referred to in article 5 of the Agreement.

In the course of discussions your representatives have provided evidence that in these institutions, companies and associations there is no Italian State interest which, in the terms of the United Nations Resolution, would pass to Libya. It is understood that, in the event of this evidence proving, in consequence of a decision of the Arbitral Tribunal, to be inadvertently incorrect and some loss resulting to Libya by reason of the carrying out of article 5 of the Agreement, the Italian Government will if necessary accept the responsibility to compensate Libya for such loss and will indemnify His Majesty's Government in respect of any claim made by Libya in respect of such loss provided that this paragraph shall not apply to any loss claimed by Libya by reason of the undertaking given by the Italian Government in paragraph 3 of Article 5 of the Agreement, being a loss which was caused by any act or omission of the British Government prior to the handing over of the assets of the institution, company or association in pursuance of paragraph 2 of Article 5. The British Government will also regard as cancelled the discharge and indemnity given by the institution, company or association in pursuance of paragraph 3 of Article 5 to the extent that it relates to such loss.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

For their part His Majesty's Government agree to release without delay the properties of which the release is called for in the Agreement, in accordance with an order of priority laid down by His Majesty's Government in agreement with the Italian Government representatives.

It is agreed between us that this letter and your reply shall constitute a further understanding between our two Governments, and that the sense of the present understanding shall be communicated ad once to the Prime Ministers of Cyrenaica and Tripolitania for their confidential information.

Yours sincerely,

K. G. YOUNGER.

His Excellency
Signor Tommaso GALLARATI SCOTTI
Italian Embassy
14 Three Kings Yard,
Davies Street,

LONDON, W. 1.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### ITALIAN EMBASSY

Londra, 28 giugno 1951

Mio caro Ministro di Stato,

desidero ringraziarLa per la Sua Nota JT 1461/25 in data odierna in cui Ella fa riferimento all'accordo raggiunto fra i nostri due Governi per i beni privati italiani in Cirenaica e in Tripolitania ed in cui Ella indica altri punti di accordo al riguardo.

2. Il mio Governo accetta la proposta di Vostra Eccellenza che la Sua lettera costituisca, insieme con la presente risposta, un ulteriore accordo fra i nostri due Governi e concorda che il senso del presente accordo sia immediatamente comunicato ai Primi Ministri di Cirenaica e di Tripolitania per la loro riservata informazione.

Mi è gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

T. GALLARATI SCOTTI

The Hon. K. G. Younger, M. P.,

Ministro di Stato

Foreign Office, S. W. 1.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

**Translation** 

ITALIAN EMBASSY

No. 3576

28th June, 1951

My dear Minister of State,

Thank you for your letter JT 1461/25 of the 28th June, in which you referred to the Agreement concluded between our two Governments regarding Italian private property in Cyrenaica and Tripolitania and in which you set out further points of agreement on this subject.

2. My Government accept Your Excellency's proposal that your letter and this reply shall constitute a further agreement between our two Governments, and they agree that the sense of the present agreement shall be communicated at once to the Prime Ministers of Cyrenaica and Tripolitania for their confidential information.

I avail myself etc. etc.

T. GALLARATI SCOTTI

The Hon. K. G. Younger, M. P.,

Minister of State,

Foreign Office, S. W. 1.

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1951: a) Accordo di immigrazione e relativi annessi; b) Protocollo di firma; c) Accordo amministrativo relativo all'immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani; d) Accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di operai italiani per le barbabietole; e) Accordo amministrativo relativo alle spese delle operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e delle loro famiglie; f) Scambio di Note» (2187).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1951:

- a) Accordo di immigrazione e relativi annessi;
  - b) Protocollo di firma;
- c) Accordo amministrativo relativo alla immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani;
- d) Accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di operai italiani per le barbabietole;

- e) Accordo amministrativo relativo alle spese delle operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e della loro famiglia;
  - f) Scambio di Note ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

#### Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1951:

- a) Accordo d'immigrazione e relativi annessi;
  - b) Protocollo di firma;
- e) Accordo ammiristrativo relativo alla immigrazione in Francia di laveratori stagionali italiani;
- d) Accordo relativo all'immigrazione etagionale in Francia di operai italiani per le barbabietole;
- e) Accordo amministrativo re ativo alle spese delle operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e della loro famiglia;
  - f) Scambi di Note.

(È approvato).

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(È approvato),

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

ALLEG ATO.

#### ACCORDO D'IMMIGRAZIONE TRA L'ITALIA E LA FRANCIA

Le GOUVERNEMENT ITALIEN et le GOUVERNEMENT FRANÇAIS, désireux de favoriser l'immigration italienne en France, à laquelle ils portent un intérêt tout particulier, et soucieux d'assurer aux travailleurs immigrants un niveau de vie et des conditions d'existence aussi élevés que possible, ont estimé nécessaire de codifier et de compléter les accords antérieurs conclus en cette matière et de simplifier les procédures de recrutement. Ils sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes:

#### Article 1er

- 1. Le Gouvernement français fournit périodiquement au Gouvernement italien des indications concernant l'orientation du marché de l'emploi dans les différents secteurs économiques et pour les catégories professionnelles les plus importantes.
- 2. Le Gouvernement français communique au Gouvernement italien au cours des quinze derniers jours de l'année des prévisions aussi détaillées que possible des besoins en main-d'oeuvre pour l'année suivante.
- 3. Le Gouvernement français fournit quinze jours avant le début de chaque trimestre au Gouvernement italien une évaluation par profession des besoins en main-d'œuvre italienne.

Dans les quinze jours suivant la réception de ce document, le Gouvenement italien fait connaître ses prévisions concernant les disponibilités de main-d'œuvre en Italie.

4. En outre, les Ministères du Travail de chacun des deux Pays pourront, d'un commun accord, envoyer en mission dans l'autre Pays des fonctionnaires de leur administration chargés de s'informer de l'organisation des services de main-d'œuvre et des conditions techniques de son emploi.

#### Article 2.

Le recrutement des travailleurs italiens à destination de la France est organisé par les Autorités italiennes compétentes, en accord avec l'Office Français d'Immigration.

#### Article 3.

Le recrutement peut-être nominatif ou anonyme. Il intervient selon les règles prévues par l'annexe I du présent accord.

#### Article 4.

L'immigration saisonnière intervient selon les dispositions prévues par l'annexe I du présent accord et par des arrangements administratifs.

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### Article 5.

Les Italiens désireux de travailler en France sont dirigés par les Autorités italiennes sur un centre institué par les dites Autorités à proximité de la frontière franco-italienne.

#### Article 6.

Une visite de contrôle médical et professionnel des candidats à l'émigration en France est effectuée dans le centre prévu à l'article ci-dessus, conjointement par le représentants des Services italiens compétents et de l'Office Français d'Immigration, qui se font assister par les médecins et les techniciens qu'ils jugent utiles, et suivant des normes fixées par arrangement administratif.

Le contrôle professionnel peut éventuellement être fait au siège des Offices Provinciaux du Travail.

#### Article 7.

Les travailleurs italiens reconnus aptes, sont dirigés en France, sur des centres de transit.

#### Article 8.

- 1. Toutes facilités sont accordées, sous le contrôle du Ministère français du Travail, aux employeurs désireux d'étudier les disponifilités de maind'œuvre existant en Italie.
- 2. Le Ministère français du Travail facilite les relations directes entre employeurs et salariés, sous le contrôle des Ministères intéressés et des services techniques de l'Office Français d'Immigration.
- 3. Des représentants des employeurs français, agréés par l'Office Français d'Immigration et préalablement autorisés par les Autorités italiennes, ont accès aux centres régionaux et offices provinciaux italiens du travail à l'effet de participer au contrôle professionnel des candidats à l'émigration recrutés par ces offices et de leur donner tous compléments d'informations sur les conditions de travail et de vie en France.
- 4. Les travailleurs italiens, résidant en Italie, désireux de trouver un emploi en France peuvent adresser directement leur demande aux organismes suivants:
  - a) Ministère du Travail à Paris,
- b) Directions Départementales du Travail et de la Main-d'Oeuvre en France,
- c) Office Français d'Immigration qui leur fourniront tous renseignements utiles en la matière.

#### Article 9.

Lorsqu'un employeur aura refusé de recevoir un travailleur italien mis à sa disposition, l'Office Français d'Immigration placera ce dernier dans un département dans lequel les salaires en vigueur sont au moins égaux à ceux du département où l'emploi du travailleur était primitivement prévu.

8 Maggio 1952

1948-52 - DCCCXII SEDUTA

DISCUSSIONI

### Article 10.

Les conditions dans lesquelles les familles des travailleurs peuvent rejoindre ceux-ci en France sont précisées par l'annexe II du présent accord et par arrangement administratif.

Le Gouvernement français prend à sa charge une partie des frais résultant de la venue en France du conjoint du travailleur et de ses enfants mineurs.

#### Article 11.

Les familles des travailleurs sont soumises à une visite médicale conformément aux critères déterminés par arrangement administratif.

#### Article 12.

Les modalités de paiement des fonds destinés aux familles demeurées en Italie sont fixées par arrangements administratifs.

#### Article 13.

Les deux Gouvernements s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour primettre aux Italiens travaillant en France de se rendre en Italie pour y passer leur congé sans qu'une autorisation soit nécessaire à cet effet.

#### Article 14.

Le Gouvernement italien prend les mesures utiles pour assurer dans les délais les plus brefs le départ des travailleurs italiens.

Le Gouvernement français prend les dispositions nécessaires pour que ces travailleurs trouvent, en France, le meilleur accueil notamment en ce qui concerne les conditions de transport, de logement, d'organisation des cantines et d'assistance médicale.

#### Article 15.

Une Commission mixte constituée par les deux Gouvernements et composée de représentants des Ministères intéressés est compétente pour arrêter les mesures nécessaires à l'exécution du présent accord. Elle a également pour mission de proposer, le cas échéant, la révision de l'accord, de ses annexes et des arrangements administratifs.

Elle se réunit à la demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes alternativement en France et en Italie.

#### Article 16.

Tout différend relatif à l'application ou l'interprétation du présent accord, de ses annexes ou des arrangements administratifs sera soumis à la Commission mixte qui statuera dans un délai de deux mois.

1948-52 - DCCCXII SEDUTA DISCUSSIONI 8 MAGGIO 1952

#### Article 17.

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu jusqu'au 31 décembre 1951. Il sera prorogé par tacite reconduction d'année en année, à moins de dénonciation deux mois avant l'expiration du terme.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 21 mars 1951.

Pour le Gouvernement Italien Pour le Gouvernement Français SERRES

GIUSTI

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

ANNEXE I

#### PROCEDURES DE RECRUTEMENT

#### A) RECRUTEMENT ANONYME

- 1. Le contrat d'introduction ou une note annexe, doit comporter des indications aussi détaillées que possible sur les conditions exactes de l'emploi, les travaux que le travailleur sera appelé à exécuter aussi que, le cas échéant, les aptitudes particulières requises de l'intéressé. De plus, la profession sera indiquée par référence à la «nomenclature des métiers et activités ».
- 2. Avant le 1<sup>er</sup> et le 15 de chaque mois, les contrats pour l'industrie, établis par les employeurs français, préalablement centralisés par le Ministère français du Travail et transmis par lui à l'Office Français d'Immigration, sont adressés au représentant de cet Office auprès du Centre d'Emigration de Milan.

Pour l'agriculture et pour les mines, les contrats sont transmis directement par les services de main-d'œuvre au représentant de l'Office Français d'Immigration auprès du Centre de Milan.

- 3. Le représentant de l'Office Français d'Immigration auprès du Centre Italien d'Emigration de Milan fait connaître le 1er et le 15 de chaque mois au Ministère du Travail italien le nombre des contrats qu'il détient, répartis par profession. Il indique en outre les provinces dans lesquelles les Autorités françaises souhaiteraient effectuer le recrutement des travailleurs.
- 4. Les Autorités italiennes font connaître de façon aussi précise que possible à la mission de l'Office Français d'Immigration à Milan dans quelle mesure la main-d'œuvre italienne demandée est disposée à se rendre en France.
  - 5. La limite d'âge est fixée:

pour les travailleurs agricoles à 45 ans,

pour les travailleurs des mines à 35 ans,

pour les travailleurs des autres catégories à 40 ans.

Des dérogations peuvent être accordées pour les travailleurs qui ont une valeur professionnelle particulière ou qui ont une famille nombreuse composée d'enfants agés de 5 à 20 ans.

- 6. a) Les candidats présentés par les Offices italiens du travail sont munis d'un certificat médical d'aptitude, établi par un médecin désigné par le Ministère italien du Travail, conformément aux critères de sélection prévus par un arrangement administratif;
- b) à leur arrivée au centre de Milan, les travailleurs italiens, munis du certificat précité, sont soumis à une visite médicale et radiologique de contrôle, effectuée par les médecins français attachés à ce centre.

Les travailleurs jugés inaptes par les médecins français sont examinés par une Commission médicale mixte franco-italienne. Cette Commission siège en permanence.

En cas de divergence d'avis entre médecin français et médecin italien de la Commission mixte, celle-ci recourt à l'arbitrage d'un médecin à choisir sur une liste établie d'accord entre les autorités françaises et les autorités

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

italiennes du centre de Milan. La rétribution de cet arbitrage est assurée à frais communs par les Autorités italiennes et françaises;

- c) les candidats au travail en France sont également soumis au centre de Milan à un examen sérologique. Si cet examen est positif, les intéressés peuvent être introduits en France après avoir été traités par les services médicaux italiens jusqu'à négativation de leurs réactions.
- 7. Les représentats français remettent aux candidats choisis un bulletin d'engagement en italien leur permettant, après visa de l'Office du Travail italien, d'obtenir des Questures leur titre de voyage.
- 8. Munis du bulletin et du titre de voyage, ces candidats sont acheminés par les Offices du Travail sur le Centre de Milan.
- 9. Chaque travailleur agréé reçoit un contrat de travail du Centre Français d'Immigration à Milan. Ce contrat rédigé en français, est accompagné d'une traduction en italien. Les modèles de contrats utilisés sont communiqués au Gouvernement italien et déposés au Centre de Milan.

En même temps que le contrat de travail, chaque travailleur italien reçoit un guide et une carte bilingue lui permettant d'adresser ultérieurement ses réclamations éventuelles aux autorités françaises compétentes. Ce guide, rédigé en italien, contient notamment des indications précises sur:

- a) les sommes que le travailleur peut transférer en Italie à sa famille;
- b) la présentation des réclamations éventuelles du travailleur;
- c) l'immigration en France de sa famille.
- 10. Les ouvriers italiens sont tenus de se présenter au Centre de Milan dans un délai de 21 jours à partir de la date de délivrance de leur bulletin d'engagement.
- 11. Le séjour de chaque travailleur au Centre de Milan n'excède pas, en principe, 48 heures.
- 12. La France et l'Italie prennent à leur charge l'ensemble des frais des opérations de recrutement, d'hébergement et de transport depuis le domicile du travailleur jusqu'à son lieu d'emploi, suivant des modalités déterminées par arrangement administratif.
- 13. Le Gouvernement français assure à chaque travailleur italien introduit en France les avantages suivants:
- pour les travailleurs des mines, soit un équipement complet de mineur, soit une somme de 3.000 francs (1.000 francs à l'arrivée, le solde à l'expiration d'un délai de 3 mois);
- aux autres travailleurs, une somme de 1.500 francs à l'arrivée, le solde à l'expiration d'un délai de 3 mois).

#### B) RECRUTEMENT NOMINATIF.

L'introduction en France des travailleurs appelés à titre nominatif par les employeurs français en raison de relations personnelles a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues pour les recrutements anonymes, sauf en ce qui concerne la sélection médicale dont les modalités particulières sont fixées par arrangement administratif.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### ANNEXE II

#### REGROUPEMENT DES FAMILLES

Pour obtenir la venue en France de leur famille (conjoint, enfants mineurs et, le cas échéant, ascendants et collatéraux à la charge de requérant), les travailleurs italiens immigrés devront présenter une demande au Directeur Départemental de la Population. Ce fonctionnaire en avisera aussitôt les Services préfectoraux: les deux Administrations seront ainsi en mesure de procéder simultanément aux enquêtes réglementaires. Dans ces conditions, la décision prise par le Préfet après enquête du Directeur départemental de la population, interviendra, – hors le cas exceptionnel où une enquête complémentaire s'avérerait nécessaire –, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date de dépôt de la demande à la Direction de la Population. L'intéressé sera averti immédiatement de la suite donnée à sa demande. Il devra acquitter une contribution fixée par le Ministère de la Santé Publique et de la Population, à titre de participation aux frais d'entrée de sa famille.

Les familles faisant l'objet d'une décision favorable du Ministère de la Population recevront les titres de voyage nécessaires dès qu'elles se présenteront à la Questure, munies de l'attestation du médecin italien. Le contrôle médical sera effectué conformément aux normes fixées par un arrangement administratif.

L'Office Français d'Immigration acheminera vers la France les familles dont les dossiers lui auront été transmis.

Le séjour de la famille à Milan n'excédera pas 48 heures.

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### PROTOCOLE DE SIGNATURE

Au moment de procéder à la signature des textes relatifs aux conditions d'immigration des travailleurs italiens en France, les deux Délégations sont convenues de considérer applicables – jusqu'à la conclusion d'un nouveau traité de travail entre la France et l'Italie – les dispositions du traité du 30 septembre 1919 qui ne sont pas en contradiction avec les Accords en vigueur.

FAIT à Rome, le 21 mars 1951.

Pour le Gouvernement Italien

GIUSTI

Pour le Gouvernement Français

SERRES

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

# ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF A L'IMMIGRATION EN FRANCE DE TRAVAILLEURS SAISONNIERS ITALIENS

#### Article 1er

#### Répartition des frais de recrutement.

Conformément aux stipulations de l'article 4 de l'Accord d'immigration en date du 21 mars 1951, les autorités compétentes des deux Pays sont convenues d'appliquer les règles suivantes à l'immigration en France de travailleurs saisonniers italiens.

1er voyage. – Le Gouvernement italien verse 2.000 francs par immigrant introduit en France et réduit le forfait à 1.500 lires.

En contre-partie, le Gouvernement français réduit de 2.000 francs le montant du remboursement des frais payés par les employeurs français à l'Office Français d'Immigration.

Le Gouvernement italien paie les frais du voyage de retour de l'immigrant du lieu de travail à sa résidence en Italie.

Les services techniques italiens et français rechercheront d'un commun accord les simplifications de la procédure de recrutement qui permettent de réduire les frais en Italie.

2ème voyage et suivants. - Le Gouvernement italien supprime le forfait payé par l'Office Français d'Immigration et prend en charge les frais de voyage de Milan à la frontière.

En contre-partie, le Gouvernement français réduit de 4.000 francs le montant du remboursement forfaitaire des employeurs français à l'Office Français d'Immigration.

L'appel des saisonniers italiens se fait selon la procédure simplifiée suivante: une lettre d'appel invitant l'immigrant à se présenter au Centre de Milan pour y recevoir le visa d'entrée en France et y passer une visite médicale de caractère prophylactique, souscrite par l'employeur de l'année précédente et visée par les Services français de la main-d'œuvre.

L'immigrant est pris en charge par l'Office Français d'Immigration à partir du poste frontière de Modane.

Les frais du voyage de retour du lieu de travail à la frontière française sont à la charge des employeurs français.

Les frais du voyage de retour, de la frontière française au lieu de résidence en Italie, sont à la charge du Gouvernement italien.

Ce régime fera l'objet d'un nouvel examen après sa première année d'application,

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### Article 2.

#### Rémunération.

Les conditions de travail sont portées à la connaissance des travailleurs saisonniers. Le régime des salaires est celui qui est appliqué aux travailleurs français de la même catégorie et de la même région. Ces travailleurs sont admis en outre au bénéfice des avantages prévus par la réglementation relative au paiement des heures supplémentaires dans les mêmes conditions que les travailleurs français.

Le salaire des travailleurs saisonniers agricoles, travaillant à l'heure, est le salaire normal des ouvriers permanents, majoré de 10 %. Le salaires des ouvriers saisonniers agricoles travaillant à la tâche est fixé forfaitairement.

#### Article 3.

#### Transfert des salaires.

Les travailleurs saisonniers peuvent transférer 100 % de leur salaire net.

#### Article 4.

#### Allocations familiales.

Les travailleurs saisonniers agricoles qui, à l'expiration de leur contrat et avant l'expiration de l'année civile, font venir leur famille en France, reçoivent les allocations familiales accordées aux travailleurs italiens permanents, rétroactivement à compter de leur entrée en France.

#### Article 5.

Le présent arrangement entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu jusqu'au 31 décembre 1951. Il sera prorogé par tacite reconduction d'année en année, à moins de dénonciation deux mois avant l'expiration du terme.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 21 mars 1951.

Pour le Gouvernement Italien Giusti Pour le Gouvernement Français SERRES

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

## ARRANGEMENT RELATIF A L'IMMIGRATION SAISONNIÈRE EN FRANCE D'OUVRIERS BETTERAVIERS ITALIENS

Le GOUVERNEMENT ITALIEN et le GOUVERNEMENT FRANÇAIS sont convenus de dispositions suivantes en ce qui concerne l'immigration saisonnière en France d'ouvriers betteraviers italiens:

#### Article 1er

Le nombre approximatif des ouvriers nécessaires pour effectuer les travaux betteraviers, ainsi que les indications générales sur les salaires et les conditions de travail sont portés à la connaissance des Autorités italiennes:

- avant le 15 mars, en ce qui concerne la campagne betteravière de printemps (binage des betteraves);
- avant le 15 août, en ce qui concerne la campagne betteravière d'automne (arrachage des betteraves).

Les Autorités françaises notifieront le nombre exact des ouvriers betteraviers demandés au plus tard le 20 avril de chaque année pour la campagne de binage et le 15 septembre pour les travaux d'arrachage.

#### Article 2.

Le caractère saisonnier des travaux exige que l'entrée des ouvriers italiens en France ait lieu dans la première semaine du mois de mai pour la campagne de printemps et dans la dernière semaine du mois de septembre pour la campagne d'automne.

Cependant, les autorités françaises font connaître 15 jours à l'avance, la date à laquelle le centre de l'Office Français d'Immigration de Milan termine les opérations de contrôle. Cette dernière peut-être reportée d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Les travailleurs peuvent être accompagnés de leur femme, à condition qu'elle soit spécialiste de la culture betteravière. Le nombre de femmes autorisées à accompagner leur mari n'excédera pas 30 pour cent du total des ouvriers admis.

#### Article 3.

Les candidats devront en principe être âgés de 19 à 45 ans.

#### Article 4.

Les opérations de recrutement interviendront selon les dispositions générales prévues par l'Accord d'immigration du 21 mars 1951.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

Le contrôle médical des ouvriers engagés par l'Office Français d'Immigration est effectué dans les conditions fixées par l'arrangement administratif relatif aux critères médicaux applicables à la sélection des candidats italiens à l'immigration en France, adaptés toutefois au caractère particulier de l'immigration saisonnière qui permet des critères plus larges.

#### Article 5.

- a) Chacun des betteraviers engagés arrive au Centre d'Immigration de Milan muni d'une pièce d'identité avec photographie, d'un extrait de son acte de naissance et d'un certificat de nationalité.
- b) Des listes des travailleurs agréés, ne comprenant pas de 50 personnes chacune, sont établies en trois exemplaires et remises par les Autorités françaises d'immigration, par l'intermédiaire du Centre d'Emigration, à la Questure de Milan qui conserve un des exemplaires dans ses archives et transforme les deux autres en passeport collectif.
- o) Chacune de ces listes doit contenir tous les renseignements habituellement portés sur les passeports collectifs, pour l'identification personnelle des intéressés.
- d) En transformant les deux listes en passeport collectif la Questure de Milan précise le poste frontière de sortie. Les personnes comprises dans le passeport collectif doivent rentrer en Italie par le poste frontière par lequel elles sont sorties.
- e) L'une des listes est conservée par les services de police de frontière italienne, l'autre est remise aux Autorités frontalières françaises correspondantes, afin de permettre les opérations de contrôle nécessaire de sortie et d'entrée.
- f) Les personnes inscrites sur les passeports collectifs reçoivent, avant leur départ de Milan, une feuille d'identification qui leur permet de se déplacer en France.

#### Article 6.

A leur arrivée au Centre de l'Office Français d'Immigration de Milan, les ouvriers betterayiers recoivent:

- a) soit un contrat d'une durée de sept mois pour les deux campagnes de binage et d'arrachage, valable approximativement du 1 mai à la fin de novembre;
- b) soit exceptionnellement un contrat de trois mois pour l'une ou l'autre des campagnes betteravières (binage ou arrachage) et valable approximativement soit du 1<sup>er</sup> mai à la fin de juillet, soit du 15 septembre au 15 décembre;
- c) soit, en cas d'urgence, un engagement bilingue précisant notamment le montant minimum des salaires.

D'autre part, tous renseignements utiles sont fournis aux intéressés sur les modalités de transfert dans leur Pays de rémunérations qui leur sont allouées sur le territoire français.

Les travailleurs visés à l'alinéa a) ci-dessus, placés par priorité, pourront être employés entre les deux campagnes d'arrachage et de binage dans des activités différentes à des conditions qui auront été fixées avec leurs employeurs, sans que ces conditions puissent être inférieures à celles dont jouissent les ouvriers français de même catégorie, employés dans la même région et occupés aux mêmes travaux.

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### Article 7.

Les travailleurs saisonniers betteraviers peuvent transférer dans leur Pays d'origine 100 % des salaires nets en numéraire qu'ils perçoivent sur le territoire français. Ils bénéficient, en outre, s'il y a lieu, d'une bonification de change dont le taux est déterminé, au début de chaque campagne betteravière, en tenant compte notamment de la parité des changes entre le franc et la lire et du niveau des salaires français et italiens.

#### Article 8.

En vue d'encourager l'immigration des saisonniers betteraviers italiens en France, le Gouvernement italien s'engage à:

- 1) ne pas percevoir le montant du forfait payé par l'Office Français d'Immigration, si le nombre de betteraviers recrutés pour les deux campagnes est au moins de 3.000;
- 2) ne pas percevoir le forfait et à supporter les frais de voyage MILAN-MODANE, ainsi que les frais de voyage de retour de MODANE au chef-lieu de la province d'origine des travailleurs intéressés, si le nombre des betteraviers est au moins égal à 3.500.

#### Article 9.

Le présent arrangement entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu jusqu'au 31 décembre 1951. Il sera prorogé par tacite reconduction d'année en année, à moins de dénonciation deux mois avant l'expiration du terme.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 21 mars 1951.

Pour le Gouvernement Italien Giusti Pour le Gouvernement Français SERRES

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

## ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF, AUX FRAIS DES OPERATIONS D'IMMIGRATION DES TRAVAILLEURS ITALIENS ET DE LEUR FAMILLE

#### Article 1er

Les frais des opérations de recrutement, de transport des travailleurs de leur domicile jusqu'au Centre de Milan, de la nourriture et du logement de ces travailleurs sont fixés forfaitairement par la Commission mixte instituée par l'accord d'immigration, et remboursés au Gouvernement italien par l'Office Français d'Immigration.

Les frais de sélection professionnelle et médicale en Italie, de transport, d'hébergement, de nourriture et d'accueil du Centre de Milan jusqu'au lieu d'emploi sont à charge de l'Office Français d'Immigration.

#### Article 2.

Le voyage des familles (épouse et enfants) est assuré:

du lieu de résidence en Italie jusqu'au Centre de Milan sous le contrôle et la responsabilité des autorités italiennes;

du Centre de Milan au lieu de résidence en France sous le contrôle et la responsabilité de l'Office d'Immigration.

#### Article 3.

Le présent arrangement entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu jusqu'au 31 décembre 1951. Il sera prorogé par tacite reconduction d'année en année, à moins de dénonciation deux mois avant l'expiration du terme.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 21 mars 1951.

Pour le Gouvernement Italien Pour le Gouvernement Français SERRES

GIUSTI

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

LETTRE N. 1

Rome, le 21 mars 1951

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, sous réserve des possibilités de placement en France, l'expérience de placement direct de familles agricoles italiennes sera poursuivie au printemps prochain selon les critères suivants:

- 1) la composition moyenne de la famille agricole est de 4 à 5 personnes y compris le père et deux «u trois enfants (dont deux seulement au-dessous de 10 ans);
- 2) en ce qui concerne les aptitudes techniques, il sera opportun pour faciliter son placement que la famille soit familiarisée avec tous travaux agricoles et qu'un de ses membres ait pratiqué le métier de vacher, ou sache traire, ou soit susceptible d'occuper un emploi de domestique de ferme;
- 3) l'introduction s'effectuera en deux fois: la première comprendra le chef de famille accompagné éventuellement d'une ou deux personnes en état de travailler (conjoint ou enfants de plus de 18 ans) et la seconde comprenant le groupe familial;
- 4) le travailleur sera mis en relation avec l'éventuel employeur soit dans un centre de rassemblement en France, soit dans l'exploitation agricole intéressée;
- 5) la contribution financière assurée du côté italien pour le travailleur et les membres de sa famille qui l'accompagnent est la suivante:
  - frais de voyage en territoire italien jusqu'à la frontière;
- frais de voyage en territoire français jusqu'au ceentre de rassemblement qui, sur la base moyenne de 700 Kms, comporte la dépense de 2.800 francs par personne;
- frais de nourriture et de logement pour la période de séjour dans le centre français: 400 francs par personne et par jour (1).
- 6) la période de séjour au Centre, à la charge du Gouvernement italien, sera d'une durée maximum de quinze jours. A titre exceptionnel, la durée de séjour dans le Centre pourra être prolongée, mais sera, dans cette hypothèse, à la charge de l'Office Français d'Immigration;
- 7) en ce qui concerne les travailleurs placés, l'Office Français d'Immigration remboursera au Gouvernement italien l'intégralité des frais de transport;
- 8) les travailleurs qui, dans les quinze jours suivant leur arrivée au Centre de l'Office Français d'Immigration, sauf prolongation de séjour décidé à titre exceptionnel, n'auront pas accepté les possibilités d'emploi qui leur auront été offertes, seront renvoyés en Italie. Le Gouvernement italien supportera l'intégralité des frais de transport de retour des intéressés jusqu'à leur commune de résidence;

<sup>(1)</sup> Tarifs pratiqués en 1950 et susceptibles de modification.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

9) le groupe familial des travailleurs placés rejoindra dans les deux mois le chef de famille et les frais du Centre de Milan ainsi que les frais de voyage jusqu'au lieu de résidence en France, seront à la charge de l'Office Français d'Immigration.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

SERRES

Monsieur le Comte Justo Giusti del Giardino Président de la Délégation italienne

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

LETTRE N. 1

Rome, le 21 mars 1951.

#### Monsieur le Président,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

- « J'ai l'honneur de vous faire connaître que, sous réserve des possibilités de placement en France, l'expérience de placement direct de familles agricoles italiennes sera poursuivie au printemps prochain selon les critères suivants:
- 1) la composition moyenne de la famille agricole est de 4 à 5 personnes y compris le père et deux ou trois enfants (dont deux seulement audessous de 10 ans);
- 2) en ce qui concerne les aptitudes techniques, il sera opportun pour faciliter son placement que la famille soit familiarisée avec tous travaux agricoles et qu'un de ses membres ait pratiqué le métier de vacher, ou sache traire, ou soit susceptible d'occuper un emploi de domestique de ferme;
- 3) l'introduction s'effectuera en deux fois: la première comprendra le chef de famille accompagné éventuellement d'une ou deux personnes en état de travailler (conjoint ou enfants de plus de 18 ans) et la seconde comprenant le groupe familial;
- 4) le travailleur sera mis en relation avec l'éventuel employeur soit dans un Centre de rassemblement en France, soit dans l'exploitation agricole intéressée:
- 5) la contribution financière assurée du côté italien pour le travailleur et les membres de sa famille qui l'accompagnent est la suivante:
  - frais de voyage en territoire italien jusqu'à la frontière;
- frais de voyage en territoire français jusqu'au Centre de rassemblement qui, sur la base moyenne de 700 Kms, comporte la dépense de 2.800 francs par personne.
- frais de nourriture et de logement pour la période de séjour dans le Centre français: 400 francs par personne et par jour (1);
- 6) la période de séjour au Centre, à la charge du Gouvernement italien, sera d'une durée maximum de quinze jours. A titre exceptionnel, la durée de séjour dans le Centre pourra être prolongée, mais sera, dans cette hypothèse, à la charge de l'Office Français d'Immigration;
- 7) en ce qui concerne les travailleurs placés, l'Office Français d'Immigration remboursera au Gouvernement italien l'intégralité des frais de transport;
- 8) les travailleurs qui, dans les quinze jours suivant leur arrivée au Centre de l'Office Français d'Immigration, sauf prolongation de séjour décidé à titre exceptionnel, n'auront pas accepté les possibilités d'emploi qui leur

<sup>(1)</sup> Tarifs pratiqués en 1950 et susceptibles de modification.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

auront été offertes, seront renvoyés en Italie. Le Gouvernement italien supportera l'intégralité des frais de transport du retour des intéressés jusqu'à leur commune de résidence;

9) le groupe familial des travailleurs placés rejoindra dans les deux mois le chef de famille et les frais du Centre de Milan ainsi que les frais de voyage jusqu'au lieu de résidence en France, seront à la charge de l'Office Français d'Immigration ».

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

GIUSTI

Monsieur Jean SERRES
Ministre Plénipotentiaire
Président de la Délégation française

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

LETTRE N. 2

Rome, le 21 mars 1951.

#### Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de Vous faire savoir que le Gouvernement français accepte de surseoir à l'application du Titre II (A-b) de l'arrangement administratif relatif au contrôle médical des travailleurs et de leur famille, qui stipule:

« Tout membre d'une famille qui dans les six mois qui suivent son entrée en France est reconnu atteint d'une affection transmissible à titre personnel ou héréditaire qui aurait dû être normalement décelée à l'examen sanitaire au départ pratiqué par les médecins italiens, sera traité ou éventuellement rapatrié aux frais du Gouvernement italien. Une liste de ces affections sera établie ultérieurement d'un commun accord.

« Le Consulat italien de France, dans la compétence duquel se trouve le domicile de la famille en cause, et auquel notification sera faite des constatations médicales et de leurs conséquences, pourra faire contre-visiter le membre de la famille par un médecin de son choix. Au cas où les conclusions des deux médecins seraient différentes, un troisième médecin, professeur de Faculté ou médecin de l'Assistance, serait nommé d'un commun accord pour les départager par le Consul d'Italie et le Directeur Départemental de la Santé. L'avis du tiers arbitre médical formulé, tenant compte exclusivement des critères scientifiques, conditionnera la prise en charge des frais de traitement et déterminera l'éventuel rapatriement ».

Il reste toutefois entendu que le Gouvernement français se réserve le droit de remettre en vigueur la disposition susvisée s'il le juge nécessaire. Dans cette hypothèse, il se concertera au préalable avec les Autorités italiennes compétentes et, en tout état de cause, les informera avec un préavis suffisant de la décision prise.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

SERRES.

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

LETTRE N. 2

Rome, le 21 mars 1951

Monsieur le Président,

Par une lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« J'ai l'honneur de Vous faire savoir que le Gouvernement français accepte de surseoir à l'application du Titre II (A-b) de l'arrangement administratif relatif au contrôle médical des travailleurs et de leur famille, qui stipule:

« Tout membre d'une famille qui dans les six mois qui suivent son entrée en France est reconnu atteint d'une affection transmissible à titre personnel ou héréditaire qui aurait dû être normalement décelée à l'examen sanitaire au départ pratiqué par les médecins italiens, sera traité ou éventuellement rapatrié aux frais du Gouvernement italien. Une liste de ces affections sera établie ultérieurement d'un commun accord.

«Le Consulat italien de France, dans la compétence duquel se trouve le domicile de la famille en cause, et auquel notification sera faite des constatations médicales et de leurs conséquences, pourra faire contre-visiter le membre de la famille par un médecin de son choix. Au cas où les conclusions des deux médecins seraient différentes, un troisième médecin, professur de Faculté ou médecin de l'Assistance, serait nommé d'un commun accord pour les départager par le Consul d'Italie et le Directeur Départementale de la Santé. L'avis du tiers arbitre médical formulé, tenant compte exclusivement des critères scientifiques, conditionnera la prise en charge des frais de traitement et déterminera l'éventuel rapatriement».

Il reste toutefois entendu que le Gouvernement français se réserve le droit de remettre en vigueur la disposition susvisée s'il le juge nécessaire Dans cette hypothèse, il se concertera au préalable avec les Autorités italiennes compétentes et, en tout état de cause, les informera avec un préavis suffisant de la décision prise.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

GIUSTI.

Monsieur Jean Serres
Ministre Plénipotentiaire
Président de la Délégation française

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

LETTRE N. 3

Rome, le 21 mars 1951.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'appeler Votre attention sur l'intérêt que présenterait, pour faciliter les opérations de recrutement des travailleurs italiens, l'établissement d'une description des principales professions pour lesquelles sont envisagées des opérations de recrutement.

Il me semble opportun que nos deux Gouvernements prennent les mesures nécessaires pour que les travaux déjà commencés à cette fin soient poursuivis par priorité dans le cadre des relations franco-italiennes.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

SERRES

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

LETTRE N. 3

Rome, le 21 mars 1951.

Monsieur le Président,

Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

- « J'ai l'honneur d'appeler Votre attention sur l'intérêt que présenterait, pour faciliter les opérations de recrutement des travailleurs italiens, l'établissement d'une description des principales professions pour lesquelles sont envisagées des opérations de recrutement.
- « Il me semble opportun que nos deux Gouvernements prennent les mesures nécessaires pour que les travaux déjà commencés à cette fin soient pousuivis par priorité dans le cadre des relations franco-italiennes ».

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

GIUSTI

Monsieur Jean SERRES
Ministre Plénipotentiaire
Président de a Délégation française

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea » (2190).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951:

Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso;

Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi;

Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso;

Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

MOLINELLI. Segretario:

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951:

Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso;

Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi;

Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso;

Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea.

(È approvato).

#### Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(È approvato).

#### Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione delle Convenzioni suddette, valutato per l'esercizio 1951-52 in lire 6.000.000, si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per il detto esercizio.

Il Ministro del Tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

ALLEGATO.

### CONVENTION

## SUR LA NOMENCLATURE POUR LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES DANS LES TARIFS DOUANIERS

Les Gouvernements signataires de la présente Convention,

Désireux de faciliter le commerce international,

Constatant que la suppression progressive des restrictions quantitatives donne aux tarifs douaniers une importance croissante dans le commerce international;

Désireux de simplifier les négociations internationales relatives aux tarifs douaniers et de faciliter la comparaison des statistiques du commerce extérieur dans la mesure où les données de celles-ci reposent sur la Nomenclature douznière,

Convaincus que l'adoption d'un cadre commun pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers constituera une étape importante pour atteindre ces buts,

Considérant les travaux déjà accomplis à Bruxelles dans ce domaine par le groupe d'etudes pour l'Union douanière européenne, et

Estimant que le meilleur moyen d'obtenir des résultats à cet égard est de conclure une Convention internationale,

Sont convenus de ce qui suit:

## Article 1.

Aux fins de la présente Convention,

- a) on entend par « Nomenclature » les positions, les numéros de ces positions ainsi que les notes de sections et de chapitres et les règles générales pour l'intérprétation de la Nomenclature qui figurent dans l'Annexe à la présente Convention;
- b) on entend par «Convention portant création du Consoil » la Convention portant création d'un Conseil de Coopération douanière qui sera ouverte à la signature à Bruxelles, le 15 décembre 1950;
- c) on entend par «Conseil » le Conseil de Coopération douanière visé au paragraphe b) ci-dessus;
  - d) on entend par «Secrétaire général » le Secrétaire général du Conseil.

## Article 2.

a) Chaque Partie Contractante établira son tarif douanier conformément à la Nomenclature, sous réserve des adaptations de forme indispensables pour donner effet à cette Nomenclature au regard de sa législation nationale; le tarif

DISCUSSION

8 Maggio 1952

ainsi établi scra appliqué conformément à la Nomenclature à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l'égard de cette Partie Contractante.

- b) Chaque Partie Contractante s'engage, en ce qui concerne son tarif douanier:
- i) à n'omettre aucune des positions de la Nomenclature, à ne pas en ajouter de nouvelles et à ne pas modifier les numéros des positions de cette Nomenclature;
- ii) à n'apporter dans les notes de chapitres ou de sections aucun changement susceptible de modifier la portée des chapitres, sections et positions qui figurent dans la Nomenclature;
- iii) à y insérer les règles générales pour l'interprétation de la Nomenclature.
- o) Aucune disposition du présent Article n'interdit aux Parties Contractantes de créer, à l'intérieur des positions de la Nomenclature, des sous-positions pour la classification des marchandises dans leur tarif douanier.

#### Article 3.

- a) Le Conseil est chargé de veiller à la bonne exécution de la présente Convention afin d'en assurer l'interprétation et l'application uniformes;
- b) A cette fin, le Conseil instituera un Comité, dénommé « Comité de la Nomenclature », auquel tout Membre du Conseil à l'égard duquel s'applique la présente Convention, aura le droit d'être représenté.

## Article 4.

Le Comité de la Nomenclature exercera sous l'autorité du Conseil et selon ses directives, les fonctions suivantes:

- a) il réunira et diffusera toutes informations relatives à l'application de la Nomenclature dans les tarifs douaniers des Parties Contractantes;
- b) il procédera à l'étude des réglementations et pratiques des Parties Contractantes relatives à la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et fera en conséquence, des recommandations au Conseil ou aux Parties Contractantes afin d'assurer une interprétation et une application uniformes de la Nomenclature;
- c) il rédigera des notes explicatives pour l'interprétation et l'application de la Nomenclature;
- d) il fournira aux Parties Contractantes, d'office ou à leur demande, des renseignements ou conseils sur toutes les questions concernant la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;
- e) il proposera au Conseil les projets d'amendements à la présente Convention qu'il estimera nécessaires;
- f) il exercera en ce qui concerne la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, tous autres pouvoirs ou fonctions que le Conseil pourra lui déléguer.

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### Article 5.

- a) Le Comité de la Nomenclature se réunira au moins trois fois par an.
- b) Il élira son Président ainsi qu'un ou plusieurs Vice-Présidents.
- e) Il établira son règlement intérieur par décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres. Ce règlement sera soumis à l'approbation du Conseil.

#### Article 6.

L'annexe à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci et toute référence à cette Convention s'applique également à cette annexe.

#### Article 7.

Les Parties Contractantes ne prennent, par la présente Convention, aucun engagement en ce qui concerne le taux des droits de douane.

#### Article 8.

- a) Toutes les dispositions d'autres accords internationaux sont abrogées entre les Parties Contractantes dans la mesure où elles sont contraires à la présente Convention.
- b) La présente Convention ne déroge pas aux obligations que toute Partie Contractante aurait pu assumer envers un Gouvernement tiers en vertu d'autres accords internationaux avant l'entrée en vigueur, en ce qui la concerne, de la présente Convention. Cependant, les Parties Contractantes prendront, dès que les circonstances le permettront et en tous cas lors du renouvellement des accords, toutes mesures destinées à les mettre en conformité avec les dispositions de la présente Convention.

## Article 9.

- a) Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre les dites Parties.
- b) Tout différend qui ne sera pas réglé par voie de négociations directes sera porté par les parties au différend devant le Comité de la Nomenclature qui l'examinera et fera des recommandations en vue de son règlement.
- c) Si le Comité de la Nomenclature ne peut régler le différend, il le portera devant le Conseil qui fera des recommandations conformément à l'article 3 e) dela Convention portant création du Conseil.
- d) Les Parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations du Comité ou du Conseil.

## Article 10.

La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 mars 1951 à la signature de tout gouvernement qui aura signé la Convention portant création du Conseil.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### Article 11.

- a) La présente Convention sera ratifiée.
- b) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce-dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu'au Secrétaire général. Toutefois, aucun Gouvernement ne pourra déposer l'instrument de ratification de la présente Convention, sans avoir au préalable déposé l'instrument de ratification de la Convention portant création du Conseil.

#### Article 12.

- a) Trois mois après la date du dépôt, auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, des instruments de ratification de sept Gouvernements la présente Convention entrera en vigueur à l'égard de ces Gouvernements.
- b) Pour tout Gouvernement signataire déposant son instrument de ratification après cette date, la Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de cet instrument de ratification auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique.

### Article 13.

- a) Le Gouvernement de tout État non signataire de la présente Convention qui aura ratifié la Convention portant création du Conseil ou y aura adhéré, pourra adhérer à la présente Convention à partir du 1er avril 1951.
- b) Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi qu'au Secrétaire général.
- c) La présente Convention entrera en vigueur à l'égard de tout Gouvernement adhérent trois mois après la date du dépôt de son instrument d'adhésion mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l'article 12 a).

#### Article 14.

a) La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, mais toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout moment, cinq ans après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 12 a).

La dénonciation deviendra effective à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique; celui-ci avisera de cette réception tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général.

b) Toute Partie Contractante ayant dénoncé la Convention portant création du Conseil cessera d'être partie à la présente Convention.

#### Article 15.

a) Tout Gouvernement peut déclarer, soit au moment de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, par notification au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, que la présente Convention s'étend aux territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité; la Conven-

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

tion sera applicable aux dits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de ce Gouvernement.

- b) Tout Gouvernement ayant, en vertu du paragraphe a) ci-dessus, accepté la présente Convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut adresser, au nom de ce territoire, une notification de dénonciation au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, conformément aux dispositions de l'article 14.
- e) Le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique informera tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi que le Secrétaire général, de toute notification reçue par lui au titre du présent article.

#### Article 16.

- a) Le Conseil peut recommander, aux Parties Contractantes, des amendements à la présente Convention.
- b) Toute Partie Contractante acceptant un amendement notifiera par écrit son acceptation au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, qui avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi que le Secrétaire général, de la réception de la notification d'acceptation.
- o) Un amendement entrera en vigueur trois mois après que les notifications d'acceptation de toutes les Parties Contractantes auront été reçues par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique. Lorsqu'un amendement aura été ainsi accepté par toutes les Parties Contractantes, le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique en avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi que le Secrétaire général, en leur faisant connaître la date de son entrée en vigueur.
- d) Après l'entrée en vigueur d'un amendement, aucun Gouvernement ne pourra ratifier la présente Convention ou y adhérer sans accepter également cet amendement.

En foi de quoi les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles de 15 décembre 1950 en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents.

Pour l'Allemagne:

Pour le Danemark:

v. Maltzan

Sous réserve de ratification

Bent FALKENSTJERNE

Pour l'Autriche:

Pour la France:

Pour la Belgique:

J. DE HAUTECLOCQUE

Paul van ZEELAND

DISCUSSIONI'

8 Maggio 1952

Pour le Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:

J. H. LE ROUGETEL

Pour la Grèce:

D. CAPSALIS

Pour l'Irlande:

Pour l'Islande:

Pétur Benediktsson

Pour l'Italie:

Pasquale DIANA

Pour le Luxembourg : Robert Als Pour la Norvège:

Johan Georg RAEDER

Pour les Pays Bas:

G. BEELAERTS VAN BLOKLAND

Pour le Portugal:

Eduardo VIEIRA LEITAO

Pour la Suède:

G. DE REUTERSKIOLD

Pour la Suisse:

Pour la Turquie:

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

## CONVENTION

### SUR LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES

Les Gouvernements signataires de la présente Convention,

Désireux de faciliter le commerce international,

Désireux de simplifier les négociations internationales relatives aux tarifs douaniers et la comparaison des statistiques du commerce extérieur dans la mesure où cette comparaison est plus exacte lorsqu'elle repose sur une évaluation uniforme des marchandises,

Convaincus qu'une définition aussi uniforme que possible de la valeur en douane constituera une étape importante pour atteindre ces buts,

Considérant les travaux déjà accomplis dans ce domaine à Bruxelles, par le groupe d'études pour l'Union douanière européenne, et

Estimant que le meilleur moyen d'obtenir des résultats à cet égard est de conclure une Convention internationale,

Sont convenus de ce qui suit:

## Article 1.

Aux fins de la présente Convention:

- a) on entend par «Convention portant création du Conseil » la Convention portant création d'un Conseil de Coopération Douanière qui sera ouverte à la signature à Bruxelles, le 15 décembre 1950;
- b) on entend par « Conseil », le Conseil de Coopération Douanière visé au paragraphe a) ci-dessus;
  - o) on entend par «Secrétaire général » le Secrétaire général du Conseil..

### Article 2.

Compte tenu des dispositions de l'article 4, les Parties Contractantes inséreront dans leur législation nationale et appliqueront dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, en ce qui les concerne, la Définition de la Valeur (désignée ci-après sous le nom de « Définition ») telle qu'elle figure à l'Annexe I à la présente Convention.

## Article 3.

Pour l'application de la Définition, les Parties Contractantes se conformeront aux dispositions des Notes interprétatives (désignées ci-après sous le nom de « Notes ») contenues dans l'Annexe II à la présente Convention.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### Article 4.

Toute Partie Contractante pourra adapter le texte de la Définition:

- a) en y insérant telles dispositions des Notes qu'elle jugera nécessaires;
- b) en donnant à ce texte la forme juridique indispensable pour qu'il puisse prendre effet au regard de sa législation nationale, par l'addition, le cas échéant, des dispositions explicatives complémentaires précisant la portée de la Définition.

#### Article 5.

- a) Le Conseil est chargé de veiller à la bonne exécution de la présente Convention afin d'en assurer l'interprétation et l'application uniformes.
- b) A cette fin, le Conseil instituera un Comité dénommé « Comité de la Valeur » auquel tout membre du Conseil à l'égard duquel s'applique la présente Convention aura le droit d'être représenté.

#### Article 6.

Le Comité de la Valeur exercera sous l'autorité du Conseil et selon ses directives les fonctions suivantes:

- a) il réunira et diffusera toutes informations relatives aux méthodes d'évaluation des marchandises appliquées par les Parties Contractantes;
- b) il procédera à l'étude des lois nationales, réglementations et pratiques des Parties Contractantes relatives à la définition et aux Notes et fera, en conséquence, des recommandations au Conseil ou aux Parties Contractantes afin d'assurer l'interprétation et l'application uniformes de la Définition et des Notes ainsi que l'adoption de règlements et pratiques types;
  - o) il rédigera des Notes explicatives pour l'application de la Définition;
- d) il fournira aux Parties Contractantes d'office ou à leur demande, des renseignements ou des conseils sur toutes questions concernant la valeur en douane des marchandises;
- e) il proposera au Conseil les projets d'amendement à la présente Convention qu'il estimera nécessaires;
- f) il exercera en ce qui concerne la valeur en douane des marchandises, tous autres pouvoirs ou fonctions que le Conseil pourra lui déléguer.

## Article 7.

- a) Le Comité de la valeur se réunira au moins trois fois par an.
- b) Il élira son Président ainsi qu'un ou plusieurs Vice-Présidents
- c) Il établira son règlement intérieur par décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres. Ce règlement sera soumis à l'approbation du Conseil.

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### Article 8.

Les Annexes à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci et toute référence à cette Convention s'applique également à ces Annexes.

#### Article 9.

Les Parties Contractantes acceptent les dispositions du Protocole joint à la présente Convention et relatif aux méthodes spéciales de taxation des produits qui figurent au chapitre 30 et sous la position 33.06 de la Nomenclature annexée à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, ouverte à la signature à Bruxelles à la même date que la présente Convention.

#### Article 10.

- a) Toutes les dispositions d'autres accords internationaux sont abrogées entre les Parties Contractantes dans la mesure où elles sont contraires à la présente Convention.
- b) La présente Convention ne déroge pas aux obligations que toute Partie Contractante aurait pu assumer envers un Gouvernement tiers en vertu d'autres accords internationaux avant l'entrée en vigueur, en ce qui la concerne, de la présente Convention. Cependant, les Parties Contractantes prendront, dès que les circonstances le permettront, et en tout cas lors du renouvellement des accords, toutes mesures destinées à les mettre en conformité avec les dispositions de la présente Convention.

#### Article 11.

- a) Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre les dites Parties.
- b) Tout différend qui ne sera réglé par voie de négociations directes sera porté par les Parties au différend devant le Comité de la Valeur qui l'examinera et fera des recommandations en vue de son règlement.
- c) Si le Comité de la Valeur ne peut régler le différend, il le portera devant le Conseil qui fera des recommandations conformément à l'article 3 c) de la Convention portant création du Conseil.
- d) Les Parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations du Comité ou du Conseil.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### Article 12.

La présente Convention sera ouverte, jusqu'au 31 mars 1951, à la signature de tout Gouvernement qui aura signé la Convention portant création du Conseil.

#### Article 13.

- a) La présente Convention sera ratifiée.
- b) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu'au Secrétaire général.

Toutefois, aucun Gouvernement ne pourra déposer l'instrument de ratification de la présente Convention, sans avoir au préalable déposé l'instrument de ratification de la Convention portant création du Conseil.

#### Article 14.

- a) Trois mois après la date du dépôt, auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, des instruments de ratification de sept Gouvernements, la présente Convention entrera en vigueur à l'égard de ces Gouvernements.
- b) Pour tout Gouvernement signataire déposant son instrument de ratification après cette date, la Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de cet instrument de ratification auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique.

#### Article 15.

- a) Le Gouvernement de tout État non signataire de la présente Convention qui aura ratifié la Convention portant création du Conseil ou y aura adhéré, pourra adhérer à la présente Convention à partir du 1er avril 1951.
- b) Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu'au Secrétaire général.
- c) La présente Convention entrera en vigueur à l'égard de tout Gouvernement adhérent trois mois après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l'article 14 a).

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### Article 16.

a) La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, mais toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout moment, cinq ans après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 14 a).

La dénonciation deviendra effective à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique; celui-ci avisera de cette réception tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général.

b) Toute Partie Contractante ayant dénoncé la Convention portant création du Conseil cessera d'être Partie à la présente Convention.

## Article 17.

- a) Tout Gouvernement peut déclarer, soit au moment de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, par notification au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, que la présente Convention s'étend aux territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité; la Convention sera applicable aux dits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de ce Gouvernement.
- b) Tout Gouverne ment ayant, en vertu du paragraphe a) ci-dessus, accepté la présente Convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut adresser au nom de ce territoire, une notification de dénonciation au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, conformément aux dispositions de l'article 16.
- c) Le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique informera tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi que le Secrétaire général, de toute notification reçue par lui au titre du présent article

## Article 18.

- a) Le Conseil peut recommander aux Parties Contractantes des amendements à la présente Convention.
- b) Toute Partie Contractante acceptant un amendement notifiera par écrit son acceptation au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, qui avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général, de la réception de la notification d'acceptation.
- c) Un amendement entrera e vigueur trois mois après que les notifications d'acceptation de toutes les Parties Contractantes auront été reçues par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique

Lorsqu'un amendement aura été ainsi accepté par toutes les Parties Contractantes, le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique en aviscra tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi que le Secrétaire général, en leur faisant connaître la date de son entrée en vigueur.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

d) Après l'entrée en vigueur d'un amendement, aucun Gouvernement ne pourra ratifier la présente Convention ou y adhérer sans accepter également cet amendement.

En foi de quoi les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le 15 décembre 1950 en langue française, et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents.

Pour l'Allemagne:

v. Maltzan

Pour l'Autriche:

Pour la Belgique:
Paul VAN ZEELAND

Pour le Danemark:
Sous réserve de ratification
Bent FALKENSTJERNE

Pour la France:

J. DE HAUTECLOCQUE

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:

J. H. LE ROUGETEL

Pour la Grèce:

D. CAPSALIS

Pour l'Irlande:

Pour l'Islande:

Pétur Benediktsson

Pour l'Italie:

Pasquale DIANA

Pour le Luxembourg: Robert Als

Pour la Norvège:

Johan Georg RAEDER

Pour les Pays Bas:

G. BEELAERTS VAN BLOKLAND

Pour le Portugal:

Eduardo VIEIRA LEITAO

Pour la Suède:

G. DE REUTERSKIOLD

Pour la Suisse:

Pour la Turquie:

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

ANNEXE I

#### DÉFINITION DE LA VALEUR EN DOUANE

#### Article 1.

- 1. Pour l'application des droits de douane ad valorem, la valeur des marchandises importées pour la mise à la consommation est le prix normal, c'està-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment où les droits de douane deviennent exigibles, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre u acheteur et un vendeur indépendants.
- 2. Le prix normal des marchandises importées sera déterminé sur les bases suivantes:
- a) les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au port ou lieu d'introduction dans le territoire du Pays d'importation;
- b) le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au port ou lieu d'introduction;
- c) par contre, l'acheteur est réputé supporter dans le Pays d'importation les droits et taxes exigibles qui, dès lors, sont exclus du prix.

#### Article 2.

- 1. Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants est une vente dans laquelle:
- a) le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l'acheteur;
- b) le prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de celles créées par la vente elle-même, entre, d'une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et, d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur;
- c) aucune partie du produit provenant de la vente, de la cession ultérieure ou de l'utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée au vendeur.
- 2. Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l'autre, ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans un commerce quelconque ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

### Article 3.

Lorsque les marchandises à évaluer:

- a) sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle déposé,
- b) ou sont revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque, la détermination du prix normal se fera en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé ou de la marque de fabrique, ou de commerce relatifs aux dites marchandises.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

ANNEXE II.

## NOTES INTERPRETATIVES DE LA DÉFINITION DE LA VALEUR EN DOUANE

#### Ad. art. 1.

#### Note I

Le moment visé à l'article 1, paragraphe I, pourra être, selon la législation de chaque Pays, la date du dépôt régulier ou de l'enregistrement de la déclaration en douane, la date de paiement des droits de douane ou la date d'enlèvement des marchandises.

#### Note II

Les frais visés à l'article 1, paragraphe 2, alinéa b), comprennent notamment:

- les frais de transport
- les frais d'assurance
- les commissions
- les courtages

les frais d'établissement, en dehors du Pays d'importation, des documents nécessaires à l'introduction des marchandises dans le Pays d'importation, y compris les droits de chancellerie

- les droits et taxes exigibles en dehors du Pays d'importation, à l'exclusion de ceux dont la marchandise aurait été exonérée ou dont le montant aurait été remboursé ou devrait être remboursé
- le coût des emballages, à l'exclusion de ceux qui suivent leur régime douanier propre ainsi que les frais d'emballage (main-d'œuvre, matériel ou autres frais)
  - les frais de chargement.

#### Note III

Dans la mesure où le prix normal dépend de la quantité sur laquelle porte la vente, ce prix sera déterminé en supposant que la vente porte sur la quantité des marchandises à évaluer.

### Note IV

Lorsque les éléments retenus pour la détermination de la valeur ou du prix payé ou à payer sont exprimés dans une monnaie autre que celle du Pays d'importation, le taux de change à retenir pour la conversion est le taux de change officiel en vigueur dans ce Pays d'importation.

### Note V

L'objet de la Définition de la valeur est de permettre, dans tous les cas, le calcul des droits de douane sur un prix auquel un acheteur pourrait se procurer la marchandise importée, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence, au port ou lieu d'introduction dans le territoire du Pays d'importation. Cette conception est d'une portée générale; elle est appli-

#### DISCUSSIONI

8 MAGGIO 1952

cable, que la marchandises importée ait ou n'ait pas fait l'objet d'un contrat de vente et quelles que soient les conditions de ce contrat.

Mais l'application de cette définition implique une enquête sur les prix en vigueur au moment de l'évaluation. Aussi, dans la pratique, lorsque les marchandises importées font l'objet d'une vente bona fide, le prix payé ou à payer en vertu de cette vente pourra être considéré en général comme une indication valable du prix normal visé dans la Définition. Dans cette hypothèse, le prix payé ou à payer pourra sans inconvénient être retenu comme base de l'évaluation et il est recommandé à la Douane d'admettre ce prix comme valeur de la marchandise considérée sous réserve:

- a) des précautions à prendre en vue d'éviter les tentatives de fraude au moyen de prix fictifs ou de contrats spéciaux;
- b) et d'éventuels ajustements de ce prix pour tenir compte des divers éléments qui, dans la vente considérée, seraient en contradiction avec la conception de la valeur.

Les ajustements visés au paragraphe b) ci-dessus concernent notament les frais de transport et les autres frais visés au paragraphe 2 de l'article 1 et à la Note II de l'Ad. article 1, les escomptes ou autres réductions de prix consentis aux seuls représentants exclusifs ou concessionnaires uniques, les escomptes anormaux ou toute autre réduction sur le prix usuel de concurrence.

#### Ad. art. 3.

#### Note I

Les dispositions de l'article 3, paragraphe b), peuvent également être rendues applicables aux marchandises importées pour être vendues sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère après ouvraison complémentaire.

## Note II

Les dispositions de l'article 3, paragraphe b), amendées le cas échéant en conformité de la Note I ci-dessus, pourront être considérées comme ne s'appliquant pas à une marque de fabrique ou de commerce enregistrée dans le pays d'importation à moins qu'il ne s'agisse d'une marque utilisée pour indiquer que les marchandises auxquelles elle se rapporte sont celles:

- a) soit d'une personne quelconque qui les aurait cultivées, produites, fabriquées, sélectionnées, présentées pour la vente ou autrement travaillées, en dehors du Pays d'importation;
- b) soit d'une personne associée en affaires avec une autre personne quelconque désignée à l'alinéa a);
- o) soit d'une personne à laquelle toute autre personne désignée aux alinéas a) et b) du présent paragraphe aurait cédé le droit d'utilisation de la marque, tout en conservant la propriété de cette marque.

#### AD. GENERAL

Il est recommandé que la notion de la valeur telle qu'elle résulte de la Définition et des présentes Notes interprétatives, soit utilisée pour la détermination de la valeur de toutes les marchandises qui doivent être déclarées en douane, y compris les marchandises exemptes de droits et les marchandises passibles de droits spécifiques.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

ANNEXE III

#### PROTOCOLE

RÉLATIF AUX METHODES SPECIALES DE TAXATION DES PRODUITS QUI FIGURENT AU CHAPITRE 30 ET SOUS LA POSITION 33,06 DE LA NOMENCLATURE ANNEXÉE A LA CONVENTION SUR LA NOMEN-CLATURE POUR LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES DANS LES TARIFS DOUANIERS

Au moment de signer la Convention sur la Valeur en Douane des Marchandises, dénommée ci-après « Convention », les Gouvernements signataires de cette Convention sont convenus de ce qui suit:

- 1. Tout Gouvernement signataire de la Convention qui, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, à son égard, applique aux produits suivants, importés conditionnés pour la vente au détail:
- a) produits pharmaceutiques rentrant dans le chapitre 30 de l'Annexe à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;
- b) produits de parfumerie, de toilette et cosmétiques, rentrant sous la position 33,06 de ladite Annexe; un système de taxation basé sur les prix de vente au détail en vigueur sur le marché intérieur, au lieu du prix normal tel qu'il est défini dans la Convention, peut continuer à appliquer ce système.
- 2. Toutefois, les Gouvernements intéressés reconnaissent qu'il est important de mettre le système de taxation de ces produits en concordance avec les règles d'évaluation fixées par la Convention et y procéderont aussitôt que possible.
- 3. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 15 décembre 1950 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et à tous les Gouvernements qui signeront la Convention ou y adhéreront.

Pour l'Allemagne:

Pour le Danemark:

v. Maltzan

Sous réserve de ratification

Pour l'Autriche:

Bent FALKENSTJERNE

Pour la Belgique:

Pour la France:

Paul van Zeeland

J. DE HAUTECLOCQUE

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

Pour le Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:

J. H. LE ROUGETEL

Pour la Grèce:

D. CAPSALIS

Pour l'Irlande:

Pour l'Islande:

Pétur Benediktsson

Pour l'Italie:

Pasquale DIANA

Pour le Luxembourg:

Robert Als

Pour la Norvège:

Johan Georg RAEDER

Pour les Pays Bas:

G. BEELAERTS VAN BLOKLAND

Pour le Portugal:

Eduardo VIEIRA LEITAO

Pour la Suède:

G. DE REUTERSKIOLD

Pour la Suisse:

Pour la Turquie:

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

## CONVENTION

# PORTANT CRÉATION D'UN CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE

Les Gouvernements signataires de la présente Convention,

Considérant qu'il convient d'assurer à leurs régimes douaniers le plus haut degré d'harmonisation et d'uniformité, et spécialement d'étudier les problèmes inhérents au développement et au progrès de la technique douanière et la législation y afférente,

Convaincus qu'il y aurait intérêt pour le commerce international à promouvoir entre les Gouvernements la coopération en ces matières compte tenu à la fois des facteurs économiques et de la technique douanière qu'elle comporte,

Sont convenus de ce qui suit:

#### Article 1.

Il est créé un Conseil de Coopération Douanière dénommé ci-après « Conseil ».

#### Article 2.

- a) Sont Membres du Conseil:
  - i) les Parties Contractantes à la présente Convention;
- ii) le Gouvernement de tout territoire douanier autonome en ce qui concerne ses relations commerciales extérieures qui est proposé par la Partie Contractante ayant la responsabilité officielle des relations diplomatiques du dit territoire et dont l'admission en tant que membre distinct est agréée par le Conseil.
- b) Tout Gouvernement d'un territoire douanier distinct Membre du Conseil en vertu du paragraphe a) ii) ci-dessus, cessera d'être membre du Conseil sur notification faite au Conseil de son retrait par la Partie Contractante qui assume la responsabilité officielle de ses relations diplomatiques.
- c) Chaque membre du Conseil nomme un délégué et un ou plusieurs délégués suppléants pour le représenter au Conseil. Ces délégués peuvent être assistés de conseillers.
- d) Le Conseil peut admettre en son sein, en qualité d'observateurs, des représentants de Pays non membres ou d'organismes internationaux.

#### Article 3.

Le Conseil est chargé:

a) d'étudier toutes questions relatives à la coopération douanière que les Parties Contractantes sont convenues de promouvoir conformément aux objectifs généraux de la présente Convention;

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

- b) d'examiner les aspects techniques des régimes douaniers ainsi que les facteurs économiques qui s'y rattachent en vue de proposer à ses membres des moyens pratiques pour obtenir le plus haut degré d'harmonisation et de uniformité;
- c) d'élaborer des projets de convention et d'amendements aux Conventions ainsi que d'en recommander l'adoption aux Gouvernements intéressés;
- d) de faire des recommandations pour assurer l'interprétation et l'application uniformes des Conventions conclues à la suite de ses travaux ainsi que de la Convention sur la Nomenclature pour la Classification des Marchandises dans les Tarifs douaniers et de la Convention sur la Valeur en Douane des Marchandises élaborées par le Grouped'Etudes pour l'Union Douanière Européenne et, à cette fin, de remplir les fonctions qui lui seraient expressément assignées par les dispositions des dites Conventions;
- e) de faire des recommandations en tant qu'organisme de conciliation pour le règlement des différends qui viendraient à surgir au sujet de l'interprétation ou de l'application des Conventions visées au paragraphe d) ci-dessus, conformément aux dispositions des dites Conventions; les Parties intéressées peuvent, d'un commun accord, s'engager par avance à se conformer à la recommandation du Conseil;
- f) d'assurer la diffusion des renseignements concernant la réglementation et la technique douanières;
- h) de fournir aux Gouvernements intéressés, d'office ou à leur demande, des renseignements ou des avis sur les questions douanières rentrant dans le cadre des objectifs généraux de la présente Convention, et de faire des recommandations à ce sujet;
- h) de coopérer avec les autres organisations intergouvernementales au sujet des matières relevant de sa compétence.

## Article 4.

Les membres du Conseil fourniront à celui-ci, sur sa demande, les renseignements et la documentation nécessaires à l'accomplissement de sa mission; toutefois, aucun membre du Conseil ne sera tenu de fournir des informations confidentielles dont la divulgation entraverait l'application de la loi, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises publiques ou privées.

#### Article 5.

Le Conseil est assisté d'un Comité technique permanent et d'un Secrétaire général.

#### Article 6.

- a) Le Conseil élit chaque année parmi les délégués son Président et au moins deux Vice-Présidents;
- b) Il établit son règlement intérieur à la majorité des deux-tiers de ses membres;
- o) Il institue un Comité de la Nomenclature conformément aux dispositions de la Convention sur la Nomenclature pour la Classification des Marchan-

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

dises dans les Tarifs douaniers, ainsi qu'un Comité de la Valeur, conformément aux dispositions de la Convention sur la Valeur en douane des marchandises. Il peut en outre instituer tous autres Comités qu'il juge nécessaires pour l'application des Conventions visées à l'article 3 d), ou pour tout autre objet relevant de sa compétence.

- d) Il fixe les tâches imparties au Comité technique permanent et les pouvoirs qu'il lui délègue.
- c) Il approuve le budget annuel, contrôle les dépenses et donne au Secrétariat général les directives nécessaires en ce qui concerne ses finances.

## Article 7.

- a) Le siège du Conseil est fixé à Bruxelles.
- b) Le Conseil, le Comité technique permanent et les Comités créés par le Conseil, peuvent se réunir en un lieu autre que le siège du Conseil, si celui-ci en décide ainsi.
- o) Le Conseil se réunit au moins deux fois par an; sa première réunion aura lieu au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

#### Article 8.

- a) Chaque membre du Conseil dispose d'une voix, toutefois aucun membre ne peut participer au vote sur les questions relatives à l'interprétation et à l'application des Conventions en vigueur, visées à l'article 3 d) ci-dessus qui ne lui sont pas applicables, ni sur les amendements relatifs à ces conventions.
- b) Sous réserve de l'article 6 b), les décisions du Conseil sont prises à la majorité des deux-tiers des membres présents ayant voix délibérative. Le Conseil ne peut valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative en ce qui concerne cette question sont représentés.

#### Article 9.

- a) Le Conseil établit avec les Nations-Unies, leurs organes principaux et subsidiaires, leurs institutions spécialisées, ainsi qu'avec tous autres organismes inter-gouvernementaux, toutes relations propres à assurer une collaboration dans la poursuite de leurs missions respectives.
- b) Le Conseil peut conclure les arrangements propres à faciliter les consultations et la coopération avec les organisations non gouvernementales intéressées à des questions relevant de sa compétence.

#### Article 10.

a) Le Comité technique permanent est composé de représentants des membres du Conseil. Chaque membre du Conseil peut nommer un délégué et un ou plusieurs délégués suppléants pour le représenter au Comité.

Les représentants sont des fonctionnaires spécialisés dans les questions de technique douanière. Ils peuvent être assistés d'experts.

b) Le Comité technique permanent se réunit au moins quatre fois par an.

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### Article 11.

- a) Le Conseil nomme le Secrétaire général et un Secrétaire général adjoint et détermine leurs attributions, leurs obligations, leur statut administratif et la durée de leurs fonctions;
- b) Le Secrétaire général nomme le personnel administratif du Secrétariat général. Les effectifs et le statut de ce personnel sont soumis'à l'approbation du Conseil.

#### Article 12.

- a) Chaque membre du Conseil assume les dépenses de sa propre délégation au Conseil, au Comité technique permanent et aux Comités créés par le Conseil.
- b) Les dépenses du Conseil sont supportées par ses membres et réparties suivant le barème fixé par le Conseil.
- c) Le Conseil peut suspendre le droit de vote de tout membre qui ne s'acquitterait pas de ses obligations financières dans un délai de trois mois après que le montant de sa contribution lui ait été notifié.
- d) Chaque membre du Conseil est tenu de verser intégralement sa quotepart annuelle dans les dépenses de l'exercice au cours duquel il est devenu membre du Conseil ainsi que celui au cours duquel son retrait devient effectif.

### Article 13.

- a) Le Conseil jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions, telle qu'elle est définie à l'Annexe de la présente Convention.
- b) Le Conseil, les représentants de ses membres, les conseillers et experts désignés pour les seconder, les fonctionnaires du Conseil jouissent des privilèges et immunités définis à la dite Annexe.
- c) Celle-ci fait partie intégrante de la présente Convention et toute référence à la Convention s'applique également à cette Annexe.

### Article 14.

Les Parties Contractantes acceptent les dispositions du Protocole relatif au groupe d'études pour l'Union Douanière Européenne ouvert à la signature à Bruxelles à la même date que la présente Convention. Pour fixer le barème des contributions visé à l'article 12 b), le Conseil prendra en considération la participation de ses membres au groupe d'études.

#### Article 15.

La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 mars 1951.

#### Article 16.

- a) La présente Convention sera ratifiée;
- b) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu'au Secrétaire général.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### Article 17.

- a) La présente Convention entrera en vigueur dès que sept des Gouvernements signataires auront déposé leur instrument de ratification.
- b) Pour tout Gouvernement signataire déposant son instrument de ratification ultérieurement, la Convention entrera en vigueur à la date du dépôt de cet instrument de ratification.

#### Article 18.

- a) Le Gouvernement de tout État non signataire de la présente Convention pourra y adhérer à partir du 1er avril 1951.
- b) Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi qu'au Secrétaire général.
- c) La présente Convention entrera en vigueur à l'égard de tout Gouvernement adhérent à la date du dépôt de son instrument d'adhésion mais pas avant son entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l'article 17 a).

#### Article 19.

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, mais toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout moment, cinq ans après son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 17 a). La dénonciation deviendra effective à l'expiration d'un délai d'un an à comper de la date de réception de la notification de dénonciation par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique; celui-ci avisera de cette réception tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général.

## Article 20.

- a) Le Conseil peut recommander aux Parties Contractantes des amendements à la présente Convention.
- b) Toute Partie Contractante acceptant un amendement, notifiera par écrit son acceptation au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, qui avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général de la réception de la notification d'acceptation.
- c) Un amendement entrera en vigueur trois mois après que les notifications d'acceptation de toutes les Parties Contractantes auront été reçues par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique. Lorsqu'un amendement aura été ainsi accepté par toutes les Parties Contractantes, le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique en avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi que le Secrétaire général, en leur faisant connaître la date de son entrée en vigueur.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

d) Après l'entrée en vigueur d'un amendement, aucun Gouvernement ne pourra ratifier la présente Convention ou y adhérer sans accepter également cet amendement.

EN FOI DE QUOI les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le 15 décembre 1950 en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents.

Pour l'Allemagne:

v. Maltzan

Pour l'Islande:

Pétur Benediktsson

Pour l'Autriche:

Pour l'Italie:

Pasquale DIANA

Pour la Belgique:

Paul van Zeeland

Pour le Luxembourg:

Robert Als

Pour le Danemark:

Sous réserve de ratification

Bent FALKENSTJERNE

Pour la Norvège:

Johan Georg RAEDER

Pour la France:

J. DE HAUTECLOCQUE

Pour les Pays Bas:

G. BEELAERTS VAN BLOKLAND

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:

J. H. LE ROUGETEL

Eduardo Vieira Leitao

Pour le Portugal:

Pour la Suède:

G. DE REUTERSKIOLD

Pour la Grèce:

D. CAPSALIS

Pour la Suisse:

Pour l'Irlande:

Pour la Turquie:

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

ANNEXE

## CAPACITÉ JURIDIQUE, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DU CONSEIL

#### Article 1.

#### DEFINITIONS.

#### Section 1.

Pour l'application de la présente Annexe:

- i) aux fins de l'article 3, les mots «biens et avois » s'appliquent également aux biens et fonds administrés par le Conseil dans l'exercice de ses attributions organiques;
- ii) aux fins de l'article 5, l'expression «représentants des membres » est considérée comme comprenant tout les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations.

#### Article 2.

#### PERSONNALITE JURIDIQUE.

## Section 2.

Le Conseil possède la personnalité juridique. Il a la capacité:

- a) de contracter,
- b) d'acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers,
- c) d'ester en justice.

En ces matières, le Secrétaire général représente le Conseil.

#### Article 3.

## BIENS, FONDS ET AVOIRS.

#### Section 3.

Le Conseil, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où il y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.

#### Section 4.

Les locaux du Conseil sont inviolables.

Ses biens et avoirs, en quelque endroit, qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### Section 5.

Les archives du Conseil et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui, sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.

#### Section 6.

Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:

- a) le Conseil peut détenir des devises de toute nature et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;
- b) le Conseil peut transférer librement ses fonds d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par lui en toute autre monnaie.

#### Section 7.

Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 6 ci-dessus, le Conseil tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par l'un de ses Membres et y fera droit dans la mesure où il estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

#### Section 8.

Le Conseil, ses avoirs, revenus et autres biens sont:

- a) exonérés de tout impôt direct. Il est entendu toutefois que le Conseil ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique;
- b) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par le Conseil pour son usage officiel. Il est entendu toutefois que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays;
- e) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restie tions à l'égard de ses publications.

#### Section 9.

Bien que le Conseil ne revendique pas, en règle générale, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant quand il effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les membres du Conseil prendront chaque fois qu'il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### Article 4.

### FACILITÉS DE COMMUNICATIONS.

#### Section 10.

Le Conseil jouira, pour ses communications officielles, sur le territoire de chacun de ses Membres, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par ce Membre à tout autre Gouvernement, y compris à sa mission diplomatique en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les cablogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.

## Section 11.

La correspondance officielle et les autres communications officielles du Conseil ne pourront être censurées.

La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l'adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant accord entre le Conseil et l'un de ses membres.

#### Article 5.

## REPRÉSENTANTS DES MEMBRES.

## Section 12.

Aux réunions du Conseil, du Comité Technique permanent et des Comités du Conseil, les représentants de ses Membres, jouissent pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leur voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:

- a) immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels, et en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits) immunité de toute juridiction;
  - b) inviolabilité de tous papiers et documents;
- c) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellés;
- d) exemption pour eux-mêmes et pour leur conjoint à l'égard de toutes mesures restricitives relatives à l'immigration et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions;
- e) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
- f) mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux Membres de missions diplomatiques d'un rang comparable.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### Section 13.

En vue d'assurer aux représentants des membres du Conseil aux réunions du Conseil, du Comité technique permanent et des Comités du Conseil, une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

#### Section 14.

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne le Conseil. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

## Section 15.

Les dispositions des des sections 12 et 13, ne sont pas oppossables aux autorités de l'Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été re présentant.

## Article 6.

#### FONCTIONNAIRES DU CONSEIL.

#### Section 16.

Le Conseil déterminera les catégories de fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent article.

Le Secrétaire général communiquera aux Membres du Conseil les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories.

#### Section 17.

Les fonctionnaires du Conseil:

- a) jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux (y compris leurs paroles et écrits) dans l'exercice de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions;
- b) seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par le Conseil;
- c) ne seront pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l'immigration, ni aux formalités d'enregistrement des étrangers;
- d) jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable;

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

- e) jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques de rang comparable;
- f) jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le Pays intéressé et de les réexpédier en franchise vers leur Pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions.

### Section 18.

Outre les privilèges et immunités prévus à la Section 17, le Secrétaire général du Conseil, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne son conjoint et ses enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux chefs de missions diplomatiques.

Le Secrétaire général adjoint jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux représentants diplomatiques de rang comparable.

#### Section 19.

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt du Conseil et non pour leur bénéfice personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du Conseil. Seul le Conseil aura le droit de lever l'immunité du Secrétaire général.

## Article 7.

#### EXPERTS EN MISSION POUR LE CONSEIL.

#### Section 20.

Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils accomplissent des missions pour le Conseil, jouissent pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges, immunités et facilités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance, notamment de:

- a) l'immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages;
- b) l'immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, dans l'exercice de leurs missions et dans les limites de leurs attributions;
  - c) l'inviolabilité de tous papiers et documents.

### Section 21.

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux experts dans l'intérêt du Conseil et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts du Conseil.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### Article 8.

#### ABUS DES PRIVILEGES.

#### Section 22.

- 1. Les représentants des Membres aux réunions du Conseil, du Comité technique permanent et des Comités du Conseil, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à la Section 16 et à la Section 20, ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le Pays dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d'activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans ce Pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter le Pays par le Gouvernement de celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après:
- 2. I) Les représentants des membres du Conseil ou les personnes jouissant de l'immunité diplomatique aux termes de la Section 18 ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n'est conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce Pays;
- II) dans le cas d'un fonctionnaire auquel ne s'applique pas la Section 18, aucune décision d'expulsion ne sera prise sans l'approbation du Ministère des Affaires Etrangères du Pays en question, approbation qui ne sera donnée que après consultation avec le Secrétaire général du Conseil; et si une procédure d'expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le Secrétaire général du Conseil aura le droit d'intervenir dans cette procédure pour la personne contre qui la procédure est intentée.

#### Section 23.

Le Secrétaire général collaborera en tout temps avec les Autorités compétentes des Membres du Conseil en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans la présente Annexe.

#### Article 9.

#### Règlement des differends.

## Section 24.

Le Conseil devra prévoir des modes de règlement appropriés pour:

- a) les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels le Conseil serait partie;
- b) les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire du Conseil qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité si cette immunité n'a pas été levée conformément aux dispositions des Sections 19 et 21.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

### Article 10.

## ACCORDS COMPLÉMENTAIRES.

Section 25.

Le Conseil pourra conclure avec une ou plusieurs des Parties Contractantes des accords complémentaires, aménageant, en ce qui concerne cette Partie Contractante ou ces Parties Contractantes, les dispositions de la présente Annexe.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### PROTOCOLE

## RÉLATIF AU GROUPE D'ÉTUDES POUR L'UNION DOUANIÈRE EUROPÉENNE

Les Gouvernements signataires du présent Protocole:

Considérant la mission du Groupe d'Etudes pour l'Union Douanière Européenne, dénommé ci-après «Groupe d'Etudes », telle qu'elle est fixée dans la déclaration faite par certains Gouvernements au Comité de Coopération Economique Européenne, le 12 septembre 1947,

Désireux de décharger le Gouvernement belge des dépenses afférentes au Groupe d'Etudes,

Considérant la Convention portant création d'un Conseil de Coopération Douanière ouvert à la signature à Bruxelles en date de ce jour, dénommé ciaprès « Convention »,

Sont convenus de ce qui suit:

- 1) sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, les dépenses du Groupe d'Etudes encourues à partir du 1er janvier 1951 seront portées au budget du Conseil de Coopération Douanière établi en vertu de la Convention. Le Conseil prendra les dispositions nécessaires pour répartir ces dépenses entre ses Membres et, s'il l'estime désirable, tous autres Gouvernements intéressés;
- 2) si la Convention n'est pas entrée en vigueur le 1er janvier 1952, les Gouvernements signataires s'engagent à prendre immédiatement et conjointement les d'spositions nécessaires pour pourvoir aux dépenses du Groupe d'Etudes encourues à partir du 1er janvier 1951 jusqu'au jour où la Convention entrera en vigueur;
- 3) le Secrétariat général et le Comité technique permanent établis en vertu de l'article 5 de la Convention, seront mis à la disposition du Groupe d'Etudes;
- 4) le présent Protocole restera ouvert à la signature. Il entrera en vigueur le jour de sa signature à l'égard des Gouvernements signataires à l'exception de ceux qui le signeront sous réserve de ratification. Il entrera en vigueur à l'égard des Gouvernements qui le signeront sous réserve de ratification à la date à laquelle ils déposeront leurs instruments de ratification auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique;

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

5) le présent Protocole deviendrait caduc si le Groupe d'Etudes ou le Conseil de Coopération Douanière était dissous ou si le statut de fait du Groupe d'Etudes était modifié soit par fusion avec un autre organisme, soit de toute autre manière.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 15 décembre 1950 en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et à tous les Gouvernements qui signeront la Convention ou y adhéreront.

Pour l'Allemagne:

v. Maltzan

Pour l'Autriche:

Pour la Belgique:
Paul van ZEELAND

Pour le Danemark: Sous réserve de ratification

Bent FALKENSTJERNE

Pour la France:

J. DE HAUTECLOCQUE

Pour le Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:

J. H. LE ROUGETEL

Pour la Grèce:

D. CAPSALIS

Pour l'Irlande:

Pour l'Islande:

Pour l'Italie:

Pasquale DIANA

Pour le Luxembourg:
Robert Als

Pour la Norvège:
Johan Georg RAEDER

Pour les Pays Bas:

G. BEELAERTS-VAN BLOKLAND

Pour le Portugal:

Eduardo VIEIRA LEITAO

Pour la Suède:

G. DE REUTERSKIOLD

Pour la Suisse:

Pour la Turquie:

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la creazione di una unione europea di pagamenti e del Protocollo concernente la sua applicazione provvisoria, firmati a Parigi il 19 settembre 1950 » (1857).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la creazione di una unione europea di pagamenti e del Protocollo concernente la sua applicazione provvisoria, firmati a Parigi il 19 settembre 1950 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge.

MOLINELLI, Segretario:

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale per la creazione di una unione europea di pagamenti, ed il Protocollo contenente la sua applicazione provvisoria, firmati a Parigi il 19 settembre 1950.

(È approvato).

#### Art. 2.

Puena ed untera esecuzione è data all'Accordo ed al Protocollo suddetti a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

ALLEGATO.

## ACCORD

## SUR L'ETABLISSEMENT D'UNE UNION EUROPEENNE DE PAIEMENTS

Les Gouvernemets de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République Française, du Royaume de Grèce, de la République d'Irlande, de la République d'Islande, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays Bas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de Suède, de la Confédération Suisse et de la République Turque; et le Commandant de la Zone Anglo-Américaine du Territoire Libre de Trieste;

désiderant instituer entre eux un régime de paiements multilatéraux, afin que les échanges tant visibles qu'invisibles puissent s'effectuer multilatéralement parmi eux et avec leurs zones monétaires associées;

considérant qu'un tel régime de paiements doit faciliter dans une mesure aussi large que possible, entre les Parties Contractantes, la libération des échanges et des transactions invisibles sur une base non discriminatoire; faciliter les efforts déployés par les Parties Contractantes pour se rendre indépendantes d'une aide extérieure de caractère exceptionnel; encourager celles-ci à atteindre ou à maintenir un niveau élevé et stable des échanges et de l'emploi, compte tenu de la nécessité de leur stabilité financière intérieure; enfin, ménager une transition entre leur situation actuelle et celle qui suivra la fin de l'application du Programme de Relèvement Européen, notamment en leur procurant des ressources pouvant en partie jouer le rôle de réserves d'or et de devises et en les encourageant, si leur position s'améliore, à renforcer leurs réserves d'or et de devises en leur donnant la possibilité de le faire;

considérant qu'un tel régime de paiements, devrait permettre le maintien de certaines formes souhaitables de spécialisation commerciale tout en facilitant le retour au multilatéralisme intégral des échanges et devrait en même temps faciliter le retour à la convertibilité générale des monnaies;

considérant qu'un tel régime de paiements doit aussi être conçu de façon telle qu'il puisse être maintenu en vigueur à la fin de la période d'application du Programme de Relèvement Européen et fonctionner aussi longtemps qu'il sera impossible d'établir, par d'autres méthodes, un système multilatéral de paiements européens;

considérant cependant que la condition absolument indispensable au bon fonctionnement de ce régime de paiements est que l'équilibre financier intérieur et extérieur des Parties Contractantes soit maintenu;

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

considérant la Résolution en date du 18 août 1950 par laquelle le Conseil de l'Organisation Européenne de Coopération Economique (appelé ci-dessous le « Conseil ») a approuvé le texte du présent Accord, l'a recommandé à la signature des Membres de l'Organisation Européenne de Coopération Economique (appelée ci-dessous l'« Organisation ») et a décidé que l'Organisation assumerait les fonctions prévues au présent Accord dès sa mise en application;

sont convenus de ce qui suit:

#### TITRE I.

DISPOSITIONS GENERALES.

#### Article 1.

Union Européenne de paiements.

Les Parties Contractantes établissent entre elles une Union Européenne de Paiements (appelée ci-dessous l'« Union »), dont le fonctionnement est assuré dans le cadre de l'Organisation.

# Article 2. Objet de l'Union.

L'Union a pour objet de faciliter, par un régime de paiements multilatéraux le règlement de toutes les transactions entre les zones monétaires des Parties Contractantes, autorisées, conformément à leurs politiques respectives de transferts de devises, par les autorités compétentes et d'aider par là les Parties Contractantes à exécuter les décisions de l'Organisation relatives à la politique commerciale et à la libération des échanges et des transactions invisibles, à atteindre les objectifs et à satisfaire aux conditions prévues au préambule du présent Accord.

## Article 3. Opérations.

En vue de la réalisation de l'objet de l'Union, des opérations (appelées ci-dessous les « opérations ») sont exécutées périodiquement. Les opérations comportent la compensation des excédents et des déficits bilatéraux de chaque Partie Contractante et le règlement vis-à-vis de l'Union de son excédent ou de son déficit net résiduel à l'égard des autres Parties Contractantes prises dans leur ensemble, conformément aux dispositions du présent Accord.

## Article 4. Excédents et déficits bilateréaux.

a) Les excédents et déficits bilatéraux sont les excédents et déficits de chaque Partie Contractante à l'égard de chacune des autres Parties Contractantes pour chaque période au titre de laquelle des opérations sont exécutées (appelée ci-dessous « période comptable »).

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

- b) Dans le cas où la banque centrale d'une Partie Contractante tient, au nom de la banque centrale d'une autre Partie Contractante, des comptes reflétant les transactions visées à l'article 2 ci-dessus, l'excédent ou le déficit bilatéral desdites Parties Contractantes est calculé sur la base de la différence entre les soldes desdits comptes au début et à la fin de chaque période comptable.
- c) Dans le cas où les banques centrales des deux Parties Contractantes ne tiennent pas entre elles de comptes reflétant les trancactions visées à l'article 2 ci-dessus, lesdites Parties Contractantes doivent, sauf décision contraire de l'Organisation, prendre les mesures nécessaires pour permettre le calcul de leurs excédents ou déficits bilatéraux.
- d) Les sommes affectées à l'amortissement ou au remboursement des dettes existantes conformément aux dispositions de l'Annexe A au présent Accord, ainsi qu'à l'amortissement ou au remboursement des dettes consolidées, sont comprises dans le calcul des excédents et déficits bilatéraux.
- e) Les montants correspondant à des mouvements de capitaux, à l'exception de ceux qui sont visés à l'article 12 et à l'Annexe A au présent Accord, sont exclus, à la demande des deux Parties Contractantes intéressées, du calcul des excédents et déficits bilatéraux. Sauf décision contraire de l'Organisation, ces montants ne peuvent être exclus lorsqu'ils ont été utilisés dans la zone monétaire d'une Partie Contractante. Si ces montants sont exclus par suite de leur utilisation hors des zones monétaires des Parties Contractantes, les sommes affectées au paiement des intérêts et à l'amortissement desdits montants sont exclus des opérations suivantes, si les Parties Contractantes intéressées le demandent lors de l'exclusion desdits montants.
- f) Chaque Partie Contractante s'engage à veiller à ce que des soldes anormaux en monnaies d'autres Parties Contractantes ne soient pas détenus par des banques autres que les banques centrales ou placés de façon qu'ils soient exclus du calcul des excédents et déficits bilatéraux.
- g) La banque centrale d'une Partie Contractante est, au sens du présent Accord, la banque centrale ou toute autre autorité monétaire désignée par ladite Partie Contractante.

#### Article 5.

## Excédents et déficits nets.

L'excédent ou le déficit net d'une Partie Contractante est égal à la différence entre le total de ses excédents bilatéraux et le total de ses déficits bilatéraux pour une période comptable.

## Article 6.

## Excédents et déficits comptables.

L'excédent ou le déficit comptable d'une Partie Contractante est l'excédent ou le déficit net de cette Partie Contractante pour une période comptable, ajusté pour tenir compte:

1) des montants correspondant à des soldes initiaux attribués à la Partie Contractante en cause, utilisés ou reconstitués conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessous au titre de la période comptable considérée; et

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

2) des montants correspondant à des ressources existantes détenues par la Partie Contractante en cause ou à son égard, utilisés conformément à l'article 9 ci-dessous au titre de la période comptable considérée; l'ajustement est effectué comme si les montants utilisés constituaient un excédent bilatéral de la Partie Contractante qui détient lesdites ressources existantes et un déficit bilatéral de la Partie Contractante envers laquelle elles sont détenues.

#### Article 7.

Excédents et déficits comptables cumulatifs.

L'excédent ou le déficit comptable cumulatif d'une Partie Contractante à l'égard de l'Union est égal à la différence entre le total de ses excédents comptables et le total de ses déficits comptables.

## Article 8.

Moyens de paiements entre les opérations.

- a) Chaque Partie Contractante est tenue de mettre à la disposition de toute autre Partie Contractante, sans exiger de règlements en or ou en devises d'un pays tiers, les montants de sa monnaie demandés par la seconde Partie Contractante, dans la mesure nécessaire pour permettre, dans l'intervalle des opérations, le paiement des transactions visées à l'article 2 ci-dessus.
- b) Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'obliger une Partie Contractante à mettre à la disposition d'autres Parties Contractantes des montants de sa monnaie dépassant au total un montant équivalant à la différence entre son quota, au sens du paragraphe a) de l'article 11 ci-dessous et son excédent comptable cumulatif, lorsque ce dernier est inférieur audit quota.

#### TITRE II.

REGLEMENT DES EXCEDENTS ET DES DEFICITS.

## Article 9.

Ressources existantes.

a) Les ressources existantes correspondant aux dettes existantes, au sens du paragraphe 1 de l'Annexe A au présent Accord, détenues par une Partie Contractante, sont utilisées à sa demande pour régler son déficit net pour une période comptable, sauf dans la mesure où elle avait un excédent comptable cumulatif au terme des opérations se rapportant à la période comptable précédente; toutefois, une Partie Contractante à laquelle un solde initial débiteur est attribué ne peut utiliser ces ressources qu'avec l'accord du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique après consultation du Comité de Direction visé à l'article 20 ci-dessous dans la mesure où son déficit net peut être réglé conformément au paragraphe e) de l'article 10 ci-dessous.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

b) Dans le cas où des dettes existantes font l'objet d'un amortissement ou d'un remboursement dans les conditions prévues à l'Annexe A au présent Accord, les ressources correspondant à ces dettes ne peuvent être utilisées, en vertu du paragraphe a) du présent article, qu'avec l'accord de la Partie Contractante redevable de la dette.

## Article 10.

## Soldes initiaux.

a) Des soldes initiaux créditeurs ou débiteurs sont attribués, pour la période comprise entre le 1<sup>er</sup> juillet 1950 et le 30 juin 1951, par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, aux Parties Contractantes figurant aux Tableaux I et II ci-après, pour les montants indiqués respectivement aux dits Tableaux I et II.

TABLEAU I.

Soldes initiaux crediteurs 1950-1951,

Partie	Contractante.	Montants en millions d'unités de compte		
a) A TITRE DE DONS				
Autriche		80		
Grèce		115		
Islande		4		
Norvège		50		
Pays-Bas		30		
b) A TITRE DE PRÊT				
Norvège		10		
Turquie · · · ·		25		

TABLEAU II.

Soldes initiaux debiteurs 1950-1951.

Partie Contractante	Montants en millions d'unités de compte		
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise	La moitié de l'aide attribuée à l'U.E.B.L. par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au titre du Programme de Relèvement Européen.		
Suède	L'aide attribuée à la Suède par le Gouver- nement des Etats-Unis d'Amérique, au titre du Programme de Relèvement Européen.		
Royaume-Uni	150		

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

- b) Des soldes initiaux créditeurs et débiteurs peuvent être attribués, au titre du Programme de Relèvement Européen, pour la periode comprise entre le 1<sup>er</sup> juillet 1951 et le 30 juin 1952 par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique après consultation de l'Organisation. Ils seront notifiés, le cas echéant, à l'Organisation avant le 30 juin 1951.
- c) Les soldes initiaux créditeurs et débiteurs attribués en vertu du paragraphe a) du présent article sont utilisés dans les opérations relatives aux périodes comptables antérieures au 1° juillet 1951 pour régler respectivement les déficits nets et les excédents nets des Parties Contractantes auxquelles ils sont attribués; toutefois, les soldes initiaux débiteurs ne peuvent être utilisés pour couvrir l'excédent net d'une Partie Contractante que dans la mesure où des montants équivalents d'aide conditionnelle lui sont préalablement attribués de façon ferme.
- d) Lorsqu'un solde créditeur initial est attribué à une Partie Contractante en partie à titre de don et en partie à titre de prêt, la partie du solde initial créditeur attribuée à titre de don est utilisée avant celle qui est attribuée à titre de prêt.
- e) Les excédents nets encourus pendant les périodes comptables antérieures au 1° juillet 1951 par une Partie Contractante à laquelle un solde initial créditeur est attribué et les déficits nets encourus pendant les mêmes périodes comptables par une Partie Contractante à laquelle un solde initial débiteur est attribué, sont réglés par la reconstitution de ces soldes initiaux dans la limite du montant desdits soldes initiaux utilisé au début de la période considérée.
- f) L'excédent net ou le déficit net d'une Partie Contractante pour une période comptable n'est réglé conformément aux paragraphes c), d) et e) du présent article que dans la mesure où il excède respectivement le déficit ou l'excédent comptable cumulatif de ladite Partie Contractante au terme des opérations se rapportant à la période comptable précédente et, pour le déficit net, dans la mesure où il n'est pas réglé conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.
- g) 1. Les montants correspondant à des soldes initiaux créditeurs attribués à titre de don ou à des soldes initiaux débiteurs, non utilisés dans les opérations relatives aux périodes comptables antérieures au 1° juillet 1951, sont considérés respectivement, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 et 3 du présent paragraphe, comme des excédents nets ou des déficits nets encourus pendant la période comptable commençant le 1° juillet 1951 par les Parties Contractantes auxquelles les soldes initiaux sont attribués.
- 2. Le sous-paragraphe précédent ne s'applique aux montants correspondant à des soldes initiaux débiteurs, que dans la mesure où des montants équivalents d'aide conditionnelle sont préalablement attribués de façon ferme à la Partie Contractante en cause.
- 3. Les montants correspondants au solde initial attribué au Royaume-Uni, non utilisés dans les opérations visées au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, sont annulés.
  - h) Les soldes initiaux créditeurs attribués à titre de prêt:
- 1. portent intérêt en faveur de l'Union au même taux que les prêts consentis par l'Union aux Parties Contractantes en vertu des articles 11 et 13 ci-dessous, à compter du jour de leur utilisation et pendant tout le temps où ils sont utilisés au règlement de déficits nets;

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

- 2. restent, dans la mesure où ils ne sont pas utilisés pour régler des déficits nets, à la disposition de la Partie Contractante à laquelle ils ont été attribués, jusqu'à la liquidation de l'Union et sont alors annulés;
- 3. sont, dans la mesure où ils ont été utilisés pour régler des déficits nets, remboursés au moment de la liquidation de l'Union, de la même façon que les prêts consentis par l'Union, conformément aux dispositions des paragraphes 21 et 22 de l'Annexe B au présent Accord.

## Article 11. Prêts et versements d'or.

a) L'excédent ou le déficit comptable de chaque Partie Contractante est réglé par l'octroi de prêts et par les versements d'or, dans les conditions prévues au paragraphe b) du présent article, dans la mesure où l'excédent ou le déficit comptable cumulatif de ladite Partie Contractante n'excède pas le quota qui lui est attribué dans le Tableau III ci-après.

TABLEAU III. Quotas.

Partie Contractante	Quota (En millions d'unités de compte)	Quota de chaque Partie Contrac- tante esprimé en pourcentage du total des quotas
Allemagne	320	8,1
Autriche	70	1,8
U.E.B.L	360	9,1
Danemark	195	4,9
France	<b>52</b> 0	13,2
Grèce	45	1,1
Islande	15	0,4
Italie	205	5,2
Norvège	200	5,0
Pays-Bas	330	8,3
Portugal	70	1,8
Royaume-Uni	1.060	26,9
Suède	260	6,6
Suisse	250	6,3
Turquie	<b>5</b> 0	1,3
TOTAL	3.950	100,0

Notes. (1) Les Parties Contractantes auxquelles sont attribués des soldes initiaux créditeurs d'un montant supérieur à celui de leur quota, ne peuvent régler conformément aux dispositions du présent article, leurs déficits compitables encourus pendant une période comptable antérieure à la date prévue au paragraphe g) de l'article 110 ci-dessus. Jusqu'à cette date, les quotas desdites Parties Contractantes sont considérés comme égaux à zéro aux fins de l'article 13 et des paragraphes 4 et 17 de l'Annexe B au présent accord.

(2) L'excédent comptable de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeois e n'est réglé en vertu du présent article que dans la mesure où son excédent comptable cumulatif

(2) L'excédent comptable de l'Union Economique Belgo—Luxembourgeois e n'est réglé en vertu du présent article que dans la mesure où son excédent comptable cumulatif n'excède par le montant de son quota diminué, pour la période comprise entre le ler juillet et le 30 juin 1951, du montant du solde initial qui lui est attribué pour la période comprise entre le 1er juillet 1950 et le 30 juin 1951 par le gouvernement des Etats—Unis d'Amérique au titre du Programme de Relèvement Européen et diminué en outre pour la période comprise entre le 1er juillet 1951 et le 30 juin 1932, du montant de tout solde initial qui pourrait lui être attribué pour la période comprise entre le 1er juillet 1951 et le 30 juin 1952, les dispositions du paragraphe b) de l'article 13 sont applicables au cas où l'Union Economique Belgo—Luxembourgeoise aurait un excédent comptable cumulatif dépassant le montant de son quota ainsi diminué.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

b) Le montant des prêts à consentir et le montant d'or à verser pour le règlement de l'excédent ou du déficit comptable se rapportant à une période comptable sont calculés, compte tenu, le cas échéant, des prêts consentis ainsi que de l'or versé précédemment, de façon que le montant net des crédits consentis et les montants nets d'or versé soient égaux, au terme des opérations relatives à la période comptable considérée, aux montants déterminés conformément au Tableau IV ci-après pour le règlement de l'excédent ou du déficit comptable cumulatif de la Partie Contractante en cause.

TABLEAU IV.
PRÊTS ET VERSEMENTS D'OR.

Montant de l'excédent ou du deficit	du décifit	ement comptable lltatif	Règlement de l'excédent comptable cumulatif		
comptable cumulatif exprimé en pourcentage du quota.	Proportion réglée par des prêts de l'Union	Proportion réglée par des verse- ments d'or à l'Union	Proportion réglèe par des prêts a l'Union	Proportion réglée par des verse- ments d'or de l'Union	
Première tranche de 20 %	100 %	0	100 %	0	
Deuxième tranche de 20 %	80 %	20 %	50 %	50 %	
Troisième tranche de 20 %	60 %	40 %	50 %	50 %	
Quatrième tranche de 20 %	40 %	60 %	50 %	50 %	
Cinquième tranche de 20 %	20 %	80 %	50 %	50 %	

- c) Les prêts calculés conformément au paragraphe b) du présent article sont accordés suivant le cas par la Partie Contractante en cause à l'Union ou par l'Union à la Partie Contractante en cause, et les montants d'or calculés conformément audit paragraphe sont versés, suivant le cas, par l'Union à la Partie Contractante en cause ou par la Partie Contractante en cause à l'Union.
- d) Toute Partie Contractante peut verser une proportion d'or supérieure à celle qui est prévue au paragraphe b) du présent article en vue du règlement de son déficit comptable pour une période comptable, dans la mesure où celui-ci dépasse son excédent comptable cumulatif au terme des opérations se rapportant à la période comptable précédente. Les montants d'or versés, dans la mesure où ils excèdent les montants calculés conformément audit paragraphe b), sont considérés comme des prêts aux fins des calcules effectués en vertu dudit paragraphe.

## Article 12.

## Accords bilatéraux de crédits.

a) Dans le cas où deux Parties Contractantes notifient à l'Organisation un accord en vertu duquel l'une d'entre elles consent à l'autre, ou toutes deux se consentent, un crédit n'excédant pas un montant déterminé, le crédit est utilisé conformément aux dispositions dudit accord pour régler le déficit bilatéral encouru, pendant la période comptable précédant

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

immédiatement cette utilisation, par la Partie Contractante en faveur de laquelle le crédit est consenti vis-à-vis de la Partie Contractante qui consent le crédit.

- b) Le total des montants de crédits utilisés en vertu du présent article ne peut excéder:
- 1) l'excédent bilatéral cumulatif de la Partie Contractante qui consent le crédit envers la Partie Contractante à qui il est consenti, c'est-à-dire le total des excédents bilatéraux de la première envers la seconde, diminué du total des déficits bilatéraux de la première envers la seconde;
- 2) la fraction de l'excédent comptable cumulatif de la première Partie Contractante réglable par l'octroi de prêts en vertu de l'article 11 ci-dessus.
- c) Les montants de crédit utilisés dans les relations entre deux Parties Contractantes en vertu du présent article sont considérés comme des prêts consentis à l'Union ou par l'Union aux fins du paragraphe b) de l'article 11 ci-dessus, et le montant des prêts à consentir en vertu dudit article 11 est ajusté, en ce qui concerne les deux Parties Contractantes en cause, de façon telle que le montant net des prêts et des crédits consentis ou reçus par chacune d'entre elles soit égal au montant déterminé conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus.

#### Article 13.

#### Dépassement des quotas.

- a) Dans la mesure où le déficit comptable cumulatif d'une Partie Contractante excède le montant de son quota, ses déficits comptables sont réglés intégralement, sauf décision différente de l'Organisation, par des versements d'or, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de l'Annexe B au présent Accord.
- b) Dans la mesure où l'excédent comptable cumulatif d'une Partie Contractante excède le montant de son quota, ses excédents comptables sont réglés conformément aux décisions de l'Organisation, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de l'Annexe B au présent Accord.

#### Article 14.

#### Versements d'or.

- a) L'Union peut se libérer de son obligation d'effectuer un versement d'or à une Partie Contractante, en vertu des articles 11 ou 13 cidessus, au moyen d'un paiement:
  - 1) en dollars des Etats-Unis;
- 2) dans la monnaie d'un pays qui n'est pas Partie Contractante, si cette monnaie est acceptable pour la Partie Contractante intéressée; ou
  - 3) dans la monnaie de ladite Partie Contractante.
- b) Toute Partie Contractante tenue d'effectuer un versement d'or à l'Union, en vertu des articles 11 ou 13 ci-dessus, peut se libérer de son obligation, au moyen d'un paiement:
  - 1) en dollars des Etats-Unis; ou

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

2) sous réserve de l'accord du Comité de Direction prévu à l'article 20 ci-dessous, en une autre monnaie dans la mesure où elle peut être utilisée par l'Union pour des paiements à effectuer conformément aux dispositions du paragraphe a) du présent article.

#### Article 15.

#### Assistance spéciale.

Si une Partie Contractante n'est pas en mesure d'effectuer, conformément aux articles 11 ou 13 ci-dessus, les versements d'or exigibles pour le règlement de son déficit comptable, l'Organisation peut, à la demande de ladite Partie Contractante, recommander au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de mettre à sa disposition, le cas échéant, sous certaines conditions, les montants en dollars nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations résultant du présent Accord. La demande faite par une Partie Contractante conformément aux dispositions du présent article ne suspend pas l'exécution de ses obligations résultant des articles 11 ou 13 ci-dessus.

#### Article 16.

Règlement des excédents et déficits bilatéraux.

- a) Lorsque l'excédent ou le déficit net d'une Partie Contractante pour une période comptable est réglé conformément aux dispositions du présent Titre, les excédents et les déficits bilatéraux des autres Parties Contractantes à l'égard de la première Partie Contractante pour la période comptable considérée sont réglés par voie de conséquence, sous réserve des dispositions du paragraphe b) du présent article.
- b) Dans le cas où l'excédent net d'une Partie Contractante pour une période comptable n'est pas entièrement réglé en vertu du présent Titre, les déficits bilatéraux des autres Parties Contractantes à l'égard de la première Partie Contractante pour la période comptable considérée sont réglés partiellement et dans la même proportion, de façon telle que le total des montants non réglés de ces déficits bilatéraux soit égal au montant non réglé de l'excédent net de la première Partie Contractante. Les excédents ou déficits nets des Parties Contractantes qui ont un déficit bilatéral à l'égard de la première Partie Contractante sont alors ajustés comme si ce déficit bilatéral était égal au montant dudit déficit réglé en vertu du présent Titre.

## Article 17.

## Date de valeur.

Les opérations sont exécutées pour chaque période comptable à la date fixée conformément aux décisions de l'Organisation.

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### TITRE III.

## REGIME ADMINISTRATIF ET FINANCIER.

#### Article 18.

## Organes administratifs.

Le fonctionnement de l'Union est assuré sous l'autorité du Conseil par un Comité de Direction et par la Banque des Règlements Internationaux agissant en vertu d'un accord entre l'Organisation et la Banque, comme agent de l'Organisation (appelé ci-dessous « l'Agent »).

## Article 19.

#### Conseil.

- a) Le Conseil a le pouvoir de prendre, sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-dessous, les décisions nécesasires à l'exécution du présent Accord. Toutes ces décisions sont obligatoires pour toutes les Parties Contractantes et cessent d'être obligatoires pour une Partie Contractante à l'égard de laquelle le présent Accord prend fin sous réserve des dispositions du paragraphe e) de l'article 34 et du paragraphe c) de l'article 36 ci-dessous. Toutefois, les décisions visées au paragraphe c) du présent article sont obligatoires pour tous les Membres de l'Organisation qui sont ou ont été à un moment quelconque Parties Contractantes.
- b) Les décisions prises par le Conseil en vertu du présent Accord, sous réserve des dispositions des paragraphes c) et d) du présent article et de l'article 35, sont prises par accord mutuel de toutes les Parties Contractantes, à l'exception des Parties Contractantes qui sont absentes ou s'abstiennent. Toutefois:
- 1) l'accord d'une Partie Contractante n'est pas nécessaire pour l'adoption d'une décision tendant à suspendre en ce qui la concerne, l'application du présent Accord conformément à l'article 33 ci-dessous, ou prise au cours de la période pendant laquelle l'application du présent Accord est suspendue en ce qui la concerne; et
- 2) un pays à l'égard duquel le présent Accord a pris fin participe aux décisions prises, en ce qui le concerne, en vertu du paragraphe 6 de l'Annexe B du présent Accord.
- c) Les décisions du Conseil relatives à la liquidation de l'Union sont prises par accord mutuel de tous les Membres de l'Organisation qui sont ou ont été à un moment quelconque Parties Contractantes au présent Accord, à l'exception des Membres qui sont absents ou s'abstiennent.
- d) Toute décision du Conseil prise en vertu du paragraphe b) de l'article 36 ci-dessous est prise par accord mutuel de tous les Membres de l'Organisation, à l'exception des Membres qui sont absents ou s'abstiennent.

#### Article 20.

#### Comité de direction.

a) Le Comité de Direction est composé de sept membres au maximun; les membres sont nommés par le Conseil parmi les personnes présentées par les Parties Contractantes. Tout membre nommé sur la présentation

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

d'une Partie Contractante à l'égard de laquelle le présent Accord prend fin en vertu des articles 34 ou 35 ci-dessous, cesse, de ce fait, d'être membre du Comité de Direction. Sauf décision contraire de l'Organisation, tout membre nommé sur la présentation d'une Partie Contractante à l'égard de laquelle l'application du présent Accord est suspedue en vertu de l'article 33 ci-dessous ne peut assister aux séances du Comité de Direction pendant la durée de cette suspension. Le mandat des membres du Comité de Direction est, sauf décision contraire du Conseil, d'une durée d'un an; il est renouvelable.

- b) Chaque membre du Comité de Direction désigne un suppléant avec l'approbation du Conseil. Les suppléants ne peuvent être remplacés qu'avec l'approbation du Conseil. Ils peuvent assister aux séances du Comité de Direction et exercent les fonctions des membres lorsque ceux-ci sont empêchés.
- c) Le Conseil désigne chaque année, parmi les membres du Comité de Direction, un Président et deux Vice-Présidents.
- d) Un représentant nommé par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique peut assister aux séances du Comité de Direction avec le droit de participer à ses discussions mais non à ses décisions. Il peut désigner un suppléant qui peut assister aux séances du Comité de Direction et exercer les fonctions de représentant lorsque celui-ci est empêché.
- e) Le Président du Comité des Paiements intra-européens de l'Organisation peut également assister aux séances du Comité de Direction avec le droit de participer à ses discussions mais non à ses décisions. Le Comité de Direction peut inviter d'autres personnes à assister à ses séances.
- f) Le Comité de Direction est chargé de veiller à l'exécution du présent Accord et, à cet effet, de prendre les décisions relatives à l'exécution des opérations, ainsi qu'à la gestion du fonds prévu à l'article 23 ci-dessous; il exerce tout autre pouvoir qui lui est délégué par le Conseil. Ces fonctions sont exercées conformément aux décisions du Conseil. Le Comité de Direction fait rapport périodiquement au Conseil sur l'exécution de son mandat.
- g )Sauf dans les cas prévus par le Conseil, les décisions du Comité de Direction sont prises à la majorité, soit par quatre membres au minimum. Les décisions du Comité de Direction ne peuvent être modifiées par le Conseil que si elles sont contraires au présent Accord ou aux décisions prises antérieurement par le Conseil.
- h) Les décisions du Comité de Direction sont obligatoires pour toutes les Parties Contractantes tant qu'une décision n'est pas prise par le Conseil en vertu du paragraphe g) du présent article. Elles cessent d'être obligatoires pour une Partie Contractante à l'égard de laquelle le présent Accord prend fin, sous réserve des dispositions du paragraphe e) de l'article 34 et du paragraphe c) de l'article 36.
  - i) Le Comité de Direction adopte son règlement intérieur.

## Article 21. Agent.

- a) L'Agent est chargé d'assurer, conformément aux décisions du Conseil et du Comité de Direction, l'exécution des opérations et la gestion du fonds prévu à l'article 23 ci-dessous.
  - b) L'Agent soumet des rapports périodiques à l'Organisation.

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### Article 22.

## Informations à communiquer à l'Agent.

- a) Chaque Partie Contractante doit communiquer à l'Agent:
- 1) un état mensuel comportant toutes les informations nécessaires pour l'exécution des opérations et notamment la parité entre sa monnaie et l'unité de compte, ainsi qu'un taux de change unique convenu avec chacune des autres Parties Contractantes basé sur les taux effectifs pour les transactions courantes, que la Partie Contractante qui communique les informations est disposée à voir adopter pour les opérations;
- 2) les informations relatives aux accords bilatéraux visés à l'article 12 ci-dessus et à l'Annexe A au présent Accord, nécessaires pour l'exécution de celui-ci; et
- 3) le montant des ressources existantes susceptibles d'être utilisées conformément à l'article 9 ci-dessus.
- b) Si une Partie Contractante, en communiquant une information à l'Agent aux fins du présent Accord, lui notifie qu'elle désire que cette information soit considérée comme confidentielle, l'Agent doit tenir dûment compte de cette notification lorsqu'il fait usage de l'information en question.

#### Article 23.

#### Fonds.

- a) Il est créé un fonds confié à l'Organisation affecté aux fins du présent Accord.
  - b) Le fonds est alimenté par:
- 1) un montant d'au moins 350 millions de dollars des Etats-Unis, souscrit par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique; ces dollars seront mis automatiquement à la disposition de l'Union par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique dans la mesure où ils seront nécessaires à l'Agent pour permettre à l'Union d'effectuer les opérations conformément au présent Accord;
- 2) les montants d'or ou de devises versés par les Parties Contractantes;
- 3) les créances résultant des prêts consentis aux Parties Contractantes; et
  - 4) les produits et revenus des avoirs composant le fonds.
  - c) Le fonds est utilisé pour couvrir:
- 1) les versements d'or ou de monnaies effectués en faveur des Parties Contractantes;
- 2) les engagements résultant des prêts consentis par les Parties Contractantes; et
- 3) les frais entraînés par l'exécution des versements et des transferts d'or ou de devises effectués en vertu du présent Accord et par le placement des avoirs composant le fonds, ainsi que toute autre dépense analogue.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

d) L'Organisation fixe le taux d'intérêt des prêts consentis en vertu des articles 11 et 13 cı-dessus. Les intérêts sont réglés semestriellement; à cet effet, l'excédent ou le déficit net de la Partie Contractante en cause est calculé en tenant compte du montant des intérêts dus.

#### Article 24.

#### Privilèges et immunités.

- a) Les dispositions des Titres II et III du Protocole Additionnel n. 1 à la Convention de Coopération Economique Européenne en date du 16 avril 1948 sont applicables à l'Union, ainsi qu'aux avoirs du fonds, y compris leurs revenus, sans préjudice des dispositions des paragraphes b) et c) du présent article.
- b) Les avoirs du fonds, y compris leurs revenus, où qu'ils se trouvent et quels que soient leurs détenteurs, ainsi que les opérations et transactions autorisées par le présent Accord sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane.
- c) Les dispositions de l'article 5 du Protocole visé au paragraphe a) du présent article s'appliquent à l'or faisant partie des avoirs du fonds ainsi qu'à toutes les transactions portant sur cet or.

#### Article 25.

#### Comptes.

- a) Les comptes de l'Union sont tenus par l'Agent qui établit chaque année et soumet au Comité de Direction un bilan et un compte de profits et pertes.
- b) Les comptes et le bilan sont vérifiés par des commissaires aux comptes indépendants nommés par le Conseil, auquel ils font rapport.
- c) Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis par le Comité de Direction à l'approbation du Conseil.

## Article 26.

## Unité de compte.

- a) Les comptes de l'Union sont tenus, les calculs relatifs aux opérations sont effectués et les prêts consentis en vertu des articles 11 et 13 ci-dessus sont exprimés dans une unité de compte fixée à 0,888 670 88 gramme d'or fin.
- b) La parité entre l'unité de compte et la monnaie de chaque Partie Contractante est fixée par la Partie Contractante intéressée.
- c) Aucune Partie Contractante ne peut s'opposer à une décision de l'Organisation tendant à modifier la valeur de l'unité de compte en vertu du paragraphe a) de l'article 30 ci-dessous, si la parité entre sa monnaie et l'unité de compte, telle que celle-ci est definie au 1° juillet 1950, a été modifiée dans le même sens et dans la même mesure ou dans une mesure supérieure, depuis cette date.

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

## Article 27. Modification de parité.

Au cas où la parité de la monnaie d'une Partie Contractante, au sens du paragraphe b) de l'article 26 ci-dessus, est modifiée au cours d'une période comptable, les excédents ou déficits bilatéraux de ladite Partie Contractante à l'égard des autres Parties Contractantes sont calculés séparément pour la période antérieure et pour la période postérieure à la modification de parité, en utilisant la parité en vigueur pour chacune de ces périodes. Les montants de crédits utilisés en vertu de l'article 12 ci-dessus sont calculés, aux fins du paragraphe b) de l'article 11, en unités de compte, en utilisant la parité en vigueur pendant la période comptable au titre de laquelle le crédit a été utilisé.

#### TITRE IV.

#### DISPOSITIONS FINALES.

## Article 28.

#### Annexes.

Les annexes A et B ci-jointes font partie intégrante du présent Accord.

#### Article 29.

### Examens.

L'Organisation suivra de façon constante l'exécution du présent Accord. Un examen complet sera effectué à la date du 30 Juin de chaque année.

## Article 30.

#### Modifications.

- a) L'article 11 et le paragraphe a) de l'article 26 ci-dessus peuvent être modifiés par décision de l'Organisation.
- b) L'article 10 ci-dessus, sous réserve des paragraphes a) et b) dudit article, peut être modifié par décision de l'Organisation prise en accord avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

#### Article 31.

#### Ratification et entrée en vigueur.

- a) Le présent Accord sera ratifié par les Signataires; ceux-ci le soumettront à cet effet sans délai aux autorités constitutionnellement compétentes.
- b) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation, qui notifiera chaque dépôt à tous les Signataires.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

- c) Le présent Accord entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par tous les Signataires.
- d) Si les autorités constitutionnellement compétentes refusent d'autoriser un Signataire à ratifier le présent Accord, ledit Signataire doit en informer l'Organisation qui décidera, s'il y a lieu, des mesures à prendre pour permettre la mise en vigueur de l'Accord.

## Article 32.

## Adhésion.

- a) Tout Membre de l'Organisation non Signataire peut notifier à l'Organisation son intention d'adhérer au présent Accord.
- b) Si l'Organisation donne son accord à cette adhésion, elle détermine les modalités et la date d'effet de celle-ci.
- c) Compte tenu des dispositions des paragraphes a) et b) du présent article, l'adhésion est effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion, par le Membre intéressé, auprès du Secrétaire général de l'Organisation qui notifiera ce dépôt à toutes les Parties Contractantes.

### Article 33.

## Suspension.

- a) L'Organisation peut, à la demande d'une Partie Contractante, décider de suspendre l'application du présent Accord en ce qui concerne ladite Partie Contractante, dans des conditions et pour une durée déterminées par l'Organisation.
- b) A condition que le cas ait été examiné par le Comité de Direction ou par un autre organe préalablement créé ou désigné par l'Organisation à cet effet, l'Organisation peut aussi décider de suspendre l'application du présent Accord en ce qui concerne une Partie Contractante, dans des conditions et pour une durée déterminées par l'Organisation,
- 1) si cette Partie Contractante ne remplit pas l'une des obligations résultant du présent Accord ou des décisions de l'Organisation visées à l'article 2 ci-dessus; ou
- 2) pour tout autre motif prévu par une décision préalable de l'Organisation.

#### Article 34.

## Retrait.

- a) Sauf décision contraire de l'Organisation, le présent Accord prend fin en ce qui concerne toute Partie Contractante qui n'effectue pas un versement d'or dû en vertu des articles 11 ou 13 ci-dessus, au terme de la période comptable au cours de laquelle l'inexécution des obligations se produit. Les autres Parties Contractantes sont relevées envers la Partie Contractante en cause de leurs obligations résultant de l'article 8 ci-dessus dès que l'inexécution des obligations est constatée.
- b) Le présent Accord prend fin en ce qui concerne toute Partie Contractante qui se retire de l'Organisation, au terme de la période comptable au cours de laquelle ce retrait prend effet, sauf si l'Organisation fixe une autre date,

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

- c) L'Organisation peut décider de mettre sin au présent Accord en ce qui concerne une Partie Contractante en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.
- d) Toute Partie Contractante peut mettre fin au présent Accord en ce qui la concerne par notification adressée à l'Organisation:
- 1) dans le cas où son excédent ou son déficit comptable cumulatif atteint le montant de son quota; dans ce cas, le présent Accord prend fin au terme de la période comptable au cours de laquelle l'excédent ou le déficit comptable cumulatif de la Partie Contractante en cause atteint le montant de son quota, ou, si la notification est faite ultérieurement, au terme de la période au cours de laquelle celle-ci est adressée;
- 2) dans le cas où un versement d'or qui lui est dû en vertu des articles 11 ou 13 ci-dessus n'a pas été entièrement effectué; dans ce cas le présent Accord prend fin au terme de la période comptable au cours de laquelle la notification est adressée; la Partie Contractante en cause est relevée envers les autres Parties Contractantes de ses obligations résultant de l'article 8 ci-dessus dès que la notification est effectuée; ou
- 3) dans les autres cas aux conditions qui pourront être prévues par l'Organisation.
  - e) En cas d'application des dispositions du présent article:
- 1) les opérations se rapportant à la période comptable au terme de laquelle le présent Accord prend fin en ce qui concerne la Partie Contractante en cause sont néanmoins exécutées; et
- 2) les droits et obligations de la Partie Contractante en cause sont fixés conformément aux dispositions de la Section I de l'Annexe B au présent Accord, qui restera en vigueur jusqu'à l'achèvement des mesures prévues à ladite Section.

#### Article 35.

## Prorogation de l'article 11.

- a) L'Organisation procédera au plus tard le 31 mars 1952 à un examen général du fonctionnement du présent Accord afin de décider, en consultation avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, des conditions dans lesquelles l'article 11 ci-dessus pourra être prorogé à compter du 1° juillet 1952.
- b) Le présent Accord prendra fin au 30 juin 1952 en ce qui concerne toute Partie Contractante qui ne participerait pas à la décision de l'Organisation prévue au paragraphe a) du présent article et le paragraphe e) de l'article 34 ci-dessus s'appliquera à ladite Partie Contractante.
- c) Les autres Parties Contractantes maintiendront en vigueur entre elles l'article 11 aux conditions qu'elles détermineront, sous réserve des dispositions du paragraphe b) de l'article 36 ci-dessous.

#### Article 36.

- a) Il peut être mis fin à tout moment au présent Accord par décision de l'Organisation.
- b) Sauf décision contraire de l'Organisation, le présent Accord prendra fin, après le 30 juin 1952, si la somme des quotas des Parties Con-

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

tractantes devient inférieure à 50 pour cent du total des quotas fixés initialement à l'article 11 ci-dessus.

- c) Lors de la terminaison du présent Accord:
- 1) les opérations relatives à la période comptable au terme de laquelle le présent Accord prend fin sont néanmoins exécutées; et
- 2) l'Union est liquidée conformément aux dispositions de la Section II de l'Annexe B au présent Accord, qui restera en vigueur jusqu'à l'achèvement des mesures prévues à ladite Section.

## ANNEXE A

#### DETTES EXISTANTES.

- 1. a) Aux fins du présent Accord les dettes existantes comprennent:
- 1) les soldes au 30 juin 1950 des comptes visés au paragraphe a) de l'article 5 de l'Accord de Paiements et de Compensations entre les pays européens pour 1949-1950 en date du 7 septembre 1949, ajustés pour tenir compte des opérations se rapportant au mois de juin 1950 effectuées en vertu dudit Accord;
- 2) toute autre dette existante au 30 juin 1950 entre les deux Parties Contractantes, qu'elles pourraient notifier à l'Agent, à l'exception des montants de dettes consolidées pour lesquels il n'y a pas d'obligation de remboursement anticipé à la charge du débiteur.
- b) Le Conseil peut, en ce qui concerne une Partie Contractante, modifier la date mentionnée au sous-paragraphe a) 1 et 2 du présent paragraphe, au cas où le présent Accord ne s'applique pas à ladite Partie Contractante à compter du 1° juillet 1950.
- 2. Lorsqu'un accord est conclu entre deux Parties Contractantes pour l'amortissement ou le remboursement de dettes existantes au sens du paragraphe 1 de la présente Annexe, les sommes affectées à l'amortissement ou au remboursement sont comprises dans le calcul des excédents et déficits bilatéraux des deux Parties Contractantes en cause. Deux Parties Contractantes peuvent convenir que des dettes existantes entre elles ne feront pas l'objet d'un amortissement.
- 3. Si l'Organisation décide qu'un accord conclu en vue de l'amortissement ou du remboursement de dettes existantes est susceptible de compromettre le bon fonctionnement de l'Union, les deux Parties Contractantes en cause sont tenues de l'amender conformément à la décision de l'Organisation.
- 4. En cas de désaccord entre deux Parties Contractantes sur l'amortissement des dettes existantes ou sur les conditions d'amortissement, les conditions d'amortissement peuvent être fixées, à la demande de l'une des deux Parties Contractantes en cause, par décision de l'Organisation.
- 5. Si l'Organisation n'est pas en mesure de prendre une telle décision, les dettes existantes sont amorties aux conditions suivantes:
- 1) le remboursement est effectué en deux ans et, sauf convention contraire des deux Parties Contractantes en cause, par versements mensuels égaux; et
- 2) un intérêt est payé au taux de un pour cent par an, sauf si un taux plus élévé est prévu pour une durée analogue dans les accords

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

de paiements en vigueur au 30 juin 1950 entre lesdites Parties Contractantes, auquel cas ce taux est appliqué. Si lesdits accords prévoient un taux plus élevé pour une durée supérieure, le taux d'intérêt sera fixé par décision de l'Organisation, en tenant compte dudit taux.

6. Les conditions d'amortissement fixées conformément aux dispositions des paragraphes 4 ou 5 de la présente Annexe peuvent être modifiées ultérieurement par accord des deux Parties Contractantes en cause, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de la présente Annexe.

## ANNEXE B

#### Section I.

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES EN CAS DE RETRAIT.

- 1. Dans le cas où le présent Accord prend fin en ce qui concerne une Partie Contractante en vertu des articles 34 ou 35 du présent Accord, les droits et obligations de ladite Partie Contractante sont fixés conformément aux dispositions ci-dessous.
- 2. a) Sous réserve des dispositions du paragraphe g) de l'article 10 du présent Accord et des sous-paragraphes b) et c) du présent paragraphe, les montants correspondant au solde initial créditeur ou débiteur attribué à la Partie Contractante en cause, non utilisés dans les opérations se rapportant à des périodes comptables antérieures à la date à laquelle le présent Accord prend fin en ce qui la concerne, sont considérés respectivement comme des excédents ou des déficits comptables de ladite Partie Contractante, pour la période comptable au terme de laquelle le présent Accord prend fin en ce qui la concerne.
- b) Le sous-paragraphe précédent ne s'applique aux montants correspondants à des soldes initiaux débiteurs, que dans la mesure où des montants équivalents d'aide conditionnelle sont préalablement attribués de façon ferme à la Partie Contractante en cause.
- c) Si la Partie Contractante en cause est le Royaume-Uni, les montants correspondant à son solde initial débiteur, non utilisés dans les opérations visées au sous-paragraphe a) du présent paragraphe, sont annulés.
- 3. Sauf décision différente de l'Organisation, les prêts consentis à l'Union ou reçus de l'Union par la Partie Contractante en cause en vertu des articles 11 et 13 du présent Accord, et les montants de crédits utilisés ou accordés par ladite Partie Contractante en vertu de l'article 12 du présent Accord, sont annulés et remplacés par des prêts bilatéraux calculés conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la présente Annexe.
- 4. a) La Partie Contractante en cause consent à chacune des autres Parties Contractantes ou, suivant le cas, reçoit de celle-ci un prêt équivalent à une fraction du montant net des prêts qu'elle a reçus de l'Union ou consentis à l'Union, égale au rapport entre le quota de la seconde Partie Contractante et la somme des quotas de toutes les Parties Contractantes.
- b) La Partie Contractante en cause reçoit de chacune des Parties Contractantes qui ont consenti un montant net de prêts à l'Union et consent à chacune des Parties Contractantes qui ont reçu un montant

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

net de prêts de l'Union un prêt équivalent à une fraction de prêts accordés ou reçus par chacune de ces Parties Contractantes, égale au rapport entre le quota de la Partie Contractante en cause et la somme des quotas de toutes les Parties Contractantes.

- c) Les prêts consentis ou reçus en vertu du sous-paragraphe a) du présent paragraphe entrent en compensation, le cas échéant, avec les prêts reçus ou consentis en vertu du sous-paragraphe b) du présent paragraphe.
- 5. a) Les montants de crédits utilisés en vertu de l'article 12 du présent Accord sont considérés, aux fins du paragraphe 4 de la présente Annexe, comme des prêts consentis à l'Union par la Partie Contractante qui consent le crédit et comme des prêts reçus de l'Union par la Partie Contractante en faveur de laquelle le crédit est consenti.
- b) 1) Si la Partie Contractante qui se retire a reçu un montant net de prêts de l'Union, les prêts consentis à l'Union sont ajustés proportionnellement de façon que leur total soit égal au total des prêts accordés par l'Union, aux fins des calculs prévus au paragraphe 4 de la présente Annexe.
- 2) Si la Partie Contractante qui se retire a consenti un montant net de prêts à l'Union, les prêts accordés par l'Union sont ajustés proportionnellement de façon que leur total soit égal au total des prêts consentis à l'Union aux fins des calculs prévus au paragraphe 4 de la présente Annexe.
- 6. Les prêts bilatéraux résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente Annexe sont exprimés et remboursés dans la monnaie de la Partie Contractante qui les consent, sauf convention contraire entre ladite Partie Contractante et la Partie Contractante qui les reçoit. Les conditions de ces prêts sont fixées par accord entre les deux Parties Contractantes, ou, à défaut, par décision de l'Organisation. Si l'Organisation n'est pas en mesure de prendre une décision les prêts portent intérêt au taux de 23/4 pour cent par an; ils sont remboursés en trois ans et, sauf convention contraire entre les deux Parties Contractantes, par versements mensuels égaux.
- 7. a) Chacune des autres Parties Contractantes consent à l'Union, ou, suivant le cas, reçoit de l'Union un prêt égal à celui qu'elle reçoit de la Partie Contractante qui se retire, ou consent à la Partie Contractante qui se retire, en vertu du paragraphe 4 de la présente Annexe.
- b) Ces prêts portent intérêt au taux fixé par l'Organisation. Ils n'entrent pas dans le calcul prévu au paragraphe b) de l'article 11 du présent Accord; toutefois,
- 1) ils peuvent être utilisés pour régler, suivant le cas, l'excédent ou le déficit comptable de chaque Partie Contractante, dans la mesure où son excédent ou son déficit comptable cumulatif excède son quota; et
- 2) ils sont considérés comme des prêts consentis ou reçus en vertu dudit article 11, aux fins de la présente Annexe.

## Section II.

## LIQUIDATION DE L'UNION.

8. Lors de la terminaison du présent Accord en vertu de l'article 36 dudit accord, l'Union est liquidée conformément aux dispositions cidessous.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

- 9. a) Sous réserve des dispositions du paragraphe g) de l'article 10 du présent Accord, et des sous-paragraphes b) et c) du présent paragraphe, les montants correspondant à des soldes initiaux créditeurs et débiteurs, non utilisés en vertu du présent Accord, sont considérés respectivement, comme des excédents et des déficits comptables des Parties Contractantes auxquelles les soldes intiaux sont attribués, pour la période comptable au terme de laquelle le présent Accord prend fin.
- b) Le sous-paragraphe précédent ne s'applique aux montants correspondant à des soldes initiaux débiteurs, que dans la mesure où des montants équivalents d'aide conditionnelle sont préalablement attribués de facon ferme à la Partie Contractante en cause.
- c) Les montants correspondant au solde initial débiteur attribué au Royaume-Uni non utilisés en vertu du présent Accord sont annulés.
- 10. Les montants de crédits utilisés conformément à l'article 12 du présent Accord sont considérés, lors de la terminaison du présent Accord, comme les prêts consentis ou reçus, suivant le cas, en vertu de l'article 11 du présent Accord, et les crédits bilatéraux sont annulés.
- 11. L'Organisation peut déterminer les limites et les conditions dans lesquelles une Partie Contractante peut être autorisée à exclure de la liquidation, des fonds de roulement de montants raisonnables dans les monnaies d'autres Parties Contractantes.
- 12. Les avoirs convertibles du fonds sont utilisés pour rembourser les Parties Contractantes qui ont consenti des prêts à l'Union en vertu des articles 11 et 13 du présent Accord, proportionnellement aux montants nets de ces prêts. Toutefois, dans la mesure où le montant des avoirs n'excède pas le montant prévu au paragraphe b), 1, de l'article 23 du présent Accord, ils ne peuvent être utilisés en vertu du présent paragraphe si le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a objecté à la liquidation.
- 13. Les avoirs convertibles du fonds au sens du paragraphe 12 de la présente Annexe sont les montants d'or, de dollars des Etats-Unis et de monnaies convertibles de pays autres que les Parties Contractantes, qui sont compris dans le fonds lors de la terminaison du présent Accord.
- 14. Le reliquat des prêts consentis par les Parties Contractantes et non remboursés en vertu du paragraphe 12 de la présente Annexe, est réglé, suivant le cas, conformément aux dispositions du paragraphe 15 ou des paragraphes 16 à 18 de la présente Annexe.
- 15. Si l'Organisation décide que le règlement prévu au paragraphe 14 de la présente Annexe sera effectué par l'Union, les Parties Contractantes qui ont reçu des prêts de l'Union en vertu des articles 11 et 13 du présent Accord, sont tenues de rembourser à l'Union, proportionnellement aux montants nets de ces prêts et dans les conditions fixées par l'Organisation, le montant nécessaire pour permettre à l'Union d'effectuer le dit règlement.
- 16. A défaut d'une telle décision de l'Organisation, le reliquat non remboursé des prêts consentis à l'Union visés au paragraphe 14 de la présente Annexe, et la part des prêts accordés par l'Union qui aurait autrement été remboursable en vertu du paragraphe 15 de la présente Annexe, sont annulés et remplacés par des prêts bilatéraux calculés conformément aux dispositions du paragraphe 17 ci-après.

#### DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

- 17. a) Chaque Partie Contractante reçoit de chacune des Parties Contractantes qui ont accordé un montant net de prêts à l'Union, un prêt correspondant à une fraction du reliquat non remboursé des prêts accordés par cette dernière, égale au rapport entre le quota de la première Partie Contractante et la somme des quotas de toutes les Parties Contractantes.
- b) Chaque Partie Contractante qui a reçu un montant net de prêts de l'Union reçoit de chacune des Parties Contractantes un montant de crédit correspondant à une fraction de la part remboursable des prêts accordés par l'Union, visés au paragraphe 16 de la présente Annexe, reçus par la première Partie Contractante, égale au rapport entre le quota de la seconde Partie Contractante et la somme des quotas de toutes les Parties Contractantes.
- 18. Les prêts bilatéraux consentis en vertu des paragraphes 16 et 17 de la présente Annexe sont exprimés et remboursés dans la monnaie de la Partie Contractante qui les consent, sauf convention contraire entre ladite Partie Contractante et la Partie Contractante qui les reçoit. Les conditions de ces prêts sont fixées par accord entre les deux Parties Contractantes, ou, à défaut, par décision de l'Organisation. Si l'Organisation n'est pas en mesure de prendre une décision, les prêts portent intérêt au taux de 23/4 pour cent par an; ils sont remboursés en trois ans et, sauf convention contraire entre les deux Parties Contractantes, par versements mensuels égaux.
- 19. Les avoirs du fonds non utilisés conformément aux dispositions des paragraphes 12 à 18 de la présente Annexe sont répartis entre les Signataires du présent Accord, dans la proportion fixée au Tableau V ci-après, sous réserve des dispositions du paragraphe 23 ci-dessous. Toutefois, si une Partie Contractante ne remplit pas l'une des obligations résultant des articles 11 ou 13 du présent Accord, ou des paragraphes 4, 15 ou 16 à 18 de la présente Annexe, elle ne participe pas à la répartition prévue au présent paragraphe, sauf décision contraire de l'Organisation.

TABLEAU V.

Allemagne	18.902	Norvège	2,295
Autriche	4.252	Pays-Bas	6.592
U.E.B.L	4.883	Portugal	0.804
Danemark	2.224	Royaume-Um	23.489
France	17.189	Suède	1.172
Grèce	5.088	Suisse	
Irlande	1.146	Trieste	0.342
Islande	0.179	Turquie	1.507
Italie	9.936		

20. Les prêts consentis aux Parties Contractantes en vertu des articles 11 et 13 du présent Accord, dans la mesure où ils ne sont pas remboursés conformément aux dispositions des paragraphes 14 à 18 de

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

la présente Annexe, entrent en compensation avec les créances qui leur sont attribuées en vertu du paragraphe 19 de la présente Annexe.

- 21. Le règlement des créances attribuées en vertu dudit paragraphe 19 de la présente Annexe, dans la mesure où elles ne sont pas réglées conformément au paragraphe 20, est effectué par les Parties Contractantes dont les prêts consentis par l'Union ne sont pas entièrement réglés. A cet effet, chacune desdites Parties Contractantes reçoit de chacune des Parties Contractantes qui, en vertu du paragraphe 19 ont une créance sur l'Union, un prêt équivalent à une fraction de cette créance égale au rapport entre la partie non réglée des prêts reçus par la première Partie Contractante et la somme des prêts non réglés.
- 22. Sauf convention contraire des deux Parties Contractantes intéressées, les prêts résultant des dispositions du paragraphe 21 de la présente Annexe sont réglés comme suit:
- 1) les prêts sont exprimés dans la monnaie de la Partie Contractante qui les consent;
- 2) ils sont consolidés pour une période de quinze ans à compter de la terminaison du présent Accord;
- 3) ils portent intérêt au taux de 3 pour cent par an pendant cette période;
- 4) ils sont amortis à partir de la troisième année qui suit la terminaison du présent Accord.
- 23. L'application des dispositions des paragraphes 19 à 22 de la présente Annexe est subordonnée à l'accord du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui peut décider, en consultation avec l'Organisation, de réserver tout ou partie des avoirs restants du fonds au profit des Parties Contractantes individuellement ou collectivement. Toutefois, une Partie Contractante ne peut être tenue de rembourser les prêts consentis en vertu des articles 11 et 13 du présent Accord dans un délai inférieur à celui qui est prévu au paragraphe 22 de la présente Annexe, que si ce remboursement est effectué dans la monnaie de ladite Partie Contractante, pour être utilisé à l'intérieur de son territoire ou de la zone monétaire associée.
- 24. Les avoirs du fonds, qui sont répartis conformément aux paragraphes 19 à 22 ou au paragraphe 23 de la présente Annexe, doivent être utilisés pour faciliter le maintien de la transférabilité des monnaies européennes, promouvoir la libération des échanges des Parties Contractantes entre elles ou avec d'autres pays, promouvoir la production industrielle et agricole et favoriser le maintien de la stabilité financière intérieure.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

FAIT à Paris, le dix-neuf septembre mil neuf cent cinquante, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui restera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation Européenne de Coopération Economique, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les Signataires.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

## PROTOCOLE

D'APPLICATION PROVISOIRE DE L'ACCORD SUR L'ETA-BLISSEMENT D' UNE UNION EUROPEENNE DE PAIEMENTS

Les Signataires de l'Accord sur l'établissement d'une Union Européenne de Paiements (appelé ci-dessous l'« Accord »), signé ce jour; considérant la Résolution du Conseil de l'Organisation Européenne de Coopération Economique en date du 29 juin 1950 relative aux dispositions à prendre en matière de paiements intra-européens en attendant la création d'une Union Européenne de Paiements;

désirant éviter une interruption entre l'application de l'Accord de Paiements et de Compensations entre les Pays Européens pour 1949-1950, signé le 7 septembre 1949, et celle de l'Accord signé ce jour;

Sont convenus de ce qui suit:

- 1. Les Parties au présent Protocole appliqueront à titre provisoire les dispositions de l'Accord comme si l'Accord avait produit ses effets à compter du 1° juillet 1950, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous.
- 2. Le présent Protocole entrera en vigueur à dater de ce jour, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, et demeurera en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord; les dispositions des articles 34, 35 et 36 de l'Accord s'appliquent au présent Protocole dans les mêmes conditions qu'à l'Accord.
- 3. Si une Partie au présent Protocole déclare, lors de sa signature, que l'Accord ne peut être mis en application, en ce qui la concerne, qu'à condition qu'il soit ratifié conformément aux dispositions de sa constitution,
- 1) le présent Protocole entrera en vigueur, en ce qui concerne ladite Partie, à la date du dépôt de son instrument de ratification effectué conformément aux dispositions de l'article 31 de l'Accord; et,
- 2) les dispositions de l'Accord s'appliqueront alors à titre provisoire, en ce qui concerne ladite Partie, comme s'il avait produit ses effets à compter du 1° juillet 1950, ou, si ladite Partie, en déposant son instrument de ratification, notifie à l'Organisation Européenne de Coopération Economique (appelée ci-dessous l'« Organisation ») que ce n'est pas possible, au début de la période comptable en cours lors de ce dépôt.
- 4. Tout Membre de l'Organisation qui adhère à l'Accord, conformément aux dispositions de l'article 32 de l'Accord, avant son entrée en vigueur, peut adhérer au présent Protocole suivant les modalités et à la date fixées par l'Organisation.
- 5. a) Toute Partie au présent Protocole peut s'en retirer en donnant par écrit un préavis de retrait au Secrétaire général de l'Organisation (appelé ci-dessous le Secrétaire général) dans le cas où elle ne serait

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

pas en mesure de ratifier l'Accord et en aurait informé l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe d) de l'article 31 de l'Accord.

- b) Au terme de la première période comptable suivant la date à laquelle ce préavis est donné, ou telle date ultérieure qui pourra être fixée dans ce préavis, la Partie de qui il émane cessera d'être Partie au présent Protocole.
- c) Le Secrétaire général informera immédiatement toutes les Parties au présent Protocole ainsi que l'Agent au sens de l'article 18 de l'Accord, de tout préavis donné en vertu du présent paragraphe.
- 6. Sauf décision contraire de l'Organisation, le présent Protocole prend fin si la somme des quotas des Parties au présent Protocole devient inférieure à 50 pour cent du total des quotas fixés initialement à l'article 11 de l'Accord.
- 7. En cas d'application des dispositions des paragraphes 5 ou 6 cidessus,
- 1) les opérations se rapportant à la période comptable au terme de laquelle le présent Protocole prend fin en ce qui concerne la Partie au présent Protocole en cause, ou les Parties au présent Protocole, sont néanmoins exécutées; et
- 2) les droits et obligations de la Partie en cause, ou des Parties, sont fixés, suivant le cas, conformément aux dispositions de la Section I ou de la Section II de l'annexe B de l'Accord.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

FAIT à Paris, le dix-neuf septembre mil neuf cent cinquante, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation Européenne de Coopération Economique, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires du présent Protocole.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli inscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi » (2208) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge.

MOLINELLI, Segretario:

#### Art. 1.

Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1º luglio 1950, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 15 per cento, con un aumento annuo minimo di lire 5.900 per le pensioni dirette, e di lire 3.900 per le pensioni indirette e di riversibilità. L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o più dei detti Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'importo dell'assegno supplementare stabilito dall'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 ed i relativi minimi e massimi stabiliti dall'articolo stesso sono elevati, a decorrere dal 1º luglio 1950, nella misura del 15 per cento. L'importo annuo lordo dell'assegno supplementare risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100.

Per le pensioni ripartite a carico di due o più Istituti di previdenza di cui all'articolo 1, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1º luglio 1950, l'aumento dell'assegno supplementare di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

Gli aumenti di cui al presente e al precedente articolo assorbono l'aumento previsto per le pensioni dei medici condotti dall'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 307.

(È approvato).

#### Art. 3.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1º luglio 1950, nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri Enti, compreso lo Stato, e comunque in tutti i casi in cui il pagamento della pensione originaria è fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente articolo 1 viene valutato sulla pensione totale in godimento al 30 giugno 1950. Le quote di aumento di pensione a carico degli Istituti di previdenza ed a carico degli altri Enti, escluso lo Stato, sono determinate in proporzione delle rispettive quote della predetta pensione totale. La misura dell'aumento sulla quota di pensione a carico dello Stato viene determinata in base alle norme per le pensioni ordinarie statali.

Nei casi di pensioni di cui al comma precedente l'aumento dell'assegno supplementare stabilito dall'articolo 2 si applica sulle quote di assegno supplementare in godimento al 30 giugno 1950 a carico degli Istituti di previdenza e degli altri Enti, escluso lo Stato.

L'intera pensione e l'intero assegno supplementare, risultanti dall'applicazione degli aumenti di cui ai commi precedenti, sono corrisposti dagli Istituti di previdenza, con rivalsa delle quote a carico degli Enti compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

Nei casi di pensioni ad onore ripartito tra Istituti di previdenza, Stato ed eventualmente altri Enti, per i quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato direttamente dallo Stato, gli aumenti delle quote di pensione e di assegno supplementare a carico degli Istituti di previdenza sono determinati in conformità alla procedura stabilita nei commi primo e secondo del presente articolo.

(È approvato).

## Art. 4.

Nel caso di decesso di titolari di pensioni, a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza e corrisposte dagli Istituti stessi, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1º luglio 1949, è concesso, a totale carico degli Istituti predetti, un assegno una volta tanto a favore degli aventi diritto alla riversibilità, nella seguente misura:

50 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1º luglio 1950 al 30 giugno 1951;

40 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1º luglio 1951 al 30 giugno 1952;

30 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1º luglio 1952 al 30 giugno 1953;

20 per cento di una mensilità della pensione e dell'assegno supplementare, nel caso di decesso durante il periodo dal 1º luglio 1953 al 30 giugno 1954.

Ai fini della determinazione dell'assegno una volta tanto, di cui al precedente comma, si considerano gli importi netti della pensione e dell'assegno supplementare diretti, o vedovili nel caso di decesso della vedova pensionata, quali risultano dopo l'applicazione degli aumenti stabiliti dai precedenti articoli.

L'assegno una volta tanto stabilito dal presente articolo non spetta qualora sia già stato concesso ad un precedente avente diritto alla riversibilità della pensione e dell'assegno supplementare.

(È approvato).

#### Art. 5.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1º luglio 1950 in poi, i coefficienti di maggiorazione del 1300 per cento sulle prime lire 3000 e dell'840 per cento sull'eccedenza, previsti dall'articolo 6, comma primo, della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati rispettivamente alle misure del 1.700 e del 1.100 per cento e sono estesi relativamente ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1947.

(È approvato).

#### Art. 6.

Le pensioni e le indennità una volta tanto risultanti dall'applicazione delle tabelle A. S. ed A. U. allegate alla legge 21 novembre 1949, n. 914, relative, rispettivamente, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, sono aumentate nella misura del 15 per cento nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1º luglio 1950 in poi.

Per le cessazioni dal servizio di cui al comma precedente sono aumentati parimenti, nella misura del 15 per cento, i massimi di pensione stabiliti dal secondo comma dell'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 914, nonchè la quota massima di integrazione di lire 102.600 annue di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge medesima.

(È approvato).

#### Art. 7.

Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimento di servizi o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

Nei casi invece in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge:

a) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, ivi compresi gli iscritti alla Sezione autonoma DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

per le pensioni agli insegnanti, e per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, il coefficiente di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1949, n. 914, è elevato da 9,4 a 12; i minimi di lire 14.100 e di lire 9.400 previsti dal quarto comma del predetto articolo 8 sono elevati rispettivamente a lire 18.000 e a lire 12.000; la maggiorazione dell'840 per cento di cui al quinto comma dello stesso articolo 8 è elevata al 1.100 per cento e la data del 1º gennaio 1947 stabilita dai predetti commi terzo, quarto e quinto è sostituita da quella del 1º gennaio 1948;

b) per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il contributo determinato in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 8 citato è elevato del 15 per cento.

(È approvato).

#### Art. 8.

I minimi di pensione di lire 39.000, 26.000 e 74.000 stabiliti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 1949, n. 914, sono elevati, a decorrere dal 1º luglio 1950, rispettivamente a lire 44.900, 29.900 e 85.100, sia nei casi di cessazione anteriore che posteriore alla data predetta.

(È approvato).

#### Art. 9.

I provvedimenti relativi alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai miglioramenti che si apportano con la presente legge a favore degli iscritti e dei pensionati della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali – ivi compresa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti – e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali saranno adottati in seguito alle risultanze dei primi bilanci tecnici delle Casse stesse compilati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

## Art. 10.

I contributi ordinari di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 21 novembre 1949, n. 914, dovuti alla Cassa di previdenza per le

pensioni dei sanitari, vengono elevati, con effetto dal 1º gennaio 1951, alle seguenti misure annue:

contributo ordinario dell'iscritto, lire 18 mila;

contributo ordinario dell'Ente, lire 72 mila.

(È approvato).

#### Art. 11.

Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal primo comma dell'articolo 14 della legge 21 novembre 1949, n. 914 è elevato, a decorrere dal 1º luglio 1951, da lire 70 mila a lire 88 mila.

Questo contributo è corrisposto per lire 15 mila dall'iscritto e per lire 73 mila dal Ministero di grazia e giustizia. Quando però l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

#### Art. 12.

Per accelerare i lavori inerenti all'applicazione delle norme contenute nella presente legge nei riguardi degli iscritti la cui cessazione dal servizio sia anteriore al 1º luglio 1951 sono autorizzate per il personale che vi è addetto, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.

(È approvato).

#### Art. 13.

All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensiori a favore degli ufficiali giudiziari, per un importo annuo presunto di 22 milioni, si farà fronte, relativamente allo esercizio 1951-52 con equivalente riduzione

DISCUSSIONI

8 Maggio 195

dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio finanziario.

(È approvato).

## Art. 14.

I miglioramenti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, riferibilmente ai casi di cessazione dal servizio anteriore al 1º novembre 1948 e quelli previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, riferibilmente ai casi di cessazione dal servizio anteriore al 1º luglio 1950, si applicano anche sulle pensioni e quote di pensioni a carico di Provincie, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nei casi in cui il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, fermo rimanendo il corrispondente maggiore onere a carico dei predetti Enti.

(È approvato).

#### Art. 15.

Agli impiegati ed ai salariati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in servizio al 1º gennaio 1950, iscritti alle rispettive Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e per le pensioni ai salariati degli enti locali a tale data o successivamente, si applicano le norme di cui al presente ed ai successivi articoli 16 e 17.

Per i servizi resi anteriormente alla iscrizione alle Casse di previdenza presso Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che abbiano nel bilancio di previsione dell'anno 1949 uno stanziamento per entrate effettive di almeno 80 milioni di lire viene esteso il beneficio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, con le norme e le modalità fissate nello stesso articolo. A domanda degli enti, da presentarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalle successive date di iscrizione alle Casse di previdenza, è tuttavia consentito che l'onere ad essi derivante per l'applicazione del predetto articolo 13 venga sostituito dal versamento di un contributo pari al valore capitale, ridotto del 10 per cento, della differenza tra le due pensioni teoriche dirette calcolate alla data della domanda, tenendo conto dell'intero servizio utile alla data della domanda stessa e soltanto di quello reso con iscrizione alla Cassa di previdenza. Il contributo può essere versato in non più di dieci rate annuali, comprensive dell'interesse del 4,25 per cento.

(È approvato).

#### Art. 16.

Per i servizi anteriori alla iscrizione alle Casse di previdenza resi presso le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi nel bilancio dell'esercizio 1949 uno stanziamento per entrate effettive inferiori alle lire 80 milioni, il riconoscimento di cui all'articolo precedente sarà effettuato con il versamento da parte dell'ente dei contributi ordinari aumentati, per il periodo anteriore al 1946, del 200 per cento.

Per il riconoscimento di cui al precedente comma dovrà essere presentata da parte dell'ente o dell'interessato apposita domanda entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalle successive date di iscrizione alle Casse. Il contributo può essere versato in unica soluzione o in non più di dieci rate annuali uguali, comprensive dell'interesse del 4,25 per cento.

(È approvato).

#### Art. 17.

Per tutto il periodo di servizio reso valutabile ai termini dei precedenti articoli 15 e 16 l'ente è sostituito all'iscritto nei diritti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale o verso l'altro Istituto assicuratore, fino alla concorrenza della quota di assegno posta a suo carico, in applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, o dell'onere derivante dal pagamento dei contributi.

(È approvato).

#### Art. 18.

Per gli impiegati e per i salariati delle aziende municipalizzate in servizio al 1º gennaio 1950 ed iscritti alle rispettive Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e per le pensioni ai salariati degli enti locali a tale data o suc-

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

cessivamente, è esteso il beneficio di cui allo articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, alle condizioni e con le norme contenute nell'articolo stesso. L'onere relativo viene attribuito al Comune con diritto di rivalsa verso l'azienda.

(È approvato).

### Art. 19.

Gli impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in servizio al 1º gennaio 1950 e non aventi servizi anteriori al 1º gennaio 1908, iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali dal 1º gennaio 1938 o successivamente, sono obbligati all'iscrizione alla Cassa stessa anche per i periodi di servizio precedenti per i quali, pur non esistendo l'obbligo della iscrizione, fosse stata adottata nei loro riguardi deliberazione di nomina ed inoltre per i servizi che comunque prestati abbiano almeno avuto la durata di due anni.

Sono esclusi dall'obbligo della iscrizione di cui al comma precedente i periodi di servizi prestati con iscrizione a regolamenti speciali di pensione, quelli resi con stipendio annuo inferiore a lire trecento o presso enti che disponevano di una rendita netta inferiore a lire cinquemila annue, nonchè quelli che vengono riconosciuti utili in applicazione dei precedenti articoli 15 e 16.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge cessano i pagamenti ancora in corso per contributi di riscatto dei servizi che vengono riconosciuti utili in applicazione dei commi precedenti, rimanendo escluso, in ogni caso, il rimborso dei contributi versati.

(È approvato).

## Art. 20.

I medici alle dipendenze dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi relativi, assunti posteriormente al 1º gennaio 1899 ed in servizio al 1º gennaio 1950, sono obbligati alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari dalla data di assunzione in servizio in posti per i quali gli enti erano tenuti a versare i contributi personale e dell'ente,

anche se il servizio stesso sia stato prestato a titolo provvisorio od interinale.

L'obbligo di cui al comma precedente si estende ai veterinari ed agli ufficiali sanitari anche se interini, assunti, rispettivamente, dopo il 26 luglio 1902, e il 21 marzo 1904 ed in servizio al 1º gennaio 1950.

(È approvato).

## Art. 21.

Alle categorie dei personali indicate nell'articolo 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si aggiunge ai sensi della lettera h) dell'articolo stesso e con decorrenza a qualsiasi effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, quella dei salariati delle Università agrarie e delle altre persone giuridiche costituite per virtù della legge 4 agosto 1894, numero 397 e successive modificazioni. Anche nei riguardi delle predette categorie rimane fermo il disposto di cui all'articolo 8 della citata legge n. 934.

(È approvato).

## Art. 22.

Alle categorie dei personali indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'articolo 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si aggiunge, ai sensi rispettivamente delle lettere p, ed h) degli articoli citati, con decorrenza a qualsiasi effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, quella dei dipendenti degli Enti comunali di consumo istituiti con il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90. Rimangono fermi, anche nei riguardi delle predette categorie, i disposti di cui all'articolo 8 delle citate leggi 1938, n. 680 e 1941, n. 934.

Per i dipendenti di cui al comma precedente che siano stati già iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati o a quella per le pensioni ai salariati per servizi resi presso altri Enti locali, i servizi prestati presso gli Enti comunali di consumo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono utili ai fini del trattamento di quiescenza, previo recupero dei contributi dovuti.

(È approvato).

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

## Art. 23.

È abolito il termine di un anno, previsto dall'articolo 18, terzo comma, dall'articolo 20, primo comma e dall'articolo 21, quarto comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, numero 680, dall'articolo 18, terzo comma, dall'articolo 19, primo comma e dall'articolo 20, quarto comma, della legge 25 luglio 1941, numero 934, e dall'articolo 12, secondo comma, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'esercizio della facoltà di continuare l'iscrizione alle Casse di previdenza, riferibilmente agli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, o successivamente, che passino poi alle dipendenze di privati o di enti non iscrivibili alle Casse medesime. Rimangono esclusi dalla facoltà predetta gli iscritti i quali, in relazione al servizio prestato, ottengano su loro domanda la liquidazione dell'assegno di quiescenza o il rimborso dei contributi personali che possa loro spettare.

Il comma quinto dell'articolo 21 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, il comma quinto dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1941, n. 934, e l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 sono soppressi. Il mancato versamento entro il 31 marzo di ciascun anno dell'importo totale dei contributi dell'anno precedente, considerato da tali commi, importa, ai fini del trattamento di quiescenza, l'esclusione della valutazione del periodo di servizio cui si riferisce il mancato o ritardato pagamento.

Il pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente, previsto dai primi tre commi dell'articolo 21 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1941, n. 934, nei casi di esercizio della facoltà di restare iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, può commisurarsi, a decorrere dal 1º gennaio 1950, sulla retribuzione annua determinata nel modo indicato dai citati articoli od anche su maggiore retribuzione purchè, in ogni caso, non superiore a quella effettivamente percetta.

(È approvato).

#### Art. 24.

Per quanto riflette la riassunzione in servizio dopo avere già conseguito l'indennità o la pensione, le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, negli ultimi due commi dell'articolo 62 della legge 25 luglio 1941, n. 934, nei commi sesto esettimo dell'articolo 57 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nell'ultimo comma dell'articolo 69 e nell'articolo 70 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, sono abrogate a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data è pure soppresso il termine di due anni previsto per l'esercizio della facoltà di cui al comma secondo dell'articolo 69 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.

(È approvato).

#### Art. 25.

L'iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali o alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, in servizio al 1º luglio 1950 o successivamente, e che abbia prestato o presti servizi simultanei coperti da iscrizione alle Casse predette, all'atto della cessazione da uno di detti servizi, può chiedere, ove ne abbia maturato il diritto, la liquidazione della pensione. L'interessato ha la facoltà di chiedere che detta pensione gli venga liquidata computando i servizi simultanei nella loro totalità oppure solo in parte, comprendendo però, in ogni caso, il servizio per il quale avviene la cessazione.

La facoltà di cui al comma precedente è data anche al dipendente in servizio al 1º luglio 1950 o successivamente con continuazione di iscrizione o reiscrizione il quale abbia già conseguito il diritto alla pensione.

Nel caso in cui i servizi simultanei sono computati solo in parte, la pensione teorica non è elevata ai minimi previsti dalla legge, qualora risultasse inferiore.

(È approvato).

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

#### Art. 26.

Nel caso di iscritto ad uno degli Istituti di previdenza, in servizio al 1º luglio 1950 o successivamente, che abbia conseguito o consegua la pensione e che abbia continuato o ripreso oppure che continui o riprenda servizio assistito da iscrizione o da reiscrizione agli Istituti predetti, qualora l'iscritto stesso non si sia avvalso o non si avvalga della facoltà della ricongiunzione dei servizi di cui ai secondi commi degli articoli 63 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, 62 della legge 25 luglio 1941, n. 934, 57 della legge 6 luglio 1939, numero 1035, 69 della legge 6 febbraio 1941. n. 176 e 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, il servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione, se almeno di un anno compiuto è utile ai fini del conseguimento, all'atto della cessazione di tale servizio, di una parte aggiuntiva di pensione, pari all'importo della pensione teorica, calcolata con il sistema dei capitali accumulati, riferibile al predette servizio, nonchè agli eventuali servizi simultanei per i quali, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo 25, non vi sia già stata valutazione in pensione.

Nei riguardi degli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, ai fini della determinazione dell'importo della parte aggiuntiva di pensione di cui al comma precedente, per i servizi anteriori al 31 dicembre 1947, la relativa quota di pensione teorica è maggiorata del 1.100 per cento; ove però il titolare non abbia usufruito, con la prima pensione, per intero del beneficio della più elevata maggiorazione accordata sulle prime lire 3.000 della quota di pensione teorica, la residuale differenza fino alle lire 3.000 è ulteriormente maggiorata del 600 per cento.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione dei precedenti commi l'assegno supplementare, viene riliquidato computando nel numero di anni di servizi utili anche gli anni di continuazione di iscrizione o reiscrizione e valutando, in ogni caso, per una sola volta gli anni di servizi simultanei.

Nei casi contemplati al primo comma, qualora sia stata conseguita o si consegua l'indennità una volta tanto anzichè la pensione, il servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione, se almeno di cinque anni, dà diritto al conseguimento di altra indennità una volta tanto.

(È approvato).

#### Art. 27.

A modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, le domande di riscatti e di riconoscimento di servizi militari possono essere validamente presentate anche posteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio e, in caso di morte dello iscritto, dalla vedova e dagli orfani o dagli eredi, purchè nei termini seguenti:

- a) dall'iscritto entro novanta giorni dalla data in cui egli avrà ricevuto legale notizia del provvedimento di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga entro il termine sopradetto, la domanda può essere presentata dalla vedova e dagli orfani o dagli eredi entro novanta giorni dalla data della morte;
- b) dalla vedova, e dagli orfani entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio, nel caso di morte dell'iscritto avvenuta in attività di servizio.

Nei casi previsti dal comma precedente di domande di riscatti presentate posteriormente alla data della cessazione dal servizio, ai fini della determinazione del relativo contributo, si considera l'età dell'iscritto alla data di cessazione. Il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza dovuto o sull'indennità.

(È approvato).

#### Art. 28.

Il cumulo dei servizi previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, numero 143, è ammesso anche per i servizi resi alle dipendenze di appaltatori della riscossione delle imposte di consumo o di altri pubblici servizi, con iscrizione, con il concorso degli appaltatori, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi,

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

quando i rispettivi comuni, provincie e consorzi relativi consentano che, nel reparto dell'assegno, la quota da determinarsi a loro carico sia computata comprendendo i servizi predetti.

(È approvato).

## Art. 29.

A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1941, n. 934, per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e relativamente alle retribuzioni decorrenti dal 1º gennaio 1950 in poi, la pensione è liquidata in base alle retribuzioni ed agli altri assegni soggetti a contributo di cui al secondo comma dell'articolo 22 della citata legge n. 934.

Nei casi di cessazione, dal servizio di cui al comma precedente, per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, ai fini della determinazione delle quote di pensioni teoriche relative ad ogni aumento o diminuzione della retribuzione conseguito durante il servizio rispetto alla retribuzione iniziale, di cui al punto 2 delle norme per l'applicazione della tabella A) allegata alla citata legge 25 luglio 1941, n. 934 e della tabella A) allegata alla legge 6 febbraio 1941, n. 176, il periodo utile dalla data di variazione della retribuzione fino alla data della cessazione del rapporto di servizio, da computarsi in anni interi trascurando le frazioni non superiori ai sei mesi, è calcolato con metodo diretto, anzichè - come previsto dal predetto punto 2 - per differenza tra il servizio complessivo e quello già prestato al momento della variazione della retribuzione.

(È approvato).

#### Art. 30.

Al quinto comma dell'articolo 53 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, ed al quinto comma dell'articolo 52 della legge 25 luglio 1941, n. 934, è sostituito il seguente:

«Quando l'iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti, Casse o Istituti speciali per i servizi prestati presso

gli enti di cui al primo comma del presente articolo, l'Ente interessato può chiedere la restituzione di tali rate mediante ritenuta sulla quota di indennità o di pensione a suo carico ».

(È approvato).

#### Art. 31.

Per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza, esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti agli Istituti medesimi abbia avuto inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione, in base alle norme previste dagli ordinamenti degli Istituti stessi, la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei relativi contributi, eccezione fatta per le sistemazioni derivanti dall'applicazione del precedente articolo 19, viene limitata soltanto ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamerto dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione.

Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione di servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l'onere dell'assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i servizi medesimi sono stati prestati considerandoli come resi con iscrizione a regolamenti speciali di pensione e applicando, ai fini del reparto, le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Nei casi di cui al comma precedente, quando si tratti di servizi in fatto non assistiti da iscrizione resi presso aziende municipalizzate, l'onere derivante dal reparto, per le quote attinenti alle aziende, viene attribuito ai rispettivi Comuni con diritto di rivalsa verso le aziende medesime.

Le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora la sistemazione dei contributi, o quanto meno le relative co-

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

municazioni di denuncia da parte degli enti interessati indicanti specificatamente i singoli nominativi ed i periodi per i quali occorre provvedere alla sistemazione, siano effettuate entro il 31 dicembre 1952, e non trovano applicazione inoltre nei riguardi dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione prestati presso gli enti contemplati dalle lettere l, m, n, o), dell'articolo 5 e dell'articolo 7 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e presso quelli di cui all'articolo 22 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 32.

Tenute presenti le disposizioni di cui al precedente articolo, per i contributi dovuti agli Istituti di previdenza riferibili ad anni precedenti a quello in cui viene effettuato l'accertamento, si applicano a carico degli enti gli interessi semplici annui in ragione del 6 per cento, da computarsi dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente anteriore a quello dell'accertamento stesso.

Gli enti hanno facoltà di rivalersi sugli iscritti nel pagamento degli interessi previsti dal comma precedente, per la parte di essi che si attiene al contributo personale, nel caso in cui l'accertamento derivì da sistemazione di iscrizione in applicazione del precedente articolo 19 della presente legge.

(È approvato).

## Art. 33.

Le penalità a carico degli Enti previste dal comma terzo dell'articolo 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dal comma secondo dell'articolo 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e dal comma terzo dell'articolo 26 della legge 25 luglio 1941, n. 934, vengono inflitte con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro. Contro tali decreti è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

La riscossione delle penalità di cui al comma precedente viene effettuata mediante ruoli da emettersi dal Ministero del tesoro – Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Rimane salva la facoltà del Prefetto del l'invio di Commissari presso gli enti locali per tutti gli adempimenti riguardanti gli Istituti di previdenza, ai sensi della legge 8 marzo 1949, n. 277.

(È approvato).

#### Art. 34.

Agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali è obbligatoria non soltanto per i salariati che, comunque assunti dal 1º gennaio 1938 in poi, siano adibiti a servizi di carattere permanente, ma anche per quelli che abbiano anteriormente a tale data prestato soltanto servizi senza obbligo di iscrizione e senza iscrizione facoltativa e che successivamente conseguano nomina regolare pure se avente carattere temporaneo. In tale caso l'iscrizione è obbligatoria dalla data della nomina.

La norma di cui al precedente comma ha valore di interpretazione autentica.

(È approvato).

#### Art. 35.

L'ultimo comma dell'articolo 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e l'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si intendono applicabili pure ai dipendenti pei quali esistesse l'obbligo della iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche se materialmente non avvenuta.

Tale norma ha valore di interpretazione autentica agli effetti del cumulo di cui allo articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

(È approvato).

#### Art. 36.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, tra gli impiegati addetti ai servizi comunali delle imposte di consumo sono da comprendersi anche i segretari comunali.

(È approvato).

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

## Art. 37.

I dipendenti dell'I.N.G.I.C. (Istituto nazionale gestione imposte consumo) hanno facoltà di chiedere l'iscrizione alla Cassa di previdenza degli impiegati ed a quella dei salariati dalla data di entrata in vigore della presente legge, o successivamente, mentre continuerà obbligatoriamente l'iscrizione per coloro per i quali fosse già in precedenza avvenuta.

Per effetto di detta iscrizione rimangono a carico del dipendente i contributi personali ed a carico dell'I.N.G.I.C. i contributi dell'ente.

In caso di passaggio successivo dei predetti dipendenti a ditte private che esercitino il servizio di riscossione delle imposte di consumo, essi continueranno obbligatoriamente a rimanere iscritti alla Cassa di previdenza degli impiegati o dei salariati con attribuzione dei contributi dell'ente a carico del Comune, che avrà diritto di rivalsa verso l'appaltatore, e dei contributi personali a carico del dipendente.

L'iscrizione ad una delle Casse predette esonera dall'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo però il diritto del dipendente di continuare, ad esclusivo suo carico, nell'iscrizione facoltativa presso lo Istituto stesso.

(È approvato).

## Art. 38.

Nei casi di collocamento a riposo di iscritti agli Istituti di previdenza in applicazione della legge 19 maggio 1950, n. 319, la misura dell'assegno – pensione o indennità una volta tanto - si determina moltiplicando l'assegno calcolato in corrispondenza ai servizi utili, non elevato, nel caso di pensione, ai minimi previsti dagli ordinamenti in vigore dei detti Istituti, per una frazione avente per denominatore il numero degli anni di servizio utili e per numeratore il numero stesso aumentato di cinque o sette. Ove si tratti di pensione, l'importo determinato come sopra viene ulteriormente maggiorato di tante volte lire 800 quanti sono gli anni di servizio utili mancanti ai quaranta. La pensione risultante, qualora sia inferiore o superiore rispettivamente ai minimi o ai massimi stabiliti dai predetti ordinamenti, è elevata o ridotta a tali minimi o massimi.

I contributi personale e dell'ente di cui all'articolo 3 della citata legge n. 319, dovuti agli Istituti di previdenza a partire dalla data di collocamento a riposo in ogni caso per la durata di un quinquennio, sono da determinarsi in base alla retribuzione goduta alla data della cessazione dal servizio ed alle misure di essi in vigore alla data stessa.

I contributi previsti dal predetto articolo 3 a carico dei dipendenti ammessi al collocamento a riposo sono ritenuti sull'assegno di quiescenza. Nel caso di morte o di perdita del diritto alla pensione diretta prima della scadenza del quinquennio, i contributi personali riferibili al periodo dalla data di cessazione della pensione a quella di scadenza del quinquennio sono posti a carico delle relative amministrazioni.

(È approvato).

## Art. 39.

Tra le forme di impiego in mutui, di cui al punto 4º dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, si intendono comprese pure quelle di impiego in mutui concessi mediante acquisizioni di obbligazioni emesse da enti o società aventi partecipazione azionaria statale di maggioranza diretta o indiretta.

Il punto 5º dell'articolo anzidetto è sostituito dal seguente:

«5º in mutui a cooperative edilizie a contributo statale nonchè agli enti morali ed alle società costituite con lo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case popolari ed economiche, semprechè tali enti e società abbiano ottenuto il contributo statale».

Nei casi di sovvenzioni di cui al punto 6°) del predetto articolo, a favore dei dipendenti degli enti locali, ivi compresi i segretari comunali e provinciali, si applicano le agevolazioni fiscali previste dai commi primo e secondo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, prescindendosi, per il personale predetto, dalle formalità di contratto.

(È approvato).

#### Art. 40.

Gli Istituti di previdenza sono autorizzati a promuovere, con semplice richiesta alle sin-

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

gole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni ed assegni, nonchè sugli eventuali compensi e indennità straordinari di qualsiasi specie nei confronti di:

soci di società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche finanziate dagli Istituti;

affittuari di appartamenti o negozi di proprietà degli Istituti;

assegnatari di appartamenti venduti dagli Istituti con pagamento dilazionato;

e, in genere, nei confronti di qualsiasi persona fisica, dipendente o pensionata da pubbliche amministrazioni o da enti locali o parastatali, che si renda morosa verso gli Istituti nel versamento delle mensilità di ammortamento o di locazione, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per le spese generali.

La ritenuta dell'importo del debito costituitosi per i titoli di cui al comma precedente concorre con eventuali altri preesistenti vincoli e può superare la metà degli emolumenti suindicati.

Qualora la morosità siasi verificata per due o più volte, la ritenuta può essere praticata in modo continuativo.

Quando si tratti di impiegati, salariati o pensionati dello Stato e dei personali contemplati dagli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 gennaio 1950, n. 180, gli Istituti di previdenza dànno comunicazione all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato della richiesta di ritenuta rivolta alle singole amministrazioni. Analoga comunicazione viene data al Ministero dell'interno, quando si tratti di dipendenti da enti locali.

(È approvato).

## Art. 41.

I maestri che alla data di entrata in vigore della presente legge sono distaccati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, in base all'articolo 116 dell'ordinamento del Monte pensioni approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 176, continuano a prestare servizio, nella posizione di comando e senza necessità di successive conferme triennali, per i servizi

amministrativi, tecnici e contabili degli Istituti di previdenza.

Gli emolumenti spettanti ai maestri indicati nel precedente comma rimangono a carico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti relativamente al periodo dal 1º ottobre 1948 al 31 dicembre 1951 e sono ripartiti a carico dei singoli bilanci degli Istituti di previdenza a partire dal 1º gennaio 1952.

Gli interessi sulle somme degli Istituti di previdenza versate nel conto corrente fruttifero con il Tesoro, a partire dal 1º luglio 1951, decorrono dalla data del versamento.

(È approvato).

#### Art. 42.

Ai pensionati degli Istituti di previdenza riferibilmente alle cessazioni dal servizio avvenute entro il 30 giugno 1950 e in godimento di trattamento di quiescenza viene accordato sugli aumenti di pensione di cui alla presente legge un acconto una tantum di lire 10.000 per le pensioni dirette e di lire 5.000 per le pensioni indirette e di riversibilità, salvo conguaglio.

Nei casi di pensione ad onere ripartito fra gli Istituti di previdenza ed altri Istituti od Enti, compreso lo Stato, semprechè gli assegni siano corrisposti dagli Istituti di previdenza, l'acconto di cui al precedente comma sarà corrisposto per intero dagli Istituti di previdenza medesimi con rivalsa verso gli altri Istituti ed Enti, compreso lo Stato, delle quote da essi dovute, calcolate proporzionalmente alle rispettive quote di pensione originaria.

La rivalsa sarà regolata secondo le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

(È approvato).

#### Art. 43.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

per dichiarazione di voto il senatore Castagno. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Dichiaro, a nome del Gruppo al quale ho l'onore di appartenere, di dar voto favorevole al complesso di questa legge, che è attesa da 50 mila assicurati, i quali hanno atteso per lunghi mesi di avere un miglioramento dall'applicazione della legge stessa. L'approviamo con le riserve che abbiamo fatto in due precedenti occasioni, quella della legge sulle pensioni della Previdenza sociale e quella della legge sul trattamento dei dipendenti statali. Come giustamente è detto nell'egregia relazione del collega Mott (vivi applausi), questa legge avvicina le prestazioni degli Istituti alle condizioni nelle quali sono posti i pensionati e della Previdenza sociale e dello Stato e quindi anche questa legge conserva i pregi ed i difetti di quelle precedentemente approvate. Dando il nostro voto favorevole richiamiamo l'attenzione del Governo su due cose. Questi Istituti, pur riguardando una massa di pensionati che si aggira sui 50 mila, sono ancora retti dal sistema della capitalizzazione, mentre per la Previdenza sociale il sistema stesso è stato sostanzialmente abbandonato per passare al sistema della ripartizione. Noi abbiamo, in sede di discussione delle pensioni della Previdenza sociale, largamente sviluppato i due concetti.

Ritengo che anche per gli Istituti riguardanti i dipendenti dagli Enti locali si debba finalmente passare al sistema della ripartizione, perchè, a motivo degli articoli della legge che prescrivono alcuni determinati investimenti in titoli a reddito fisso o in prestiti, queste pensioni sono sempre alla mercè di tutte le variazioni del valore della nostra moneta e, pur auspicando la stabilizzazione definitiva della nostra lira, non abbiamo garanzie e non possiamo mettere a repentaglio ancora una volta gli assicurati come se si trattasse di una assicurazione di ordine privato. Il Governo dovrebbe quindi studiare rapidamente la trasformazione di questi Istituti per arrivare anche per essi al sistema della ripartizione. Necessita ancora un'altra cosa: un lavoro molto complesso, ma molto importante. Chiediamo che tutta la materia delle pensioni delle tre grandi branche, dello Stato, della Previdenza sociale e di questi Istituti, venga coordinata e semplificata. Se avete fatto attenzione, ad ogni articolo vi è un richiamo a tre o quattro leggi con successive modificazioni, per cui tutta la materia è diventata un vero ginepraio in cui l'assicurato difficilmente riesce a destreggiarsi. È quindi indispensabile che questa materia venga coordinata. Affidiamo questo compito al Governo e vogliamo sperare che esso vi si accinga rapidamente. È ormai una delle esigenze più sentite della nostra legislazione e credo che questa nostra richiesta sarà accolta dal Governo e dalla maggioranza. Confermo intanto il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Lazzarino. Ne ha facoltà.

LAZZARINO. Mi associo alle conclusioni del senatore Castagno.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un componente della Commissione parlamentare consultiva per l'Ente per la colonizzazione del Delta padano, preveduta dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Senatori votanti			-		<b>17</b> 0
Hanno ottenuto voti:					
Salvagiani					58
Merlin Umberto	•				3
Saggioro					2
Gasparotto		•			1
Schede bianche			•		104
Schede nulle .		•	•	•	2

Dichiaro eletto il senatore Salvagiani.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MOLINELLI, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per avere spiegazioni sui recenti incidenti tra le forze di polizia e la popolazione di Villamarzana (Polesine) (2065).

MERLIN Angelina.

DISCUSSIONI

8 Maggio 1952

# Interrogazione con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri della difesa, degli affari esteri e della marina mercantile, per conoscere se e quali disposizioni si intendono adottare per tutelare la nostra marina da pesca, mentre si delinea l'offensiva jugoslava intesa a limitarne le possibilità e catturarne le unità al lavoro anche nelle zone di pieno diritto di pesca per la nostra gente marinara. Si chiede se non si ritiene necessario disporre un servizio di pattugliamento con mezzi armati, che valga a stabilire il buon diritto dei nostri pescatori quando operino nei limiti delle acque libere, e comunque provvedano ad intervenire in maniera opportuna per evitare soprusi contro pescherecci disarmati che attendono alla loro dura fatica nelle zone abituali.

Si sottolinea la urgenza di specifiche determinazioni in quanto già vengono segnalate catture di pescherecci da parte di mezzi jugoslavi (2258).

TARTUFOLI.

PRESIDENTE. Domani, venerdì 9 maggio, il Senato si riunirà in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle 16, col seguente ordine del giorno:

- I. Discussione dei seguenti disegni di legge:
  - 1. Provvedimenti in favore dei territori montani (2054-Urgenza).
  - 2. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2148).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad-aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

- III. Discussione dei seguenti disegni di legge:
  - 1. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
  - 2. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (Approvato dalla Camera dei deputati).
  - 3. Porzio e Labriola. Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).
- IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (Approvato dalla Camera dei deputati).

V. Discussione di disegno di legge rinviata (per abbinamento a disegno di legge da esaminarsi dalle Commissioni):

MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

La seduta è tolta (ore 22,30).

Dott. CARLO DE ALBERTI Direttore generale dell'Ufficio Resoconti